

2
2021

R

dell'Arma dei Carabinieri assegna

R
assegna
dell'Arma dei Carabinieri



Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Maria C. Perrini inc.

Scuola Ufficiali Carabinieri



Anno
LXVIII



2

Anno LXVIII - aprile / giugno 2021

MODUS

dell'Arma dei Carabinieri **Rassegna**

2

Anno LXVIII
aprile - giugno 2021

La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei suoi appartenenti offrendo loro argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto.

La collaborazione alla Rassegna dell'Arma è aperta a tutti.

La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, per i quali l'autore garantisca il carattere inedito dei contenuti, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione.

Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l'esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna.

La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali.

La Rivista adotta un sistema di referaggio anonimo. La documentazione dell'esame valutativo degli scritti e l'elenco dei componenti del Comitato di Referaggio, sono conservati presso la Redazione.

L'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ha inserito negli Elenchi delle riviste Scientifiche la «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» includendola tra le riviste classificate in «Area scientifica 12» ovvero delle «Scienze giuridiche».

La presente pubblicazione aderisce e si conforma alle linee guida adottate dal Committee on Publication Ethics (COPE), <http://publicationethics.org/resources/guidelines>, a cui fa rinvio il Regolamento ANVUR per la classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche.

Il periodico è inserito nei database di alcuni siti web dedicati alla condivisione delle pubblicazioni scientifiche [CINECA, DoGi Dottrina Giuridica, Catalogo Italiano dei Periodici ACNP, Scopus e WOS (Web of Science)]. La Rassegna è altresì presente in Academia.edu.

È vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione, del contenuto della Rivista.

COMITATO SCIENTIFICO

Presidente

Paola **SEVERINO**

Componenti

Paolo **BARGIACCHI**, Umberto **BOCCHINO**, Michel **BOUDOT**, Paolo **BUSCO**, Danilo **CECCARELLI MOROLLI**, Nando **DALLA CHIESA**, Andrea **DE GUTTRY**, Luca **DE MARCHIS**, Marco **DE PAOLIS**, Pasquale **FIMIANI**, Luigi **FOFFANI**, Oberdan **FORLENZA**, Maurizio **FUMO**, Marco **GEMIGNANI**, Virgilio **ILARI**, Massimiliano **MASUCCI**, Georg **MEYR**, Gian Piero Giuseppe **MILANO**, Gabriella **PALMIERI**, Giuseppe **PIGNATONE**, Franco **ROBERTI**, Antonio **SABINO**, Filippo **SPIEZIA**, Vito **TENORE**, Francesco **VERMIGLIO**.

ORGANI DELLA RIVISTA

Direttore responsabile: Generale di Divisione Claudio **DOMIZI**

Redattore Capo: Colonnello Michele **LIPPIELLO**

Redazione: Luogotenente CS Remo **GONNELLA**, Luogotenente CS Alessio **RUMORI**
Brigadiere Capo QS Mario **PASQUALE**, Appuntato Scelto QS Lorenzo **BUONO**

COMITATO EDITORIALE

Vittorio **CAPUZZA**, Silvia **DE BLASIS**, Carlo **FARINA**, Andrea **GIANNOTTI**, Chiara **PISTILLI**,
Valentina **VATTANI**, Sirio **ZOLEA**

COLLABORATORI ESTERNI

Marta **CAMPANELLI**, Sara **CUTRONA**, Alfredo **GIULIANELLI**, Elisa **MALANGONE**

GENERALITÀ

Direzione e Amministrazione

Via Aurelia, 511 - 00165 Roma, tel. 06-66394680 - e-mail: scufrassegna@carabinieri.it

Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione

a cura della Redazione

Fonti iconografiche

Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Scuola Ufficiali Carabinieri

Copertina

a cura dell'incisore e bozzettista Maria Carmela Perrini
Centro Filatelico dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

CARATTERISTICHE

Periodico trimestrale a carattere tecnico-scientifico-professionale a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri

PROPRIETARIO ED EDITORE MINISTERO DELLA DIFESA

Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma al n. 305/2011 in data 27-X-2011

Diffuso attraverso la rete internet sul sito Istituzionale dal Service Provider "BT Italia" S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano

www.carabinieri.it/editoria/rassegna-dell-arma/la-rassegna

ISSN (on-line): 2533-3070 - ISSN (print): 0485-3997



**MINISTERO
DELLA DIFESA**

ANVUR
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA
(AREA 12 - SCIENZE GIURIDICHE)



EDITORIALE



Q uest'anno ricorre il trentennale dell'istituzione del Raggruppamento Operativo Speciale, più noto come ROS, la cui genesi si annoda direttamente all'evoluzione delle peculiari intuizioni, alla lungimirante visione e alla mirabile opera del Generale Carlo Alberto dalla Chiesa, che si è sviluppata, nella lotta al terrorismo, fin dall'attività condotta dal Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria dei Carabinieri, istituito, a Torino, nel lontano 24 maggio 1974.

La Rassegna ha voluto celebrare questo importante anniversario con un inserto speciale, curato dal Comandante del Raggruppamento, il

Generale di Divisione Pasquale Angelosanto e da due suoi collaboratori, il Tenente Colonnello Nicola Fasciano e il Capitano Gabriele Durante, che hanno voluto soprattutto evidenziare il valore aggiunto di ciò che si dimostrerà l'arma vincente nella strategia operativa di quel reparto ossia il rivoluzionario e innovativo cosiddetto *metodo anticrimine*, tecnicamente basato su uno scientifico e sistematico lavoro di analisi e culturalmente permeato da un approccio comportamentale consapevolmente orientato al rispetto e alla promozione dei valori costituzionali.

Questo numero della Rassegna si apre con l'approfondimento di alcuni profili regolati dalla legge n. 69 del 2019, più nota come *Codice rosso*.

La professoressa Agata Ciavola pone al centro del suo studio l'esigenza di una tutela ancor più rafforzata *dei diritti delle vittime vulnerabili e di violenza domestica*, concretamente idonea a ridurre i rischi della cosiddetta vittimizzazione secondaria.

La dottoressa Cristina Gobbi si occupa, invece, del tema della pratica dei matrimoni precoci, che coinvolgono le cosiddette *spose bambine*, alla luce della disciplina della richiamata normativa del Codice rosso.

Infine, il dottor Filippo Verrone, il dottor Alfredo Tammaro, l'avvocato Elisa Malangone e il medico psichiatra Donato Morena, con la seconda parte del loro studio sul tema della *violenza domestica e di genere*, esaminano il fenomeno del *Revenge Porn* e quello del *Deepfake*, nuova forma di molestie sessuali *online*.

In materia di normativa antimafia il Colonnello Saverio Nuzzi e la dottoressa Silvia De Blasis propongono alcune riflessioni sul problema dell'*esternalizzazione* del *metodo mafioso*, con particolare riferimento al caso delle mafie delocalizzate, analizzato alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali.

Segue una panoramica, anche storica, del professor Giuliano Lancioni e della dottoressa Marta Campanelli, docenti di lingua e letteratura araba, sull'*insegnamento dell'arabo* nelle Forze armate, integrata da alcune considerazione sulle criticità che riguardano l'applicazione degli *standard NATO* a tale lingua.

Il Tenente Giuseppe Montebuglio esamina il concetto d'*ingente quantità* applicato alla disciplina sugli stupefacenti e sulla sua interpretazione fornita dalla Suprema Corte di Cassazione in ben tre pronunce, per ultimo quella del 2020.

Chiude la rubrica di Dottrina il professor Giorgio Spangher, con il commento di un'importante decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di acquisizione al processo penale dei *tabulati telefonici* nel delicato rapporto con il diritto di *tutela della riservatezza*.

Passando nel campo agro ambientale, il professor Antonio Banfi ci parla dei *boschi sacri*, molto diffusi nell'antichità quali luoghi della natura dedicati al culto, per capire, attraverso la ricostruzione del loro regime giuridico, se avessero, al di là della funzione prettamente religiosa, anche un rilievo economico e un effetto, sia pure indiretto, di tutela ambientale.

La rubrica internazionale si occupa di patrimonio culturale e di Spazio.

Si apre con la prima parte di uno studio della professoressa Stefania Mabellini e del Sottotenente Daniela Gulino, incentrato sull'evoluzione del nostro ordinamento in materia di *tutela del patrimonio artistico culturale*, con approfondimenti specifici sul processo di revisione, ancora in atto, determinato, tra l'altro, dal recepimento di novità recate da convenzioni e collaborazioni internazionali e dai segnali provenienti dal monitoraggio del mercato dell'arte, che molto si avvale delle nuove tecnologie digitali.

Prosegue con la prima parte di uno studio condotto dal Tenente Colonnello Silvio Mele, che, nell'illustrare il sistema di *tutela del patrimonio archeologico nazionale*, alla luce di recenti accordi internazionali, evidenzia l'importanza del legame tra il bene archeologico e il contesto del suo ritrovamento.

Chiude quest'area editoriale l'analisi del dottor Sirio Zolea su aspetti del diritto internazionale in tema di responsabilità per i *danni causati dagli oggetti spaziali*; un tema di rinnovata attualità in vista della crescita di esplorazioni nel cosmo come preannunciato dalle grandi potenze spaziali.

Nell'area editoriale dedicata agli studi militari, pubblichiamo la ricerca del professor Manlio Corselli, che ci riporta allo scenario del *secondo conflitto mondiale in Sicilia* e al difficile e delicato *ruolo esercitato dai Carabinieri Reali*, dapprima nel contrastare l'invasione dell'isola da parte delle Forze anglo-americane, per poi offrire, invece, la piena collaborazione all'AMGOT, ossia al Governo Militare Alleato, fino a quando l'amministrazione dell'isola venne riconsegnata al legittimo governo italiano.

Il professor Marco Gemignani continua il lungo percorso narrativo dedicato alle vicende storiche delle *navi* denominate *Carabiniere*.

Il dottor Antonio Sabino richiama uno specifico intervento della Suprema Corte concernente la qualificazione giuridica delle *dichiarazioni non veritiere su fogli di viaggio*.

Chiude la sezione militare il Tenente Stefano Spampinato, che affronta i profili disciplinari connessi con l'*assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope* da parte di appartenenti alle *Forze di polizia*.


Infine, le *recensioni* di due opere bibliografiche: *Sicurezza e intelligence del Regno Unito del Novecento* e *l'Atlante biografico dei generali italiani della Grande Guerra*.

Buona lettura.


Il Direttore responsabile
Generale di Divisione Claudio Domizi


 **Editoriale del Direttore responsabile**
GENERALE DI DIVISIONE CLAUDIO DOMIZI3


Dottrina


 **Codice Rosso (Legge 19 luglio 2019, n. 69)**

- La tutela delle vittime al di là del genere: quando anche gli uomini sono vittime della stessa cultura maschilista
Agata Ciavola11
- Le “spose bambine” ed il fenomeno dei matrimoni precoci, alla stregua della disciplina introdotta dal Codice Rosso. Luci ed ombre dell’articolo 558-bis c.p.
Cristina Gobbi33
- Violenza domestica: un male dai tanti volti (*seconda parte*)
Elisa Malangone, Donato Morena, Alfredo Tammaro, Filippo Verrone49

 **Il problema dell’esternalizzazione del metodo mafioso nel caso delle cosiddette mafie delocalizzate**
Silvia De Blasis, Saverio Giampiero Nuzzi67

 **L’insegnamento dell’arabo al personale militare: panoramica storica e considerazioni sull’applicazione dello STANAG 6001**
Marta Campanelli, Giuliano Lancioni77

 **L’aggravante dell’ingente quantità. Una nuova pronuncia delle Sezioni Unite in tema di stupefacenti**
Giuseppe Montebuglio89

 **L’acquisizione dei tabulati dopo la sentenza della Corte di Giustizia**
Giorgio Spangher95

Agro Eco Ambiente

 **A proposito di boschi sacri nell’esperienza giuridica romana**
Antonio Banfi99

Osservatorio Internazionale

 **Dai “beni culturali” all’“arte” contemporanea: le nuove frontiere della tutela (*prima parte*)**
Daniela Gulino, Stefania Mabellini115



- ☛ **Aspetti di polizia giudiziaria per la tutela dei beni archeologici (prima parte)**
Silvio Mele137
- ☛ **La responsabilità internazionale per i danni cagionati da oggetti spaziali: una questione attuale**
Sirio Zolea157

Studi Militari

- ☛ **I Carabinieri, lo sbarco alleato in Sicilia e l'*Allied Military Government of Occupied Territories* (AMGOT) (luglio 1943-febbraio 1944)**
Manlio Corselli175
- ☛ **Le navi della Regia Marina e della Marina Militare con il nome *Carabiniere* (terza parte)**
Marco Gemignani199
- ☛ **La Suprema Corte ritorna sul tema della truffa militare commessa mediante dichiarazioni non veritiere su fogli di viaggio e sulla qualificazione giuridica di tale tipologia di falso**
Antonio Sabino223
- ☛ **Gli aspetti disciplinari dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del personale delle Forze di polizia**
Stefano Spampinato227

Libri

- ☛ **Sicurezza e *intelligence* nel Regno Unito del Novecento**
di Stefano Bonino
Recensione di Ferdinando Angeletti235
- ☛ **I generali italiani della Grande Guerra - Atlante biografico**
di Paolo Gaspari - Paolo Pozzato - Ferdinando Scala
Recensione di Flavio Carbone e Michele Lippiello237
- ☛ **Elenco Autori**.....239

Inserto

✦ Raggruppamento Operativo Speciale. Trent'anni di promozione dei valori della Costituzione

Pasquale Angelosanto, Nicola Fasciano, Gabriele Durante



Professoressa
Agata Ciavola (*)

DOTTRINA

La tutela delle vittime al di là del genere

Quando anche gli uomini sono vittime della stessa cultura maschilista

SOMMARIO: 1. La lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica. - 2. I diritti delle vittime nel nostro ordinamento. - 3. I reati di violenza di genere e di violenza domestica e i rischi di discriminazione. - 4. I diritti delle vittime non hanno genere. - 5. I diritti delle vittime: tra leggi e protocolli operativi. - 6. L'importanza della videoregistrazione contro i rischi di vittimizzazione secondaria e a garanzia della genuinità della prova. - 7. L'accertamento della condizione di particolare vulnerabilità.

La tutela delle vittime di violenza domestica e delle vittime vulnerabili va assicurata senza discriminazioni basate sul genere, sull'identità di genere o sull'orientamento sessuale. Occorre promuovere un cambiamento culturale superando gli stereotipi sessisti. Se è utile, a tal fine, stipulare protocolli operativi, occorre che su alcune questioni intervenga il legislatore.

The protection of victims of domestic violence and of vulnerable victims must be assured without discrimination on the grounds of gender, gender identity or sexual orientation. It is important to promote a cultural change and to overcome gender stereotypes. For this purpose, although it is useful to establish operational protocols, some legislative action is needed.

1. La lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica

Nonostante i numerosi interventi legislativi che si sono succeduti nel tempo per rafforzare i diritti delle vittime e ridurre i rischi di vittimizzazione secondaria, come recentemente rilevato dalla Corte europea nel caso J. L. contro Italia, nella società italiana sono ancora presenti degli stereotipi sessisti, frutto di pregiudizi, che finiscono con scoraggiare la fiducia delle vittime nella giustizia⁽¹⁾.

(*) Professore associato di Diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Enna "Kore".

(1) Corte europea 27 maggio 2021 J. L. c. Italia, n. 5671/16, in *Sistema Penale*, 14 giugno 2021.

Sebbene, dunque, per un verso, si registri l'evoluzione della sensibilità collettiva, per l'altro, risulta ancora diffusa una modalità educativa imperniata sui concetti di genere dominante e coazione di genere. Un fenomeno che ha radici culturali basate su rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi.

La coazione di genere nei confronti delle donne assume nei fatti dei livelli particolarmente intensi in quanto al sesso femminile è affidato un ruolo caratterizzato da forti elementi di subalternità sociale ed economica nei confronti del sesso maschile. La violenza di genere, intesa come violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, di conseguenza, non solo è spesso socialmente accettata, ma è istituzionalizzata come forma di estrinsecazione del dominio del genere maschile dominante⁽²⁾.

Eppure, com'è stato affermato sin dalla Conferenza di Pechino del 1995⁽³⁾, i diritti delle donne sono diritti umani nel significato più pieno del termine. La violenza di genere deve considerarsi una violazione dei diritti fondamentali delle donne, di conseguenza, gli Stati hanno l'obbligo di garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza.

Ciò, è stato ribadito anche nel programma dell'Agenda 2030⁽⁴⁾, dove nella sezione dedicata all'obiettivo numero cinque è stato evidenziato che la parità di genere non è solo un diritto umano fondamentale, ma è la condizione necessaria per un mondo prospero, sostenibile e in pace. A tal fine, occorre eliminare ogni forma di violenza e discriminazione nei confronti di donne e bambine, sia nella sfera privata sia in quella pubblica.

Occorre, in particolare, garantire alle donne una vita libera da ogni forma di violenza, impegnandosi ad osservare il cosiddetto "obbligo delle 5 P":

- (2) In questi termini v. FABRIZIO FILICE, *Diritto penale e genere*, in *Dir. pen. cont.*, 29 settembre 2019.
- (3) La Conferenza di Pechino del 1995 è la quarta di una serie di conferenze mondiali sulle donne organizzate dalle Nazioni Unite che hanno contribuito a far diventare il tema della marginalizzazione delle donne nell'ambito dei diritti umani e la causa dell'uguaglianza fra i sessi uno dei punti prioritari delle agende internazionali, aprendo un dialogo su base mondiale su un insieme di obiettivi comuni per promuovere lo sviluppo femminile e garantire un esteso e universale impegno a favore della lotta alla violenza contro le donne (riconosciuta, in talune circostanze, come questione rilevante anche sul piano internazionale penale, e ricondotta nell'ambito del diritto penalistico internazionale e del diritto umanitario). Al riguardo, si è evidenziato che la Dichiarazione e la Piattaforma di azione adottati alla Quarta Conferenza mondiale dell'ONU sulle donne, costituiscono uno spartiacque nella politica delle donne sul piano istituzionale. La Conferenza di Pechino raccoglie - nei documenti che impegnano gli Stati, i Governi, le forze economiche, sociali politiche e culturali - le novità più significative dei movimenti delle donne, soprattutto le elaborazioni del femminismo del sud del mondo, incentrate sulla valorizzazione della differenza di genere come leva per una critica alle forme attuali dello sviluppo e della convivenza sociale.
- (4) L'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d'azione per le persone, il pianeta e la prosperità. Il Piano è stato sottoscritto il 25 settembre 2015 dai Governi dei 193 Paesi membri dell'ONU. Individua 17 obiettivi che gli Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2030.

- > *to promote*, promuovere una cultura che non discrimini le donne;
- > *to prevent*, adottare ogni misura idonea a prevenire la violenza maschile sulle donne;
- > *to protect*, proteggere le donne che vogliono fuggire dalla violenza maschile;
- > *to punish*, perseguire i crimini commessi nei confronti delle donne;
- > *to procure compensation*, risarcire come compensazione - non solo economica - le vittime di violenza⁽⁵⁾.

In ambito europeo la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica è stata posta alla base della Convenzione di Istanbul del 2011⁽⁶⁾ nella quale si è sottolineato che la violenza contro le donne e la violenza domestica non possono più essere considerate una questione privata ma che gli Stati hanno un obbligo, dotandosi di politiche globali e integrate, di prevenire la violenza, proteggere le vittime e punirne gli autori. Ratificando la convenzione, i governi sono obbligati a cambiare le loro leggi, introdurre misure pratiche e stanziare risorse per adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti della violenza contro le donne e della violenza domestica. Prevenire e combattere tale violenza non è più una questione di buona volontà ma un obbligo giuridico.

A completare questo quadro non può, poi, non richiamarsi la Direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che ha sostituito la decisione quadro 2001/220/GAI. Scopo della direttiva è stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione della vittime di reato (§ 67). Gli Stati, pertanto, devono introdurre misure di informazione e sostegno volte ad assicurare una adeguata partecipazione della vittima al procedimento penale, nonché misure di protezione dai rischi di vittimizzazione secondaria.

La direttiva europea, al riguardo, sollecita gli Stati ad individuare tali esigenze di protezione in base a valutazioni di tipo individuale, cioè basate sull'*individual assesment*.

In questo ambito un'attenzione specifica si richiede venga rivolta alle vittime che hanno subito un notevole danno in ragione della gravità del reato, alle vittime

(5) Ministero dell'Interno, *No more femicide*, 2014, pag. 12, in www.interno.gov.it. Altresì, ad esempio, v. Alessia MUSCELLA, *Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "Codice rosso"*, in *Arch. pen.*, 2020, 1, pag. 3. La Convenzione di Istanbul si concentra su 4 Pilastri: Prevenire la violenza, Proteggere le vittime, Perseguire gli autori e offrire delle Politiche integrate (sul punto, fra gli altri, v. Osservatorio sulla violenza contro le donne, n. 1/2021, in *Sistema Penale*, 4 giugno 2021).

(6) Sullo stato di attuazione in Italia della Convenzione di Istanbul, approvata dal Consiglio dei Ministri del Consiglio d'Europa, l'11 maggio 2011, vedi il *Rapporto del Grevio*, del 13 gennaio 2013, in *Criminal Justice Network*, 13 maggio 2021.

di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. Sono oggetto di debita considerazione, in particolare, «le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta degli esseri umani, della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità». Anche questo provvedimento, quindi, può annoverarsi tra le misure volte ad attuare una strategia di lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica.

2. I diritti delle vittime nel nostro ordinamento

Il legislatore italiano, con un andamento non del tutto costante e coerente, ha dato seguito a buona parte degli obblighi assunti a livello europeo e internazionale, ampliando i diritti e le facoltà esercitabili nel processo dalla persona offesa⁽⁷⁾.

Si è trattato di interventi spesso settoriali che hanno portato, prevalentemente, ad un rafforzamento delle garanzie di alcune categorie di vittime, apparse meritevoli di specifica tutela a causa della età, del sesso o in considerazione del bene giuridico offeso dal reato o, più di recente, della loro particolare vulnerabilità⁽⁸⁾. Interventi, dunque, privi di ogni visione sistematica, che hanno finito col trasformare l'auspicabile disciplina della presenza della vittima sulla scena penale «in una sua scomposta "irruzione" negli inveterati equilibri del processo»⁽⁹⁾. Piaccia o non piaccia, però, un dato sembra indiscutibile: nel nostro sistema di giustizia penale vi è stata una svolta culturale che ha finito con il ridefinire il volto del processo che «presenta, ora, una inedita dimensione triadica, che riconosce tra i soggetti processuali anche la vittima»⁽¹⁰⁾.

(7) Cfr., in particolare, l. 69/2019 (cosiddetto codice rosso); D.Lgs. 212/2015; D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24; d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv. l. 15 ottobre 2013, n. 119; l. 1° ottobre 2012, n. 172.

(8) Per una panoramica della materia, nell'ambito di una letteratura molto vasta, fra gli altri, v. SILVIA ALLEGREZZA, HERVÈ BELLUTA, MITJA GIALUZ, LUCA LUPARIA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012; MARTA BARGIS, HERVÈ BELLUTA (a cura di), *Vittima di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017; HERVÈ BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, Giappichelli, 2019; LUCIA PARLATO, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Torri del vento, 2012.

(9) Così, ad esempio, HERVÈ BELLUTA, *Processo penale e violenza di genere: tra pulsioni preventive e maggiore attenzione alle vittime di reato*, in Id., *Il processo penale ai tempi della vittima*, Giappichelli, 2019, pag. 92, il quale, altresì, rileva che «il legislatore, spesso disattento, fatica nel tentativo di colmare le proprie pregresse lacune, e così interviene ripetutamente sulle stesse disposizioni codicistiche, trasformandole in caleidoscopi normativi di cui è difficile cogliere la coerenza e, talora, anche il senso».

Alla vittima⁽¹¹⁾ spetta una protezione personale adeguata, anche in termini di assistenza, sicurezza e *privacy*, tale da evitare che il coinvolgimento nel processo penale le provochi ulteriore pregiudizio, soprattutto di tipo psicologico e morale. I due momenti di tutela sono diversamente orientati: come si usa dire, l'uno si attua "nel" procedimento, l'altro invece, proteggendo la persona "dal" procedimento⁽¹²⁾. Il fine è evitare i rischi di una possibile vittimizzazione secondaria, specialmente con riguardo ad alcune categorie di vittime particolarmente vulnerabili, alle quali, in quanto destinatarie di specifiche esigenze, di fatto, si finisce con l'attribuire uno *status* di "supervittime". Vittime, cioè, la cui tutela rappresenta la priorità della politica criminale⁽¹³⁾.

Tra queste indubbiamente rientrano le donne e le vittime di violenza domestica. Ma non solo.

3. I reati di violenza di genere e di violenza domestica e i rischi di discriminazione

Anzitutto, va chiarito che quando si parla di violenza contro le donne basata sul genere, si intende qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato. Poiché, poi, la Convenzione di Istanbul vieta la discriminazione fondata su vari motivi, compresi l'identità di genere e l'orientamento sessuale (art. 4, § 3) e poiché l'obiettivo perseguito è di garantire protezione e aiuto a tutte le vittime di violenza a prescindere dalle loro caratteristiche, occorre applicare le disposizioni della Convenzione senza discriminazioni fondate sull'identità di genere, garantendo, per esempio, che l'identità di genere delle persone *transgender* non impedisca loro di avvalersi del sostegno e della protezione di fronte ad un rischio di violenza domestica o di aggressione sessuale, di stupro o di matrimonio forzato.

(10) Così SANDRA RECCHIONE, *La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti "eventuali, la testimonianza dell'offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1, pag. 70.

(11) Com'è noto, il legislatore, nel trasporre la Direttiva UE 2012(29) non ha dato seguito all'attuazione della definizione di vittima contenuta nell'art. 2. Il concetto di vittima, elaborato nel contesto internazionale ed europeo, è infatti rimasto estraneo alla nomenclatura del codice penale e di procedura penale in cui invece si fa riferimento alla nozione di persona offesa, quale titolare del bene giuridico offeso dal reato, categoria comprensiva anche delle persone giuridiche.

(12) In tal senso, ad esempio, TOMMASO RAFARACI, *La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia 2010*, pag. 259. In termini analoghi, si è evidenziato come rilevi lo sforzo di proteggere la vittima del reato non solo "dall'imputato", ma pure "dal processo", LEONARDO FILIPPI, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 7, pag. 846.

(13) MITJA GIALUZ, *Lo statuto europeo delle vittime vulnerabili*, in SILVIA ALLEGREZZA, HERVÉ BELLUTA, MITJA GIALUZ, LUCA LUPARIA, *Lo scudo e la spada*, cit., pag. 60.

Lo stesso principio si applica alle donne nelle coppie dello stesso sesso, cosicché tutte le donne, comprese le donne lesbiche, bisessuali o *transgender*, possano accedere ai rifugi per le vittime di violenze domestiche e abbiano il diritto di vivere una vita senza violenza.

Ed ancora: quando si fa riferimento alla violenza domestica, la stessa Convenzione di Istanbul precisa che anche gli uomini possono esserne vittime e, parimenti, possono esserne vittime gli uomini omosessuali.

La violenza domestica, infatti, si caratterizza per essere una violenza cosiddetta di prossimità, che si estrinseca prevalentemente nelle relazioni intime, e che trova nella violenza psicologica una delle modalità di attuazione più diffuse. Ecco perché, se non vi è dubbio che le vittime della violenza fisica siano più spesso donne, per quanto invece concerne la violenza psicologica, non sembra possano farsi delle distinzioni di genere, rimanendone vittime sia uomini sia donne⁽¹⁴⁾.

Ciò che, invero, caratterizza i conflitti endofamiliari e i delitti che maturano in questo ambito è la natura servente e nascosta degli atti di violenza, la cui origine deve rinvenirsi in relazioni psicologicamente complesse tra gli individui. In questi casi, così come per altre ipotesi delittuose ove esiste una relazione di affettività tra il soggetto agente e la vittima, ci si deve sempre confrontare con il cosiddetto “numero oscuro”, ovvero quella parte sommersa di reati non denunciata o per i quali resta ignoto l'autore. Tra i fattori che ostacolano la denuncia dei maltrattamenti subiti, rientra certamente la paura di perdere il legame affettivo, anche se labile, con l'aggressore. L'esistenza del legame affettivo fa sì che spesso la violenza, specie se di natura psicologica, non venga percepita come tale dalla vittima, che tende per contro a considerarla come un fatto normale. Se a questo aggiungiamo il retaggio culturale che tende a giustificare comportamenti lesivi come semplici conflitti familiari consumati all'interno di mura domestiche e aggiungiamo altresì la difficoltà di reperire i mezzi di prova a sostegno di denunce di violenze subite, è indubbia la difficoltà per la vittima di ribellarsi a condotte che offendono la propria dignità fisica e psichica.

Gli uomini, poi, si ritrovano vittime dello stesso stereotipo di genere sessista del dominio maschile che non ammette che gli uomini possano essere più deboli delle donne; sicché per paura dello stigma sociale, finiscono con non denunciare le violenze subite.

(14) Sul tema, più diffusamente, v. BARBARA BENEDETTELLI, *50 sfumature di violenza. Femminicidio e masbicidio in Italia*, Cairo, 2017, *passim*. Altresì v. CRISTINA MACCARRONE, *Violenza sugli uomini: ecco cosa si nasconde tra le pareti di casa*, in www.osservatoriodiritti.it, 20 febbraio 2019.

Peraltro, gli uomini non possono contare su quella rete di supporto materiale e psicologico che il sistema offre alle vittime “donna”; non molti centri di accoglienza, infatti, si rendono disponibili ad accogliere uomini vittime di violenza. Permane l’idea che la violenza sugli uomini non esista o che non sia grave quanto quella femminile⁽¹⁵⁾.

In Italia è presente un solo Centro antiviolenza che offre tutela agli uomini, ed è stato istituito a San Benedetto del Tronto nella convinzione che bisogna «garantire la tutela della vittima indipendentemente dal Genere perché la violenza “non ha sesso” ma è legata alla Cultura Tossica delle Persone»⁽¹⁶⁾.

Occorre, pertanto, agire per favorire ulteriormente la crescita della cultura della tutela delle vittime, specie se vulnerabili, ricordando che non possono esserci distinzioni in base al genere, all’identità di genere o all’orientamento sessuale.

4. I diritti delle vittime non hanno genere

I diritti e le facoltà riconosciute alle persone offese, sono quelli espressamente previsti dalla legge, senza alcuna distinzione.

La persona offesa attraverso i suoi poteri di sollecitazione probatoria e di impulso processuale interviene nel procedimento per svolgere il ruolo di accusa penale privata accessoria ed adesiva rispetto a quella riservata al p.m., al quale rimane, pur sempre, l’attribuzione in via esclusiva del potere di azione⁽¹⁷⁾, e rispetto al quale essa mantiene momenti di “autonomia” in funzione di controllo e sollecitazione in ordine alle investigazioni, all’assunzione di prove e all’esercizio dell’azione penale⁽¹⁸⁾.

(15) SKYLAR BAKER JORDAN, *Male victims of domestic violence are being failed by the system*, in www.independent.co.uk, 13 marzo 2017; JOHN MAYS (Chair of Parity), *Domestic Violence. The Male Perspective*, in www.parity-uk.org; IGIABA SCEGO, *Cosa succede quando le vittime di abusi sono gli uomini*, in www.internazionale.it, 30 settembre 2016.

(16) Questo è l’incipit della locandina di presentazione del CAV consultabile in <https://centroantiviolenzaperuomini.com>.

(17) Al riguardo, volendo, v. AGATA CIAVOLA, *Sub art. 90 c.p.p.*, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3^a ed., Wolters Kluwer, 2020, pag. 300, a cui si rimanda per ulteriori richiami bibliografici.

(18) Rel. prog. prel. c.p.p., 41; sottolinea LUCA BRESCIANI, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. pen.*, IX, pag. 538, che i poteri e le facoltà riconosciuti all’offeso trovano una spiegazione nella sempre più avvertita esigenza di affiancare al p.m. soggetti estranei all’organizzazione giudiziaria, che possano garantire oltre che un più elevato grado di “sensibilità e competenza - non giuridica ma specialistica -” la necessaria “flessibilità e rapidità” nell’impegno repressivo. In altri termini, ci si è, anzitutto, preoccupati di porre rimedio alla situazione di impotenza in cui può venirsi a trovare chi asserisce di aver sofferto una lesione penale nel caso di disimpegno dell’ufficio del p.m. nell’attività repressiva.

Analogamente, deve ritenersi per i diritti di informazione espressamente previsti dall'art. 90-*bis* c.p.p. Si tratta di diritti e facoltà che, in parte, erano già assicurati dal codice di rito, per altra, invece, si è reso necessario un intervento sul codice processuale penale per dare attuazione alla Direttiva 2012/29/UE.

Ecco perché l'art. 90-*bis* c.p.p. si può ritenere norma generale, ad un tempo fonte di nuovi obblighi informativi e ricognitiva di quelli già esistenti, che sostanzialmente controbilancia la comunicazione indicata nell'art. 369-*bis* c.p.p. sulle facoltà e i diritti attribuiti dalla legge alla persona sottoposta alle indagini⁽¹⁹⁾. Alcuni diritti di informazione e di iniziativa, inoltre, sono riconosciuti ad una specifica categoria di vittime. Il riferimento è ai procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona per i quali, *ex art.* 90-*ter* c.p.p., è previsto che alla persona offesa, che ne abbia fatto richiesta, siano dovute le comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione dell'imputato o del condannato.

Sempre per i delitti commessi con violenza alla persona, nonché per il reato di cui all'art. 624-*bis* c.p., è previsto che alla persona offesa sia sempre notificato l'avviso della richiesta di archiviazione, a cura del pubblico ministero, nel termine di trenta giorni; ed ancora, nei procedimenti aventi ad oggetto delitti commessi con violenza alla persona, i provvedimenti di revoca e sostituzione delle misure cautelari dell'allontanamento dalla casa familiare (art. 282-*bis* c.p.p.), del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282-*ter* c.p.p.), del divieto e obbligo di dimora (art. 283 c.p.p.), degli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.), della custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.) o in luogo di cura (art. 286 c.p.p.), vanno sempre comunicati, secondo quanto disposto dall'art. 299 c.p.p., al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, con possibilità di presentare memorie.

Anche in questo caso, non rileva il genere in sé ma il fatto che il procedimento concerna delitti con violenza alla persona, dove per violenza non si intende solo la violenza fisica, ma, com'è stato chiarito dalla Suprema corte, l'espressione "violenza alla persona" va intesa in senso ampio, comprensiva non solo delle aggressioni fisiche ma anche di quelle morali o psicologiche. Più precisamente, per la Corte, la nozione di "violenza alla persona" annovera ogni forma di "violenza di genere", contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive⁽²⁰⁾.

(19) MARIAEMANUELA GUERRA, Rel. Uff. Mass. n. III/02/2016, *Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del d. lgs. 212 del 2015*, pag. 9, in www.cortedicassazione.it.

(20) Cass., sez. un., 29 gennaio 2016, p.o. in c. C., in *Dir. pen. proc.*, 2016, 8, pag. 1063, con nota di SAMUELE MICHELIGNOLI, *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*.
Per ulteriori riferimenti bibliografici e giurisprudenziali, volendo, v. AGATA CIAVOLA, Sub art.

Le Sezioni Unite, puntualmente, affermano che nel nostro ordinamento per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne, il legislatore sia pur prescindendo dall'affrontare i delicati problemi collegati alla identità di genere, «ha inteso dare una risposta unitaria nei confronti di tutti gli autori di reato e di tutte le vittime, senza distinzione in ragione del sesso, come imposto dall'art. 3 della Costituzione, tenuto presente che la violenza di genere è suscettibile di colpire anche gli uomini nei confronti dei quali, ove assumano la posizione di vittima, devono valere gli stessi principi e le stesse norme che più sovente operano a protezione delle donne»⁽²¹⁾.

La recente legge 69 del 2019, nota come il cosiddetto codice rosso, ha invece inciso su alcuni istituti del codice di procedura penale con l'intenzione di creare una corsia preferenziale per la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Nella nuova formulazione del comma 3 dell'art. 347 c.p.p. è previsto, infatti, che quando si procede per i delitti previsti dagli artt. 572, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* c.p., ovvero dagli artt. 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli artt. 576, comma 1, nn. 2, 5, 5.1, e 577, comma 1, n. 1, e comma 2, c.p., la polizia giudiziaria ha l'obbligo di riferire immediatamente anche in forma orale la notizia di reato al pubblico ministero⁽²²⁾ e sempre, senza ritardo, deve procedere al compimento degli atti di indagine delegati, trasmettendo, altresì, senza ritardo, al pubblico ministero la documentazione dell'attività svolta.

La tempestività dell'intervento dell'autorità giudiziaria si misura, altresì, attraverso i tempi di ascolto della persona offesa (o di chi ha denunciato il fatto) che, in queste ipotesi, va sentita entro tre giorni dalla iscrizione della notizia di reato, salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa (art. 370, comma 1-*ter* c.p.p.). E poiché, pure in questo caso, il riferimento è ad alcune specifiche categorie di reato, deve potersi ritenere che ai fini della applicazione della normativa non rilevi il genere della vittima, né la sua identità di genere o il suo orientamento sessuale.

L'ordinamento, poi, appresta delle misure di protezione alle vittime dalla “violenza del processo”.

90-*ter* c.p.p., in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., pag. 313; altresì, v. DOMENICO POTETTI, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *Cass. pen.*, 2014, pag. 973; MARLENE RACO, *Omesso avviso all'offeso della revisione della misura cautelare: “molto rumore per nulla”*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 2, pag. 245.

(21) Così Cass., sez. un., 29 gennaio 2016, p.o. in proc., cit., in motiv., pag. 1067.

(22) Alla comunicazione orale deve seguire, senza ritardo, quella scritta. Si equiparano, in tal modo i reati di violenza di genere e domestica a quelli previsti dall'art. 407, comma 2, lett. a), nn. da 1 a 6.

Il legislatore, sia pure con qualche difetto di coordinamento tra le diverse disposizioni, prevede che, anzitutto, durante la fase delle indagini, la polizia giudiziaria o il pubblico ministero, ove debbano assumere sommarie informazioni da parte di un minorenni o di una persona offesa particolarmente vulnerabile, possano avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia e psichiatria infantile⁽²³⁾.

Inoltre, in ottemperanza al principio secondo cui occorre evitare che la vittima venga ascoltata ripetutamente in quanto ciò potrebbe essere causa di ulteriore vittimizzazione⁽²⁴⁾, è possibile anticipare l'assunzione delle prove in incidente probatorio, anche senza che ricorrano le ipotesi di non rinviabilità previste dall'art. 392, comma 1, c.p.p.⁽²⁵⁾.

Tale disciplina riguarda i casi tassativamente individuati dall'art. 392, comma 5-*bis* c.p.p., ed è rivolta a tutti i testimoni minorenni e ai maggiorenni persone offese, ove si proceda per delitti tassativamente individuati:

- > maltrattamenti (art. 572 c.p.);
- > riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.);
- > prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- > pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- > detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- > pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- > iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqüies* c.p.);
- > tratta di persone (art. 601 c.p.);
- > acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- > violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.);
- > atti sessuali con minorenni (art. 609-*quater* c.p.);
- > corruzione di minorenni (art. 609-*quinqüies* c.p.);
- > violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.);
- > adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.);

(23) Al riguardo, ad esempio, v. ELISA LORENZETTO, *Audizioni investigative e tutela della vittima*, in MARTA BARGIS, HERVÉ BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale*, cit., pag. 358.

(24) Gli articoli 351 e 362 c.p.p. a tal fine prevedono che «in occasione della richiesta di sommarie informazioni la persona offesa particolarmente vulnerabile non abbia contatti con la persona sottoposta ad indagini e non sia chiamata più volte a rendere sommarie informazioni, salva l'assoluta necessità per le indagini».

(25) Al riguardo, *ex plurimis*, più di recente, v. ARTURO CAPONE, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, pag. 344; CHIARA GABRIELLI, *La partecipazione dell'esperto all'audizione del minore come cautela facoltativa: una discutibile lettura di una disciplina ancora inadeguata*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, pag. 391; PAOLO RENON, *L'incidente probatorio vent'anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro*, ivi, 2011, pagg. 1019 ss. In giurisprudenza v. Sez. Terza, 16 aprile 2013, M., in *Dir. pen. proc.*, 2014, 8, pag. 978, con nota di VALENTINA MOTTA, *La valorizzazione dell'incidente probatorio atipico nel contemperamento tra tutela del minore vulnerabile e garanzia del contraddittorio*.

> *stalking* (art. 612-*bis* c.p.);

nonché in tutti i casi in cui la persona versi in condizioni di particolare vulnerabilità.

Nel caso di indagini che riguardino le ipotesi di reato previste dagli articoli art. 572, 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater* 1, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*octies*, 609-*undecies*, 612-*bis* c.p.⁽²⁶⁾, il giudice, anche d'ufficio, se tra le persone interessate all'assunzione della prova ci sia un minorenni, o su richiesta di parte, quando vi siano maggiorenni in condizione di particolare vulnerabilità, può stabilire il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine, l'udienza può svolgersi pure in un luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova. In questi casi, inoltre, possono trovare applicazione anche le disposizioni dell'art. 498, comma 4-*quater*, c.p.p. che, relativamente alla assunzione della prova dichiarativa in dibattimento, prevede che l'esame possa svolgersi, su richiesta della persona o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico. Cosicché, appare chiaro che, laddove il legislatore ha apprestato dei meccanismi di tutela delle vittime basati sul titolo del reato, non pare possano farsi distinzioni di genere. Invece, nel caso in cui si debba accertare la particolare vulnerabilità della vittima, secondo quanto previsto dall'art. 90-*quater* c.p.p., si dovrà procedere ad una valutazione caso per caso, basata sull'*individual assessments*, tenuto conto, «oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede». Ed ancora: per la valutazione della condizione di vulnerabilità «si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato». La norma *de qua* può definirsi alla stregua di una norma madre idonea ad offrire le coordinate indispensabili per identificare una vittima come particolarmente vulnerabile, rendendola quindi destinataria delle garanzie predisposte dalle singole previsioni codicistiche che tale condizione richiamino⁽²⁷⁾.

(26) Rispetto ai casi di incidente probatorio atipico, manca l'indicazione del reato di corruzione di minorenni previsto dall'art. 609-*quinqüies* c.p.

(27) HERVÉ BELLUTA, *Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (comunitarie) e aporie nazionali*, in PAOLA SPAGNOLO, HERVÉ BELLUTA, VALENTINA BONINI, *D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212*, in www.laegislazionepenale.eu, 07/2016, pag. 24.

Se già *de iure condito*, l'esistenza di una relazione affettiva o di dipendenza psicologica ben consentono, quindi, di assicurare protezione anche agli uomini particolarmente vulnerabili, vittime di violenza domestica, così come a qualsiasi altra persona a prescindere dal proprio orientamento sessuale o dalla propria identità di genere, ben farebbe il legislatore a inserire, tra i parametri di valutazione, l'esistenza di situazioni di vulnerabilità basate sul sesso, sull'orientamento sessuale o sulla identità di genere, così come previsto dal DDL n. 2005S⁽²⁸⁾, che aiuterebbero a garantire in modo più efficace il principio di non discriminazione.

5. I diritti delle vittime: tra leggi e protocolli operativi

Da una lettura complessiva della disciplina processualpenalistica emerge che, sebbene il sistema si sia progressivamente fatto carico di assicurare un insieme di diritti e facoltà per proteggere le vittime “nel” e “dal” processo, tuttora mancano adeguate forme di tutela volte a rendere effettive - e non solo formali - le garanzie attribuite alla persona offesa dal reato.

Con riferimento, ad esempio, ai diritti di informazione introdotti dall'art. 90-*bis* c.p.p. e dall'art. 90-*ter* c.p.p. non è prevista alcuna sanzione processuale per il mancato rispetto della disciplina sugli avvisi.

Questo fa sì che - ad eccezione dell'ipotesi del mancato avviso della richiesta di archiviazione, espressamente regolato dall'art 410-*bis* c.p.p. - il robusto istituto informativo rimanga, di fatto, alla mercé dell'autorità procedente, giacché una violazione dei contenuti prescritti, al pari di una radicale omissione dell'adempimento, sono destinate a restare nel limbo degli accidenti irrilevanti sul piano processuale⁽²⁹⁾.

(28) Il DDL n. 2005S, approvato dalla Camera dei Deputati, il 4 novembre 2020 (anche noto come DDL Zan), in particolare, all'art. 6 prevede la modifica dell'art. 90-*quater* c.p.p. con l'inserimento dopo le parole «odio razziale» del seguente testo: «o fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

(29) Al riguardo, v. VALENTINA BONINI, *Il sistema di protezione della vittima e i suoi riflessi sulla libertà personale*, Wolters Kluwer, 2018, pag. 376, nonché, volendo, v. AGATA CIAVOLA, *Sub art. 90-bis c.p.p.*, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., pag. 313. Del resto, una sanzione quale la nullità rischierebbe comunque di restare inefficace se non addirittura contraria agli interessi della vittima ove si risolve in un regresso del procedimento. Ecco perché, forse, sotto questo profilo, sarebbe stato preferibile prevedere l'istituzione di uffici o strutture di sostegno all'iniziativa legale della persona offesa a cui affidare il compito di informare la persona interessata dell'insieme delle prerogative offerte dalla legge, riservando al sistema processuale gli avvisi funzionali a specifiche prerogative nella singola vicenda processuale, assistiti da adeguate sanzioni (PAOLA SPAGNOLO, *Nuovi diritti informativi per la vittima dei reati*, in PAOLA SPAGNOLO, HERVÉ BELLUTA, VALENTINA BONINI, *D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212*, in www.laegislazionepenale.eu, 4 luglio 2016, 15).

Anche relativamente ai diritti di protezione della vittima “nel” processo, le misure previste sono sprovviste di sanzione; ciò vale a proposito dell’assistenza di un esperto durante l’esame del minorenne o della persona offesa particolarmente vulnerabile⁽³⁰⁾ o della regola secondo cui la persona offesa che abbia presentato denuncia deve essere sentita entro tre giorni⁽³¹⁾.

Allo stesso modo, la giurisprudenza ritiene che l’omessa attivazione degli speciali presidi previsti per l’assunzione della testimonianza del minorenne o della vittima particolarmente vulnerabile non ne determina né la nullità né l’inutilizzabilità⁽³²⁾.

In presenza di questa discrasia tra il numero di strumenti che il nostro ordinamento ha messo in campo a tutela del dichiarante vulnerabile e la loro reale efficacia, sorge, dunque, il dubbio che spesso si siano approvate leggi manifesto che hanno l’apparenza di rendere ossequio all’esigenza di rafforzare i diritti delle vittime, ma che lascino, in realtà, agli operatori “mani libere” per gestire tali vicende, anzitutto, umane, per loro natura alquanto delicate e complesse. Sicché, si può dire che nel nostro sistema siano presenti un insieme di copiose e dettagliate regole a tutela delle vittime, comprese quelle a tutela delle vittime particolarmente vulnerabili, e, al contempo, piena libertà di applicarle e disapplicarle⁽³³⁾.

Del resto, non si può non rilevare che non sempre è possibile regolamentare i vari passaggi procedurali rendendoli obbligatori per legge. La scelta su quando ascoltare la vittima, sulla anticipazione della formazione della prova in sede di incidente probatorio, ad esempio, richiedono delle decisioni delicate sia dal punto di vista investigativo sia di protezione della persona offesa, da formulare con una attenta valutazione del caso concreto, non traducibile in una tempestiva predeterminata e generalizzata.

In quest’ottica, la flessibilità degli strumenti d’intervento è tutt’altro che criticabile.

(30) Cass., III, 10 dicembre 2013, n. 3651, R., in *C.e.d. Cass.*, n. 259088; Cass., III, 16 ottobre 2013, n. 44448, in *C.e.d. Cass.*, n. 258314; Cass., IV, 12 marzo 2013, n. 16981, F., in *C.e.d. Cass.*, n. 254943.

(31) Cass., V, 12 novembre 2020, n. 11430, C., in *C.e.d. Cass.*, n. 280733.

(32) Cass., I, 21 febbraio 1997, n. 2690, Mirino, in *C.e.d. Cass.*, n. 207271. Sul punto, altresì, v. CHIARA GABRIELLI, *Sub art. 498 c.p.p.*, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., pag. 2464, a cui si rimanda anche per ulteriori richiami della giurisprudenza e della dottrina.

(33) In questi termini, volendo, altresì, v. AGATA CIAVOLA, *Incidente probatorio atipico e processo di parti*, in *Cass. pen.*, 2020, pag. 3292; Ead, *Modelli operativi nell’indagine penale a tutela dei minori vittime di abusi sessuali e maltrattamenti. L’esperienza nel distretto di Corte d’Appello di Reggio Calabria*, ivi, 2015, pag. 900.

Al contrario, essa dovrebbe costituire uno dei capisaldi da osservare allorché ci si preoccupa di apprestare dei meccanismi di tutela contro i pericoli di una vittimizzazione secondaria, introducendo modelli che consentano una valutazione individuale dei bisogni delle vittime di reato, senza trascurare la tutela dei diritti dell'imputato⁽³⁴⁾. In altri termini, su queste tematiche la vera difficoltà è riuscire «a far proprio in modo sistematico il metodo del bilanciamento in concreto degli interessi, che è (forse) il più idoneo a gestire il difficile confronto tra i diritti della vittima (presunta, fino alla sentenza definitiva) ed i diritti dell'imputato (innocente, fino a condanna definitiva), nel rispetto dei principi del processo "equo"»⁽³⁵⁾. A questo fine, le buone prassi possono offrire soluzioni di grande interesse. La stesura di un protocollo, ad esempio, generalmente è il risultato di un lavoro che nasce dal confronto tra gli operatori e dalla condivisione dei risultati raggiunti, per questo in molti casi può risultare più efficace di un insieme di regole astratte e formali. L'indicazione di modalità operative da seguire nei procedimenti relativi a delitti contro la libertà della persona, soprattutto se di natura sessuale, o che riguardano le relazioni familiari, può consentire di compiere un salto di qualità, raggiungendo quegli obiettivi che il legislatore ha più volte sfiorato offrendo solo delle indicazioni di carattere prevalentemente orientativo. In questi casi non sarà la minaccia di una sanzione processuale a spingere gli operatori ad adottare gli strumenti di tutela del soggetto vulnerabile, bensì la convinzione che il rispetto di tali condotte sia il modo migliore per garantire la protezione della vittima e i diritti dell'imputato. Inoltre, proprio la flessibilità nell'agire determinata dall'assenza di norme cogenti, potrà consentire di adattare nel miglior modo le prassi alle esigenze del caso concreto, tenendo conto dell'*individual assessment* delle vittime di reato senza discriminazioni nei confronti di uomini, o di soggetti appartenenti alla comunità LGBT vittime di violenza domestica o di violenza alla persona.

La costruzione di un sistema normativo e la stipula di protocolli operativi possono favorire quella crescita culturale volta al riconoscimento delle istanze di tutela delle vittime di reato che rappresenta l'obiettivo ultimo verso cui tendere per promuovere e proteggere i loro diritti.

(34) *European Commission, Dg Justice Guidance Document related to the transposition and implementation of Directive 2012/29/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 establishing minimum standards on the rights, support and protection of victims of crime, and replacing Council Framework Decision 2001/220/JHA, December 2013, pagg. 44 ss., in www.ec.europa.eu/justice/criminal/victims.*

(35) In questi termini v. SANDRA RECCHIONE, *Opinioni a confronto. La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, pag. 299. Sottolinea l'importanza di questo aspetto, fra gli altri, altresì, HERVÉ BELLUTA, *Un personaggio in cerca d'autore: la vittima vulnerabile nel processo penale italiano*, SILVIA ALLEGREZZA, HERVÉ BELLUTA, MITJA GIALUZ, LUCA LUPÁRIA, *Lo scudo e la spada*, cit., pag. 103.

In quest'ottica, ha rappresentato un significativo passo in avanti il fatto che, ad esempio, i protocolli impongano che al momento della denuncia o dell'ascolto, l'autorità che procede assuma un atteggiamento non giudicante, attento, sempre rispettoso della vittima e dei suoi bisogni, privo di pregiudizi, che purtroppo sono la causa più frequente di vittimizzazione secondaria. Avviare e favorire un percorso di cambiamento culturale non è facile e richiede del tempo, ma non basta. Occorre anche che su alcuni aspetti il legislatore assuma una posizione ferma.

6. L'importanza della videoregistrazione contro i rischi di vittimizzazione secondaria e a garanzia della genuinità della prova

Siamo convinti, in particolare, occorra prevedere come obbligatoria, a pena di inutilizzabilità, la documentazione mediante videoregistrazione delle dichiarazioni dei soggetti vulnerabili, soprattutto, ove si tratti di testimonianze assunte in incidente probatorio che, nei casi previsti dall'art. 190-*bis* c.p.p., non consentono una nuova audizione in dibattimento. La videoregistrazione, infatti, permette - sia pure solo in parte - di compensare la perdita di immediatezza del contraddittorio dibattimentale, restituendo al giudice l'insieme della comunicazione non verbale che sfugge normalmente alla documentazione ordinaria⁽³⁶⁾.

In più, la videoregistrazione costituisce il mezzo per esercitare un controllo sulle modalità di conduzione dell'esame, aspetto anch'esso fondamentale per la valutazione della testimonianza, pure nelle fasi successive del processo⁽³⁷⁾.

Al riguardo, potremmo essere ad un passo dal raggiungimento di questo traguardo ove venisse approvato il progetto di riforma indicato dalla Commissione ministeriale presieduta dal dottor Giorgio Lattanzi⁽³⁸⁾.

(36) Cfr., volendo, AGATA CIAVOLA, *Incidente probatorio atipico e processo di parti*, cit., pagg. 3293-3294, a cui si rimanda per ulteriori richiami bibliografici.

(37) Fra gli altri v. ANTONIO FORZA, *Ancora sul tema delle garanzie metodologiche della carta di Noto. L'attendibilità della prova testimoniale oltre le apparenze*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, pag. 602; FRANCESCA TRIBISSONNA, *Non è obbligatorio l'ausilio dell'esperto in psicologia infantile nell'esame del minore*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1, pag. 77.

(38) La Commissione è stata istituita con D.M. 16 marzo 2021, dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia con il compito di elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale, nonché in materia di prescrizione del reato, attraverso la formulazione di emendamenti al Disegno di legge A.C. 2435, recante Delega al Governo per l'efficienza del processo penale e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le corti d'appello (Per un'analisi del testo v. www.giustizia.it). Il Consiglio dei Ministri l'8 luglio 2021 ha approvato all'unanimità gli emendamenti governativi al disegno di legge presentati dal Ministro della giustizia.

Gli spazi di questo lavoro non ci consentono di affrontare analiticamente le ricadute dell'innovazione proposta, che in sede di legge delega indica due criteri direttivi:

a) prevedere la registrazione audiovisiva come forma ulteriore di documentazione dell'interrogatorio e dell'attività di assunzione della prova dichiarativa, salva la contingente indisponibilità degli strumenti necessari o degli ausiliari tecnici;

b) prevedere i casi in cui debba essere prevista almeno l'audioregistrazione dell'assunzione di informazioni delle persone informate sui fatti» (art. 2-*quater*).

Non vi è dubbio, infatti, che, ove si tratti di minorenni e di soggetti vulnerabili, tale prescrizione è assolutamente opportuna e necessaria, specie se assistita dalla sanzione della inutilizzabilità (così come già previsto per l'interrogatorio dell'imputato *in vinculis*), ciò in quanto la genuinità e la spontaneità delle dichiarazioni, in questi casi possono essere fortemente compromesse dall'atteggiamento degli interroganti⁽³⁹⁾, tant'è che non è certo un caso che le fonti internazionali insistano molto sull'importanza di questa forma di verbalizzazione. Tra queste, sia la Convenzione di Lanzarote (art. 35), sia la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (art. 15.4), sia la più recente Direttiva 2012/29UE (art. 24) invitano gli Stati a provvedere affinché tutte le audizioni possano essere oggetto di registrazione audiovisiva e che tali registrazioni possano essere utilizzate come prova nei procedimenti penali. Analoga raccomandazione relativamente in particolare ai minorenni è stata espressa dagli esperti del settore: sia la Carta di Noto (art. 10)⁽⁴⁰⁾, sia le Linee Guida Nazionali sull'ascolto del minore⁽⁴¹⁾ (art. 3.10) sottolineano l'utilità della videoregistrazione al fine di documentare gli aspetti non verbali della comunicazione, anch'essi considerati importanti per una corretta valutazione della dichiarazione.

(39) Al riguardo, ad esempio, C. app. Brescia, 2 luglio, 2004, G. e altri, in *Riv. pen.*, 2005, pag. 1199.

(40) La Carta di Noto - Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale, com'è noto, è un Documento nato dalla collaborazione interdisciplinare tra avvocati, magistrati, psicologi, psichiatri, criminologi e medici legali dopo il convegno "Abuso sessuale sui minori e processo penale", tenutosi a Noto il 9 Giugno 1996 ed organizzato dalla compianta prof.ssa De Cataldo Neuburger e dall'Istituto Superiore Internazionale di Scienze Criminali. La Carta è stata aggiornata più volte, l'ultima il 14 ottobre 2017.

(41) Linee Guida Nazionali sull'ascolto del minore testimone approvate a Roma, il 6 novembre 2010, dalle principali Società scientifiche che si occupano della materia (Società Italiana di Criminologia, Società Italiana di Medicina legale e delle Assicurazioni, Società Italiana di Neuropsichiatria infantile, Società Italiana di Neuropsicologia, Società Italiana di Psichiatria, Società di Psicologia giuridica).

7. L'accertamento della condizione di particolare vulnerabilità

Rimane, poi, la necessità di chiarire meglio i contorni dell'art. 90-*quater* c.p.p. in merito alla individuazione delle vittime particolarmente vulnerabili. Nonostante, infatti, la tutela della vittima si giochi sul piano della puntuale e corretta valutazione del caso concreto, il legislatore non si è preoccupato di disciplinarne le modalità di accertamento. L'art. 90-*quater* c.p.p., al riguardo, appare troppo vago, non chiarendo a quale organo sia demandato l'*individual assessment*, né puntualizzando modalità e natura dell'accertamento⁽⁴²⁾. Il difetto principale del nuovo *individual assessment*, inoltre, si colloca sul piano delle competenze e dei tempi della sua esecuzione⁽⁴³⁾.

In ordine ai tempi, per come è costruito il rapporto tra l'art. 90-*quater* c.p.p. e le altre disposizioni che richiamano la condizione di particolare vulnerabilità, pare che la valutazione soggettiva della vittima debba risultare preliminare al compimento di specifici atti; così potrebbe accadere nel caso di sommarie informazioni raccolte dalla p.g., dal p.m., dal difensore, nell'ipotesi di incidente probatorio e durante gli esami dibattimentali. La valutazione individuale deve ritenersi spetti all'organo di volta in volta deputato a compiere l'atto: una sorta di competenza diffusa, tale da rendere possibile il riconoscimento - e reiterarlo - all'occorrenza⁽⁴⁴⁾.

Ecco perché sarebbe opportuno che - data la delicatezza dei risvolti processuali - l'autorità giudiziaria e l'avvocatura si facessero parte diligente nella creazione di protocolli finalizzati all'*individual assessment* della vittima di reato tutte le volte in cui emergano elementi sintomatici della (particolare) vulnerabilità, potendo contare su un "albo" di esperti locali da incaricare in previsione della testimonianza della vittima⁽⁴⁵⁾.

(42) Così sollevando il dubbio che si tratti più di un intervento di facciata, che la premessa per la rivoluzione copernicana che si aspettava in tema di protezione del vulnerabile (FRANCESCA DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.*, 11 aprile 2016, pag. 9; volendo, altresì, cfr. AGATA CIAVOLA, *Sub art. 90-*quater**, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, cit., pagg. 314 ss.).

(43) HERVÉ BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, cit., pag. 26; analogamente v. SERENA QUATTROCOLO, *Vulnerabilità e individual assessment*, in MARTA BARGIS - HERVÉ BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., pag. 317; ADONELLA PRESUTTI, *Le audizioni protette*, ivi, pag. 382.

(44) È questo sicuramente un aspetto non del tutto convincente del nostro ordinamento in cui l'art. 90-*quater* c.p.p. finisce per assumere il tono di una norma preliminare al codice di procedura penale (categoria notoriamente inesistente nel nostro sistema), contenente una delega in bianco ai protagonisti del processo (In questi termini v. HERVÉ BELLUTA, *Il processo penale ai tempi della vittima*, cit., pag. 26).

(45) MARCO BOUCHARD, *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, 18 dicembre 2019, pag. 22. Utili indicazioni vanno ricavate direttamente dalla descrizione del fatto operata prima con l'iscrizione della notizia di reato nel registro e, dopo, con la cristallizzazione (pur provvisoria) dell'imputazione nella richiesta di rinvio a giudizio, ma anche dagli atti di indagine via via compiuti. Al contempo, per evitare che la condizione di vulnerabilità emerga dopo che la vittima sia stata sentita senza gli opportuni accorgimenti, può considerarsi onere pressoché esclusivo di quest'ultima fornire - al più presto - tutti gli elementi necessari per il giudizio di vulnerabilità all'autorità procedente (SERENA QUATTROCOLO, *Vulnerabilità e individual assessment*, cit., pag. 318).

Pur nondimeno, se è vero che soluzioni “informali” consentono di dare risposte agili e tempestive, di contro, vi è il rischio di accreditare, nei casi dubbi, valutazioni di tipo presuntivo; che è ciò che si voleva evitare⁽⁴⁶⁾.

In più, poiché da tale attestazione discendono non secondarie conseguenze sul piano del trattamento normativo differenziato (come per esempio, appunto, la sottrazione della prova al dibattimento *ex art. 190-bis*, comma 1-*bis*, c.p.p.), l’indeterminatezza che caratterizza l’attribuzione di tale stato finisce con il sollevare serie perplessità in ordine alla tenuta del sistema nei confronti del principio di legalità processuale sancito dall’art. 111, comma 1, Cost.⁽⁴⁷⁾.

Si auspica, pertanto, che in futuro si realizzi una procedimentalizzazione della disciplina, affidando ad un tecnico la valutazione del caso, onde poi, sulla base di queste indagini, emettere un decreto motivato di vulnerabilità da parte dell’autorità giudiziaria procedente⁽⁴⁸⁾.

Una soluzione simile riuscirebbe ad attuare in modo più ponderato un bilanciamento fra le esigenze di natura pubblicistica, tese alla persecuzione del reo e alla tutela della collettività, e quelle di natura umanitaria di un trattamento sensibile ed adeguato alle esigenze della vittima, superando le critiche di quella parte della dottrina secondo cui la persona offesa particolarmente vulnerabile rimane una figura dai contorni sfumati, certamente non rispondente alle ineludibili esigenze di tassatività imposte dal principio di legalità processuale. Infine, sarebbe un modo per evitare che pregiudizi sessisti e basati sulla cultura patriarcale finiscano per incidere negativamente sulla valutazione della condizione di particolare vulnerabilità di vittime uomini o LGBT, perpetrando l’idea che solo le donne e i bambini sono meritevoli di protezione perché più deboli.



(46) PIERPAOLO PAULESU, *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d’insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in MARTA BARGIS, HERVÉ BELLUTA, *Vittime di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, cit., pag. 156.

(47) OLIVIERO MAZZA, *I protagonisti del processo*, in ORESTE DOMINIONI ed altri, *Procedura penale*, 7^a ed., Giappichelli, 2020, pag. 172.

(48) FRANCESCA DELVECCHIO, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, cit., pag. 10.

Bibliografia

- ALLEGREZZA SILVIA, BELLUTA HERVÈ, GIALUZ MITJA, LUPARIA LUCA, *Lo scudo e la spada. Esigenze di protezione e poteri delle vittime tra Europa e Italia*, Giappichelli, 2012;
- BAKER JORDAN SKYLAR, *Male victims of domestic violence are being failed by the system*, in www.independent.co.uk, 13 marzo 2017;
- BARGIS MARTA, BELLUTA HERVÈ (a cura di), *Vittima di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017;
- BELLUTA HERVÈ, *Il processo penale ai tempi della vittima*, Giappichelli, 2019;
- BELLUTA HERVÈ, *Il processo penale di fronte alla vittima particolarmente vulnerabile: aspirazioni (comunitarie) e aporie nazionali*, in PAOLA SPAGNOLO, HERVÈ BELLUTA, VALENTINA BONINI, *D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212*, in www.laegislazionepenale.eu, 4 luglio 2016;
- BENEDETTELLI BARBARA, *50 sfumature di violenza. Femminicidio e maschicidio in Italia*, Cairo, 2017;
- BOUCHARD MARCO, *Sulla vulnerabilità nel processo penale*, in *Diritto Penale e Uomo*, 18 dicembre 2019;
- BRESCIANI LUCA, *Persona offesa dal reato*, in *Dig. pen.*, IX, pag. 527;
- CAPONE ARTURO, *Incidente probatorio e tutela della vittima del reato*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, pag. 344;
- CIAVOLA AGATA, *Incidente probatorio atipico e processo di parti*, in *Cass. pen.*, 2020, pag. 3275;
- CIAVOLA AGATA, *Modelli operativi nell'indagine penale a tutela dei minori vittime di abusi sessuali e maltrattamenti. L'esperienza nel distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria*, in *Cass. pen.*, 2015, pag. 879;
- CIAVOLA AGATA, *Sub art 90-quater*, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Wolters Kluwer, 2020, pag. 313;
- CIAVOLA AGATA, *Sub art. 90 c.p.p.*, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, 3^a ed., Wolters Kluwer, 2020, pag. 298;
- CIAVOLA AGATA, *Sub art. 90-bis c.p.p.*, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Wolters Kluwer, 2020, pag. 308;
- CIAVOLA AGATA, *Sub art. 90-ter c.p.p.*, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Wolters Kluwer, 2020, pag. 312;
- DELVECCHIO FRANCESCA, *La nuova fisionomia della vittima del reato dopo l'adeguamento dell'Italia alla Direttiva 2012/29/UE*, in *Dir. pen. cont.*, 11 aprile 2016;
- FILICE FABRIZIO, *Diritto penale e genere*, in *Dir. pen. cont.*, 29 settembre 2019;
- FILIPPI LEONARDO, *Il difficile equilibrio tra garanzie dell'accusato e tutela della vittima dopo il D.Lgs. n. 212/2015*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 7, pag. 845;

- FORZA ANTONIO, *Ancora sul tema delle garanzie metodologiche della carta di Noto. L'attendibilità della prova testimoniale oltre le apparenze*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2007, pag. 601;
- GABRIELLI CHIARA, *La partecipazione dell'esperto all'audizione del minore come cautela facoltativa: una discutibile lettura di una disciplina ancora inadeguata*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2014, pag. 374;
- GABRIELLI CHIARA, *Sub art. 498 c.p.p.*, in GIULIO ILLUMINATI, LIVIA GIULIANI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Wolters Kluwer, 2020, pag. 2457;
- GUALTIERI MAURO, *Sub art. 90-quater*, in ANGELO GIARDA, GIORGIO SPANGHER, *Codice di procedura penale commentato*, I, Wolters Kluwer, 2017, pag. 954;
- GUERRA MARIAEMANUELA, *Rel. Uff. Mass. n. III/02/2016, Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: prima lettura del D.Lgs. 212 del 2015*, in www.cortedicassazione.it;
- LORENZETTO ELISA, *Audizioni investigative e tutela della vittima*, in MARTA BARGIS, HERVÈ BELLUTA, *Vittima di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017, pag. 337;
- MACCARRONE CRISTINA, *Violenza sugli uomini: ecco cosa si nasconde tra le pareti di casa*, in www.osservatoriodiritti.it, 20 febbraio 2019;
- MAYS JOHN (Chair of Parity), *Domestic Violence. The Male Perspective*, in www.parity-uk.org;
- MAZZA OLIVIERO, *I protagonisti del processo*, in ORESTE DOMINIONI ed altri, *Procedura penale*, 7^a ed., Giappichelli, 2020, pag. 172;
- MICHELAGNOLI SAMUELE, *L'espressione "delitti commessi con violenza alla persona" al vaglio delle Sezioni Unite: rileva anche la violenza psicologica*, in *Dir. pen. proc.*, 2016, 8, pag. 1063;
- MOTTA VALENTINA, *La valorizzazione dell'incidente probatorio atipico nel temperamento tra tutela del minore vulnerabile e garanzia del contraddittorio*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 8, pag. 978;
- MUSCELLA ALESSIA, *Forme di tutela cautelari e preventive delle vittime di violenza di genere: riflessioni a margine delle novità introdotte dal "Codice rosso"*, in *Arch. pen. web*, 2020, 1, pag. 1;
- PARLATO LUCIA, *Il contributo della vittima tra azione e prova*, Torri del vento, 2012;
- PAULESU PIERPAOLO, *Vittima del reato e processo penale: uno sguardo d'insieme (informazioni, diritti, tutele)*, in MARTA BARGIS, HERVÈ BELLUTA, *Vittima di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017, pag. 127;
- POTETTI DOMENICO, *Il nuovo art. 299 c.p.p. dopo il decreto legge n. 93 del 2013*, in *Cass. pen.*, 2014, pag. 971;
- PRESUTTI ADONELLA, *Le audizioni protette*, in MARTA BARGIS, HERVÈ BELLUTA, *Vittima di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017, pag. 375;

- > QUATTROCOLO SERENA, *Vulnerabilità e individual assessment*, in BARGIS MARTA, HERVÈ BELLUTA, *Vittima di reato e sistema penale. La ricerca di nuovi equilibri*, Giappichelli, 2017, pag. 297;
- > RACO MARLENE, *Omesso avviso all'offeso della revisione della misure cautelare: "molto rumore per nulla"*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 2, pag. 244;
- > RAFARACI TOMMASO, *Opinioni a confronto. La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia 2010*, pag. 257;
- > RECCHIONE SANDRA, *La vittima cambia il volto del processo penale: le tre parti eventuali, la testimonianza dell'offeso vulnerabile, la mutazione del principio di oralità*, in *Dir. pen. proc.*, 2017, 1, pag. 70;
- > RECCHIONE SANDRA, *Opinioni a confronto. La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie*, in *Criminalia*, 2010, pag. 274;
- > RENON PAOLO, *L'incidente probatorio vent'anni dopo: un istituto sospeso tra passato e futuro*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2011, pag. 1019;
- > SCEGO IGIABA, *Cosa succede quando le vittime di abusi sono gli uomini*, in www.internazionale.it, 30 settembre 2016;
- > SPAGNOLO PAOLA, *Nuovi diritti informativi per la vittima dei reati*, in SPAGNOLO PAOLA, HERVÈ BELLUTA, BONINI VALENTINA, *D.lgs. 15 dicembre 2015, n. 212*, in www.la legislazione penale.eu, 4 luglio 2016;
- > TRIBISSONNA FRANCESCA, *Non è obbligatorio l'ausilio dell'esperto in psicologia infantile nell'esame del minore*, in *Dir. pen. proc.*, 2014, 1, pag. 65.





Dottoressa
Cristina Gobbi (*)

Le “spose bambine” e il fenomeno dei matrimoni precoci, alla stregua della disciplina introdotta dal Codice Rosso

*Luci ed ombre dell'articolo 558-bis c.p. (**)*

La disciplina introdotta dalla legge 19 luglio 2019, n. 69 riesce a soddisfare pienamente le esigenze di tutela dei fenomeni coercitivi della volontà che si realizzano prevalentemente in ambito familiare e sono volti a imporre la celebrazione di vincoli dalle caratteristiche proprie delle unioni matrimoniali? O, piuttosto, il legislatore avrebbe potuto sfruttare l'occasione per incidere in maniera più organica per risolvere il problema sociale delle spose bambine? A questi interrogativi il presente contributo tenta di dare una risposta analizzando la nuova dottrina alla luce della collocazione socio culturale del fenomeno dei matrimoni precoci, evidenziando i pregi ed i difetti della norma.

Does the discipline introduced by Law No. 69 of July 19, 2019 succeed in fully satisfying the need to protect from the coercive phenomenon that takes place predominantly in the family environment and is aimed at imposing the celebration of bonds which share the same characteristics as marriage unions? Or, rather, could the legislator have taken advantage of the opportunity to intervene in a more organic manner to solve the social problem of child brides? This contribution aims to give an answer to these questions by analyzing the legislation in the light of the socio-cultural location of the phenomenon of child marriages, trying to highlight the strengths and weaknesses of the new rule.

(*) Ricercatore di Diritto penale a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

(**) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

هل نجت القواعد التي أدخلها القانون رقم 69 المؤرخ في 2019/07/19 في توفير حماية فعالة من ظاهرة الزواج بالإكراه حيث يحصل الإجبار والقسر بشكل رئيسي داخل البيئة الأسرية؟ وكذلك هل كان بإمكان المشرع استغلال الفرصة ليكون له تأثير أكبر في حل المشكلة الاجتماعية للأطفال العرائس؟

نهدف في هذه المقالة إلى الإجابة عن الأسئلة المذكورة أعلاه من خلال تحليل اللوائح التنظيمية الجديدة في ضوء الجوانب الاجتماعية والثقافية لظاهرة الزواج المبكر، وبتبريز مزايا هذا القانون وعيوبه.

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Matrimoni precoci e matrimoni forzati. - 3. Inquadramento giuridico del fenomeno. - 4. La fattispecie di costrizione e induzione al matrimonio. - 5. Considerazioni conclusive.

1. Introduzione

Lungi dall'essere sopito, il fenomeno dei matrimoni precoci delle “spose bambine” è di drammatica attualità anche in Italia. Le cronache dei quotidiani⁽¹⁾ testimoniano molteplici episodi di persone assai giovani che, pur non avendo ancora raggiunto l'età per esprimere un valido consenso matrimoniale, sono coinvolte, per ragioni culturali dovute perlopiù all'appartenenza ad una certa religione o etnia, o a causa della povertà in cui versano le famiglie di origine, nella celebrazione di un matrimonio (a prescindere dal fatto che ne conseguano, o meno, validi effetti civili).

Nel panorama internazionale, il matrimonio si considera precoce quando almeno uno dei nubendi non ha compiuto i diciotto anni di età⁽²⁾, momento in cui, secondo la definizione di fanciullo offerta dall'art. 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si ritiene raggiunta la maturità⁽³⁾.

(1) Si vedano, ad esempio, CALANDRA R., *Spouse bambine*, www.24ilmagazine.ilsole24ore.com, del 24 maggio 2019, PEGGIO M., *Rashida, la sposa bambina salvata dall'inferno*, www.lastampa.it/torino/, del 27 aprile 2014 e la storia di Nojoud Ali raccontata nel suo libro autobiografico, ALI N., *La sposa bambina: io, Nojoud, dieci anni, divorziata*, Piemme, 2016.

(2) Così, il *Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia*, in www.unicef.org.

(3) È fatta salva dalla norma l'ipotesi in cui si ritenga raggiunta la maturità prima, in virtù della legislazione applicabile. Nell'ordinamento italiano, ad esempio, il secondo comma dell'art. 84 c.c., in deroga alla disciplina generale secondo cui il minore di età non può contrarre matrimonio, sancisce la possibilità di ammettere al matrimonio, per gravi motivi, chi abbia compiuto i sedici anni, previo accertamento della maturità psico-fisica e della fondatezza delle ragioni addotte. La capacità matrimoniale di persone con una nazionalità diversa da quella italiana, invece, è regolamentata dalla legge nazionale di ciascun nubendo (art. 27 della legge 218/1995),

Si tratta di situazioni, spesso sommerse, che prevalentemente riguardano adolescenti di sesso femminile ed ancor più spesso bambine: le poche statistiche disponibili mostrano che il fenomeno colpisce anche il mondo maschile, sebbene in percentuale nettamente inferiore⁽⁴⁾. Secondo le stime dell'anno 2020, nel mondo, ogni anno, sono dodici milioni le fanciulle infradiciottenni che contraggono matrimonio. Il fenomeno è maggiormente diffuso nella regione dell'Africa subsahariana, dove riguarda il trentasette per cento della popolazione femminile (con un picco in Nigeria, ove raggiunge il settantasei per cento), seguito dalle regioni dell'Asia del Sud, ove la percentuale di “spose bambine” si attesta attorno al trenta per cento della popolazione femminile, ed infine dall'America Latina e Caraibi, dal Medio Oriente, dall'Africa del Nord, dall'Europa dell'Est e dall'Asia Centrale⁽⁵⁾.

Nonostante nel corso dell'ultimo decennio i numeri mostrino una riduzione del fenomeno pari al quindici per cento, la situazione pandemica indotta dal virus Sars Covid-2 rischia di produrre nuovamente un suo incremento: le restrizioni di movimento ed il distanziamento fisico rendono assai difficile l'accesso ai servizi sociali, di comunità e di tutela della salute per le bambine ed adolescenti in cerca di aiuto; la chiusura delle scuole favorisce l'abbandono scolastico; la crisi economica implementa la povertà e la perdita del lavoro agevola, in molti casi, la pratica familiare di dare in sposa le proprie figlie per avere una bocca in meno da sfamare. Nei Paesi dell'Europa centrale le “spose bambine” sono spesso immigrate di seconda generazione, per le quali (o almeno è così per le loro famiglie) il matrimonio rappresenta un tentativo di preservare i valori culturali delle comunità di origine. In Italia questa usanza è frequente anche nelle comunità Rom e Sinti. Mancano dati statistici ufficiali sul fenomeno dei matrimoni precoci e quelli esistenti sono spesso frutto della ricostruzione offerta dalla stampa o dalle associazioni che operano nel settore della tutela dei diritti dei fanciulli o delle donne. Così, l'“Associazione 21 luglio” ha analizzato il fenomeno dei matrimoni precoci nelle baraccopoli della città di Roma, cercando di quantificarlo per comprenderne le ragioni.

ma la “legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all'ordine pubblico” (art. 16 della legge 218/1995). È contrario all'ordine pubblico il matrimonio del minore di sedici anni, il quale non può essere validamente celebrato in Italia né trascritto se contratto all'estero. In argomento si veda, CALVIGIONI R., *Il matrimonio del minore di età*, su www.cammino.org, 1 e 5 ss.

- (4) L'UNICEF, in un comunicato stampa del 17 giugno 2019, informa che sono colpiti da matrimonio precoce centotredici milioni di uomini, pari a un uomo su trenta giovani sposati (per le donne, il rapporto è di una donna minorenni su cinque adulte sposate), in www.unicef.de/informieren/aktuelles/presse/2019/kinde-reben-jungen/193616.
- (5) I dati sono pubblicati su www.unicef.org/stories/child-marriage-around-world.

Dallo studio, condotto su una popolazione di circa tremila persone, è emerso che su un totale di 142 individui sposati quasi il cinquanta per cento si era unito in matrimonio prima di aver compiuto i diciotto anni (i più, con età compresa tra i sedici e i diciassette anni e alcuni nella fascia dodici - quindici anni). Tra questi, si nota una netta prevalenza di ragazze (settantadue per cento contro il ventotto per cento di ragazzi).

Nel complesso, è emerso che il tasso di matrimoni precoci presso le baraccopoli della città di Roma è del settantasette per cento, attestandosi su un livello addirittura superiore rispetto a quello evidenziato in Nigeria, Paese che detiene mestamente il *record* mondiale di matrimoni precoci⁽⁶⁾.

2. Matrimoni precoci e matrimoni forzati

Più volte, il matrimonio precoce non è frutto della libera e consapevole scelta dei nubendi, ma è imposto. In tal senso, nella sostanza, esso si trasforma in un matrimonio forzato, caratterizzato dal dissenso di almeno uno dei nubendi che viene sovente costretto o indotto a contrarre il vincolo matrimoniale, in violazione dei principi acquisiti sia dalle convenzioni internazionali, sia dalle legislazioni nazionali (basti pensare, a livello di fonte sovraordinata, all'articolo 29 della Costituzione), che elevano la libertà di autodeterminazione e la sostanziale parità tra uomo e donna a fondamenti irrinunciabili del vincolo matrimoniale giuridicamente valido⁽⁷⁾.

(6) La ricerca, presentata nel 2017, si riferisce al biennio 2014-2016, pubblicata in “Non ho l’età”. I matrimoni precoci nelle baraccopoli della città di Roma, in www.21luglio.org/non-leta-matrimoni-precoci-nelle-baraccopoli-della-citta-roma/.

(7) Nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani della Assemblea Generale delle Nazioni Unite (1948) all'art. 16 è stabilito che “il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero consenso dei futuri coniugi”. Analogamente si esprime l'art. 1 della Convenzione sul consenso al matrimonio, sull'età minima per il matrimonio e sulla registrazione dei matrimoni (1962) e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (1979), CEDAW, ratificata dall'Italia con legge n. 132 del 14 marzo 1985, che all'art. 16 richiama espressamente la parità tra uomo e donna in materia matrimoniale. La raccomandazione generale n. 21 (13^o sessione, 1994) del Comitato CEDAW, peraltro, fa della libertà di scelta della donna nel contrarre il matrimonio un elemento essenziale per l'affermazione della sua dignità umana e condanna fermamente le pratiche dei matrimoni forzati. Per un più ampio catalogo delle fonti internazionali, si veda LANZA E., *Il matrimonio forzato fra problemi definitivi e obbligo di penalizzazione*, in *Ind. pen.*, 2016, 308 ss. In ambito europeo, sono numerosi i provvedimenti di *soft law* in cui l'Assemblea parlamentare del Consiglio di Europa prende posizione in relazione ai matrimoni precoci ed ai matrimoni forzati dichiarando che violano i diritti umani [cfr. Risoluzione 1468, (2005), su *Forced marriages and child marriages* e la Raccomandazione 1723, (2005), nella quale si mette in luce l'importanza di elaborare una diffusa strategia di contrasto al fenomeno dei matrimoni precoci e forzati, da attuare attraverso campagne di sensibilizzazione su più livelli] e suggerisce azioni di contrasto (cfr. Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2018, verso una strategia esterna della UE contro i matri-

Il matrimonio precoce potrebbe inoltre ritenersi forzato *tout court* in quanto, pur in assenza di costrizione, il consenso prestato dal minore di anni diciotto non dovrebbe ritenersi valido, per difetto della capacità di consentire⁽⁸⁾.

L'ordinamento italiano, tuttavia, riconosce validità al consenso manifestato da persona minore di anni diciotto, ma maggiore di anni quattordici in diverse occasioni, basandosi - in tali circostanze - sull'accertamento concreto, effettuato caso per caso, dell'esistenza della capacità di intendere e volere, presupposto indefettibile di ogni valida manifestazione di volontà⁽⁹⁾.

L'incapacità di consentire è presunta, in via assoluta, solo per il minore di anni quattordici: nulla vieterebbe, dunque, di riconoscere l'esistenza di un valido consenso anche nelle situazioni in cui sia celebrato un vincolo che abbia le caratteristiche di un matrimonio precoce, fermo restando che non sarebbe idoneo a produrre conseguenze civili nel nostro ordinamento, tranne nei casi di ricorso all'istituto dell'emancipazione. Nella prassi, tuttavia, si tratta di situazioni piuttosto rare.

Il matrimonio precoce in assenza di coercizione, perciò, rileva come matrimonio forzato quando sia accertata, in concreto, l'invalidità del consenso dovuta all'incapacità di intendere e volere o agli altri vizi della volontà. Negli atti sovranazionali, il matrimonio precoce è considerato forzato sulla base della premessa che il consenso non sia pieno, libero, e informato⁽¹⁰⁾.

Secondo la *Forced Marriage Unit*, Unità governativa britannica di supporto per il contrasto alla pratica dei matrimoni forzati, questi ricorrono quando una od entrambe le parti non prestino (o non siano in grado di prestare) il consenso e quindi il matrimonio venga indotto tramite pressioni e abusi (di carattere fisico e/o psicologico). In base a questa definizione ne sarebbero elementi essenziali sia il dissenso sia la coercizione.

moni precoci e forzati, nella quale si chiede ai legislatori degli Stati membri della UE di uniformare l'età minima per il matrimonio, fissandola a 18 anni). Sul piano dei provvedimenti vincolanti, invece, assumono un ruolo fondamentale la cosiddetta Convenzione di Istanbul e la cosiddetta *Direttiva sulla vittima*, su cui infra.

(8) Così LANZA E., *Il matrimonio forzato*, cit., 305.

(9) In materia penale, ne è prova - oltre alla disciplina del consenso dell'avente diritto - l'art. 609-*quater* c.p., che restringe l'area del penalmente rilevante ai casi in cui gli atti sessuali siano commessi ai danni del minore di anni quattordici oppure ai danni del minore di anni sedici o di anni diciotto quando ricorrano determinati rapporti pregressi con il soggetto passivo idonei a coartarne la volontà. In materia civile, ne è prova l'art. 84, comma 2, c.c., che per l'ammissione al matrimonio del minore di anni diciotto e maggiore di sedici, richiede che sia accertata, tra l'altro, la sua maturità psico-fisica. Si veda, Cass. pen., Sez. Terza, sentenza 31 maggio 2017, n. 53135, nella quale è sancita la irrilevanza del matrimonio rom e viene descritta la “tutela crescente e differenziata per età” contenuta nell'art. 609-*quater* c.p.

(10) Così, *Joint General recommendation n. 31 of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women/general comment no. 18 of the Committee on the Right of the Child on harmful practices*, 7.

Quantificare l'entità del fenomeno dei matrimoni forzati nel nostro ordinamento è molto difficile, sia a causa della reticenza delle vittime nel denunciarli, sia perché pochi sono gli studi svolti a livello nazionale⁽¹¹⁾.

Eppure, sulla base degli scarsi dati a disposizione, sono stati riconosciuti tre elementi caratteristici:

- > le modalità coercitive con cui il consenso viene estorto;
- > la dimensione prevalentemente familiare del fenomeno;
- > la sua transnazionalità⁽¹²⁾.

I matrimoni forzati spesso sono contratti in un Paese estero, frequentemente il Paese di provenienza dei soggetti coinvolti, in cui vige una cultura del matrimonio completamente diversa da quella europea; le vittime vengono attirate lì con una banale scusa (la promessa di una vacanza o la proposta di recarsi in visita presso i loro lontani parenti). Si profila così, il lato più disumano di queste pratiche che coinvolgono donne ancora adolescenti o addirittura bambine, costrette dalla famiglia, contro la loro volontà, a sposare uomini spesso molto più grandi di loro⁽¹³⁾. Il fenomeno viene alla luce, con molto ritardo, quando le giovani non fanno rientro a scuola e risultano irrintracciabili⁽¹⁴⁾.

3. Inquadramento giuridico del fenomeno

Un significativo impulso verso l'emanazione, nel nostro ordinamento, di una disciplina in tema di matrimoni forzati proviene dalle fonti sovranazionali.

In particolare, il merito va alla Convenzione del Consiglio di Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, cosiddetta Convenzione di Istanbul (aperta alla firma l'11 maggio 2011 e ratificata in

(11) Si vedano le indagini di DANNA D., *I confini dell'azione pubblica: matrimoni forzati e combinati*, Athena Digital, 13(2), 65-81 e, della stessa autrice, *Per forza, non per amore*. Rapporto di ricerca sui matrimoni forzati in Emilia Romagna, in www.tramaditerre.it, in cui si analizzano trentatré esperienze concrete di matrimoni forzati (di cui trenta in danno di donne e tre in danno di uomini) tra persone marocchine, pakistane ed indiane. In argomento anche SERUGHETTI G., RUGGERINI M. G., LOTTI M. R., MISITI M., VIRGILIO M., in *Le Onde Onlus* (a cura di), *Rapporto di ricerca: Il matrimonio forzato in Italia: conoscere, riflettere, proporre*, 2014.

(12) Così PEPÈ G., *I matrimoni forzati presto previsti come reato anche in Italia?*, in *Diritto penale contemporaneo*, 20 maggio 2019.

(13) Sulle origini che inducono alla pratica dei matrimoni forzati si veda il *Rapporto MATRIFOR, Matrimonio forzato in Italia: una ricerca qualitativa*, *Le Onde Onlus* (a cura di), 2014, 4 ss. Per una analisi delle cause e delle drammatiche conseguenze dei matrimoni precoci si veda BUNTING A., *Stages of Development: Marriage of Girls and Teens as an International Human Rights Issue*, in *Social & Legal Studies*, 2005, vol. 14, n. 1, 24 ss.

(14) Sottolinea l'importanza del ruolo della scuola nella prevenzione del fenomeno dei matrimoni forzati, l'Autorità Garante per i Diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza, nel parere formulato alla II Commissione permanente del Senato, del 14 febbraio 2019, in www.garanteinfanzia.org.

Italia con la legge 77/2013), considerata il “primo strumento normativo di lotta contro la violenza sulle donne giuridicamente vincolante a livello europeo”⁽¹⁵⁾. Già nel Preambolo della Convenzione, il fenomeno dei matrimoni forzati, insieme ad altre gravi forme di violenza cui solitamente sono esposte le donne, viene stigmatizzato come violazione dei diritti umani. Varie disposizioni se ne occupano direttamente: l’articolo 32 della Convenzione tratta delle conseguenze civili dei matrimoni forzati⁽¹⁶⁾, mentre l’art. 37, rubricato “Matrimonio forzato”, obbliga le parti aderenti alla Convenzione a sanzionare penalmente due differenti condotte relative al matrimonio frutto di coercizione. La prima consiste nell’atto di costringere un adulto o un bambino a contrarre matrimonio e la seconda nell’atto di attirare con l’inganno una persona in un Paese diverso da quello in cui risiede, al fine di costringerla a contrarre matrimonio. Di matrimonio forzato si occupa anche la Direttiva 2012/29/EU, cosiddetta Direttiva sulla vittima, la quale, al considerando 17, lo colloca tra quelle pratiche dannose riconducibili alla violenza di genere che colpiscono una persona proprio a causa del suo genere⁽¹⁷⁾.

Nell’ordinamento italiano le indicazioni provenienti dalle fonti europee sono state recepite con la legge 19 luglio 2019, n. 69, nota con il nome di “Codice Rosso” perché concepita nel tentativo di creare una corsia preferenziale per l’accertamento dei reati commessi in danno dei soggetti più vulnerabili, le vittime di violenze domestiche o di genere. Il disegno di legge, in origine, recava modifiche al solo codice di procedura penale, ponendosi l’obiettivo di una efficace e tempestiva risposta ai fatti predetti, da ottenere con interventi sul piano processuale e organizzativo e non attraverso l’introduzione di ulteriori reati, né di trattamenti sanzionatori più severi o di nuove misure di prevenzione o cautelari⁽¹⁸⁾.

Soltanto in sede di conversione, il disegno di legge si è arricchito di una serie di previsioni di natura sostanziale che, da un lato, incidono sulle sanzioni

(15) Così, testualmente, LANZA E., *Il matrimonio forzato*, cit., 315.

(16) La norma, non ancora attuata nel nostro ordinamento, prevede che le parti aderenti si adoperino per mettere a disposizione delle vittime dei rimedi civilistici *ad hoc* per porre fine al matrimonio contratto in forma criminosa, in maniera snella e poco onerosa. In dottrina sottolineano i problemi che questa lacuna comporta, PADOVANI T., *L’assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema*, in *Guida al dir.*, 2019, 37, 53 e DE CRISTOFARO G., “Costrizione o induzione al matrimonio” previsto dall’art. 558-bis c.p. (introdotto dall’art. 7, legge 19 luglio 2019, n. 69), in *Nuove Leggi Civ. Comm.*, 2019, 6, 1315 ss.

(17) Vale la pena ricordare che la nozione di violenza di genere non è stata recepita nel decreto legislativo di attuazione della Direttiva (D.Lgs. 212/2015), cfr. RUSSO D., *Emergenza “Codice Rosso”*, in *Sistema penale*, 1/2020, 6, nota 3.

(18) Si veda l’Analisi dell’impatto della Regolamentazione, in *Atti Parlamentari*, Camera dei Deputati, A.C.1455, 15, consultabile sul sito www.camera.it.

di determinate fattispecie, inasprendole o prevedendo nuove circostanze aggravanti e, dall'altro, consistono nell'introduzione di nuove figure di reato⁽¹⁹⁾.

Certamente si tratta di norme emblematiche della contemporanea "passione del punire"⁽²⁰⁾, ma - tra queste - è da salutare con molto favore la previsione come reato della coazione al matrimonio, sia nell'ottica di una maggior tutela dei diritti fondamentali della persona sia di una più ampia sensibilizzazione dei consociati rispetto alla portata offensiva della condotta descritta.

L'articolo 7 della legge 69/2019 ha introdotto nel codice penale l'articolo 558-*bis*, rubricato "Costrizione ed induzione al matrimonio", il quale prevede due ipotesi, entrambe punite con la pena della reclusione da uno a cinque anni, modellate, dal punto di vista della condotta, sul diverso tipo di coercizione esercitato sulla vittima che contrae il vincolo matrimoniale (o l'unione civile). La norma, al primo comma, sanziona chiunque con violenza o minaccia, costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile e, al secondo comma, chiunque la induce a contrarre quei vincoli, approfittando delle sue condizioni di vulnerabilità o di inferiorità psichica o di necessità con abuso delle relazioni familiari, domestiche, lavorative o dell'autorità derivante dall'affidamento della persona per le ragioni espressamente previste. Questa disposizione, con la quale è stata data attuazione all'articolo 37, primo comma, della Convenzione di Istanbul⁽²¹⁾, diviene la previsione tipica da applicare alle condotte riconducibili al fenomeno dei cosiddetti matrimoni forzati e, a certe condizioni, anche dei matrimoni precoci⁽²²⁾.

(19) Il riferimento è alla violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis* c.p.), la diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.), la deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinquies* c.p.) oltre all'art. 558-*bis* c.p. Cfr. il testo definitivo, DDL S. 1200, approvato il 17 luglio 2019, consultabile sul sito www.senato.it.

(20) FASSIN D., *Punire. Una passione contemporanea*, Feltrinelli, 2018. In senso critico rispetto all'aumento dello strumentario penale BASILE F., *La tutela delle donne dalla violenza dell'uomo: dal Codice Rocco al Codice Rosso*, in *Diritto e Uomo*, 20 novembre 2020, che afferma come punire non basti, in assenza di politiche sociali efficaci. Analogamente, PECORELLA C., *Violenza di genere e sistema penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 9, 1181 ss.

(21) Il recepimento del contenuto dell'art. 37 della Convenzione di Istanbul è parziale, poiché né l'art. 558-*bis* c.p., né altra norma, contemplano espressamente il fatto dell'adescamento, previsto dal secondo comma dell'art. 37, sebbene alcune proposte di legge contenessero la previsione di una norma tesa a punire le condotte di induzione di taluno a recarsi all'estero al fine di contrarre matrimonio (cfr. Proposta di legge C. 792 presentata il 27 giugno 2018 e DDL S. 662 comunicato alla Presidenza il 13 luglio 2018, consultabili, rispettivamente, sul sito www.camera.it e www.senato.it).

(22) Prima dell'entrata in vigore della legge 69/2019, i fatti riconducibili al fenomeno dei matrimoni forzati o precoci erano puniti ai sensi di altre disposizioni normative, tra cui l'art. 610 c.p. - la più adatta - che punisce la violenza privata. Inoltre, potevano trovare applicazione, ricorrendone gli elementi essenziali, le norme relative ai delitti contro l'assistenza familiare (ad

Non sfugge la peculiare collocazione sistematica dell'articolo 558-*bis* c.p., scivolato tra i delitti contro il matrimonio, disciplinati nel capo I del titolo XI - “Dei delitti contro la famiglia” - del libro secondo del codice penale, posti a tutela della regolare costituzione e della stabilità e funzionalità del vincolo matrimoniale (ora anche della unione civile), che rappresenta, nella visione originaria propria del Codice Rocco, la base fondamentale per l'armonico sviluppo della famiglia, nucleo naturale su cui si fonda la società (cfr. art. 29 Cost.).

Questa collocazione sicuramente ha il merito di evidenziare che i fatti oggetto di previsione si verificano prevalentemente nell'ambito familiare. Tuttavia, mai come nel caso dell'articolo 558 *bis* c.p., è valida quella obiezione, formulata dalla dottrina più recente in tema di reati contro il matrimonio, che individua il bene giuridico di categoria, piuttosto, nella libertà di autodeterminazione del nubendo: l'unione non è frutto della libera scelta, per almeno una delle parti, ed in quanto tale la condotta tipica offende la libertà personale dell'individuo in ordine alla decisione di legarsi o meno con un'altra persona in un vincolo giuridicamente valido⁽²³⁾. Già talune proposte di legge avevano, invero, sostenuto una diversa collocazione sistematica delle disposizioni in materia di matrimoni forzati, posizionandole talora tra i delitti contro la libertà personale⁽²⁴⁾, talaltra tra i delitti contro la libertà morale⁽²⁵⁾.

È interessante notare il mutamento di prospettiva nell'inquadrare il fenomeno, avvenuto dai tempi dell'emanazione del Codice Rocco ad oggi. La norma ricorda l'abrogato articolo 522 c.p.⁽²⁶⁾, il quale puniva la condotta di colui che con violenza, minaccia o inganno sottraeva o riteneva per fine di matrimonio una donna non coniugata, punendo pratiche largamente in uso in alcune regioni del nostro Paese nel 1930, non dissimili da quelle che attualmente sono proprie della cultura di parte della popolazione immigrata⁽²⁷⁾.

esempio, l'art. 473 c.p.), quelle sulla violenza sessuale e gli atti sessuali con minorenne, le previsioni riguardanti la riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), la tratta di persone (art. 601 c.p.) ed il sequestro di persona (art. 605 c.p.).

- (23) PISAPIA G. D., *Induzione fraudolenta al matrimonio* (Diritto penale), in *Nov. dig. it.*, VII, 634, SPENA A., *Reati contro la famiglia*, Milano 2012, 83, MONGILLO V., *Induzione al matrimonio mediante inganno*, in PREZIOSI S. (a cura di), *Delitti contro la famiglia*, 2011, 63, che circoscrive il bene giuridico protetto alla libertà morale e, specificamente, alla libertà matrimoniale.
- (24) Cfr. il DDL A.S. 2441 comunicato alla Presidenza il 13 giugno 2016, il DDL A.S. 174 comunicato alla Presidenza il 28 marzo 2018 e il DDL A.S. 662, comunicato alla Presidenza il 13 luglio 2018, consultabili sul sito istituzionale del Senato della Repubblica.
- (25) Cfr. DDL A.S. 638, comunicato alla Presidenza il 13 maggio 2013 e consultabile sul sito www.senato.it.
- (26) SEMINARA S., *Codice penale, riserva di codice e riforma dei delitti contro la persona*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2020, 443.
- (27) Anche se, in effetti, “il fenomeno presenta caratteristiche trasversali, correlate alle condizioni socio economiche in cui versano le famiglie, piuttosto che alle specificità culturali dei singoli contesti”, così, CERATO M., *Matrimoni forzati, matrimoni precoci e libertà matrimoniale del minore. Nota sul nuovo art. 558-bis c.p.*, in *Il Dir. eccl.*, 2018, 635.

L'articolo 522 c.p. era collocato nel capo sui delitti contro la libertà sessuale - che a loro volta erano ricompresi tra i delitti contro la moralità pubblica e il buon costume - mentre il legislatore del 2019 ha preferito inserire la norma nel capo che tutela l'istituzione familiare.

Non si può non notare come, in realtà, la collocazione più idonea sarebbe stata, per entrambe le norme, tra i delitti contro la libertà morale.

4. La fattispecie di costrizione e induzione al matrimonio

L'articolo 558-*bis* c.p. disciplina un reato comune (soggetto attivo può essere "chiunque"), a forma vincolata, la cui consumazione richiede la realizzazione di particolari modalità di condotta, attraverso le quali l'autore costringe o induce la vittima a contrarre matrimonio o unione civile.

La disposizione costituisce un esempio di norma a più fattispecie, poiché descrive condotte tra loro alternative che, seppur integrate congiuntamente, determinano la commissione di un unico reato. L'elemento psicologico consiste nel dolo generico, cioè nella rappresentazione e volontà di usare le modalità della condotta tipizzate prevedendo come conseguenza che la vittima contrarrà matrimonio o unione civile.

Il primo comma è imperniato sulla costrizione attuata tramite violenza o minaccia e disciplina un'ipotesi speciale di violenza privata (art. 610 c.p.), qualificata dalla diversa natura dell'atto che la vittima è costretta a porre in essere, poiché l'evento costitutivo del reato consiste specificamente nel contrarre matrimonio o una unione civile. La costrizione tramite violenza è tale da non lasciare al soggetto passivo alcuna possibilità di autodeterminarsi ad agire diversamente, mentre la costrizione operata per il tramite della minaccia consiste nella prospettazione al soggetto passivo di un male futuro e ingiusto, finalizzata ad ottenere dalla vittima il fare⁽²⁸⁾.

Si tratta, quindi, di un reato strutturato sul dissenso rispetto al quale il consenso del soggetto passivo, lungi dal rilevare come causa di giustificazione, rappresenta un limite di fattispecie. Se il consenso c'è la condotta è atipica. Il legislatore, in realtà, avrebbe ben potuto prescindere dai requisiti modali della condotta e prevedere la sola volontà contraria ai fini della integrazione del reato.

(28) Per una più precisa definizione dei requisiti modali della condotta sia consentito rimandare alla copiosa letteratura in tema di violenza privata (cfr., per tutti, MEZZETTI E., *Violenza privata e minaccia*, in *Dig. Disc. Pen.*, XV, 1999, 264 ss.) e di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) che pure prevede le medesime modalità coercitive. In argomento, si veda per tutti, ROMANO B., *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2016, 111 ss.

Il capovero si incentra su una condotta induttiva, caratterizzata dall'ap-profittamento delle condizioni (tra loro alternative) di vulnerabilità, inferiorità psichica o di necessità in cui versa la persona offesa e dal contestuale abuso della relazione intercorrente con la vittima (che può essere di tipo familiare, domestico o lavorativo) o abuso dell'autorità, derivante dall'affidamento della persona per ragioni di cura, istruzione o educazione, vigilanza o custodia⁽²⁹⁾.

L'induzione consiste sostanzialmente in una pressione psicologica, che influenza la volontà della vittima determinandola ad agire nel senso voluto dall'autore⁽³⁰⁾. Ai fini dell'integrazione della fattispecie, per scongiurare un'interpretazione analogica in *malam partem* della norma, occorre che siano presenti entrambe le modalità descritte di induzione della vittima a contrarre il matrimonio, quelle soggettive riferite alla vittima e quelle consistenti nei suoi rapporti pregressi con il reo⁽³¹⁾. Ciononostante, si delinea una modalità di realizzazione dell'illecito che comporta l'ampliamento della tutela penale oltre l'ambito descritto al primo comma, poiché sono attratte nella sfera del penalmente rilevante anche condotte più moderate rispetto alla costrizione che non lascia alternativa alcuna. L'induzione, così delineata, genera un consenso che esiste, ma che è invalido, in quanto estorto. In questi termini, la norma sarebbe idonea a punire anche il fenomeno dei matrimoni precoci quando il consenso sia viziato⁽³²⁾.

L'articolo 558-*bis* c.p. sembra peccare di chiarezza rispetto al significato da attribuire alle nozioni di “matrimonio o unione civile” che, come detto, rappresentano l'evento costitutivo del reato. La celebrazione del vincolo, infatti, designa il momento consumativo del reato. In base ad una interpretazione tassativa, la norma dovrebbe applicarsi solamente ai matrimoni aventi effetti civili o alle unioni civili. Così, però, resterebbero fuori dal suo ambito applicativo i molti casi riconducibili proprio a quei fenomeni presi di mira dal legislatore che sovente hanno luogo all'estero e/o in base a riti non riconosciuti nel nostro ordinamento e sarebbe frustrata la *ratio* della norma.

(29) Sulle condizioni soggettive, si vedano MENDITTO F., DI NICOLA TRAVAGLINI P., *Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi*, Milano, 2020, 107 ss. e SCHIAVO M., *L'introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio*, in ROMANO B., MARANDOLA A., *Codice Rosso. Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Pisa, 2020, 71 ss. Per definire le caratteristiche dei rapporti intercorrenti tra la vittima e il reo, si può fare riferimento a dottrina e giurisprudenza formatesi attorno all'art. 572 c.p. Si veda, in argomento, DEL TUFO M., *Delitti contro la famiglia*, in Pulitanò (a cura di), *Diritto penale*, Parte speciale, Vol. I, 498.

(30) BALBI G., *Violenza e abuso sessuale*, in Pulitanò (a cura di), *Diritto penale*, cit., Vol. I, 292.

(31) PAVICH G., *Costrizione o induzione al matrimonio*, in MARANDOLA A., PAVICH G., *Codice rosso. L. n. 69/2019*, Milano 2019, 20.

(32) In senso conforme, il *Parere dell'Autorità Garante per i Diritti dell'Infanzia e l'Adolescenza*, cit., al punto 8 d).

Operando un'interpretazione sistematica che tiene conto dei successivi commi dell'articolo 558-*bis* c.p., si può rivedere questa affermazione e ritenere comprese nell'alveo della norma anche le celebrazioni che non hanno effetti civili nel nostro ordinamento. Muovono a favore della interpretazione estensiva che ne deriva, la previsione, al quarto comma, di una circostanza aggravante autonoma che determina la pena in maniera indipendente dal reato base quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni quattordici e la deroga al principio di territorialità, contenuta al quinto comma, in base al quale "le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia"⁽³³⁾.

Queste disposizioni rischierebbero di restare lettera morta ove l'evento fosse limitato ai vincoli aventi effetti civili nell'ordinamento.

La previsione del quinto comma tiene conto del fatto che il fenomeno che si intende prevenire e punire tramite l'articolo 558-*bis* c.p. è di carattere transnazionale, poiché molto spesso l'evento del reato, se non anche la condotta, si verifica all'estero. La norma di nuovo conio permette di andare oltre la tutela che sarebbe apprestata alle situazioni descritte, sulla scorta delle ordinarie regole che disciplinano l'applicabilità della legge italiana ai delitti commessi all'estero, cristallizzate negli articoli 9 e 10 c.p. In particolare, la disciplina ordinaria sarebbe più rigorosa sia nel caso di delitto commesso all'estero da cittadino italiano sia nel caso di delitto comune commesso all'estero da straniero, in quanto per la punibilità sarebbe necessaria la richiesta del ministro della Giustizia oltre ad altre condizioni. La deroga racchiusa nell'ultimo comma dell'articolo 558-*bis* c.p. attua le indicazioni contenute nell'art. 44 della Convenzione di Istanbul che in materia di giurisdizione impone agli Stati aderenti di adottare tutte le misure necessarie per garantire la loro competenza per qualsiasi reato previsto ai sensi della Convenzione (commesso sia nei confronti di un cittadino sia di uno straniero residente, anche se i fatti non sono penalmente perseguibili sul territorio in cui sono stati commessi). Rispetto alla normativa nazionale, la deroga al principio di territorialità è ammessa in forza del disposto di cui all'articolo 7, n. 5 c.p., che consente di stabilire l'applicabilità della legge penale italiana ai reati commessi all'estero sulla base di speciali disposizioni di legge.

(33) Allo stesso risultato, seppur in base ad un diverso ragionamento, perviene SCHIAVO M., *L'introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio*, cit., 73; contra VALSECCHI A., "Codice rosso" e diritto penale sostanziale: le principali novità, in *Dir. pen. proc.*, 2020, 168. Si veda anche il DDL S. 174, consultabile sul sito www.senato.it, che prevedeva una formula più precisa, idonea a prevenire il problema interpretativo evidenziato. Ritiene "auspicabile una precisazione normativa", PEPE G., *I matrimoni forzati*, cit., 4.2.

Vale la pena ricordare, rispetto ai fatti commessi all'estero, che non è stato recepito il secondo comma dell'articolo 37 della Convenzione suddetta, che incoraggiava la previsione, come autonoma figura di reato, del fatto di attirare la vittima in territorio estero al fine di costringerla a contrarre matrimonio. Rimane un vuoto di tutela rispetto all'impulso delle norme sovranazionali, vuoto che potrebbe ritenersi (parzialmente) colmato dal ricorso alla disciplina del tentativo: questo ricorre allorquando siano posti in essere atti idonei, diretti in modo non equivoco, a costringere o indurre taluno alla celebrazione del matrimonio (o dell'unione civile). Resta da valutare in concreto se, e a quali condizioni, il trasferimento del soggetto passivo all'estero, magari ottenuto tramite uno stratagemma, possa inquadrarsi come atto tipico ai sensi delle modalità di condotta descritte dall'articolo 558-*bis* c.p.

Particolare attenzione merita, infine, il regime circostanziale. Il terzo comma dell'articolo 558-*bis* c.p. prevede una circostanza aggravante speciale ad effetto comune se il fatto è commesso in danno dei minori di anni diciotto, mentre il quarto comma, come detto, contempla una circostanza aggravante autonoma per i fatti commessi in danno di un minore di anni quattordici e introduce una nuova cornice edittale ovvero la pena della reclusione da due a sette anni.

Queste previsioni circostanziali si fondano sulla pretesa incapacità del minore a determinarsi alla formazione di un vincolo matrimoniale (ad eccezione dei casi di emancipazione) e sono modulate secondo il regime di (non) imputabilità previsto dal codice penale. Tuttavia, se la *ratio* delle aggravanti vuole essere la protezione dei minori, sarebbe stato più opportuno prevedere delle fattispecie autonome di reato che prescindessero dai requisiti di violenza e minaccia (che, peraltro, non sempre si realizzano in danno dei minori che contraggono il vincolo, perché questo è percepito come fenomeno naturale in certe culture) e si concentrassero prettamente sul difetto di consenso⁽³⁴⁾.

In conclusione, appare doveroso segnalare che, allo stato, la norma non ha trovato ancora concreta applicazione nella prassi giurisprudenziale. Ora, come prima, le sole pronunce che incidentalmente si occupano di matrimoni forzati sono quelle del giudice civile in tema di protezione sussidiaria⁽³⁵⁾.

(34) In senso conforme, VALSECCHI A., *Codice Rosso*, cit., 168; SCHIAVO M., *L'introduzione dell'articolo 558-bis del codice penale in materia di costrizione o induzione al matrimonio*, cit., 76; in favore di una previsione autonoma pure le proposte di legge A.C. 792, A.S. 2441 e A.S. 662, consultabili sui siti istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

(35) Si vedano, ad esempio, Cass. civ., Sez. Prima, sentenza 9 marzo 2020 n. 6573; Cass. civ., Sez. Prima, sentenza 6 ottobre 2020 n. 21437; Cass. civ., Sez. Prima, sentenza 5 marzo 2021, n. 6228/2021.

5. Considerazioni conclusive

Il fenomeno dei matrimoni precoci e forzati - come già accennato - è fortemente legato alle pratiche culturali e religiose invalse in alcune culture straniere (proprie delle regioni africane e asiatiche, ma anche dell'Europa dell'Est) e in particolari gruppi etnici italiani. Si tratta di fenomeni che per gli appartenenti a tali culture, minoritarie in Italia, sono espressione del naturale sviluppo dell'individuo nella società di appartenenza, mentre per la maggior parte della collettività si riferiscono a pratiche che violano i diritti fondamentali delle persone e che ora sono considerate reato. Le caratteristiche tratteggiate sono proprie dei reati culturalmente motivati⁽³⁶⁾, legati al multiculturalismo dovuto ai flussi immigratori. È allora lecito chiedersi - in vista della applicazione concreta della norma - se e in che termini le motivazioni culturali e religiose possano influenzare la risposta punitiva statale.

Ai fini della soluzione del quesito, sembra essenziale bilanciare la necessità di preservare le tradizioni sociali e religiose minoritarie, all'insegna di un proficuo incontro tra culture, con quella di non vedere, per questo, calpestati i principi che fondano l'ordinamento statale e i diritti inviolabili⁽³⁷⁾. Ciò indurrebbe a non ritenere possibile, nell'ambito considerato, la rilevanza della cosiddetta *cultural defense*. Proprio in virtù del fatto che il fenomeno coercitivo nella sfera matrimoniale (o delle unioni civili) nasce sul terreno dei reati culturalmente motivati, appare necessario intervenire anche su piani diversi rispetto a quello penalistico poiché, paradossalmente, il diritto penale non è sufficiente a contrastare tali fenomeni. Servirebbero interventi mirati di sensibilizzazione della popolazione, di mediazione culturale, di forme d'aiuto per le vittime che abbiano presentato denuncia e che siano esposte a ritorsioni da parte delle stesse famiglie di origine; prevedere, inoltre, programmi di formazione specifica per gli operatori scolastici, sociali e per le forze di polizia. Pesa, in quest'ottica, la clausola dell'invarianza finanziaria contenuta all'articolo 21 della legge 69/2019, per cui ogni intervento deve essere supportato dalle risorse di cui già dispongono le varie amministrazioni statali coinvolte⁽³⁸⁾.

(36) Sui reati culturali, BASILE F., *Immigrazione e reati culturalmente motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali*, Milano, 2010, DE MAGLIE C., *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Pisa, 2010, BERNARDI A., *Il "fattore culturale" nel sistema penale*, Torino 2010. Più recentemente, HELFER M., *Reati culturalmente motivati*, in *Dig. disc. pen.*, Agg. X, 2018.

(37) In questi termini, si muove anche la giurisprudenza più recente che ha elaborato, al riguardo, la teoria dello "sbarramento invalicabile", cfr. Cass. pen. Sez. Terza, sentenza 2 luglio 2018 n. 29613, nella quale si delinea anche l'ipotesi di effettuare un test per accertare la motivazione culturale ai fini di una sua eventuale rilevanza giuridica, BASILE F., *Reati culturalmente motivati*, in *Dir. pen. cont.*, 2019, 100.

(38) MENDITTO F., DI NICOLA TRAVAGLINI P., *Codice Rosso*, cit., 116.

Grava anche la mancata istituzione di un “osservatorio nazionale”, voluto dall’articolo 11 della Convenzione di Istanbul e proposto in alcuni progetti di legge⁽³⁹⁾, che avrebbe prodotto una mappatura aggiornata del fenomeno utile, altresì, alla sua prevenzione.

In merito alla futura applicazione della norma in esame, non possono non evidenziarsi alcune ulteriori criticità di interesse per gli operatori del diritto.

Intanto, a livello processuale, occorrerà interrogarsi sui profili probatori del reato sia per evitare il rischio di una vittimizzazione secondaria sia per trovare una soluzione soddisfacente all’ipotetico conflitto di interessi tra minore offeso e autore del reato, se genitore esercente la potestà genitoriale o tutore della vittima⁽⁴⁰⁾. Inoltre, la legge 69/2019 non riporta l’art. 558-*bis* c.p. alla violenza domestica o di genere, per cui non sono applicabili ai fatti contemplati le norme processuali volte ad imprimere una maggiore celerità nell’avvio dell’accertamento del fatto, né l’articolo 165, ultimo comma c.p., che subordina la sospensione condizionale della pena all’esperimento di percorsi di recupero.

Infine, l’articolo 558-*bis* c.p. non è menzionato tra quelle norme per le quali è prevista l’ammissione al gratuito patrocinio e, in base alla sanzione editale, non è possibile ricorrere alle intercettazioni telefoniche (se non nelle forme aggravate) né procedere al fermo.

Il peso di queste (e delle altre) imperfezioni (segnalate retro) nella disciplina sulla costrizione ed induzione al matrimonio dovrà essere misurato sul campo ma nel frattempo non si può che apprezzare la norma come primo passo nella giusta direzione.



(39) Cfr. le proposte di legge A.C. 792 e A.S. 174.

(40) CERATO M., *Matrimoni forzati*, cit., 627 ss.

DOTTRINA



Avvocato
Elisa Malangone ^(a)



Dottore
Donato Morena ^(b)



Dottore
Filippo Verrone ^(c)

Violenza domestica: un male dai tanti volti^{(d)(*)}

(seconda parte)

La violenza contro le donne rappresenta un male globalmente riconosciuto e che colpisce una larga parte del genere femminile, con conseguenze severe sia personali sia inerenti la sfera familiare e amicale. La violenza commessa dal *partner* (*Intimate Partner Violence - IPV*), una forma di violenza domestica, è una delle più comuni forme di violenza contro le donne e include l'abuso fisico, sessuale ed emotivo oltre a comportamenti controllanti da parte del *partner*.

Nel presente contributo intendiamo dare un aggiornamento in merito alla letteratura recente sul tema della violenza domestica da parte del *partner*, al fine di fornire definizioni, dati sulla prevalenza in Italia, approfondimenti sui fattori di rischio personali e sociali e sulle conseguenze di questo tipo di violenza.

Vengono poi discusse le principali modifiche al Codice penale e al Codice di procedura penale, che includono i nuovi elementi in relazione alla violenza domestica e di genere, introdotte dal cosiddetto Codice Rosso. Infine, vengono presentate alcune considerazioni in merito due tipi di violazione dovute a pornografia non consensuale: il *revenge porn* e il *deepfake*.

- (a) Avvocato, esperta in criminologia clinica, psicopatologia e scienze forensi.
- (b) Dirigente Medico Psichiatra presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Salerno.
- (c) Presidente del Tribunale militare di Roma.
- (d) Il Dottor Alfredo Tammaro, Sostituto procuratore militare di Napoli, è coautore dell'articolo.
- (*) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

Violence against women is a globally recognized plague that affects a wide part of the female gender, provoking severe consequences relating to the victim's personal, domestic and relational environment. Intimate partner violence (IPV), a particular kind of domestic brutality, is one of the most common forms of cruelty against women and includes physical, sexual and emotional abuse, as well as controlling behaviors from the dominant partner. In this essay we will give an update on the most recent literature in this matter in order to provide definitions, data on the phenomenon in Italy, insights on personal and social risk factors, highlighting, at the same time, the negative consequences of this particular form of cruelty against women. Main changes to the Criminal and the Criminal Procedure Code will also be taken into consideration, including the most recent evolutions introduced by the so-called "Red Code", regarding domestic and gender-based violence. Finally, some considerations regarding two criminal violations related to non-consensual pornography: the revenge porn and the deepfake.

العنف ضد المرأة مشكلة معترف بها عالمياً يتعرض إليها عدد كبير من النساء مع عواقب وخيمة على المستوى الشخصي والأسري والاجتماعي. العنف الذي يرتكبه الشريك، وهو نوع من العنف المنزلي، يمثل أحد أكثر أشكال العنف ضد المرأة شيوعاً ويشمل الإيذاء البدني والجنسي والعاطفي وكذلك سلوكيات الشريك المسيطرة.

هدفنا في هذه المقالة هو تقديم عرضاً لآخر دراسات حول موضوع العنف المنزلي المرتكب من قبل الشريك من أجل توفير تعريفات وبيانات عن انتشار هذه الظاهرة في إيطاليا وإلقاء نظرة ثاقبة على عوامل الخطر الشخصي والاجتماعي وعواقب هذا النوع من العنف. كما نعتزم أيضاً مناقشة التغييرات الرئيسية في القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بما في ذلك العناصر الجديدة المتعلقة بالعنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس التي أدخلها ما يسمى بـ "قانون العقوبات الحمراء".

وختاماً نقترح بعض الاعتبارات حول ظاهرتي الإباحية الانتقامية والتزيف العميق اللتين تتعلقان بإنتاج وتوزيع مواد إباحية دون موافقة الأشخاص المعنيين وتمثلاً انتهاكاً خطيراً لخصوصيتهم وسلامتهم.

Sommario: 14. Il Codice Rosso: nuove norme e pene più severe per combattere la violenza sessuale, di genere e domestica. - 15. Il *revenge porn* e il *Deepfake*: la violenza viaggia sulla rete. - 16. *Deepfake*: un preoccupante vuoto normativo. Si può applicare il *revenge porn*? - 17. Gli strumenti giuridici attuali del nostro Ordinamento per il contrasto al fenomeno del *deepfake*. - 18. Come difendersi e tutelarsi dal fenomeno *deepfake*? - 19. Considerazioni conclusive.

14. Il Codice Rosso: nuove norme e pene più severe per combattere la violenza sessuale, di genere e domestica

La legge n. 69/2019, nota come "Codice Rosso", ha voluto da ultimo rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere, inasprendone la repressione tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.

Il testo si compone di ventuno articoli, che individuano un ventaglio di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere. Da un punto di vista strutturale il cosiddetto Codice Rosso prevede una serie di modifiche di diritto penale sostanziale, processuale e penitenziario. Non mancano, d'altro canto, innovazioni sul terreno delle misure di prevenzione. Con riferimento al diritto penale sostanziale emergono modifiche al codice di rito atte a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale e, di conseguenza, dell'eventuale adozione di provvedimenti di protezione delle vittime. Il provvedimento, inoltre, incide sul codice penale per inasprire le pene per alcuni dei citati delitti, per rimodulare alcune aggravanti e per introdurre nuove fattispecie di reato:

- > violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387-*bis*, c.p., punito con la reclusione da sei mesi a tre anni);

- > costrizione o induzione al matrimonio (art. 558-*bis*, c.p., che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia, costringa una persona a contrarre matrimonio o un'unione civile, oppure abusando della propria particolare posizione);

- > deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-*quinqies*, punito con la pena da otto a quattordici anni);

- > diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-*ter* c.p.).

Altre innovazioni, come si accennava, interessano il codice di procedura penale, il sistema penitenziario e le misure di prevenzione. Il codice di rito viene modificato con la previsione di strumenti volti a velocizzare l'instaurazione del procedimento penale per i delitti di violenza domestica e di genere con l'eventuale adozione di rimedi a protezione delle vittime. Sotto quest'ultimo profilo il provvedimento normativo si adegua alla Direttiva 2012/29/UE, e in particolare al Capo 4 (art. 18-24) dedicato alla salvaguardia delle vittime e al riconoscimento di specifiche esigenze di protezione delle stesse. A fronte di notizie di reato relative a delitti di violenza domestica e di genere, è previsto che la polizia giudiziaria, acquisita la notizia, riferisca immediatamente al Pubblico Ministero, anche in forma orale. Alla comunicazione orale seguirà senza ritardo quella scritta. Il Pubblico Ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, assumerà informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato. Tale termine potrà essere prorogato solo in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa. La polizia giudiziaria procederà senza ritardo al compimento degli atti di indagine delegati dal Pubblico Ministero e, sempre senza ritardo, metterà a disposizione del Pubblico Ministero la documentazione delle attività svolte.

Sull'apparato penitenziario incidono le modifiche apportate alla legge n. 354/1975. In particolare:

> i benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno;

> i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti e agli internati, tra cui coloro che hanno commesso i fatti previsti dal nuovo art. 583-*quinquies* c.p. «solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti» (art. 4-*bis*, comma 1-*quater*).

Ai fini della concessione degli stessi benefici occorre una preventiva valutazione da parte del Magistrato di Sorveglianza o del Tribunale di Sorveglianza che dichiara la «positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-*bis*» (art. 4-*bis*, comma 1-*quinquies*).

Quest'ultimo articolo (trattamento psicologico dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori) vede l'aggiunta del n. 1-*bis* che stabilisce percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati. La modifica si è resa necessaria in quanto il Legislatore, se da un lato con la legge n. 69/2019 ha previsto nuovi strumenti volti ad assicurare una maggiore tutela alla donna, dall'altro ha necessariamente dovuto tener conto della complessità del fenomeno della violenza di genere, non riconducibile a una semplice questione di sicurezza pubblica o di “allarme sociale”; laddove il problema presenta marcate implicazioni di natura socio-culturale, che non possono essere risolte con il solo intervento penalistico. In materia di prevenzione tra le novità procedurali emerge la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, per consentire al Giudice di garantire il rispetto della misura coercitiva con la possibilità di applicare le procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'art. 275-*bis* c.p.p. cosiddetto *braccialetto elettronico*.

15. Il *revenge porn* e il *Deepfake*: la violenza viaggia sulla rete

Sulla scia del clamore suscitato dal susseguirsi di casi comunemente definiti di *revenge porn*, particolare attenzione merita l'art. 612-*ter* c.p. rubricato “Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti”⁽⁶⁵⁾.

(65) Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (19G00076) (GU Serie Generale, n. 173 del 25 luglio 2019).

Il fenomeno descritto è una forma di violenza simile ad altre compiute *online* poiché ha la peculiarità di compiersi attraverso un atto offensivo verso qualcuno mediante gli strumenti della rete con un impatto, tuttavia, reale e concreto sulla vita e la salute di chi la subisce.

Recentemente alcune ricerche hanno esaminato il fenomeno dell'invio e della ricezione di media con contenuti sessualmente espliciti, noto come *sexting* (neologismo derivato dall'unione delle parole inglesi *sex*, sesso, e *texting*, ovvero l'invio di messaggi elettronici).

Nel *sexting*, le persone inviano immagini esplicite di sé stesse utilizzando dispositivi digitali che, a loro volta, permettono di condividere facilmente queste immagini con altri utenti attraverso la rete. Si tratta quasi sempre di una vendetta compiuta da un *ex partner*, con una percentuale di vittime, ancora, decisamente maggiore per le donne. La differenza numerica delle distribuzioni dei casi riflette in qualche modo l'ampia diffusione del fenomeno della violenza di genere e dell'odio agito nei confronti delle donne. Potremmo dire che il cambiamento di forma non fa che confermare la sostanza.

Il *revenge porn* è una vendetta il cui obiettivo è quello di ristabilire la propria egemonia e il potere di controllo all'interno di una relazione di coppia o nei confronti di un *ex partner*. Si caratterizza per la pubblicazione e la condivisione non consensuale di materiale multimediale (foto e video) dal contenuto sessualmente esplicito, principalmente dopo la fine di una relazione. La pornografia non consensuale è spesso una forma di violenza domestica, specialmente nei numerosi casi in cui le immagini intime sono coercitivamente ottenute da un *partner* che abusa della propria posizione di dominio. Il risultato è devastante: è facile che si scateni una sorta di aberrante effetto domino, le vittime del *revenge porn* vivono nella paura, spesso affermano anche di avere disturbi d'ansia e di soffrire di attacchi di panico; alcune sono costrette a eliminare qualsiasi loro profilo dalla rete, per poter impedire agli sconosciuti di trovarle *online*; in poche ore le immagini e i video diffusi dal primo soggetto diventeranno di dominio pubblico, azionando una scia insidiosa e incontrollabile di condivisioni.


Le vittime ricevono messaggi di insulti e minacce, anche di morte; spesso si trovano costrette a lasciare le loro case e le loro famiglie per ricominciare una nuova vita in anonimato. Altre, purtroppo, prese dal panico e dalla disperazione per un mostro che corre più in fretta di loro e che è difficile arginare, considerata la velocità con cui può viaggiare il contenuto *online*, possono prendere in considerazione come unica soluzione il suicidio.

Il fenomeno, purtroppo, ha visto una sua crescita esponenziale anche in Italia.

È nota la triste vicenda di Tiziana Cantone⁽⁶⁶⁾, giovane donna napoletana che nel 2016, a poco più di trent'anni, si è tolta la vita avendo subito la massiva diffusione in rete di video intimi.

Ad oggi le sue immagini, ancora circolanti, fanno comprendere come non sia semplice garantire il diritto all'oblio della memoria di fatti, atti o immagini. La consapevolezza di ciò non può che avere conseguenze devastanti sulla psiche delle vittime, spesso con esiti fatali. Negli anni lo sviluppo di nuovi strumenti informatici ha determinato inoltre l'insorgenza di una nuova modalità di *revenge porn*, ovvero il *Deepfake*, che aggiunge una dimensione completamente nuova alle molestie *online*.

Il termine *Deepfake* richiama il *Deep Learning*, ovvero l'“approfondimento profondo”⁽⁶⁷⁾ e l'aggettivo *fake*, falso. Il nome è stato coniato nel 2017 sul *social news aggregator* “*Reddit*”, una piattaforma formata da *forum* di discussione e di distribuzione di *link*, sulla quale è possibile condividere contenuti testuali e collegamenti ipertestuali.



Fonte: <https://www.collectiveshout.org>



Fonte: <https://edition.cnn.com>

Su questo stesso sito è stato un utente conosciuto con lo pseudonimo *Deepfake* a diffondere alcuni video con materiale pornografico aventi come protagonisti, a loro insaputa, dei personaggi celebri i cui volti erano stati inseriti nelle immagini grazie al ricorso all'intelligenza artificiale.

(66) Cristiana MASTRONICOLA, *La storia di Tiziana Cantone, suicida a 31 anni per i video bot diffusi sul web*. Articolo online pubblicato il 16 settembre 2018 e aggiornato il 18 aprile. 2019. Link: <https://www.tpi.it/news/tiziana-cantone-storia-20180916146927/>.

(67) Il *Deep Learning* è una branca del *machine learning* (apprendimento automatico) che utilizza le reti neurali, ispirate al funzionamento del cervello umano, per apprendere automaticamente e riconoscere il mondo che ci circonda e ricrearne uno realistico.

In altri termini, con l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici è possibile che la vittima di *Deepfake* si trovi rappresentata in luoghi e contesti mai frequentati e le si attribuiscono comportamenti mai realizzati o discorsi mai pronunciati.

Una particolare sottotipologia di *Deepfake* è quella del *deepnude*, una tecnologia molto pericolosa che attraverso dei programmi automatizzati (es. i *bot* di *Telegram*) o con mezzi digitali quali l'intelligenza artificiale, letteralmente “spoglia” le persone: partendo da un'immagine reale, dopo una rapida elaborazione viene restituita la stessa immagine senza veli. L'App. “Deepnude” è durata solo qualche giorno, tanto da suscitare le proteste degli utenti e della stampa e da spingere i creatori a chiuderla. Nonostante ciò, *online* sono ancora disponibili i file di *download* dell'applicazione e, ancora più grave, le immagini create con essa sono reperibili sui canali *Telegram* o sui *forum online*.

Tanto è bastato per aprire scenari sconvolgenti e inquietanti sul fronte del *revenge porn* e del *deepfake*. L'aspetto allarmante è che questi programmi “funzionano” solo con le foto di donne, per cui tale tecnologia sta diventando un vero e proprio strumento di abuso e violenza di genere con il solo scopo tossico di violare quelli che sono i diritti fondamentali della persona, alla *privacy*, all'immagine, al decoro, alla reputazione. Le conseguenze possono essere disastrose; tra le altre si riscontra l'allontanamento della vittima dal nucleo familiare, dal contesto sociale in cui vive o dal posto di lavoro; oppure la colpevolizzazione della vittima, il cosiddetto *victim blaming*, in quanto spesso succede che ci si focalizzi sulla stessa vittima e su quelle che potrebbero essere le sue colpe anziché concentrarsi sul carnefice. In una società sempre più pervasa dalle immagini, il problema del *Deepfake* ci pone di fronte a una tecnologia che è in grado, manipolando le immagini, di manipolare la realtà; creando video e immagini contraffatte tanto più inquietanti quanto sempre più realistiche, così da diventare di difficile discernimento anche per gli esperti delle tecnologie multimediali.

Si prospetta purtroppo il diffondersi sempre più massivo del fenomeno, visto che attualmente non esistono misure in grado di contrastare efficacemente questo tipo di attività. Tuttavia, l'attenzione al problema sta aumentando, tanto che aziende come *Facebook* e *Google* hanno iniziato a investire in misure volte al suo contrasto. Lo stesso Garante per la protezione dei dati personali, preoccupato per gli effetti devastanti del fenomeno ha deciso di aprire un'istruttoria nei confronti di *Telegram*, servizio di messaggistica già oggetto di un'attività di verifica da parte dell'Autorità⁽⁶⁸⁾.

(68) Garante per la Protezione dei Dati Personali. *Deepfake*: il Garante *privacy* apre un'istruttoria nei confronti di *Telegram* per il *software* che “spoglia” le donne. Articolo *online*, 2020. Link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9470722>.

16. *Deepfake*: un preoccupante vuoto normativo. Si può applicare il *revenge porn*?

Il *Deepfake* è stato segnalato nel Rapporto Clusit 2020⁽⁶⁹⁾ come la minaccia attuale e futura più grave, per la sua capacità di riprodurre falsamente la realtà in modo tale da renderla credibile. Una recente ricerca condotta dalla società di *cybersecurity* “Sensity” (*ex Deeptrace*), che si occupa di monitorare la diffusione nel mondo dei *Deepfake*, ha evidenziato dati allarmanti con la redazione di due *report*. Da un primo *report*, pubblicato nel settembre 2019⁽⁷⁰⁾, è emerso che i video *Deepfake online* erano in totale quasi quindicimila, di cui il novantasei per cento era costituito da video porno, con visualizzazioni da record. In un secondo *report*, dell’ottobre 2020⁽⁷¹⁾, sono stati rilevati numeri ancora più preoccupanti: nel solo mese di luglio dello stesso anno, infatti, nelle *chat* private dell’app di messaggistica *Telegram*, le immagini di 104.852 donne erano state virtualmente “spogliate” con l’uso dell’intelligenza artificiale, e poi condivise pubblicamente. Difendersi non è facile se solo si pensa che cancellare completamente le immagini *online* è un’impresa ardua. La difesa potrà venire dall’applicazione di strumenti tecnologici pensati per individuare l’eventuale manipolazione di una immagine reale, in grado di rilevarne le alterazioni. Tuttavia, nonostante i risultati promettenti, rimangono le possibilità di errore, ovvero che la tecnologia applicata classifichi erroneamente come reali dei video o delle foto contraffatte. Siamo dunque di fronte ad un fenomeno in rapida evoluzione e dagli esiti incerti, che necessita pertanto di attenzione e di interventi da parte del Legislatore. A quest’ultimo va il compito di garantire l’applicazione efficace e tempestiva delle leggi già esistenti a partire da quelle che garantiscono i diritti umani, trovando inoltre nuovi strumenti di contrasto, tra cui una cooperazione internazionale che possa monitorare e affrontare il problema su scala globale.

17. Gli strumenti giuridici attuali del nostro Ordinamento per il contrasto al fenomeno del *Deepfake*

Dal punto di vista penale l’Italia non possiede una normativa specifica per il *Deepfake*, oggi più che mai necessaria per l’adozione di misure di prevenzione e di repressione rivolte a garantire la pienezza dei diritti fondamentali all’identità, alla riservatezza e all’immagine.

(69) Clusit, *Associazione italiana per la sicurezza informatica*, Rapporto Clusit 2020.

(70) HENRY AJDER, et al., *The state of deepfakes: Landscape, threats, and impact*. Amsterdam: Deeptrace, 2019. Link: regmedia.co.uk/2019/10/08/deepfake_report.pdf.

(71) HENRY AJDER, et al., *Automating Image Abuse: Deepfake bots on Telegram*. Sensity, October 2020. Link: <https://www.medianama.com/wp-content/uploads/Sensity-AutomatingImageAbuse.pdf>.

A tal proposito, dei riferimenti legislativi comparati vengono dagli Stati Uniti, in particolare dalla California, dove in considerazione della elevata pericolosità sociale creata dal *Deepfake*, il 3 ottobre del 2019 è stato promulgato un atto legislativo che rappresenta una importante frontiera nella lotta al fenomeno.

In particolare, l'*Assembly Bill No. 602*⁽⁷²⁾ vieta la creazione e la diffusione di qualsiasi materiale sessualmente esplicito non autorizzato dal diretto interessato: tale disposizione, di ampissima portata, supera anche le più recenti normative in materia di *revenge porn*, specificando che tali condotte costituiscono reato a prescindere dal loro intento lesivo, poiché intrinsecamente contrarie ai diritti fondamentali dei cittadini. Sarà d'ora in poi diritto di ogni cittadino californiano denunciare l'autore di un *Deepfake* a carattere pornografico, così come senza autorizzazione dell'ignaro protagonista sarà reato creare questo tipo di materiale. A tal proposito, è indubbio che le immagini di *Deepfake*, considerato il loro aspetto incredibilmente realistico e la loro diffusione in grado di ledere la reputazione, la dignità e la libertà personale della vittima, possa assumere rilevanza penale anche nel nostro ordinamento giuridico.

Il problema sorge per la pubblicazione e la diffusione di immagini e video multimediali sessualmente espliciti realizzati artificialmente in quanto ad oggi non esiste una fattispecie *ad hoc* che tuteli le vittime. Al momento infatti la sola ipotesi in cui inscrivere la condotta di chi sfrutta l'intelligenza artificiale per "spogliare" una donna e diffondere contenuti multimediali pornografici *fake* che la riguardano è quella di reato *ex art. 612-ter c.p.* ovvero "Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti". Tale articolo, comunemente conosciuto come *revenge porn*, è volto a tutelare la riservatezza di contenuti multimediali che potrebbero ledere la reputazione e la dignità della persona offesa in quanto sessualmente espliciti. Esso punisce non solo la condotta di chi dopo aver realizzato o ottenuto le immagini le diffonde per primo senza il consenso della persona ritratta, ma anche quella di coloro che hanno ricevuto tali immagini da altri, o le hanno scaricate dal *web*, e le hanno diffuse, al fine di recare nocumento alle vittime.

È previsto inoltre l'aggravante nel caso in cui i fatti sono commessi da *ex partner* e/o attraverso strumenti informatici o telematici. Tuttavia questa forma di tutela non sembra essere specificamente prevista per poter essere applicata alle immagini create artificialmente.

(72) *Depiction of individual using digital or electronic technology: sexually explicit material: cause of action.* "An act to add Section 1708.86 to the Civil Code, relating to privacy". Secretary of State. October 03, 2019. Link: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB602.

Infatti, in virtù del principio di legalità del diritto penale di cui all'art. 1 c.p. e 25 Cost. secondo cui “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”, tale forma di reato non si potrebbe applicare al caso in cui le immagini diffuse siano artificiali. A conferma di ciò sussiste poi uno dei corollari del principio di tassatività del nostro sistema penale, ovvero il divieto di analogia.

In ogni caso devono comunque ritenersi applicabili, qualora se ne presentino le condizioni, reati come violenza privata, reati di estorsione, si pensi alla cosiddetta *sextortion*⁽⁷³⁾ o di diffamazione, soprattutto nel caso in cui i contenuti ottenuti tramite il *deepnude* vengano utilizzati a scopo di minaccia per ottenere un ingiusto profitto oppure offendere la reputazione di un soggetto o *ex partner*. Ciò detto evidenzia che tale fenomeno ad oggi fa i conti con un importante vuoto normativo e non si può non rilevare come l'ambiente digitale necessiti sempre più di una regolamentazione a sé stante.

Inoltre c'è il rischio concreto di invalidare la stessa acquisizione delle prove in un eventuale contraddittorio: nel caso del *Deepfake* non è neppure possibile parlare di contraffazione se si considera che la loro particolarità consiste nel creare “evidenze” *ex novo* e di conseguenza le tradizionali tecniche di contrasto basate sull'analisi della contraffazione risultano del tutto inefficaci, con la conseguenza poi di ribaltare l'onere della prova sulla vittima.

18. Come difendersi e tutelarsi dal fenomeno *deepfake*?

Quello legislativo, seppur necessario, non può essere l'unico strumento sufficiente al contrasto della diffusione del fenomeno del *Deepfake*. Tenendo conto infatti della velocità di diffusione e della capacità di evoluzione proteiforme dei nuovi strumenti tecnologici, il rischio che le normative e i regolamenti vengano aggirati non può essere trascurato.

È importante pertanto dare spazio a una diffusione delle informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di auto-tutela, come ad esempio evitare la produzione di immagini di minori e tenere sotto controllo la diffusione delle proprie, soprattutto se si è già vittima di relazioni abusanti; in caso di immagini compromettenti, segnalarle al *social network* tramite il quale esse sono state ricevute e denunciarle alle Forze dell'ordine.

(73) Per approfondimenti *Report Difesa* - Quotidiano di geopolitica e di sicurezza nazionale ed internazionale. “Polizia Postale: aumentano i reati pedopornografici *online*. In aumento anche la *sextortion*. 4 Gennaio 2021. Link: <https://www.reportdifesa.it/polizia-postale-aumentano-i-reati-pedopornografici-on-line-in-aumento-anche-la-sextortion/>.

Nel caso specifico del *Deepfake* va segnalato il *vademecum* pubblicato nel dicembre 2020 dal Garante per la protezione dei dati personali, dal titolo “*Deepfake. Il falso che ti «ruba» la faccia (e la privacy)*”⁽⁷⁴⁾, al fine di illustrare i principali rischi derivanti, tra cui quelli del *deepnude*.

Il Garante elenca alcune raccomandazioni per difendersi dal *Deepfake* impegnandosi nel contempo in qualità di Autorità per contrastare l’utilizzo illecito di tale tecnica, ovvero:

- > evitare di diffondere in modo incontrollato immagini personali o dei propri cari, soprattutto con riferimento ai *social media*;
- > imparare a riconoscere il *Deepfake*, prestando attenzione alla qualità della foto e/o del video;
- > evitare di condividere un video o una foto nel caso in cui si sospetti che sia stato realizzato attraverso l’applicazione di tale tecnica;
- > rivolgersi alle autorità di polizia o alla stessa autorità garante per la protezione dei dati personali, se si ritiene che il *Deepfake* sia stato utilizzato in modo da compiere un reato o una violazione della *privacy*.

È bene inoltre mettere al corrente gli utenti e gli operatori che si occupano del contrasto che vi sono alcuni elementi che consentono di sospettare i *Deepfake*: i *glitch*, ovvero i movimenti a scatto delle immagini; le incongruenze nei movimenti del volto; i movimenti degli occhi innaturali; la voce del soggetto che può apparire distorta; l’illuminazione del viso che quasi sempre risulta essere fissa e monocromatica.

In conclusione, è comunque possibile affermare che l’utente medio del *web* può avere difficoltà nella distinzione dei materiali multimediali veri da quelli falsi, nel riconoscere una menzogna diffusa in maniera esponenziale da una notizia fondata. Soltanto attraverso una adeguata conoscenza e consapevolezza della criticità dei nuovi fenomeni, come nel caso del *Deepfake*, e dei rischi ad esso connessi si potrà assicurare un adeguato grado di tutela che, attualmente, non può essere garantito appieno dalle norme vigenti.

È opportuno, ancora, evidenziare che dal punto di vista educativo bisogna cercare di diffondere una cultura digitale sin dalle scuole primarie in modo da fornire gli strumenti per permettere un uso corretto dei media e l’adozione di comportamenti etici. Il *web* può essere considerato un’arma a doppio taglio: può diventare molto pericoloso ma con una adeguata formazione e istruzione può anche essere un ottimo alleato contro l’illegalità e l’omertà.

(74) Garante per la protezione dei dati personali. *Deepfake Il falso che ti «ruba» la faccia (e la privacy)*. *Vademecum*.

Link: <https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9512226>.

19. Considerazioni conclusive

Prima di chiudere il presente lavoro appare importante sottolineare che, pur rappresentando la sottoscrizione e la ratifica da parte dell'Italia del trattato di Istanbul un significativo passo verso la tutela delle vittime di violenza domestica, la piena attuazione dei principi statuiti dalla Convenzione suddetta è ben lungi dall'essere realizzata attesa l'impossibilità di codificare, in attuazione della medesima, regole precise attraverso cui far fronte alla situazione concreta.

Al riguardo significativa e ricca di implicazioni, sia sotto il profilo teorico sia pratico, appare la sentenza pronunciata da parte dell'EDU, in relazione al caso Talpis c. Italia del 2 marzo 2017, ric. 237714.

Il procedimento da cui era scaturita la controversia aveva ad oggetto il ricorso attraverso il quale una donna Moldava lamentava che, a seguito della sua denuncia di violenza domestica, non erano state adottate da parte dello Stato Italiano le misure necessarie a proteggere, lei e i suoi familiari, dai comportamenti violenti del marito, successivamente sfociati nella sua tentata uccisione e nell'omicidio del figlio.

La Corte ha ritenuto pienamente accoglibile il ricorso condannando lo Stato Italiano per violazione degli art. 2, (diritto alla vita) 3 (relativo al divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 14 (relativo al divieto di discriminazione); la Corte ha motivato l'assunto facendo leva sul fatto che la ricorrente era un soggetto "fragile" e che tuttavia, le autorità, a seguito della denuncia sporta dalla medesima, avevano omesso di adottare, nell'"immediatezza", misure efficaci in grado di cambiare o almeno attenuare il corso degli eventi consentendo, in tal modo, la reiterazione delle condotte criminose da parte dell'indagato⁽⁷⁵⁾. Il giudice Spanò, invece, pur avendo partecipato alla deliberazione della sentenza ha dissentito dalle conclusioni della medesima affermando di non ravvisare la violazione degli artt. 2 e 14 in quanto la pronuncia imputava alle Forze di polizia una non adeguata valutazione dell'imminente pericolo corso dalla denunciante, senza tener conto delle evidenze del caso. In particolare il giudice Spanò adduceva a sostegno della predetta impostazione la circostanza che, nella fattispecie *de qua*, tra la presentazione della denuncia e l'omicidio fossero trascorsi ben quattordici mesi⁽⁷⁶⁾.

Pertanto, alla luce di tale premessa, affermava che, le autorità non sapevano, né avrebbero potuto rappresentarsi, "l'immediatezza" e la "realtà" del pericolo corsi dalla vittima costituenti i parametri enucleati dalla Corte EDU nella

(75) PAOLA DE FRANCESCHI, *Violenza domestica dal caso Rumor al caso Talpis cosa è cambiato nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Giurisprudenza Penale*.

(76) PAOLA DE FRANCESCHI, cit.

causa OSMAN/Regno Unito per valutare la mancata adozione di misure di protezione a tutela delle vittime di violenza⁽⁷⁷⁾.

Al di là della opinabilità della predetta pronuncia, trascurando la medesima di considerare che la denunciante aveva in parte ritrattato la denuncia e che il procedimento penale iscritto nei confronti del marito risultava parzialmente archiviato, giova evidenziare che i principi dalla medesima enucleabili, come tutte le sentenze della Corte di Strasburgo, non sono suscettibili di essere trasportati aliunde, *sic et impliciter*, sia perché *subiecta* materia sfugge a regole tassative, sia perché le decisioni della Corte devono essere necessariamente contestualizzate tenendo conto del fatto storico in relazione al quale il principio risulta enunciato⁽⁷⁸⁾.

Cionostante è importante tener conto della predetta pronuncia in quanto la medesima, sotto molti aspetti⁽⁷⁹⁾, rappresenta il punto di emersione delle difficoltà di dare attuazione alla Convenzione di Istanbul e di codificare regole puntuali a cui far riferimento in presenza di episodi di violenza domestica. Tanto premesso deve essere valutata con estremo interesse la circostanza che il CSM, prendendo atto della delicatezza e della peculiarità della materia, e dei principi e delle criticità concernenti la trattazione dei procedimenti penali afferenti alla *subiecta* materia emerse con evidenza anche attraverso la suindicata pronuncia, ha ritenuto necessario emanare, in data 9 maggio 2018, delle linee guida a cui gli uffici giudiziari sono tenuti a conformarsi.

In particolare il CSM ha evidenziato:

- > l'esigenza di rapidità della definizione dei procedimenti;
- > la priorità nella trattazione dei procedimenti e nell'adozione delle misure di protezione a tutela della violenza domestica;
- > una maggiore specializzazione dei giudici competenti alla trattazione dei procedimenti da perseguire, sia attraverso la creazione di gruppi specializzati, sia attraverso riunioni periodiche con operatori del settore e in particolare con le figure che svolgono il ruolo di ausiliari nella audizione delle vittime;
- > un maggiore coordinamento e una maggiore circolazione di informazioni della Magistratura Civile con quella penale e della Magistratura Ordinaria e Minorile;
- > la necessità di un maggior coordinamento tra procedimenti, spesso paralleli, relativi ad una stessa situazione di fatto.

(77) PAOLA DE FRANCESCHI, cit.

(78) Come ben evidenziato da PAOLA DE FRANCESCHI, cit.

(79) Indipendentemente dalla divisibilità o meno, nel merito, della pronuncia.

Le predette direttive, pur non essendo *self executing*, necessitando di una “concreta” attuazione da parte dei singoli uffici giudiziari, rappresentano, pur tuttavia, un significativo passo verso il raggiungimento di un effettivo sistema di tutela delle vittime di violenza, in particolare “domestica”, in totale armonizzazione con i principi dettati dalla suindicata Convenzione di Istanbul e dalla Convenzione dei diritti dell’Uomo. A ben vedere, infatti, il principio di effettività della tutela giurisdizionale delle vittime di violenza può essere raggiunto soltanto attraverso una maggiore specializzazione e un maggior coordinamento degli organi di polizia, delle autorità amministrative e degli organi inquirenti e attraverso la creazione di un binario istruttorio “privilegiato” nella trattazione dei procedimenti, più che attraverso “rigide” prescrizioni del legislatore. Depongono a sostegno di tale assunto anche le motivazioni addotte dalla Corte di Giustizia a fondamento della predetta sentenza di condanna dell’Italia relativa al caso Talpis; la Corte, infatti, in tale pronuncia fonda la condanna dell’Italia non tanto sulla mancanza adozione di una normativa adeguata quanto, sulla colpevole mancata percezione, da parte degli organi dello Stato, a vario titolo coinvolti nella vicenda., del pericolo “reale” ed “immediato” che la vittima e i suoi familiari stavano correndo.

Proprio per tale ragione sarebbe auspicabile, nella particolare materia dei *Domestic Crimes*, derogare al diritto penale classico, inteso come legittimità dell’azione punitiva dello Stato contro il reo, abbracciando una posizione “vittimologica” assicurando, almeno in via preventiva, una maggiore protezione dei beni giuridici individuali e segnatamente del diritto alla vita, a scapito di alcuni meccanismi garantisti. Solo un’efficace azione preventiva potrebbe essere in grado, infatti, di assicurare una protezione “concreta” ed “effettiva” alle vittime di violenza evitando il rischio che la violenza già “denunciata” venga ad essere reiterata giungendo a tragici epiloghi.



Bibliografia

- Convenzione di Istanbul. *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011, articolo 3, lett. (b);
- XVII Legislatura Documentazione per le Commissioni riunioni interparlamentari “Violenza sulle donne - Una sfida per tutti” - Bruxelles, 5 marzo 2014. Link: https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/750635/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione2;
- World Health Organization 2013. *Global and regional estimates of violence against women: prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence*. Link: [https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625;](https://www.who.int/publications/i/item/9789241564625)
- JILL RADFORD, DIANA E.H. RUSSELL, (ed.), *Femicide: The politics of woman killing*, Twayne Pub, 1992;
- AUDREY THOMPSON, *15 Years of the United Nations Special Rapporteur on Violence Against Women, Its Causes and Consequences (1994-2009): A Critical Review*, UN, 2009;
- Serie dei Trattati del Consiglio d'Europa - N. 210 *Relazione esplicativa della convenzione del consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica*, 2011;
- *La violenza intra familiare*, Dossier a cura di RITA ROBERTO, supplemento staccabile al numero 2 del 2016 de *Il Consulente Familiare*, aprile - maggio 2016;
- ISTAT, *La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia*, 2015. Link: [https://www.istat.it/it/archivio/161716;](https://www.istat.it/it/archivio/161716)
- ISTAT, *Omicidi di donne*. Link: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/omicidi-di-donne;>
- ISTAT, *Violenza di genere al tempo del Covid-19: le chiamate al numero di pubblica utilità 1522*. Link: [https://www.istat.it/it/archivio/242841;](https://www.istat.it/it/archivio/242841)
- Eures: *91 donne vittime di femminicidio nel 2020. Uccisa 1 donna ogni 3 giorni*. Link: [https://www.eures.it/eures-91-donne-vittime-di-femminicidio-nel-2020-uccisa-1-donna-ogni-3-giorni/;](https://www.eures.it/eures-91-donne-vittime-di-femminicidio-nel-2020-uccisa-1-donna-ogni-3-giorni/)
- *Convenzione di Istanbul*, op. cit., Capitolo III - Articolo 12 .1;
- *Convenzione di Istanbul*, op. cit., Capitolo III - Articolo 12 .5;
- CRISTINA DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati: ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, 2010;
- *Convenzione di Istanbul*, op. cit., Capitolo V - Articoli 37, 38 e 39;
- *Convenzione di Istanbul*, op. cit., Capitolo V - Articolo 44 .4;
- Da “*Monica Da Boit, 31 anni. Uccisa a calci e pugni dal convivente*”. Articolo online. Link: [https://www.inquantodonna.it/donne/monicadaboit/;](https://www.inquantodonna.it/donne/monicadaboit/)
- BRUNO C. GARGIULO, ROSARIA DAMIANI, *Vittime di un amore criminale*, Franco Angeli, Milano, 2010;

- MERETE AMANN GAINOTTI, SUSANNA PALLINI, *La violenza domestica*, Roma, Edizioni Magi, 2008;
- MARIE FRANCE HIRIGOYEN, *Sottomesse: la violenza sulle donne nella coppia*, Einaudi, 2006;
- MARIE FRANCE HIRIGOYEN, *Sottomesse: la violenza sulle donne nella coppia*, Einaudi, 2006, pagg 44 e 45;
- CISMAI, *Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia. Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*. Link: https://cismai.it/wp-content/uploads/2015/02/Requisiti_Interventi_Violenza_Assistita_Madri1999.pdf;
- PETER G. JAFFE, DAVID A. WOLFE, SUSAN KAYE WILSON, *Children of battered women*, Sage Publications, Inc, 1990;
- TIMOTHY E. MOORE, DEBRA J. PEPLER, *Correlates of adjustment in children at risk*, 1998;
- MARIE FRANCE HIRIGOYEN, *Molestie morali. La violenza perversa nella famiglia e nel lavoro*, 2000;
- LENORE E. WALKER, et al., *The battered woman*, 1979;
- LEAH E. DAIGLE, *Victimology: the essentials*, Sage Publications, 2020;
- ALBERT BANDURA, W. H. FREEMAN, RICHARD LIGHTSEY, *Self-efficacy: The exercise of control*, 1999;
- KATHRYN D. SCOTT, JOHN SCHAFER, THOMAS K. GREENFIELD, *The role of alcohol in physical assault perpetration and victimization*, *Journal of Studies on Alcohol*, 1999, 60.4: 528-536;
- PATRICIA TJADEN, NANCY THOENNES, *Prevalence and consequences of male-to-female and female-to-male intimate partner violence as measured by the National Violence Against Women Survey*, *Violence against women*, 2000, 6.2: 142-161;
- EMANUELE SCAFATO, et al., *Valutazione dell'Osservatorio Nazionale Alcol sull'impatto del consumo di alcol ai fini dell'implementazione delle attività del Piano Nazionale Alcol e Salute*, Rapporti ISTISAN, 2018, 18: 2;
- ANN L. COKER, et al., *Physical health consequences of physical and psychological intimate partner violence*. *Archives of family medicine*, 2000, 9.5: 451;
- LAWRENCE A. GREENFELD, MAUREEN A. HENNEBERG, *Alcohol, Crime, and the Criminal Justice System* (From Alcohol & Crime: Research and Practice for Prevention, Alcohol Policy 12 Conference), 2000;
- ISTAT, *La consapevolezza e l'uscita dalla violenza*. Link: <https://www.istat.it/it/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/consapevolezza-e-uscita-dalla-violenza>;
- TINE M. GAMMELTOFT, *Silence as a response to everyday violence: Understanding domination and distress through the lens of fantasy*, *Ethos*, 2016, 44.4: 427-447;

- BIJAYA POKHAREL, KATHY HEGADOREN, ELIZABETH PAPATHANASSOGLU, *Factors influencing silencing of women who experience intimate partner violence: An integrative review. Aggression and violent behavior*, 2020, 52: 101422;
- SABRINA BROWN, JACQUELINE SEALS, *Intimate partner problems and suicide: are we missing the violence?*, *Journal of injury and violence research*, 2019, 11.1: 53;
- JAY G. SILVERMAN, et al., *Dating violence against adolescent girls and associated substance use, unhealthy weight control, sexual risk behavior, pregnancy, and suicidality*, *Jama*, 2001, 286.5: 572-579;
- ADA FICHERA, *Al di là del silenzio*, Bonanno Editore, 2010;
- PLATONE, *Teeteto*. Per un approfondimento: GIOVANNI CASERTANO, *Il Teeteto di Platone Struttura e Problematiche*, 2002;
- CHARLES L. WHITFIELD, et al. *Violent childhood experiences and the risk of intimate partner violence in adults: Assessment in a large health maintenance organization*, *Journal of interpersonal violence*, 2003, 18.2: 166-185; LILLIAN BENSLEY, JULIET VAN EENWYK, KATRINA WYNKOOP SIMMONS, *Childhood family violence history and women's risk for intimate partner violence and poor health*, *American journal of preventive medicine*, 2003, 25.1: 38-44;
- ANNA MARIA SPERANZA, C. MAGGIORA VERGANO, *Le rappresentazioni mentali e il trauma pregresso nei genitori di bambini maltrattati*, *Infanzia e Adolescenza*, 2015, 14.1: 22-44;
- UN-WOMEN, *The Shadow Pandemic: Violence against women during COVID-19*. Link: <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/in-focus-gender-equality-in-covid-19-response/violence-against-women-during-covid-19>;
- Legge 19 luglio 2019, n. 69, “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” (19G00076) (GU, Serie Generale, n. 173 del 25 luglio 2019);
- CRISTIANA MASTRONICOLA, *La storia di Tiziana Cantone, suicida a 31 anni per i video hot diffusi sul web*. Articolo online pubblicato il 16 settembre 2018 e aggiornato il 18 aprile 2019. Link: <https://www.tpi.it/news/tiziana-cantone-storia-20180916146927/>;
- Il *Deep Learning* è una branca del *machine learning* (apprendimento automatico) che utilizza le reti neurali, ispirate al funzionamento del cervello umano, per apprendere automaticamente e riconoscere il mondo che ci circonda e ricrearne uno realistico;
- Garante per la Protezione dei Dati Personali. *Deep fake: il Garante privacy apre un'istruttoria nei confronti di Telegram per il software che “spoglia” le donne*. Articolo online, 2020. Link: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9470722>;
- CLUSIT, *Associazione italiana per la sicurezza informatica*, Rapporto Clusit 2020;
- HENRY AJDER, et al, *The state of deepfakes: Landscape, threats, and impact*, Amsterdam: Deeptrace, 2019. Link: regmedia.co.uk/2019/10/08/deepfake_report.pdf;

- HENRY AJDER, et al, *Automating Image Abuse: Deepfake bots on Telegram*, Sensity, October 2020. Link: <https://www.medianama.com/wp-content/uploads/Sensity-AutomatingImageAbuse.pdf>;
- *Depiction of individual using digital or electronic technology: sexually explicit material: cause of action. "An act to add Section 1708.86 to the Civil Code, relating to privacy"*, Secretary of State, October 03, 2019. Link: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB602;
- Per approfondimenti Report Difesa - Quotidiano di geopolitica e di sicurezza nazionale ed internazionale, *Polizia Postale: aumentano i reati pedopornografici on line. In aumento anche la "sextortion"*, 4 gennaio 2021. Link: <https://www.reportdifesa.it/polizia-postale-aumentano-i-reati-pedopornografici-on-line-in-aumento-anche-la-sextortion/>;
- Garante per la protezione dei dati personali. *Deepfake Il falso che ti «ruba» la faccia (e la privacy)*. Vademecum. Link: <https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9512226>.



DOTTRINA



Avvocato
Silvia De Blasis (*)



Colonnello
Saverio Giampiero Nuzzi (**)

Il problema dell'esternalizzazione del metodo mafioso nel caso delle cosiddette mafie delocalizzate (***)

SOMMARIO: 1. Premessa: la centralità del metodo mafioso nella struttura dell'art. 416-*bis* c.p. - 2. Metodo mafioso ed evoluzione delle associazioni mafiose. - 3. Metodo mafioso, mafie straniere e mafie autoctone: cenni. - 4. Mafie delocalizzate: l'ultimo tentativo (non riuscito) di una pronuncia delle Sezioni Unite.

Il presente lavoro si pone l'obiettivo di analizzare le problematiche emerse relativamente alla necessità di esternalizzare il metodo mafioso con riferimento a mafie diverse da quelle cosiddette "storiche". In particolare, dopo aver posto l'accento sulla centralità del metodo mafioso nella struttura dell'art. 416-*bis* c.p., si è verificata la necessità - nel rispetto dei principi cardine del diritto penale - di esternalizzare il metodo mafioso in caso di mafie straniere, autoctone e cosiddette mafie delocalizzate.

The present work has the objective of analyzing the problems related to the need of externalizing the mafia method with regards to mafias different from the so-called historic ones. In particular, after emphasizing centrality of the mafia methods in the structure of the article 416-bis of the penal code, it has occurred - with full respect of the core principles of criminal law - to external ISR the mafia method in the particular case of foreign mafias, local ones and so-called de-localized mafias

(*) Assegnista di ricerca in Diritto Penale Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi "Roma Tre".

(**) Titolare di Cattedra di Tecniche Investigative presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.

(***) Il lavoro è interamente frutto della riflessione comune dei due autori: i paragrafi 1 e 2 sono stati redatti da Saverio Nuzzi, mentre i paragrafi 3 e 4 da Silvia De Blasis.

1. Premessa: la centralità del metodo mafioso nella struttura dell'art. 416-bis c.p.

Con l'introduzione dell'art. 416-bis all'interno del codice penale ad opera della cosiddetta Legge Rognoni - La Torre si è colmata la lacuna dell'ordinamento che non prevedeva una norma *ad hoc* in grado di identificare le peculiarità delle associazioni di tipo mafioso che rendevano non agevole la repressione di questo particolare fenomeno criminale con la fattispecie generale prevista dall'art. 416 c.p. Come noto, la peculiarità delle associazioni di tipo mafioso è data proprio dalla connotazione dell'art. 416-bis c.p. quale modello di reato a struttura mista per cui non basta la sussistenza dell'organizzazione, ma è necessario il concreto utilizzo della forza di intimidazione e lo sfruttamento del vincolo di assoggettamento e omertà che ne deriva.

Tale caratteristica discende dal fatto che le associazioni di tipo mafioso possono essere connotate dalla compresenza di finalità illecite e lecite poste in essere dagli associati, come evincibile dal testo stesso della disposizione, a norma del quale tra le finalità poste in essere dall'associazione vi è anche quella di «acquire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici». Proprio per tale ragione, il metodo mafioso rappresenta il 'cuore pulsante' dell'art. 416-bis c.p. e, secondo un'interpretazione letterale della norma, è necessario che esso venga in qualche modo esternalizzato: il punto di partenza non può che essere il dato letterale della disposizione che, come è stato autorevolmente affermato, con l'utilizzo dell'indicativo presente "si avvalgono"⁽¹⁾, richiede l'uso effettivo e non meramente potenziale della forza di intimidazione.

Come noto, il delitto in commento viene qualificato come reato di pericolo e ciò ha spesso consentito che nell'applicazione concreta il metodo mafioso abbia perso di consistenza quale requisito oggettivo e si è finiti spesso per 'accontentarsi' di un giudizio prognostico del suo utilizzo meramente potenziale.

Del resto, non può negarsi che l'art. 416-bis c.p. sia una fattispecie che risente notevolmente dei connotati storici, sociologici e antropologici che la contraddistinguono e l'evoluzione del fenomeno 'mafia' non solo dal punto di vista sociale, ma anche a livello di organizzazione strutturale e geografica si ripercuote direttamente sull'evoluzione giurisprudenziale della fattispecie.

2. Metodo mafioso ed evoluzione delle associazioni mafiose

La prassi giurisprudenziale relativa a tre fenomeni di mafiosità diversi dalle

(1) Cfr. MERENDA, VISCONTI, *Metodo mafioso e partecipazione nell'art. 416-bis c.p. tra teoria e diritto vivente*, in *Dir. Pen. Cont.*, 24 gennaio 2019, pag. 2.

cosiddette mafie storiche⁽²⁾ ha mostrato che ci troviamo di fronte ad una fattispecie malleabile che, se da un lato, consente interpretazioni evolutive in grado di adeguare la disposizione alle metamorfosi delle organizzazioni mafiose, dall'altro, talvolta, ha permesso di 'forzare la mano' e consentire una interpretazione innovativa rivelatasi anche *contra legem*.

La questione sul metodo muove nel solco di due questioni principali: quella del significato della forza di intimidazione soprattutto nella riorganizzazione delle associazioni nel passaggio dal periodo stragista a quello dell'inabissamento, e quella concernente la necessità dell'effettivo dispiegamento del metodo.

Mentre nel primo caso, la giurisprudenza - seppure con riletture della forza di intimidazione che hanno inglobato condotte lontane dal metodo mafioso cui siamo abituati a pensare - si è resa autrice di interpretazioni che possono rientrare nel concetto di evoluzione, in alcuni casi non può dirsi lo stesso con riguardo alla seconda questione. L'intenzione del legislatore di adeguare il modello di cui all'art. 416-*bis* c.p. all'emergere di fenomeni diversi da quelli pensati nel 1982 è evidente dagli interventi del 2008 e del 2010 volti ad inserire il riferimento esplicito alla 'ndrangheta e alle associazioni anche straniere.

Lo spostamento della "linea della palma"⁽³⁾ è fenomeno ben noto sia dal punto di vista sociologico sia giuridico e non può immaginarsi che il legislatore non abbia inteso perseguire con uno degli strumenti più duri del nostro ordinamento penale anche le 'nuove mafie' dal momento che obiettivo del legislatore è quello di reprimere il fenomeno mafioso *tout court* considerato e non solo con riferimento a specifiche e limitate realtà territoriali.

3. Metodo mafioso, mafie straniere e mafie autoctone: cenni

Con riferimento alle mafie straniere si registra l'interpretazione evolutiva del metodo mafioso quale elemento strutturale della fattispecie più in linea con il dettato normativo e, dunque, più rispettoso dei corollari del principio di legalità, ivi compreso il principio di prevedibilità di cui all'art. 7 Cedu.

(2) Ci si riferisce alle mafie straniere, quelle autoctone e quelle cosiddette delocalizzate.

(3) La metafora è di Sciascia, in *Il giorno della civetta*: «Forse tutta l'Italia va diventando Sicilia... A me è venuta una fantasia, leggendo sui giornali gli scandali di quel governo regionale: gli scienziati dicono che la linea della palma, cioè il clima che è propizio alla vegetazione della palma, viene su, verso il nord, di cinquecento metri, mi pare, ogni anno.... La linea della palma.... Io invece dico: la linea del caffè ristretto, del caffè concentrato... E sale come l'ago di mercurio di un termometro, questa linea della palma, del caffè forte, degli scandali: su su per l'Italia, ed è già, oltre Roma...».

In particolare, in quella che è stata definita la “sentenza manifesto”⁽⁴⁾ in tema di associazioni mafiose straniere, i giudici di legittimità hanno riconosciuto la necessità dell’estrinsecazione effettiva del metodo pur adeguandolo alla realtà di riferimento in merito all’intensità dello stesso e alla dimensione quantitativa dell’assoggettamento e dell’omertà non tradendo, però, il nucleo di tipicità della norma.

Il secondo fenomeno è quello delle cosiddette mafie autoctone che ha ricevuto notevole eco nella nota vicenda di Mafia Capitale in cui c’è stato il «debutto giudiziario»⁽⁵⁾ dell’art. 416-*bis* c.p. quale strumento di repressione di intrecci della criminalità politica - amministrativa e criminalità organizzata di tipo mafioso.

Come noto, nella fase cautelare, la Cassazione ha riconosciuto la sussistenza di un’organizzazione mafiosa, negata dal Tribunale nel giudizio di primo grado, ritenuta sussistente dai giudici della Corte di Appello e poi definitivamente esclusa dalla Sesta sezione penale della Cassazione che il 22 ottobre 2019 ha annullato senza rinvio la sentenza della Corte capitolina relativamente alla mafiosità dell’associazione riqualificandola in associazione per delinquere semplice e ha cancellato le circostanze aggravanti previste dall’art. 416-*bis* 1 c.p.⁽⁶⁾.

Già nelle due sentenze emesse nella fase cautelare, tenuto conto della peculiarità dell’organizzazione romana e, in particolare, del ‘tipo’ di intimidazione utilizzata, la Suprema Corte aveva affermato che «ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo dalla quale derivano assoggettamento e omertà può essere diretta tanto a minacciare la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti.

(4) Cass. Pen., sez. Sesta, 4 ottobre 2001, *Hsiang*, in *Foro it.*, 2004, pag. 6 secondo la quale la forza di intimidazione «può passare da mezzi molto forti [...] a mezzi semplici come minacce o percosse rispetto a soggetti che vivendo già in condizioni di clandestinità o di semi-illegalità, non siano in grado di contrapporre valide difese» e ancora, «l’art. 416-*bis* c.p. bene è realizzabile anche con riguardo a organizzazioni che senza controllare tutti coloro che vivono o lavorano in un certo territorio, rivolgono le proprie mire a danno di componenti di una certa collettività [...] a condizione che si avvalgano di metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e omertà».

(5) L’espressione è di VISCONTI, *A Roma la mafia c’è. E si vede...*, in *Dir. Pen. Cont.*, 15 giugno 2015, pag. 2.

(6) Tra i numerosi commenti alla sentenza, DELLA RAGIONE, “Mafia capitale” e “mafia corrotta”: la parola definitiva della Suprema Corte nel processo di stabilizzazione giurisprudenziale dell’associazione di tipo mafioso, in *Leg. Pen.*, 21 ottobre 2020; MEZZETTI, *Quel che resta di “mafia capitale”*, in *disCrimen*, 25 novembre 2020; PIVA, *Mafia Capitale: la Cassazione esclude l’associazione mafiosa e le connesse circostanze aggravanti*, in *Arch. Pen.*, 24 ottobre 2019.

Ferma restando una riserva di violenza nel patrimonio associativo, tale forza intimidatrice può venire acquisita con la creazione di una struttura organizzativa che, in virtù di contiguità politico-elettorali, con l'uso di prevaricazioni e con una sistematica attività corruttiva, esercita condizionamenti diffusi nell'assegnazione di appalti, nel rilascio di concessioni, nel controllo di settori di attività di enti pubblici o di aziende parimenti pubbliche, tanto da determinare un sostanziale annullamento della concorrenza o di nuove iniziative da parte di chi non aderisca o non sia contiguo al sodalizio»⁽⁷⁾.

Il Tribunale, scindendo le due associazioni portate sul banco degli imputati dalla Procura di Roma, pur affermando la piena compatibilità del reato di cui all'art. 416-bis c.p. con organizzazioni non legate alle mafie storiche, ha escluso che le attività poste in essere da Buzzi e Carminati potessero essere connotate dall'utilizzo del metodo mafioso⁽⁸⁾.

L'elemento innovativo della giurisprudenza nel caso in esame - anticipata dalla Cassazione nella fase cautelare e poi ribadita nella sentenza della Corte di Appello⁽⁹⁾ che ha ritenuto sussistente un unico sodalizio - sta nell'aver riconosciuto le condotte corruttive e prevaricatorie come componenti della forza di intimidazione. In particolare, con tale pronuncia, i giudici della Corte capitolina hanno affermato che con l'ingresso di Carminati, si è avuto il passaggio dalla corruzione alla corruzione mafiosa registrandosi, come aveva già affermato la Cassazione nella fase cautelare, un condizionamento nell'acquisizione degli appalti mediante il controllo operato sull'amministrazione, ottenuto grazie ad intese corruttive e alla forza di intimidazione esercitata sui potenziali concorrenti⁽¹⁰⁾.

In particolare, l'attività criminosa all'interno della Pubblica Amministrazione dell'associazione si sarebbe mossa su due piani e con due diversi strumenti: su di un piano, con il ricorso alla corruzione da utilizzare

(7) Cass. Pen., sez. Sesta, 10 marzo 2015, sent. n. 24535; negli stessi termini, Cass. Pen., sez. Sesta, 10 marzo 2015, sent. n. 24536.

(8) Trib. Roma, 20 luglio 2017 (dep. 16 ottobre 2017), sent. n. 11730. Per un commento alla sentenza si rinvia a ZUFFADA, *Per il Tribunale di Roma "Mafia Capitale" non è mafia: ovvero, della controversa applicabilità dell'art. 416 bis c.p. ad associazioni criminali diverse dalle mafie "storiche"*, in *Dir. Pen. Cont.*, 29 novembre 2017.

(9) Corte Appello, Roma, sez. Terza, settembre 2018, sent. n. 10010. Per un commento analitico della sentenza, si rinvia a GRECO, *Mafia capitale: il banco di prova dell'art. 416-bis c.p.*, Nota a Corte App., Roma, sez. Terza, sent. 11 settembre 2018 (dep. 10 dicembre 2018), n. 10010, Pres. TORTORA, est. PALMISANO, in *Dir. Pen. Cont.*, fasc. 6/2019, pagg. 95 ss.

(10) Sull'incompatibilità del metodo mafioso con i reati di corruzione si era già espressa una parte della dottrina con riguardo alle sentenze emesse dalla Cassazione in fase cautelare. Si vedano, per esempio, FORNARI, *Il metodo mafioso: dall'effettività dei requisiti di "pericolo d'intimidazione" derivante da un contesto criminale?*, in *Dir. Pen. Cont.*, 9 giugno 2016; INSOLERA, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in *Ind. Pen.*, 2015, pagg. 237 ss.

quale strumento di ‘dialogo’ con la Pubblica Amministrazione e la fama criminale dell’associazione avrebbe altresì consentito di ‘far scendere a patti’ anche funzionari più restii a farlo; sull’altro, con il ricorso alla forza di intimidazione nei confronti degli imprenditori concorrenti nel settore degli appalti con la conseguenza di procedure pubbliche *ad excludendum*.

Orbene, tale orientamento, cassato dai giudici di legittimità, da un lato ha espresso un principio di diritto che non pare criticabile: quello relativo all’applicabilità dell’art. 416-*bis* c.p. anche ad organizzazioni non legate a mafie storiche⁽¹¹⁾; dall’altro sembra aver in qualche modo destrutturato il metodo mafioso o, quantomeno, notevolmente affievolendone la portata.

4. Mafie delocalizzate: l’ultimo tentativo (non riuscito) di una pronuncia delle Sezioni Unite

Con ordinanza n. 15768 del 15 marzo 2019, la Prima sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione sul quesito «se sia configurabile il reato di cui all’art. 416-*bis* c.p. con riguardo a un’articolazione periferica (cosiddetta locale) di un sodalizio mafioso, radicata in un’area territoriale diversa da quella di operatività dell’organizzazione “madre”, anche in difetto della esteriorizzazione, nel differente territorio di insediamento, della forza intimidatrice e della relativa condizione di assoggettamento e di omertà, qualora emerga la derivazione e il collegamento della nuova struttura territoriale con l’organizzazione e i rituali del sodalizio di riferimento». La decisione del Primo Presidente della Cassazione di non accogliere la richiesta di rimessione alle Sezioni Unite costituisce l’epilogo - invero già tentato nel 2015⁽¹²⁾ - del contrasto giurisprudenziale (giudicato solo apparente dal Presidente) sorto in merito alla necessità di concretizzazione del metodo mafioso al fine della configurabilità del reato di cui all’art. 416-*bis* c.p.

(11) Già riconosciuta, peraltro, nel caso della Mala del Brenta nella sentenza Cass. Pen., sez. Prima, 19 aprile 2012, n. 35627.

(12) La Seconda sezione della Corte di cassazione, con ordinanza del 25 marzo 2015 n. 815, aveva già provato a sollecitare l’intervento delle Sezioni Unite (peraltro si tratta della stessa vicenda giudiziaria per la quale la questione è stata rimessa ora alla massima composizione della cassazione), ma il Primo Presidente aveva ritenuto non particolarmente rilevante il contrasto e comunque superabile senza l’intervento delle Sezioni Unite. In particolare, secondo quanto affermato dal Primo Presidente, «il panorama giurisprudenziale complessivamente considerato sembra convergere nell’affermazione di principio secondo cui l’integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di spri-gionare, per il sol fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono a contatto con i suoi componenti».

Con riguardo alla delocalizzazione soprattutto di cellule di 'ndrangheta al nord, il problema maggiore è quello dell'effettivo dispiegamento della forza di intimidazione. Le 'mafie derivate' si inseriscono infatti in un contesto territoriale e sociale in cui la società civile «si mostra refrattaria alla comprensione dei codici di comunicazione della mafia»⁽¹³⁾. Per superare l'impasse, nella sentenza Romeo i giudici di legittimità, partendo dal presupposto della natura unitaria della 'ndrangheta, avevano ritenuto che «la finalità della commissione di delitti, tipica delle associazioni mafiose, non debba necessariamente estrinsecarsi nella effettiva precedente commissione di reati fine, essendo sufficiente la mera struttura illecita dell'organizzazione finalizzata alla programmazione e realizzazione di reati quale finalità della consorteria mafiosa»⁽¹⁴⁾. Tale pronuncia si poneva in contrasto con una precedente sentenza di legittimità⁽¹⁵⁾ in cui era stato invece sostenuto che il concetto di mafia silente è ontologicamente incompatibile con il tipo di reato previsto dall'art. 416-*bis* c.p. ove è esplicitamente richiesta l'estrinsecazione della forza intimidatrice. Tuttavia, i giudici della sentenza Romeo ritennero non si trattasse di un contrasto, ma di una interpretazione evolutiva che partiva ora dal presupposto di unitarietà della 'ndrangheta, sconosciuto agli estensori della sentenza del 2006. Successivamente, anche preso atto dell'unitarietà della mafia calabrese, nell'aprile 2012⁽¹⁶⁾ veniva nuovamente ribadita la necessità dell'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso. Nello stesso filone interpretativo della sentenza Romeo si inseriva anche la Garcea del 2012 in cui i giudici di legittimità avevano sostenuto che «raggiunta la prova dei requisiti strutturali della 'ndrangheta e del collegamento con la "casa madre", la nuova formazione è di per sé pericolosa per l'ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata»⁽¹⁷⁾. Secondo l'orientamento che ritiene compatibile il 'silenzio' con la struttura dell'art. 416-*bis* c.p., la diffusività del fenomeno mafioso è ormai un fatto noto anche fuori dai territori di origine e, pertanto, l'intimidazione è ormai linguaggio ovunque comprensibile.

(13) Cfr. BALSAMO, RECCHIONE, *Mafie al nord. L'interpretazione dell'art. 416-bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto*, in *Dir. Pen. Cont.*, 18 ottobre 2013, pag. 11.

(14) Cass. Pen., sez. Terza, 11 gennaio 2012, sent. n. 4304, ROMEO, in *C.E.D. Cass.*, 252205.

(15) Cass. Pen., sez. Quinta, 13 febbraio 2006, sent. n. 19141, in *C.E.D. Cass.*, 234403. In tale sentenza, lungi dal sostenere che non è configurabile l'associazione in mancanza dei reati - fine, i giudici di legittimità hanno inteso specificare che in mancanza dei reati - scopo è ancora più necessaria la prova di una concreta esteriorizzazione del metodo mafioso.

(16) Cass. Pen., sez. Quinta, 24 aprile 2012, sent. n. 31512, in *C.E.D. Cass.*, 254031.

(17) Cass. Pen., sez. Prima, 11 ottobre 2012, sent. n. 5888, in *C.E.D. Cass.*, 252418. Nella medesima pronuncia, fu affermato che «per qualificare come mafiosa un'organizzazione criminale è necessaria la capacità potenziale, anche se non attuale, di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una carica intimidatrice idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengono in contatto con gli affiliati dell'organismo criminale».

Svanito il primo tentativo di rimettere la questione alle Sezioni Unite, il pensiero del Primo Presidente fu presto sconfessato con la sentenza emessa nel processo Alba Chiara in cui, in linea con le sentenze Garcea e Romeo, si ritenne che le “locali” sono articolazioni di organizzazioni mafiose tradizionali in collegamento con la casa madre e, «una volta raggiunta la prova dei connotati distintivi della ‘ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova formazione associativa è già in sé pericolosa per l’ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata»⁽¹⁸⁾.

Con la sentenza relativa al processo Infinito, si è registrato un tentativo maldestro di sovrapporre i due orientamenti e di incardinare la forza di intimidazione in una doppia dimensione potenziale ed effettuale. Tentativo maldestro perché, se da un lato nella pronuncia si è ritenuta la necessità che l’associazione sia in grado di sprigionare una «capacità di intimidazione non solo potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile», dall’altro si è però affermato che «detta capacità di intimidazione potrà, in concreto, promanare dalla diffusa consapevolezza del collegamento con l’associazione principale, oppure dall’esteriorizzazione *in loco* di condotte integranti gli elementi previsti dall’art. 416-*bis* c.p.»⁽¹⁹⁾. È evidente, dunque, come una simile rilettura del metodo mafioso sia del tutto innovativa non seguendo semplicemente l’evoluzione del fenomeno mafia, ma riscrivendo una diversa disposizione che sopravvaluta la natura di reato di pericolo e, svuotando di significato il metodo mafioso, abbandona il modello di reato a struttura mista previsto dal legislatore.

L’intervento non è di poco conto se si considera la peculiarità del reato di cui all’art. 416-*bis* c.p. ove, come si è già evidenziato, tra gli scopi dell’associazione, sono inseriti anche fini astrattamente leciti che si connotano di illiceità proprio perché perseguiti attraverso lo sfruttamento della forza di intimidazione e del vincolo di assoggettamento e omertà che ne deriva. Una simile interpretazione ha, di fatto, creato un nuovo ‘tipo’ rispetto a quello previsto dal legislatore, in contrasto con il principio di tipicità oltreché con quello di prevedibilità, e i contrasti giurisprudenziali sulla sua ammissibilità hanno contribuito a rendere la materia ancora più imprevedibile. Nonostante il secondo tentativo di rimettere la questione alle Sezioni Unite, il Primo Presidente, come si è accennato, ha ritenuto solo apparente il contrasto

(18) Cass. Pen., sez. Quinta, 3 marzo 2015, sent. n. 31666, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 ottobre 2015, con nota di VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord: dicono di pensarla allo stesso modo, ma non è così*.

(19) Cass. Pen., sez. Seconda, 21-30 aprile 2015, sent. n. 34147, in *Dir. Pen. Cont.*, 5 ottobre 2015, con nota di VISCONTI, *I giudici di legittimità ancora alle prese con la “mafia silente” al nord, cit.*

affermando che «il prisma rappresentato dai variegati arresti sul tema, può sostanzialmente ricondursi ad unità là dove si considera il presupposto ermeneutico comune che anche nel caso della delocalizzazione richiede, per poter riconoscere la natura mafiosa dell'articolazione territoriale, una capacità intimidatrice effettiva e riscontrabile». Il Presidente, specificando che ci sono due alternative di delocalizzazione: la prima che vede un nuovo aggregato che costituisce una struttura autonoma e originale pur proponendosi di adottare la stessa metodica delinquenziale delle “mafie storiche” e la seconda in cui il nuovo aggregato si pone come mera articolazione territoriale di una tradizionale organizzazione mafiosa, in stretto rapporto di dipendenza e collegamento funzionale con la “casa madre”, ha chiarito qual è la differenza tra le due spostando, tuttavia, in tal modo, il problema sul tema della corretta valutazione delle evidenze probatorie.

In particolare, «la differenza tra le due manifestazioni non attiene alla capacità intimidatrice del sodalizio, che è comunque una preconditione necessaria per la configurabilità del reato, quanto alla forma di esteriorizzazione del metodo mafioso, richiedendosi, solo nel primo caso, la verifica di tutti i presupposti costitutivi del reato e dunque l'esteriorizzazione del metodo mafioso con le sue ricadute nell'ambiente esterno in termini di assoggettamento e omertà. Qualora, invece, si tratti di un'articolazione periferica dell'organizzazione mafiosa radicata nell'area tradizionale di competenza, in presenza di univoci elementi dimostrativi di un collegamento funzionale ed organico con la casa madre, la cellula viene, invece, considerata quale promanazione dell'originaria struttura delinquenziale di cui non può che ripetere i tratti distintivi, compresa la forza intimidatrice e la capacità di condizionare l'ambiente circostante».

A ben vedere, la lettura offerta dal Presidente non sembra risolvere definitivamente la questione e non pare potersi escludere una persistente disomogeneità delle future pronunce giurisprudenziali giacché i giudici di legittimità hanno più volte denunciato il contrasto sul tema.

Tuttavia, in seguito al tentativo andato in fumo di dirimere una volta per tutte il contrasto, la Prima sezione della Cassazione⁽²⁰⁾ ha recentemente annullato senza rinvio la sentenza emessa nei confronti dei due imputati ritenuti responsabili di partecipazione in associazione mafiosa con particolare riferimento ad una cellula cosiddetta “locale” della ‘ndrangheta operante in Svizzera.

(20) Cass. Pen., sez. Prima, 29 novembre 2019 (dep. 20 dicembre 2019), sent. n. 51489, in *Sistema Penale*, con nota di VISCONTI.

Secondo la Cassazione, per quanto suggestivi, non bastano i rituali di affiliazione che secondo le massime di esperienza non possono che far pensare ad una condotta di partecipazione⁽²¹⁾, né bastano forme di collegamento interno tra ‘nuclei’ della consorterìa che diano riscontro di moduli organizzativi e rituali riconducibili alla cosiddetta casa madre, ma è necessaria l’estrinsecazione del metodo mafioso: la fama criminale, seppure altrove strutturata, deve essere spesa sul territorio di riferimento.



(21) Occorre evidenziare come con ordinanza 28 gennaio 2021, n. 5071 sia stata rimessa alle Sezioni Unite la questione se l’affiliazione rituale alle mafie storiche, non seguita da atti di militanza associativa, integri il delitto di associazione di tipo mafioso. Nel momento in cui si scrive, è disponibile solo l’informazione provvisoria della decisione emessa il 27 maggio 2021 secondo cui «la condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso si sostanzia nello stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa della associazione. Tale inserimento deve dimostrarsi idoneo, per le caratteristiche assunte nel caso concreto, a dare luogo alla “messa a disposizione” del sodalizio stesso, per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Nel rispetto del principio di materialità ed offensività della condotta, l’affiliazione rituale può costituire indizio grave della condotta di partecipazione al sodalizio, ove risulti - sulla base di consolidate e comprovate massime di esperienza - alla luce degli elementi di contesto che ne comprovino la serietà ed effettività, l’espressione non di una mera manifestazione di volontà, bensì di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta di contribuzione permanente tra affiliato ed associazione». Per un commento, di poco successivo all’ordinanza di rimessione si veda V. MAIELLO, *L’affiliazione rituale alle mafie storiche al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Sistema Penale*, 10 maggio 2021.

DOTTRINA



Dottorssa
Marta Campanelli (*)



Professore
Giuliano Lancioni (**)

L'insegnamento dell'arabo al personale militare

Panoramica storica e considerazioni sull'applicazione dello STANAG 6001

Questo articolo si propone di offrire una panoramica storica e linguistica sull'insegnamento della lingua araba nelle Forze armate, soffermandosi su alcuni innovativi programmi di addestramento adottati nelle Forze armate statunitensi, sui documenti e le certificazioni prodotte in ambito NATO e le loro applicazioni in Italia. In particolare, in vista della delicata situazione sociolinguistica dell'arabo - che ne ha da sempre influenzato i metodi di insegnamento - e della collaborazione degli autori con il Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri, verranno presentate alcune riflessioni sulle criticità che riguardano l'applicazione degli standard NATO all'arabo.

This article intends to offer a historical and linguistic overview of the teaching of Arabic within the armed forces, with a particular focus on some innovative training programs adopted within the US armed forces, on the documents and certifications produced by NATO and their application in Italy. On this purpose, reflections will be presented, on some of the critical issues concerning the application of NATO standards to Arabic, in the light of the particular sociolinguistic situation of the Arabic language - which has always influenced its teaching methods - and the collaboration of the authors of this article with the Foreign Languages Center of Carabinieri.

(*) Docente di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università per Stranieri di Siena.

(**) Professore Ordinario di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università Roma Tre.

تهدف هذه المقالة إلى تقديم لمحة تاريخية ولغوية حول تدريس اللغة العربية للقوات المسلحة، مع التركيز بشكل خاص على بعض البرامج التدريبية المبتكرة المعتمدة لدى القوات المسلحة الأمريكية، وكذلك على اختبارات تحديد المستوى اللغوي والوثائق المتعلقة بها المقدمة من الناتو واستخدامها في إيطاليا. وفي ضوء الوضع اللغوي الاجتماعي للعربية الذي أثر على مدى قرون في طرق تدريسها ونظراً لتعاون مؤلفي هذا المقال مع مركز اللغات الأجنبية التابع لقوات الدرك الوطني الإيطالية، سيتم تقديم تأملات حول بعض المشاكل الناتجة عن تطبيق معايير الناتو على اللغة العربية.



SOMMARIO: 1. Introduzione: rilevanza della lingua araba nella società di ieri, oggi e domani. - 2. La variazione linguistica nel mondo arabo. - 3. Sviluppi dell'insegnamento linguistico al personale militare. - 4. Limiti dello STANAG 6001 e del JFLT applicati alla lingua araba. - 5. Conclusioni.

1. Introduzione: rilevanza della lingua araba nella società di ieri, oggi e domani

Il mondo arabo-islamico occupa una vasta area geografica compresa tra il continente africano e quello asiatico. Nonostante la grandezza di questi territori e le differenti appartenenze etniche dei suoi abitanti, vi sono due elementi fondamentali, dal carattere sacro e immutabile, che in queste regioni hanno sviluppato una forte coesione interna e un radicato senso di appartenenza identitaria attraverso i secoli: il Corano e l'arabo classico, la lingua con la quale esso è stato rivelato. Il Corano rappresenta il testo sacro della religione islamica. Esso è *logos* di Dio rivelato al profeta Muhammad tramite la mediazione angelica di Gabriele.

Oltre alla sua valenza religiosa il Corano rappresenta una delle principali fonti del diritto musulmano nonché testo di riferimento - assieme alla poesia preislamica - impiegato per la fissazione della lingua araba e per la codificazione della sua grammatica. Si tratta di un processo, quest'ultimo, divenuto necessario durante l'espansione territoriale dell'impero islamico (VII-IX secolo d.C.) allorché, con l'estensione dei confini e la conseguente integrazione dei nativi arabi con le popolazioni straniere, si assistette alla diffusione di un "parlare incorretto" (*lahn*) e dunque alla progressiva corruzione della lingua araba che minacciava la corretta recitazione del Corano nonché la sua stessa comprensione⁽¹⁾.

È stata così avviata un'opera di ricerca, studio e codificazione della lingua che le ha permesso di giungere "pressoché" immutata sino ai giorni nostri.

(1) K. VERSTEEGH, *The arabic language*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2001.

Impieghiamo il termine “pressoché” in quanto l’arabo classico ha in realtà subito, a seguito del rinnovato contatto con l’Occidente sul finire del XVIII secolo, un processo di semplificazione e modernizzazione che, da un lato, gli ha permesso di adattarsi alla terminologia moderna impiegata nel settore tecnico, scientifico e letterario, dall’altro ne ha semplificato le strutture sintattiche, spesso troppo elaborate e complesse. Questa nuova forma linguistica, nota come arabo standard moderno (o più comunemente indicata con l’acronimo inglese MSA ossia *Modern Standard Arabic*)⁽²⁾, è tutt’oggi fortemente regolamentata dalle Accademie di Lingua Araba (Damasco, Cairo e Baghdad), che hanno voluto stabilire una “varietà standard” accessibile a tutti i parlanti arabofoni e allo stesso tempo distinta dalle “varietà colloquiali” (si veda § 2). L’interesse di queste accademie è quello di evitare un sostanziale stravolgimento della lingua, soprattutto in ambito grammaticale, lasciandola immutata nella sua essenza. D’altronde non potrebbe essere altrimenti se si considera il carattere sacro dell’arabo, strumento pervaso da un ordine, un’armonia e una razionalità profondi, in cui la Perfezione Divina trova la propria espressione.

Premesso il suo carattere sacrale e identitario, l’arabo oggi giorno è una delle lingue emergenti all’interno del “mercato globale delle lingue”⁽³⁾. Esso è la lingua ufficiale dei ventidue Paesi membri che aderiscono alla Lega Araba, nonché una delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite. Inoltre, con più di trecento milioni di locutori, si pone al quinto posto nella classifica delle lingue più parlate al mondo⁽⁴⁾. L’arabo rappresenta, nella sua “versione standard”, la lingua franca per l’intercomprensione degli arabofoni in tutto il mondo, così come il simbolo dei tratti condivisi della cultura arabo-islamica che attraversano la regione araba in maniera trasversale. Inoltre, è presente ormai da anni in Europa come lingua di immigrazione con numeri importanti: basti pensare che si accinge a diventare la seconda lingua per numero di parlanti in Svezia⁽⁵⁾. Oltre ad essere particolarmente richiesta per via del fenomeno migratorio proveniente dal Mediterraneo, la conoscenza dell’arabo rappresenta uno strumento prezioso anche nell’ambito delle Forze armate, considerato il moltiplicarsi delle operazioni di *peacekeeping* e il dispiegamento del contingente italiano in Paesi interessati dai più rilevanti eventi geopolitici e militari recenti.

(2) Per ulteriori approfondimenti si veda STETKEVYTCH, 2006. La riforma linguistica della lingua araba si colloca nel quadro di quella rinascita intellettuale, politica e sociale che investì la società araba alla fine del Settecento e che è nota come al-nahdah al-‘arabiyyah “la rinascita araba”.

(3) J. L. CALVET, *Le marché aux langues: les effets linguistique de la mondialisation*, Plon, Paris, 2002.

(4) <https://www.statista.com/statistics/266808/the-most-spoken-languages-worldwide/>.

(5) <https://www.languagemagazine.com/2018/06/29/arabic-becomes-swedens-second-language/>.

2. La variazione linguistica nel mondo arabo

Da un punto di vista linguistico, esiste una variazione significativa tra norma e uso, vale a dire tra la lingua letteraria (arabo classico e arabo standard moderno) e le varietà parlate (arabo colloquiale). Come illustrato precedentemente (§ 1), la lingua letteraria rappresenta un'indispensabile chiave di lettura per la comprensione di testi religiosi, scientifici e letterari della tradizione arabo-islamica (arabo classico) e, nella sua versione semplificata e modernizzata (arabo standard moderno), è impiegata oggigiorno in occasioni formali, per scopi letterari, religiosi ed educativi, oltre ad essere tradizionalmente riconosciuta dai linguisti come la lingua dei *mass media*. Le varietà parlate invece, non scritte e legate all'area geografica, sono usate in contesti informali, in occasioni e in conversazioni della vita di tutti i giorni⁽⁶⁾. La relazione esistente tra queste due varietà linguistiche è stata da sempre oggetto di studi e indagini accademici, laddove sono state proposte numerose considerazioni al fine di render conto di questa realtà. In generale è possibile individuare due modelli principali entro i quali ricondurre le suddette considerazioni: il modello diglossico e quello multiglossico.

2.1 La diglossia e il modello di insegnamento "tradizionale"

Il modello diglossico è quello che ha tradizionalmente influenzato l'insegnamento della lingua, sia in Italia sia in Europa, e che ha indirettamente portato allo sviluppo dell'approccio multiglossico per via delle critiche e delle contestazioni ad esso mosse. Il modello diglossico si basa sul concetto di "diglossia", analizzato in maniera sistematica e comprensiva da Ferguson⁽⁷⁾. Esso prevede la coesistenza di una varietà "alta" e di una varietà "bassa" del linguaggio che, a causa di ragioni storico-politiche, si sono distinte per *status* e funzioni sociali differenti. Uno dei forti limiti di questo modello consiste nella visione dicotomica della lingua, ovvero nell'individuazione di due varietà "pure", dai tratti netti e definiti, che non interagiscono tra di loro⁽⁸⁾. A ciò si aggiunga il fatto che l'opposizione tra varietà alta e bassa appare decisamente riduttiva se si considera l'esistenza di una ulteriore multiformità all'interno di ciascuna varietà (arabo classico e MSA per quanto riguarda la varietà alta e i diversi dialetti regionali all'interno della varietà bassa).

(6) A. ALBIRINI, *Modern arabic sociolinguistics. Diglossia, codeswitching, attitudes and identity*, Routledge, London and New York, 2016, pagg. 10-11.

(7) C. FERGUSON, *Diglossia*, in *World*, 15, 1959, pagg. 325-340.

(8) Molti studiosi hanno messo in discussione il modello diglossico proprio perché inadeguato al contatto effettivo esistente tra le due varietà. Tra gli argomenti addotti vi è l'esistenza di un "arabo parlato mediano" - *Educated Spoken Arabic* o *Formal Spoken Arabic* (§ 2.2) - che seleziona una serie di tratti parlati comuni alle molteplicità linguistiche. Non si può dunque parlare di dicotomia bensì di un *continuum* linguistico tra arabo classico/MSA e arabo colloquiale (HAERI, 2000).

Considerando il contesto specifico dell'Italia, una simile concettualizzazione della variazione linguistica⁽⁹⁾ - che è tutt'oggi predominante - ha avuto delle forti ripercussioni sui metodi d'insegnamento dell'arabo, sia in ambito accademico sia militare, nonché sulla produzione stessa di elementi glottodidattici quali dizionari e grammatiche. In ambito accademico, la tendenza è quella di partire dall'insegnamento della varietà alta (con una distinzione spesso vaga tra arabo classico e arabo standard moderno) per poi aggiungere negli anni successivi l'insegnamento di un dialetto (spesso scelto sulla base della provenienza geografica del collaboratore esperto linguistico). Gli studenti si ritrovano così a dovere apprendere almeno due varietà linguistiche se desiderano saper leggere e scrivere in arabo e al tempo stesso essere in grado di affrontare conversazioni nella vita quotidiana. Questo problema è stato spesso causa di frustrazione da parte degli apprendenti che, dopo uno o due anni di studi, si sono sentiti demotivati dal continuare nello studio della lingua, considerati gli scarsi risultati in termini di competenza comunicativa nonostante gli sforzi prodigati nel processo di apprendimento⁽¹⁰⁾. La stessa cosa avviene in ambito militare, dove l'insegnamento della lingua e quindi l'acquisizione della certificazione linguistica vengono concepiti esclusivamente in arabo standard moderno (si veda § 4).

Concentrarsi su quest'unica varietà, non dà pienamente conto del modo in cui la lingua araba si manifesta concretamente: agli studenti viene infatti proposta una lingua parzialmente artificiale, con la quale devono imparare ad esprimersi anche in contesti in cui non sarebbe naturale farlo (es. situazioni di vita quotidiana). Potremmo sintetizzare il paradosso nel fatto che, nonostante gli sviluppi di politica internazionale degli ultimi decenni abbiano accentuato il ruolo dell'arabo come lingua di comunicazione, proporre delle funzioni comunicative in MSA anche in contesti che richiederebbero l'uso di forme dialettali è decisamente artificiale e per nulla realistico.

Oltre a quanto sinora esposto, i limiti del modello diglossico appaiono chiari in un altro aspetto della realtà empirica: vale a dire nella continua sovrapposizione, all'interno dello stesso contesto, delle due varietà.

(9) Recenti studi e dibattiti accademici hanno messo in discussione questo tipo di concettualizzazione e le sue ripercussioni in ambito accademico. Al riguardo si menziona il convegno tenutosi il 10 gennaio 2018 presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere di Roma Tre, in collaborazione con l'Università per Stranieri di Siena, nel quale sono stati esaminati i metodi didattici e le modalità di certificazione relativi alla lingua araba. Il volume pubblicato a seguito dell'incontro, a cura di G. LANCIONI e C. SOLIMANDO, raccoglie le proposte e i suggerimenti vagliati a tal proposito.

(10) G. LANCIONI, *Insegnamento dell'arabo e certificazione: una panoramica*, in C. SOLIMANDO, G. LANCIONI (a cura di), *Didattica dell'arabo e certificazione linguistica: riflessioni e iniziative*, Romatpress, 2018, pagg. 11-30.

Si pensi ad esempio a quando, nel corso di un dibattito politico, il locutore decide di introdurre una battuta ricorrendo all'arabo colloquiale⁽¹¹⁾.

2.2 *Il modello di insegnamento del Foreign Service Institute*

Un modello alternativo di interpretare la realtà sociolinguistica della lingua araba è quello di concepirla come un sistema unico, una realtà multiglossica nella quale le differenti varietà coesistono una accanto all'altra. Tali varietà si collocano all'interno di un *continuum* nel quale chi parla e scrive effettua uno slittamento costante fra i differenti livelli di lingua a seconda di fattori linguistici ed extra-linguistici come il *background* dei parlanti, la formalità dell'argomento e il contesto; inoltre non rappresentano sistemi incompatibili, piuttosto condividono un nucleo centrale significativo. Il modello di insegnamento che più si avvicina a questa interpretazione della lingua è quello sviluppato al *Foreign Service Institute* (FSI) della *Georgetown University*. Obiettivo principale di tale istituzione, destinata alla formazione linguistica del personale del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America destinato a sedi straniere (in primo luogo diplomatici e militari), è quello di fornire competenze generalmente spendibili nell'insieme del mondo arabo, in modo da rendere gli apprendenti autonomi rispetto all'effettiva destinazione di servizio. A questo scopo, un gruppo di linguisti guidati da Karen Ryding, ha iniziato a indagare e a definire un modello di arabo interdialettale che ha preso il nome di *Formal Spoken Arabic* (FSA). Il *Formal Spoken Arabic* seleziona una serie di tratti parlati comuni alle principali varietà dialettali formando una sorta di "arabo parlato mediano" sostanzialmente ispirato alle varietà usate nei mezzi di comunicazione panarabi quando non si utilizza l'arabo standard⁽¹²⁾. Pur non rappresentando la lingua vernacolare di una ben precisa regione del mondo Arabo, il *Formal Spoken Arabic* costituisce tuttavia un segmento reale di quel *continuum* linguistico che racchiude le sopramenzionate varietà di Arabo. Il FSA consente di presentare all'apprendente in modo graduale il tema della variazione attraverso l'apprendimento delle locuzioni e degli elementi di variazione più significativi. Il successo riscontrato nell'insegnamento del *Formal Spoken Arabic* agli impiegati del Dipartimento di Stato risiede nell'aver risposto all'esigenza da parte di questi ultimi di dover comunicare con personale arabo di diversa provenienza sia in contesti formali sia informali, esigenza questa a cui l'insegnamento del MSA da solo non poteva certo rispondere.

(11) A. ALBIRINI, *Modern arabic sociolinguistics. Diglossia, codeswitching, attitudes and identity*, Routledge, London and New York, 2016, pag. 324.

(12) Il progetto è descritto in Ryding (1991). Un libro di testo secondo queste linee è Ryding & Mehall, 2005.

Questo programma fornisce loro una forma linguistica “flessibile”, tale da risultare spontanea e non pedante, e al tempo stesso sufficientemente formale da non esser stigmatizzata come dialetto stretto.

3. Sviluppi dell'insegnamento linguistico al personale militare

Il primo Paese che destinò una significativa attenzione all'insegnamento delle lingue in ambito militare furono gli Stati Uniti. In particolare, con l'avvento della Seconda guerra mondiale⁽¹³⁾, divenne indispensabile poter disporre di personale militare e d'*intelligence* che lavorasse nel settore dell'interpretariato e della traduzione e che conducesse ricerche su campo. Il governo incaricò alcune università affinché sviluppassero un programma di addestramento linguistico che permettesse di acquisire effettive competenze comunicative in diverse lingue, tra cui l'arabo. Fu così che nacque nel 1942 “il programma di addestramento specializzato dell'esercito” (ASTP⁽¹⁴⁾). Parte fondamentale di questo programma era l'uso di un “informante”, vale a dire un parlante nativo impiegato come fonte di espressioni e termini destinati ad essere memorizzati e imitati da parte degli studenti nel corso della pratica linguistica. A supervisionare il suo lavoro v'era un linguista, non necessariamente conoscitore della lingua, addestrato per estrarne le strutture basilari. Si trattava di corsi intensivi della durata di dieci ore al giorno per sei giorni settimanali. Benché sia durato solamente due anni, tale programma fu di grande innovatività, considerate le procedure impiegate nella didattica e il carattere intensivo dell'addestramento. Esso inoltre ebbe effetti a lungo termine, dal momento che dal bacino di individui sottoposti all'addestramento provenne non soltanto personale governativo ma anche educatori e uomini d'affari aventi rapporti con quelle parti del mondo per cui erano stati addestrati. Non va dimenticata poi la creazione di materiali glottodidattici per le diverse lingue e dialetti e l'applicazione di moderne tecniche scientifiche (prima fra tutte “l'approccio orale”) a un insegnamento linguistico basato sino ad allora sul tradizionale metodo grammaticale traduttivo⁽¹⁵⁾. Dopo la seconda metà del XX secolo, con l'istituzione della NATO e l'avvio di un processo di cooperazione internazionale tra i Paesi membri in ambito difesa, emerse in modo perentorio l'assoluta necessità di realizzare in campo militare la più ampia interoperabilità fra le disparate componenti delle Forze Alleate.

(13) Nei secoli precedenti l'insegnamento dell'arabo negli Stati Uniti era dettato prevalentemente da interessi teologici e filologici nei confronti del mondo islamico (MCCARUS, 1987, pag. 13).

(14) *Army Specialized Training Program* (Richards and Rodgers, 1997, pagg. 50-51; MCCARUS, 1987, pag. 14).

(15) Richards and Rodgers, 2001.

La NATO iniziò a sviluppare il concetto di standardizzazione che, per quanto riguarda l'insegnamento delle lingue, si tradusse nell'individuazione e nella descrizione dei requisiti linguistici del personale da impiegare all'estero. Tali requisiti avrebbero garantito un agevole confronto linguistico-culturale in primo luogo tra il personale militare al suo interno e in secondo luogo tra il personale militare e i civili presenti nei vari Paesi del Patto Atlantico e del mondo.

3.1 *Nascita dello Stanag Nato 60001 e sua applicazione in Italia*

Negli anni Cinquanta il governo statunitense iniziò a lavorare al processo di individuazione e definizione dei requisiti linguistici del personale da impiegare all'estero. Poiché non esisteva alcun sistema standardizzato in ambito accademico, il *Foreign Service Institute* formò una commissione interdipartimentale che lavorò su una scala di livelli di competenza compresi tra 0 (*no functional ability*) e 5 (*educated native speaker*).

Nel 1968 vennero compilati i descrittori formali di ciascun livello suddivisi per le quattro abilità (*speaking, reading, listening and writing*). Nel 1985 il programma revisionato sotto la supervisione dell'*Interagency Language Roundtable* (ILR), con un'ulteriore articolazione e ampliamento dei livelli attraverso l'inserimento del plus “+” e l'individuazione dei relativi descrittori. Tale documento è noto come *ILR Scale, ILR Guidelines*, o ancora *ILR Definitions*⁽¹⁶⁾.

Nel 1976 il BILC (*Bureau for International Language Coordination*), agenzia linguistica fondata nel 1966 dalla NATO, adottò la scala dei livelli di competenza linguistica elaborata nel documento dell'*Interagency Language Roundtable*, emanando per la prima volta lo STANAG 6001. Si tratta di uno strumento che ad oggi viene impiegato da tutti i paesi NATO per le seguenti finalità:

- definire i requisiti linguistici del personale da impiegare presso gli *Staff* internazionali;
- consentire di adattare le procedure nazionali agli standard internazionali in campo linguistico;
- uniformare le modalità di accertamento in campo linguistico.

Negli anni successivi alla sua adozione, lo STANAG 6001 subì diverse revisioni e ampliamenti da parte dell'agenzia linguistica della NATO. Ad oggi lo STANAG 6001 è arrivato alla sua quinta edizione. Proprio come il documento del 1968, lo STANAG 6001 prevede sei livelli di conoscenza linguistica, a cui va aggiunta la qualifica plus “+” se il livello di competenza supera i livelli base da zero a quattro ma non raggiunge i requisiti del livello successivo:

(16) E. SOLAK, *NATO Stanag Language proficiency levels for joint missions and its implementations at a state organization*, in *The Journal of Defense Sciences*, vol. 12, Issue 1, 2013, pagg. 71-90; pag. 73.

- > Livello 0: *No proficiency*;
- > Livello 0+: *Memorized proficiency*;
- > Livello 1: *Survival*;
- > Livello 1+: *Survival +*;
- > Livello 2: *Functional*;
- > Livello 2+: *Functional +*;
- > Livello 3: *Professional*;
- > Livello 3+: *Professional +*;
- > Livello 4: *Expert*;
- > Livello 4+: *Expert +*;
- > Livello 5: *Highly-articulate native*.

I livelli linguistici vengono accertati attraverso una sistema di prove noto come JFLT (*Joint Forces Language Test*) suddivise nella quattro abilità: comprensione all'ascolto (*Listening - L*), produzione orale (*Speaking - S*), comprensione alla lettura (*Reading - R*), produzione scritta (*Writing - W*).

La stringa numerica che identifica i livelli di conoscenza linguistica posseduta a seguito dell'effettuazione delle prove di accertamento è detta *Standard Language Profile* (SLP) ed è strutturata su quattro numeri identificativi del livello secondo l'ordine L, S, R, W.

In Italia il JFLT è stato elaborato a livello nazionale solo per alcune lingue, tra cui l'inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il portoghese e l'arabo. Nello specifico, esso è entrato in vigore il 1° gennaio 2006 in sostituzione del Test Unificato Interforze (TUI), permettendo alle Forze armate italiane di adeguarsi agli aggiornamenti apportati dalla NATO ai criteri elaborati per la valutazione della conoscenza linguistica⁽¹⁷⁾. Ogni Paese della NATO, inclusa l'Italia, crea indipendentemente, ma sempre attenendosi alle direttive STANAG, i propri test di valutazione linguistica, che devono prevedere in totale sessanta quesiti con quattro risposte a scelta multipla. Le prove di R e L sono comuni alle quattro Forze armate e sono state elaborate per testare un linguaggio “politico-strategico-militare”, mentre le prove di S e W si basano su un linguaggio specifico a ciascun corpo militare⁽¹⁸⁾. Nel caso specifico dell'Arma dei Carabinieri, con cui gli autori del presente articolo collaborano da anni nelle attività didattiche dell'arabo, il JFLT è somministrato - a seguito di corsi intensivi della durata di dodici mesi - al personale senza alcuna pregressa conoscenza della lingua araba, nonché - al termine dei corsi di aggiornamento della durata di tre mesi - a coloro che sono già in possesso di una certificazione linguistica ma che necessitano di rinnovarla al trascorrere dei tre anni.

(17) R. SCARFI, *L'accertamento delle lingue straniere in ambito difesa*, *Informazioni della Difesa* (6), 2005, pagg. 28-35.

(18) SMD - FORM 004 (B), *Direttiva per la valutazione e certificazione delle conoscenze linguistiche*, edizione 2015.

4. Limiti dello STANAG 6001 e del JFLT applicati alla lingua araba

Premesso quanto sopra e sulla base della personale esperienza di insegnamento maturata da entrambi gli autori presso il Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri, in questo paragrafo è possibile riassumere una serie di osservazioni che potrebbero contribuire all'implementazione del JFLT, strumento di per sé altamente valido e prezioso.

In Italia, le prove del JFLT per l'arabo sono concepite in MSA: esse si discostano dalle direttive dello STANAG 6001 e quindi i reali fini professionali del pubblico a cui esso è destinato⁽¹⁹⁾. Se infatti si riflette sulle capacità (*task*)⁽²⁰⁾ individuate a ciascun livello di competenza dal documento NATO, emerge subito l'incongruenza dovuta all'impiego esclusivo del MSA sia nella fase di apprendimento sia di certificazione della lingua: i *task* del primo e secondo livello (si pensi alla capacità di parlare di sé stessi e della propria famiglia, alla gestione di situazioni riguardanti vitto, alloggio, trasporti, viaggi, ecc.) richiedono l'impiego di quella varietà linguistica tipica dei contesti informali che è stata precedentemente individuata nell'arabo colloquiale (§ 2).

Un'ulteriore criticità del JFLT, nonché dello STANAG 6001, è quello di applicare all'arabo i descrittori formali dei livelli individuati per le lingue europee⁽²¹⁾. Pensare, ad esempio, di poter equiparare i descrittori del livello 1 dell'inglese a quelli dell'arabo sarebbe un grosso errore. Questo perché l'apprendimento dell'arabo necessita di una fase per così dire "preparatoria", in cui il discente viene introdotto ad un sistema alfabetico graficamente e strutturalmente molto diverso da quello latino.

Da un punto di vista grafico, l'apprendente deve infatti memorizzare una serie di lettere la cui rappresentazione varia in base alla loro posizione all'interno della parola (iniziale, mediana, finale). In aggiunta a ciò la natura stessa dell'alfabeto arabo esula dalle strutture a cui noi occidentali siamo abituati: esso si basa su un sistema di tipo consonantico in cui le vocali, nella maggior parte dei casi, non vengono segnate. Il discente si trova così di fronte alla necessità di acquisire dei "modelli di vocalizzazione" i cui tempi di apprendimento devono essere necessariamente rispettati per poter garantire l'acquisizione dei basilari meccanismi di funzionamento della lingua.

(19) I. PEPE, *Insegnamento dell'arabo in ambito militare: riflessioni su metodi e certificazioni*, in C. SOLIMANDO, G. LANCIONI (a cura di), *Didattica dell'arabo e certificazione linguistica: riflessioni e iniziative*, Romatre press, 2018, pagg. 231-249.

(20) Si tratta dei compiti e delle attività che si è in grado di svolgere usando una determinata lingua.

(21) Lo stesso limite va riscontrato anche per un ulteriore modello di riferimento relativo alle competenze linguistiche, quello del QCER (Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). In proposito si veda VENTURA e DURAND, 2018.

Sarebbe dunque opportuno riconsiderare i descrittori dei livelli linguistici tenendo in considerazione la crucialità di questa prima fase di alfabetizzazione a cui, per via dell'equiparazione dell'arabo alle altre lingue, non viene dato il giusto peso nel documento della NATO. Sviluppare un'efficace abilità di lettura e di comprensione immediata del testo rappresenta infatti un requisito indispensabile non soltanto per la prova di *Reading* ma anche - e soprattutto - per quella di *Listening*: in quest'ultima il candidato ha a disposizione pochi secondi per ascoltare la registrazione vocale e leggere al tempo stesso le opzioni delle domande a risposta multipla⁽²²⁾.

5. Conclusioni

Considerato che la certificazione JFLT in Italia è finalizzata alla valutazione delle reali competenze linguistiche del personale militare, indispensabili per l'impiego all'estero, essa deve tener conto della complessa realtà sociolinguistica in cui versa il mondo arabofono - con la quale i militari si dovranno necessariamente confrontare - e della relativa concettualizzazione multiglossica tutt'oggi più accreditata. Oltre alle prove di accertamento, sarebbe opportuno rimodulare gli stessi programmi didattici offerti dai centri linguistici delle Forze armate, in modo da preparare il personale militare in maniera efficace e fornirgli gli strumenti necessari per affrontare con successo diverse situazioni comunicative (dalle conversazioni di carattere familiare e quotidiano a quelle di natura più formale).

Sicuramente, un esempio da cui poter prender spunto è rappresentato dal *Foreign Service Institute* (§ 2.2), che ha optato per una "lingua mediana flessibile" per rispondere alle reali necessità applicative delle Forze armate americane. È bene sottolineare però che occorre individuare, per quanto riguarda la lingua araba, un modello di insegnamento ottimale e universalmente valido: ciascun modello presenta dei punti di forza e di debolezza che vanno valutati attentamente in base agli ambiti di applicazione.



(22) Andrebbe fatta un'ulteriore osservazione in merito alla somministrazione della prova di *Listening*: uno dei maggiori rischi a cui il candidato va incontro è di natura extralinguistica e consiste nella perdita di concentrazione per affaticamento. Se il candidato risponde bene a tutte le domande all'inizio dell'esame ma per la fatica accumulata non riesce a mantenere la concentrazione, la sua capacità di seguire e comprendere ciò che ascolta diminuirà verso la fine e la valutazione complessiva della capacità di comprensione all'ascolto si ridurrà.

Bibliografia

- ALBIRINI A., *Modern arabic sociolinguistics. Diglossia, codeswitching, attitudes and identity*, Routledge, London and New York, 2016;
- CALVET J. L., *Le marché aux langues: les effets linguistique de la mondialisation*, Plon, Paris, 2002;
- FERGUSON C., *Diglossia*, in *World*, 15, 1959, pagg. 325-340;
- HAERI N., *Form and ideology: Arabic sociolinguistics and beyond*, in *Annual Review of Anthropology*, vol. 29, 2000, pagg. 61-87;
- LANCIONI G., *Insegnamento dell'arabo e certificazione: una panoramica*, in SOLIMANDO C., LANCIONI G. (a cura di), *Didattica dell'arabo e certificazione linguistica: riflessioni e iniziative*, Romatre press, 2018, pagg. 11-30;
- MCCARUS E.N., *The study of Arabic in the United States: a history of its development*, in *al-Arabiyya*, vol. 20, no. 1/2, 1987, pagg. 13-27;
- PEPE I., *Insegnamento dell'arabo in ambito militare: riflessioni su metodi e certificazioni*, in SOLIMANDO C., LANCIONI G. (a cura di), *Didattica dell'arabo e certificazione linguistica: riflessioni e iniziative*, Romatre press, 2018, pagg. 231-249;
- RICHARDS J. C., RODGERS T. S., *Approaches and methods in language teaching*, Cambridge University Press, Cambridge, 2001;
- RYDING K. C., *Proficiency despite diglossia: a new approach for Arabic*, in *The Modern Language Journal*, vol. 75, no. 2, 1991, pagg. 212-218;
- RYDING K. C., MEHALL D. J., *Formal Spokek Arabic basic course with MP3 files*, Georgetown University Press, Washington D.C., 2005;
- SCARFI R., *L'accertamento delle lingue straniere in ambito difesa*, Informazioni della Difesa (6), 2005, pagg. 28-35;
- SMD - FORM 004 (B), *Direttiva per la valutazione e certificazione delle conoscenze linguistiche*, edizione 2015;
- SOLAK E., *NATO Stanag Language proficiency levels for joint missions and its implementations at a state organization*, in *The Journal of Defense Sciences*, vol 12, Issue 1, 2013, pagg. 71-90;
- STETKEVITCH J., *The modern Arabic literary language. Lexical and stylistic development*, The University of Chicago Press, Chicago, 1970;
- VENTURA A., DURAND O., *La diglossia nella didattica e certificazione dell'arabo: problemi e proposte*, in SOLIMANDO C. e LANCIONI G. (a cura di), *Didattica dell'arabo e certificazione linguistica: riflessioni e iniziative*, Romatre press, 2018, pagg. 31-43;
- VERSTEEGH K., *The arabic language*, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2001.



Tenente
Giuseppe Montebuglio (*)

DOTTRINA

L'aggravante dell'ingente quantità

*Una nuova pronuncia delle Sezioni Unite in tema di stupefacenti (**)*

(Breve commento alla sentenza 14722/2020)

L'elaborato che segue si propone, in forma ricognitiva, di affrontare il tema dell'ingente quantità applicato alla disciplina degli stupefacenti. La Corte di Cassazione nell'ultimo ventennio si è espressa tre volte: con la sentenza Primavera nel 2000, la sentenza Biondi nel 2012 e l'ultima nel 2020. La questione fa principalmente riferimento all'interpretazione da dare al termine elastico "ingente", tra la necessità di definire un parametro di riferimento, senza incorrere in eventuali arbitrari esercizi, e di garantire comunque ai giudici di esercitare la propria valutazione discrezionale, senza imporre 'gabbie'.

This paper has the objective to deal, in a factual manner, with the topic of narcotic and psychotropic substances, and in particular with the aggravating circumstance of large quantity. The Italian Supreme Court of Cassation has spoken out three times in the last 2 decades, in 2000 with the so called Primavera judgement, in 2012 with the Biondi judgement and last year. The main gist refers to the interpretation that should be given to the word "large", between the need to find a suitable benchmark, without exceeding arbitrarily judicial powers, and the need to guarantee judges their discretion, without imposing any cage.



La Corte di Cassazione, nel suo massimo consesso, è stata ancora una volta investita di una questione relativa all'articolo 80, comma 2, DPR 309/1990. L'articolo in questione regola l'aggravante dell'ingente quantità, affermando che *se il fatto riguarda quantità ingenti di sostanze stupefacenti o psicotrope, le pene sono aumentate dalla metà a due terzi [...]*.

(*) Comandante di plotone presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.

(**) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

La questione ha sempre riposato sull'interpretazione della locuzione "ingente quantità", che individuerrebbe un concetto giuridico indeterminato, pertanto in potenziale violazione del principio di determinatezza e tassatività.

Anche il giudice delle leggi si è più volte espresso circa l'utilizzo nelle formule descrittive dell'illecito penale di espressioni sommarie, di vocaboli polisensibili, ovvero di clausole generali o concetti elastici, affermando l'ammissibilità di un tale utilizzo, competendo all'interprete la funzione di rendere concrete, calandole nella realtà fenomenica, previsioni legislative astratte e apparentemente indeterminate⁽¹⁾.

Nel 2008, la Quarta Sezione⁽²⁾ ha affermato, con riferimento all'articolo 80 DPR 309/1990, che il presupposto di operatività dell'aggravante non può "ritenersi indeterminato, rispondendo all'esigenza di evitare l'introduzione di parametri legali precostituiti i quali impedirebbero al giudice di apprezzare in concreto la gravità del fatto e quindi rideterminare la pena in termini di coerente proporzionalità rispetto al suo effettivo profilo e alla personalità dell'autore".

La medesima locuzione appare anche in altri settori, come in materia di traffico illecito di rifiuti e di pedopornografia. In tema di traffico illecito di rifiuti, la Terza Sezione⁽³⁾ ha affermato l'infondatezza della pretesa indeterminatezza sul presupposto che l'ambito di applicazione della disposizione va riferito al quantitativo di materiale complessivamente gestito attraverso una pluralità di operazioni, anche se queste ultime, considerate singolarmente, potrebbero essere di entità modesta. Nel 2011, sempre la Terza Sezione⁽⁴⁾, ha affermato che la locuzione di ingente quantità in tema di pedopornografia "rappresenta l'espressione di una legittima scelta del legislatore di riservare al giudicante il potere di considerare un fatto aggravato o attenuato in relazione agli innumerevoli, e mai predeterminabili, casi della vita. [...] La difficoltà risiede nella individuazione di parametri che - senza avere la pretesa di contenere numericamente entro gabbie precostituite i concetti da definire - ne delimitino tuttavia i confini".

(1) Corte Cost., sentenze n. 247 del 1997 e n. 69 del 1999. Da ultimo, Corte Cost., sentenza n. 24 del 2019. Essa nel decidere sulle questioni riguardanti tra l'altro gli articoli 1 e 4 del D.Lgs. 159/2011, sollevate con tre diverse ordinanze di rimessione per violazione degli articoli 117, 25 e 42 Cost., dopo aver affermato la conformità costituzionale del sequestro e della confisca di prevenzione evidenziando "i principi costituzionali e convenzionali che ne integrano lo specifico statuto di garanzia" si sofferma sull'intensa attività interpretativa di legittimità che delineando i confini concettuali delle categorie di soggetti ricomprese dagli articoli sopra citati le ha ritenute tutte sufficientemente determinate, esprimendosi invece per l'incostituzionalità della previsione di cui all'articolo 1, lett. c) (coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi).

(2) Cass. Pen., Sez. Sesta, sentenza del 10 luglio 2008, n. 40792.

(3) Cass. Pen., Sez. Terza, sentenza del 20 novembre 2007, n. 358.

(4) Cass. Pen., Sez. Terza, sentenza del 31 marzo 2011, n. 17211.

Ritornando al tema degli stupefacenti, i giudici di merito hanno applicato, ognuno secondo il proprio prudente apprezzamento, l'aggravante di cui al secondo comma dell'articolo 80 DPR 309/1990.

Facendo riferimento alle “droghe pesanti”, si va dai cento chilogrammi di cocaina qualificati come ingente quantità a Milano, ai quindici grammi, ritenuti ingente quantità dall'autorità giudiziaria di Napoli, dai 767 grammi sequestrati a Foggia e ritenuti integrare l'aggravante *de qua*, ai 512 grammi sequestrati a Taranto e giudicati non ingente quantità. Peraltro, un così diversificato panorama sembrava giustificabile quale risultato dell'interpretazione data dalle Sezioni Unite Primavera del 2000⁽⁵⁾ secondo un criterio “mercantilistico”.

La Suprema Corte affermava che affinché si potesse parlare di quantità ingente di stupefacente, fosse necessario che il dato ponderale di sostanza tossica oggetto del procedimento superasse notevolmente, con accento di eccezionalità, la quantità usualmente trattata in transazioni del genere nell'ambito territoriale nel quale il giudice del fatto opera. Fu solo dopo dieci anni che si sentì l'esigenza di ancorare l'apprezzamento del giudice a un parametro che impedisse risultati di evidente disarmonia, a fronte di dati quantitativi e qualitativi e di realtà territoriali in tutto assimilabili. La Sesta Sezione⁽⁶⁾ affermava, quindi, che ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dovesse rilevare il criterio oggettivo del numero dei possibili fruitori finali e non l'area in cui essi insistono.

Aggiungeva che in quanto terminale di confluenza di una rappresentazione casistica generale, la Corte di Cassazione avrebbe potuto maggiormente apprezzare i dati derivanti dall'esperienza giudiziaria, e concludeva evidenziando che non potessero integrare l'aggravante *de qua* quei quantitativi inferiori ai due chilogrammi e cinquanta chilogrammi, rispettivamente per le “droghe pesanti” e “leggere”. Conclusione questa che non riscuoteva particolare condivisione, stante un orientamento⁽⁷⁾ che vedeva nell'individuazione dei parametri *de quibus* un'appropriazione da parte dei giudici del potere legislativo. Il contrasto concernente quest'aggravante oggettiva soggettivamente interpretata ha portato la Corte di Cassazione a esprimersi a le Sezioni Unite (S.U. *Biondi* ⁽⁸⁾).

In effetti, l'aggravante prevedeva e prevede un parametro meramente oggettivo, che le Sezioni Unite Primavera avevano indotto a interpretare con riferimento al contesto territoriale nel quale il giudice del fatto avesse operato.

(5) Cass. Pen., Sez. Unite, sentenza del 21 giugno 2000, n. 17.

(6) Cass. Pen., Sez. Sesta, sentenza del 2 marzo 2010, n. 20119.

(7) *Ex multis*, Cass. Pen., Sez. Quarta, sentenza del 3 giugno 2010, n. 25571; sentenza del 1° febbraio 2011, n. 9927; sentenza del 29 settembre 2011, n. 38794.

(8) Cass. Pen., Sez. Unite, sentenza del 24 maggio 2012, n. 36258.

Era l'attenuante (articolo 73, comma 5, DPR 309/1990), oggi fattispecie autonoma a seguito della novella di cui al DL 23 dicembre 2013, n. 146, poi convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, a prevedere oltre a elementi da intendere oggettivamente (la quantità) anche elementi apprezzabili soggettivamente (i mezzi adoperati, le modalità della condotta, le circostanze che l'hanno accompagnata).

Le Sezioni Unite *Biondi* ritengono dunque di ancorare la valutazione, stante l'elemento oggettivo su cui l'aggravante è imperniata, a un parametro anch'esso oggettivo, senza cadere in eventuali censure quali quelle di cui la Sesta Sezione era già stata vittima⁽⁹⁾.

In effetti, il legislatore ha costruito l'intera disciplina degli stupefacenti su un doppio binario sanzionatorio, amministrativo (articolo 75 DPR 309/1990⁽¹⁰⁾) e penale (articolo 73, comma 1-*bis*, DPR 309/1990⁽¹¹⁾), il cui discrimine è individuato da tabelle che definiscono i limiti quantitativi massimi previsti. Il legislatore avrebbe pertanto definito una soglia "verso il basso", al di sotto delle quali l'ordinamento non reagisce con la sanzione penale. Il limite-soglia previsto dalle tabelle potrebbe venire in considerazione anche quale limite "verso l'alto", al di sotto del quale non si può parlare di ingente quantità.

Compiendo un'operazione che la Corte definisce puramente ricognitiva, questa decide di prendere, quale metro e riferimento, i dati tabellari, per individuare la soglia oltre la quale può parlarsi di ingente quantità.

(9) Cass. Pen., sentenza cit. n. 20119/2010.

(10) Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope e (sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative [...]. Ai fini dell'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze: a) che la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa non sia superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, nonché della modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato ovvero ad altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale [...].

(11) Con le medesime pene di cui al comma 1 e (punito chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale per le politiche antidroga, ovvero per modalità di presentazione, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale [...].

Per cui, “non può ritenersi ingente [quel] quantitativo di sostanza stupefacente che non superi di duemila volte il predetto valore-soglia (espresso in *mg* nella tabella)”, moltiplicatore desunto dal materiale giudiziario a disposizione dell'Ufficio del Massimario della Corte. La soglia così determinata non mortificherebbe l'apprezzamento del giudice, dal momento che, se il quantitativo dovesse attestarsi su soglie superiori al limite, resterebbe discrezionale la valutazione sulla sussistenza dell'aggravante e sul *quantum* di pena eventualmente da irrogare.

Dopo la sentenza *Biondi*, la giurisprudenza delle sezioni semplici si sarebbe conformata ai principi espressi, che tuttavia sarebbero stati posti in discussione a seguito della vicenda normativa scaturita con la sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014. Il legislatore, anche se il giudice delle leggi ha affermato che dovesse tornare ad applicarsi la normativa antecedente al 2006, è intervenuto con il DL 20 marzo 2014, n. 36, poi convertito in legge 16 marzo 2014, n. 79⁽¹²⁾. La novella ha ripristinato la distinzione fra sostanze di tipo pesante e leggero e, tra le altre cose, ha ridefinito la regolamentazione delle sanzioni amministrative per le condotte aventi ad oggetto sostanze stupefacenti per uso personale, reiterando la disposizione di cui all'articolo 73, comma 1-*bis*, e ha disposto la perdurante efficacia del decreto ministeriale che fissa i valori-soglia emanato nel vigore della Fini-Giovanardi.

Secondo un orientamento riassorbito dalla giurisprudenza successiva, tali interventi avrebbero dovuto comportare la rimediazione dei presupposti per l'applicazione dell'aggravante, “in considerazione dell'accresciuto tasso di modulazione normativa, difficilmente compatibile con una interpretazione tendenzialmente soltanto aritmetica e dunque automatica dell'aggravante”. A questo indirizzo giurisprudenziale, se ne opponeva un altro, prevalente, che considerava ancora validi i criteri enunciati dalle Sezioni Unite *Biondi* basati sul rapporto tra quantità di principio attivo e valore massimo tabellarmente detenibile.

Di qui, il contrasto giurisprudenziale che ha portato all'ordinanza di rimessione, articolata su due diversi quesiti:

➤ “se mantenga validità il criterio per la determinazione dell'ingente quantità fissato dalla sentenza delle Sezioni Unite *Biondi*, fondato sul rapporto (uno a duemila) fra quantità massima detenibile come prevista nell'elenco allegato al DM 11 aprile 2006 e quantità di principio attivo contenuto nella sostanza oggetto della condotta, ferma la discrezionalità giudiziale in caso di superamento del limite così ottenuto;

(12) Il medesimo provvedimento, all'articolo 2, ha peraltro confermato le soglie-limite di cui al DM 11 aprile 2006.

➤ come debbano essere individuati i fattori della moltiplicazione il cui prodotto determina il confine inferiore dell'ingente quantità nell'ipotesi di reati concernenti le cosiddette droghe leggere”.

La Suprema Corte precisa che nessuna modifica di sistema possa essere evocata, dal momento che la legge citata del 2014 non apporta alcuna modifica a un sistema tabellare di più antica memoria. L'unica modifica risiedeva nella differenza della pena base sulla quale applicare l'aumento. Pertanto, le Sezioni Unite 2020 confermano l'attualità delle conclusioni cui si è giunti nel 2012 per la definizione dei criteri di individuazione della circostanza aggravante, tranne nella parte riferita al parametro da prendere come riferimento.

In effetti, le Sezioni Unite *Biondi* avrebbero sbagliato a considerare il limite-soglia, che al momento della decisione avrebbe dovuto essere pari a cinquecento milligrammi e non mille milligrammi come indicato in sentenza. Il DM 4 agosto 2006 che aumentando il moltiplicatore del valore di principio attivo della dose media singola (venticinque milligrammi) da venti a quaranta, aveva portato a mille il valore soglia del THC era stato annullato per vizi di motivazione dal TAR Lazio.

Pertanto, si sono verificati dei disallineamenti, per cui mentre taluni giudici applicavano la proporzione uno a duemila, che avrebbe portato alla soglia minima di un chilogrammo, altri⁽¹³⁾, seguendo il filo logico della motivazione della sentenza *Biondi*, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio ivi statuito, hanno affermato che l'aggravante *de qua* non fosse ravvisabile quando la quantità di principio attivo fosse stata inferiore a quattromila volte il valore massimo in *mg*, determinato per detta sostanza nella tabella allegata al DM 11 aprile 2006.

In definitiva, la Suprema Corte, pur confermando la validità del ragionamento - anche con riferimento ai dati giudiziari - posto alla base della sentenza *Biondi*, corregge i fattori del calcolo, modificando il moltiplicatore da duemila a quattromila, così che il risultato sia aderente con l'esito dell'indagine cristallizzato in quella sentenza, ovvero che la soglia minima, perché si possa intendere ingente una quantità di stupefacente di tipo leggero, sia di due chilogrammi di principio attivo, stante la discrezionalità del giudice, qualora quest'ultimo dovesse superare tale limite.



(13) Cass. Pen., Sez. Terza, sentenza del 28 settembre 2016, n. 47978.



Professore
Giorgio Spangher (*)

DOTTRINA

L'acquisizione dei tabulati dopo la sentenza della Corte di Giustizia

1. Il delicato tema dell'acquisizione al processo penale dei tabulati telefonici, che coinvolgono gli aspetti tutelati del diritto alla riservatezza (articolo 15 Cost.) è stato oggetto di una importante decisione della Corte di Giustizia del Lussemburgo, investito dalla Corte Suprema dell'Estonia.

Con questa decisione la Corte (Grande Sezione) con la sentenza del 2 marzo 2021 ha dichiarato:

a) l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l'accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all'ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull'ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l'accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo;

(*) Già Ordinario di Procedura Penale.

b) l'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58, come modificata dalla direttiva 2009/136, letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell'articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l'azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l'accesso di un'autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all'ubicazione ai fini di un'istruttoria penale.

2. È evidente il contrasto con la disciplina prevista dal nostro sistema processuale nel quale l'articolo 132, comma 3, D.Lgs. n. 196 del 2003 consente l'acquisizione dei tabulati ad iniziativa del pubblico ministero. Del resto, modificando un primo orientamento (Cass. Sez. Unite 13 luglio 1998, Gallieri), il Supremo Collegio riunito, nel giro di soli due anni, aveva conferito la legittimazione al pubblico ministero (Cass. Sez. Unite 23 febbraio 2000, D'Amuri e 21 giugno 2000, Tammaro).

Una prima questione, indotta dalla decisione della Corte di Giustizia riguarda l'inoperatività immediata o meno nel nostro sistema processuale.

I primi pronunciamenti presentano un quadro molto articolato. Ferma restando l'impossibilità che la nuova disciplina riguardi le acquisizioni degli uffici di procura effettuati prima della decisione europea, per le attività successive a fianco a richiesta delle procure accolte dai giudici delle indagini preliminari, si affiancano decisioni di rigetto, ma anche richieste di pronunce da parte della Corte di Giustizia, attraverso il cosiddetto rinvio pregiudiziale.

Si renderà necessario, in ogni caso, al fine di fare chiarezza un intervento del Governo o del Parlamento.

Del resto, infatti, una immediata risposta, di natura "politica", è stata assunta proprio dal Parlamento con l'approvazione di un ordine del giorno che impegna il Governo ad adeguare la normativa italiana alle disposizioni di cui all'articolo 15, par. 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, conformemente all'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea quanto alle condizioni soggettive e oggettive di applicabilità, apportando le opportune modifiche al codice di procedura penale e al Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo

30 giugno 2003, n. 196, prevedendo, tra l'altro, che l'accesso del pubblico ministero ai dati sia subordinato all'autorizzazione del giudice.

3. Il punto centrale resta quello legato alla legittimazione ad autorizzare l'acquisizione dei tabulati.

Le connotazioni del pubblico ministero, al di là di quanto possa derivare dalla disciplina dell'Estonia, consente di escludere che, pur nella (possibile) funzione di garanzia, connessa alla raccolta di indagini a favore dell'imputato, il ruolo di "parte" del pubblico ministero contrapposto a quello dell'imputato possa connotarlo di quegli elementi idonei ad incidere su diritti fondamentali dell'imputato, in quanto persona, cioè, in quanto soggetto connotato di una sfera di garanzie particolari ed incompressibili.

Non potrebbe, peraltro, potersi far riferimento - al di là di ogni altra considerazione - ad un'altra autorità che non sia, nel nostro sistema, quella del giudice. La riserva di giurisdizione, a fronte di diritti a copertura costituzionale, non appare superabile.

Come anticipato, l'ordine del giorno è preciso al riguardo, in linea con la decisione della Corte di Giustizia (sono così superate le contrarie affermazioni di Cass. 10 dicembre 2019, n. 5741; Cass. 24 aprile 2018, n. 33851; in relazione a Corte di Giustizia 8 aprile 2014 *Digital Rights Ireland* e 21 dicembre 2016 *Tele2 Svezia*).

Si è prospettata la possibilità che in presenza di ragioni di urgenza il provvedimento venga disposto dal pubblico ministero.

Il dato, prospettato dai primi interpreti, trova riscontro in un passaggio nella motivazione della sentenza della Corte di Giustizia. Va, tuttavia, ribadito con forza che la regola della legittimazione deve riguardare il giudice e che l'intervento d'urgenza del Pubblico Ministero possa costituire solo l'eccezione.

Residuerebbero da definire le questioni "soggettive" ed "oggettive" alle quali si è accennato ed alle quali fa riferimento anche il citato ordine del giorno, che dovrebbero essere di competenza del solo legislatore.

Sotto il primo aspetto, infatti, a differenza di quanto previsto per le intercettazioni telefoniche, stante la natura degli atti in questione, appare necessario che il provvedimento autorizzativo contenga un preciso collegamento tra i reati di cui al procedimento e il soggetto ai quali i dati si riferiscono.

Sotto il profilo oggettivo, oltre alla indicazione delle finalità investigative, per le quali la conoscenza di quegli atti risulta necessaria, dovranno essere indicati l'arco temporale, i luoghi e i mezzi ai quali i dati si riferiscono.

Sempre sotto questo profilo, in linea con l'indicazione esplicita della Corte di Giustizia - la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica - risulta necessario precisare quali sono i reati in ordine ai quali l'attività de qua è consentita.

Una prima ipotesi alla quale si è ipotizzato di fare riferimento è quella di rimandare alle indicazioni delittuose di cui all'articolo 266 c.p.p., relativamente, cioè, ai reati per i quali sono consentite le intercettazioni telefoniche.

Non può escludersi, tuttavia, per un verso, la possibilità di esclusioni e, per un altro, di qualche ampliamento.

4. Sottolineato che l'azione legislativa non riguarderà l'attività di inquisizione preventiva che resterà disciplinata dall'articolo 226, comma 4, disp. att. c.p.p., va evidenziato come il legislatore sia chiamato ad una delicata ricerca di bilanciamento tra le esigenze di accertamento e di repressione delle attività illecite e la tutela dei diritti dei cittadini, nel caso di specie, oggetto di una pregnante tutela costituzionale.





Professore
Antonio Banfi (*)

A proposito di boschi sacri nell'esperienza giuridica romana

Il bosco sacro è un luogo naturale dedicato al culto molto diffuso nell'antichità, non solo romana. Questo genere di luoghi sacri pone diversi problemi, strettamente connessi alla ricostruzione della regolazione giuridica che li riguardava; ci si può chiedere se tali luoghi avessero, oltre a una funzione strettamente religiosa, anche un rilievo economico e un effetto, sia pure indiretto, di tutela del patrimonio paesistico e forestale, come parte della letteratura pare suggerire. In questo scritto si esaminano il regime giuridico e le funzioni dei *luci sacri*, giungendo alla conclusione che queste ultime sono esclusivamente limitate all'ambito sacrale.

Sacred forests are natural places dedicated to worship of the gods; such places were widespread in antiquity, not only in Roman times. This type of sacred places poses various problems, connected to the historical reconstruction of their legal regulation. In fact, one may wonder whether such places had, besides a strictly religious function, also an economic significance and the effect, albeit indirectly, of protecting the landscape and forest heritage, as some historians suggest. This paper examines the legal regime and functions of the sacred forest in Roman times, concluding that their function is limited to the sacred sphere.

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Funzioni. - 3. Regime.

1. Premessa

L'esistenza nell'antichità mediterranea di «paesaggi naturali sacri» o di elementi paesistici sacri che si accompagnano a strutture edificate per mano dell'uomo è cosa nota, specialmente agli studiosi di antropologia storica e di storia delle religioni.

(*) Professore Ordinario di Diritto Romano. Titolare presso l'Accademia della Guardia di Finanza.

Fra questi ha un particolare rilievo il «bosco» o il «giardino» sacro, riguardo ai quali vi sono numerose attestazioni, sia per il mondo greco ed ellenistico sia per quello romano. Basti pensare, a titolo di esempio, alle querce profetiche di Dodona, in Epiro⁽¹⁾ e - nel Lazio - al bosco sacro a Diana Nemorensis⁽²⁾ o a quello di Ferentina⁽³⁾, solo per citare alcuni casi molto noti fra le decine di cui si hanno notizie⁽⁴⁾.

A questa categoria di luoghi sacri, se la si intende in senso lato, appartengono non soltanto i boschi o le foreste in senso stretto, ma anche, in taluni casi, giardini o parchi contigui a strutture templari. Occorre quindi guardarsi da un certo tipo di immaginario letterario: i *luci sacri* non sono luoghi «selvaggi» dove aleggia in modo più o meno misterioso le forze della natura. Al contrario, si tratta sempre di luoghi antropizzati, non solo perché - come già accennato - essi erano talvolta contigui a edifici destinati al culto, ma anche perché il *lucus* era comunque sottoposto a manutenzione, per lo più per mano o su incarico dei sacerdoti⁽⁵⁾.

Del resto, per quanto si usi comunemente citare come esempio di grossolana paretimologia la frase *lucus a non lucendo*⁽⁶⁾, in realtà il termine latino *lucus* ha una parentela etimologica con *lux*, ed è ormai sufficientemente condivisa la tesi secondo la quale esso indica in origine una «radura»⁽⁷⁾, uno spazio nel quale il folto degli alberi si apre all'ingresso della luce, il che avviene - appunto - per opera dell'uomo, ossia del boscaiolo⁽⁸⁾.

In questo quadro, vale anche la pena di ricordare che il bosco sacro appartiene a una tipologia di luoghi consacrati che non è propria esclusivamente del mondo greco-romano. Vi sono attestazioni riferibili alle popolazioni italiche⁽⁹⁾, così come a quelle di etnia gallica o germanica⁽¹⁰⁾ e, a dire il vero,

- (1) S. ILES JOHNSTON, *Ancient Greek Divination*, Oxford, 2008, pagg. 60 ss.
- (2) T. F. C. BLAGG, *Le mobilier archéologique du sanctuaire de Diane Nemorensis*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International (Naples 1989)*, Napoli, 1993, pagg. 103 ss.
- (3) C. AMPOLO, *Boschi sacri e culti federali: l'esempio del Lazio*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés*, cit., pagg. 159 ss.
- (4) Un ampio elenco è reperibile nella ancora imprescindibile voce di H. THÉDENAT, s. v. *lucus*, in C. DAREMBERG, M. E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. III, t. II, Paris, s.d., pagg. 1351 ss.
- (5) H. BROISE, J. SCHEID, *Etude d'un cas: le lucus Deae Diae à Rome*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés*, cit., pagg. 145 ss.
- (6) Tratta da *Quint.*, *De inst. orat.*, I, 6, 34.
- (7) F. COARELLI, *I luci del Lazio: la documentazione archeologica*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés*, cit., pagg. 45 ss.
- (8) A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, 2001, pag. 368.
- (9) M. LEJEUNE, "Enclos sacré" dans les épigraphies indigènes d'Italie, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés*, cit., pagg. 93 ss.
- (10) J. L. BRUNAUX, *Les bois sacrés des Celtes et des Germains*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés*, cit., pagg. 57 ss.

fenomeni analoghi sono attestati in varie parti del globo nelle epoche antiche⁽¹¹⁾ così come nell'era contemporanea⁽¹²⁾.

Venendo al mondo romano, questo tipo di «santuari» non solo era piuttosto diffuso, visto il numero di attestazioni che ci sono pervenute, ma il culto ivi esercitato era verosimilmente popolare e radicato.

Va notato che ancora nel 392 d.C. Teodosio il Grande, nel comminare pene severe a coloro che ancora praticavano culti pagani, dedica alcune parole della sua costituzione a una specifica infrazione del divieto, che con ogni probabilità era in qualche modo connessa ai boschi sacri: si tratta di coloro che come gesto di devozione «legano nastri agli alberi» (*si quis... redimita vittis arbore... vanas imagines... honorare temptaverit*)⁽¹³⁾.

Un gesto di devozione umile, per lo scarso valore economico dell'offerta, come riconosce lo stesso legislatore (*humiliore licet muneris praemio, tamen plena religionis iniuria*)⁽¹⁴⁾, che era la manifestazione tarda dell'antica usanza di appendere *ex voto* ai rami degli alberi dei boschi sacri, usanza ampiamente attestata, oltre che dalle fonti⁽¹⁵⁾, dalle pitture conservate presso il Museo Archeologico di Napoli⁽¹⁶⁾.

I riferimenti ai *luci sacri* nella letteratura latina sono numerosi. Fra i più noti vi è il passo della lettera 41 di Seneca a Lucilio, nel quale si fa cenno al mistero del bosco sacro, dove la maestà della natura lascia intendere l'invisibile presenza della divinità: *Si tibi occurrerit vetustis arboribus et solitam altitudinem egressis frequens lucus et conspectum caeli densitate ramorum aliorum alios protegentium summovens, illa proceritas silvae et secretum loci et admiratio umbrae in aperto tam densae atque continuae fidem tibi numinis faciet*⁽¹⁷⁾.

Questi luoghi misteriosi possono anche suscitare spavento, timore, se non orrore. Come giustamente ricorda Thédénat, i boschi sacri possono essere oscuri, atri, perfino minacciosi⁽¹⁸⁾.

Per questo aspetto, essi ricordano i boschi incantati, talvolta abitati da esseri sovrannaturali, tipici delle favole della tradizione popolare europea, e specialmente nordica.

(11) R. HÄUSSLER, G. F. CHIAI (ed.), *Sacred Landscapes in Antiquity. Creation, Manipulation, Transformation*, Oxford 2020.

(12) Sul punto cfr. B. VERSCHUREN, R. WILD, J. MCNEELY, G. OVIEDO (eds.), *Sacred Natural Sites, Conserving Nature and Culture*, London - Washington 2010.

(13) CTh. 16.10.12.

(14) *Ibid.*

(15) GOTHOFER, *Comm. ad loc.*, cit.

(16) O. DE CAZENOVE, *Suspension d'ex-voto dans les bois sacrés*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés*, cit., pagg. 111 ss.

(17) *Sen. Ad Lucil.* 41, 3.

(18) H. THÉDENAT, op. cit., pag. 1352.

Nella rappresentazione di Lucano, un bosco sacro, antico, inviolato da mano umana, si presenta come luogo spaventoso, freddo, ostile, bagnato dal sangue di sacrifici umani, fuggito dalle Ninfe e perfino da Pan, popolato da sinistri simulacri di divinità senza nome: *Lucus erat longo numquam violatus ab evo, / Obscurum cingens connexis aera ramis, / Et gelidas alte submotis solibus umbras. / Hunc non ruricolae Panes, nemorumque potentes / Silvani Nymphaeque tenent, sed barbara ritu / Sacra deum, structae diris altaribus arae; / Omnisque humanis lustrata cruoribus arbor. / Si qua fidem meruit superos mirata vetustas, / Illis et volucres metuunt insistere ramis, / Et lustris recubare ferae: nec ventus in illas / Incubuit silvas, excussaque nubibus atris / Fulgura: non ullis frondem praebentibus auris / Arboribus suis horror inest. Tum plurima nigris / Fontibus unda cadit, simulacraque moesta deorum / Arte carent, caesi- que extant informia truncis. / Ipse situs putrique facit iam robore pallor / Attonitos: non vulgatis sacrata figuris / Numina sic metuunt: tantum terroribus addit, / Quos timeant non nosse deos⁽¹⁹⁾.*

Vi sono, dunque, due diverse rappresentazioni del bosco sacro: una come luogo oscuro, misterioso e perciò temibile, ed una come luogo pervaso dalla presenza benigna della divinità. A questa seconda categoria si può ascrivere il famoso passo di Plinio, nel quale il silenzio del bosco invita al raccoglimento del devoto viandante: *Haec fuere numinum templa, priscoque ritu simplicia rura etiam nunc deo praecellentem arborem dicant. nec magis auro fulgentia atque ebore simulacra quam lucos et in iis silentia ipsa adoramus⁽²⁰⁾.*

Entrambe queste rappresentazioni - quella del luogo silenzioso e maestoso dove si manifesta la maestà divina nella forma della quieta forza della natura, così come quella dove la medesima forza assume connotati decisamente spaventosi - si prestano ad essere lette con una sensibilità panteista: non a caso il bosco sacro ha attratto, come è stato giustamente osservato in un recente e accurato volume dedicato alla questione, l'attenzione di pensatori e letterati di ispirazione romantica⁽²¹⁾. Forse una indagine iconografica potrebbe rivelare qualcosa di simile anche per quanto riguarda la pittura. In ogni caso, è più che verosimile che l'interesse romantico per questo tema abbia influenzato in modo significativo le interpretazioni che del bosco sacro sono state date, anche da storici delle religioni, specialmente fra XIX e XX secolo⁽²²⁾.

Ma una lettura del fenomeno in questa chiave, secondo i canoni del panteismo, rischia di rivelarsi fuorviante; lo stesso può dirsi per altre due possibili letture secondo criteri che potremmo qui definire razionalistici, in opposizione a un certo irrazionalismo panteistico e romantico.

(19) Luc., *Phars*, Vv. 399-417.

(20) Plin., *N. H.* XII, 3.

(21) J. SCHEID, *Lucus, nemus. Qu'est-ce qu'un bois sacré?*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés*, cit., pagg. 13 ss.

(22) Cfr. ad es. M. BEARD, *Frazer et ses bois sacrés*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés*, cit., pagg. 171 ss.

2. Funzioni

Mi riferisco, in primo luogo, all'idea secondo la quale i *luci sacri* avrebbero costituito una manifestazione *ante litteram* di una sensibilità per così dire ecologica dei nostri antenati, ponendo una sorta di argine ai diffusi fenomeni di disboscamento che accompagnarono lo sviluppo economico della società romana, in particolare in età tardo-repubblicana e imperiale. In questo senso si esprime la risalente dissertazione di Di BÉRENGER, per il quale la consacrazione dei boschi si fece «per mantenerli inviolati... a scopo di salute ed utilità pubblica, sì che il timore dei numi soccorresse all'impotenza delle leggi in cosa di sì rilevante momento»⁽²³⁾.

Tantomeno è ravvisabile nella regolazione relativa ai boschi sacri qualcosa di assimilabile alle più recenti disposizioni in materia paesaggistica ed ambientale: gli antichi non erano certo insensibili alle bellezze della natura, così come di una natura parzialmente antropizzata, ed è certo possibile ravvisare nell'antico diritto un pur acerbo nucleo di tutela in tal senso⁽²⁴⁾, ma ciò non giustifica una lettura di questo tipo per quanto riguarda i boschi sacri⁽²⁵⁾, la cui destinazione era eminentemente culturale. Inoltre, per quanto sia ampiamente attestato che nei territori sottoposti al dominio romano vi furono importanti cambiamenti ecologici e paesistici dovuti a un intervento dell'uomo che non aveva alcun precedente analogo⁽²⁶⁾, risulta assai difficile sostenere che sia sviluppata per questa ragione una qualche forma di consapevolezza sugli effetti, potenzialmente deleteri, che tale intervento poteva determinare.

Lo stesso ragionamento (negativo) può essere svolto per quanto riguarda la supposta funzione economica di tali luoghi. Si dice che i *luci sacri* potessero produrre una rendita nella forma del cosiddetto *lucar*.

Lo attesta Festo: *lucar appellatur aes, quod ex lucis captatur*⁽²⁷⁾. Risulta anche attestato il termine *lucaris* nel senso di *pecunia, quae in luco erat data*⁽²⁸⁾. Si tratterebbe del ricavato da operazioni di manutenzione dei boschi (potatura, sfoltimento, *conlucare*)⁽²⁹⁾.

(23) A. DI BÉRENGER, *Dell'antica storia e giurisprudenza forestale in Italia*, Treviso-Venezia, 1859-1863, pag. 32 ed anche pagg. 21-22.

(24) Cfr. in particolare in recente volume a cura di G. M. ESPOSITO, F. FASOLINO, *Cura e tutela dei beni culturali*, Milano, 2020.

(25) Questo tipo di interpretazione è adombrata in varie parti dello studio, già citato, di DI BÉRENGER.

(26) Cfr. il recente volume di K. HARPER, *Il destino di Roma*, Milano, 2017.

(27) Paul., *Ex. Fest.*, s.v. *lucar*. Cfr. anche E. FORCELLINI, *Totius latinitatis lexicon*, t. 2, Padova, 1805, sv. *lucar*.

(28) Paul., *Ex. Fest.*, s.v. *lucaris*.

(29) DI BÉRENGER, op. cit., pag. 71.

Tuttavia, benché la convinzione che il *lucar* sia da ricollegare ai *luci sacri* sia risalente, e nonostante il fatto che essa sia data ancor oggi per scontata⁽³⁰⁾, bisogna osservare che le fonti pervenuteci, se esaminate con cura, non sembrano consentire conclusioni se non dubitative. A quanto mi consta, non vi è in esse cenno alla consacrazione del *lucus* dal quale è tratto il *lucar*: si potrebbe dunque trattare di boschi in proprietà pubblica (*silvae publicae*), o di appezzamenti dati in concessione. Le glosse di Isidoro, infatti, definiscono il *lucar* come *vectigal, erogatio, quae fiebat in lucis*⁽³¹⁾, e *vectigal* è termine che usualmente indica il canone di concessione o più in generale la rendita di un bene pubblico⁽³²⁾.

Il collegamento fra *lucar*, nel senso di rendita, e boschi sacri si trova in un passo delle *Quaestiones Romanae* di Plutarco, dove alla domanda circa le ragioni per le quali tale termine sia utilizzato per indicare il danaro erogato per gli spettacoli pubblici, si risponde che, forse, ciò si deve al fatto che le rendite provenienti dai boschi sacri sono, appunto, destinate a tale scopo⁽³³⁾. Va osservato, però, che il *Glossario* di Filosseno si limita a definire il *lucar* come il danaro proveniente dal fisco e destinato agli attori nelle rappresentazioni pubbliche⁽³⁴⁾; e anche Tacito usa la parola in tal senso, senza collegamento alcuno con i *luci sacri* o con spettacoli di carattere religioso⁽³⁵⁾. È dunque giustificato il dubbio che l'associazione presente in Plutarco non sia corretta e derivi forse dall'assonanza con l'antica festa religiosa dei Lucaria, che si svolgeva fra il Tevere e la via Salaria, nel mese di luglio⁽³⁶⁾.

Vale la pena di soffermarsi ancora un poco sulla ipotetica rendita dei boschi sacri, perché la questione si lega strettamente alla supposta funzione economica dei medesimi. Il tema si collega al regime delle *res sacrae*, che in passato è stato oggetto di una polemica tra autorevoli studiosi; Mommsen ebbe a sostenere la tesi secondo la quale, in buona sostanza, le *res sacrae* sarebbero appartenute al popolo romano⁽³⁷⁾. Inutile dire che la tesi di Mommsen si presta ad essere ambientata nell'ideologia del periodo storico nel quale fu composta la sua opera sul diritto pubblico romano.

(30) Cfr. ad es. F. COARELLI, *I luci del Lazio*, cit., pag. 52. Si veda anche il più risalente H. THÉDENAT, s.v. *lucus*, cit., pag. 1356.

(31) Isid. Hisp., *Lib. Gloss.*, s.v. *lucar*.

(32) Cfr. *ex multis* F. LÜBCHER, *Lessico ragionato dell'antichità classica*, Bologna 1989, pagg. 1277-1278.

(33) Plut., *Quaest. Rom.* 88: 'διὰ τι τὸ τελούμενον εἰς θεᾶς Λοῦκαρ καλοῦσιν; ἢ ὅτι πολλὰ ἔστιν ἄλση περὶ τὴν πόλιν ἀνειμένα θεοῖς, ἃ καλοῦσι λούκους, καὶ τὴν ἀπὸ τούτων πρόσοδον εἰς τὰς θεᾶς ἀνήλισκον.

(34) Filox., *Gloss.* s.v. *lucar*: *lucar* θεατρικὸν ἀργύριον μισθὸς ἀπὸ φίσκου.

(35) Tac, *Ann.* I, 77: *de modo lucaris et adversus lasciviam fautorum multa decernuntur. Analogamente*, C.I.L. VI, 877; XIV, 375.

(36) O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, Leipzig 1885, pag. 277.

(37) T. MOMMSEN, *Droit public romain*, vol. III, Paris, 1893, pagg. 67 ss.

Comunque sia, Mommsen fondava la sua tesi su alcuni appigli testuali, fra i quali spicca un passo di Frontino, relativo ai boschi sacri⁽³⁸⁾; ma anche la questione dei *lucaria* era portata a sostegno della sua tesi. Egli scriveva che «quando un bene consacrato al culto è produttivo, cosa che spesso vale per i boschi sacri, la rendita, ossia il danaro ricavato dalla vendita della legna (*lucar*) non è un bene degli dèi, ma è profano»⁽³⁹⁾. La posizione di Mommsen fu avversata in modo piuttosto deciso da Bonfante⁽⁴⁰⁾ e, più in generale, il suo tentativo di far ricadere le *res sacrae* nell'ambito più vasto dei beni pubblici suscitò numerose prese di distanza⁽⁴¹⁾.

Non è certo questa la sede ove approfondire una questione di così vasta portata; mi limito solo ad osservare che, forse, non si può pretendere dalle fonti antiche, anche giuridiche, una precisione che non di rado manca anche nei contemporanei. Se comunque si volesse rimanere su di un piano sistematico (al quale peraltro la materia poco si presta) mi pare che colga precisamente il punto Grosso, quando afferma che il «carattere delle divinità proprie di ciascuna comunità statuale, che fa sì che la religione stessa [...] sia un affare di Stato, [...] è il substrato che sembra dar corpo a quella tesi, che vuol vedere nel patrimonio degli dei una titolarità dello Stato, del popolo romano, tesi che però come costruzione giuridica va respinta»⁽⁴²⁾. Tralasciando, dunque, di addentrarci più oltre nel problema della distinzione fra *res sacrae* e *res publicae*, resta il fatto che gli indizi circa la redditività dei *luci sacri* sono pochi e frammentari.

Ma, soprattutto, non si può trascurare il fatto che per i boschi sacri propriamente detti sappiamo per certo che non solo vigeva il divieto di asportarvi alcunché, ma era anche prescritto che le ordinarie operazioni di manutenzione si compissero in modi e tempi tassativamente stabiliti, e fossero accompagnate da sacrifici espiatori piuttosto onerosi⁽⁴³⁾.

(38) Sul quale, *infra*, § 3.

(39) T. MOMMSEN, *op. cit.*, pag. 69. In quel contesto Mommsen menziona anche il *lucar Libitinae* che si trova in una iscrizione da Bergamo (CIL V, 3128) che però risulta estremamente difficile da interpretare in tal senso, poiché se pure pare esistesse un *lucus Libitinae* sull'Esquilino (Asc., In Milon. 34), il *lucar Libitinae* va verosimilmente ricollegato a una ipotetica *lex regia* risalente a Servio Tullio, per effetto della quale per ogni decesso un obolo doveva essere deposto nel tesoro di Libitina (Dion. Hal., Ant. Rom., IV.15). Peraltro, Libitina è divinità legata alla morte, il cui nome è spesso usato come sinonimo della morte stessa; pertanto, il termine *lucar Libitinae* si potrebbe anche leggere come un riferimento alla mercede dovuta per le pompe funebri.

(40) P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. La proprietà*, Milano, 1966, pag. 22.

(41) Cfr. V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, Roma, 1928, pagg. 144 ss.; G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, rist. in *Rivista di diritto romano* I, 2001, pagg. 19 ss.

(42) G. GROSSO, *op. cit.*, pag. 20.

(43) *Infra*, § 3.

Per questa ragione risulta difficile ipotizzare che tali appezzamenti producessero rendite di particolare rilievo, ed è ragionevole pensare che esse potessero servire, al più, per coprire le spese del culto e della manutenzione dei luoghi sacri⁽⁴⁴⁾.

A questo proposito, vale la pena di prendere brevemente in considerazione un frammento di Paolo che così recita: *Quod venditur, in modum agri cedere debet, nisi si id actum est, ne cederet. At quod non venit, in modum cedendum, si id ipsum actum est, ut cederet, veluti viae publicae, limites, luci qui fundum tangunt: cum vero neutrum dictum est, cedere non debet, et ideo nominatim caveri solet, ut luci, viae publicae, quae in fundo sint, totae in modum cedant*⁽⁴⁵⁾.

In sostanza, Paolo afferma che quando si stipula una compravendita di fondi, nella misura deve essere incluso ciò che è effettivamente oggetto della compravendita, salvo che si sia espressamente pattuito di procedere in modo diverso. Solo in questa seconda ipotesi possono essere fatti ricadere nella misura anche beni non inclusi nella compravendita, come le vie pubbliche e i boschi (*luci*). Il passo interessa qui, poiché una recente traduzione del *Digesto* traduce i *luci* del passo come «boschi sacri»⁽⁴⁶⁾. Il traduttore sembra procedere per analogia: poiché il frammento paolino accosta i *luci* alle *viae publicae*, si deve pensare che i primi fossero soggetti ad un regime analogo a quello delle seconde; i *luci* sono dunque *res extra commercium*. Di qui la versione “boschi sacri”. Alla luce delle considerazioni svolte più sopra tale traduzione appare però implausibile: se i boschi sacri non avevano una reale redditività, e costituivano anzi un onere (per la manutenzione e i relativi sacrifici espiatori), non si vede per quale ragione essi avrebbero potuto essere computati nella misura del fondo finendo per incrementare il prezzo della compravendita. Credo abbia visto bene, più di un secolo fa, il Brugi⁽⁴⁷⁾, ritenendo che qui si parlasse di *silvae publicae (non sacrae)*⁽⁴⁸⁾, che pertanto - al pari delle vie - potevano fornire un'utilità all'acquirente: il proprietario di un fondo a destinazione agricola avrebbe potuto giovare della via per il trasporto di merci e strumenti, e del bosco per trarne legna utile per i lavori del terreno vicino. Insomma, se ne sarebbe giovato come chiunque altro, *uti civis*, ma con il vantaggio della prossimità al fondo agricolo.

(44) Opportunamente sollevano il problema, cfr. H. BROISE, J. SCHEID, *Etude d'un cas*, cit., n. 22: *En tout cas, on voit mal comment les luci pouvaient produire des revenus, si, à l'exemple de ceux des arvales et de Spolète, on ne pouvait rien en exporter.*

(45) D. 18.6.7.1 (Paul. ad Sab. V).

(46) *Iustiniani Augusti Digesta seu Pandectae*, III, 12-19, a.c. di S. SCHIPANI, Milano, 2007, pag. 386.

(47) B. BRUGI, *Subseciva I*, in *Archivio Giuridico*, XXXVIII (1887), pag. 492.

(48) Ampiamente attestate nei *Gromatici*, cfr. ad es. Grom. Vet., 54.15 (Lachmann): *De locis publicis [...] Sunt autem loca publica haec quae inscribuntur ut SILVAE ET PASCUA PUBLICA AVGVSTINORUM. haec videntur nominibus data; quae etiam vendere possunt.*

Quanto precede suggerisce che il regime dei boschi sacri non si presta ad essere interpretato neppure secondo i canoni, attualmente in voga, dei cosiddetti beni comuni⁽⁴⁹⁾; un (pur vago) precedente storico dei *commons* e del *Charter of the forest*⁽⁵⁰⁾ non può essere identificato nei *luci sacri*, ma semmai nelle già menzionate *silvae publicae*.

3. Regime

Venendo ora al regime dei boschi sacri, credo che sia in primo luogo necessario operare una distinzione, senza la quale il discorso non può procedere in modo ordinato: intendo separare il bosco sacro in senso proprio da altri appezzamenti alberati certamente connessi alla sfera sacrale, ma aventi altra natura. Il bosco sacro in sé e per sé è un luogo consacrato con un apposito atto formale avente valore giuridico (una *lex dedicationis*) ed esso svolge una funzione del tutto analoga a quella di un tempio: non per caso il bosco sacro, anche nel mondo romano, era un luogo dove poteva operare il diritto d'asilo⁽⁵¹⁾. Intendo con ciò dire che non è opportuno assimilare al bosco sacro vero e proprio, i giardini annessi ad un edificio con funzioni culturali, e neppure i boschi che erano sì di proprietà di collegi sacerdotali, ma che non erano sacri in senso stretto come si evince da un passo di Siculo Flacco, che enumera una varietà di possibili beni immobili spettanti alla religione pur non essendo propriamente sacri: *Collegia sacerdotum itemque uirgines habent agros et territoria quaedam etiam determinata et quaedam aliquibus sacris dedicata, in eis etiam lucos, in quibusdam etiam aedes templaque. Quos agros quasue territoriorum formas aliquotiens comperimus extremis finibus comprehensas sine ulla mensurali linea, modum tamen inesse scriptum*⁽⁵²⁾.

Un passo di Frontino, che fu peraltro all'origine delle contestate tesi di Mommsen in merito alla distinzione fra beni pubblici e beni sacri⁽⁵³⁾, solleva la questione della violazione del loro statuto: *Locorum autem sacrorum secundum legem populi Rom. Magna religio et custodia haberi debet: nihil enim magis in mandatis etiam legati prouinciarum accipere solent, quam ut haec loca quae sacra sunt custodiantur. hoc facilius in prouinciis seruatur: in Italia autem densitas possessorum multum in proue facit et lucos sacros occupat, quorum solum indubitate p. r. est, etiam si in finibus coloniarum aut municipiorum. de his solet quaestio non exigua moueri inter r. p. et priuatos*⁽⁵⁴⁾.

(49) La discussione, stimolata specialmente da Mattei, ha provocato ampia eco anche fra gli storici del diritto romano. Fra i numerosi saggi in materia, mi limito qui a segnalare A. DI PORTO, *Res in usu publico e beni comuni. Il nodo della tutela*, Torino, 2013, spec. pagg. IX-XXVI.

(50) Cfr. U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari, 2011, cap. 2.

(51) Cfr. C. AMPOLO, *Boschi sacri e culti federali*, cit., pag. 167.

(52) Grom. Vet., 163,1 (Lachmann).

(53) *Supra*, § 2.

(54) Grom. Vet., 57,5 (Lachmann).

Il frammento ci dice che è il diritto stesso a imporre attenta custodia dei luoghi sacri da parte degli amministratori, tanto che istruzioni in tal senso sono frequentemente rinnovate ai governatori provinciali. Ciò, dice Frontino, si ottiene più facilmente nelle province, perché sul suolo italico la densità della popolazione è tale da indurre a commettere atti contrari alla legge e ai *sacra*, tanto che spesso si verificano occupazioni di boschi sacri. Alcuni fra questi santuari naturali, prosegue Frontino, erano contesi anche fra municipi, in ragione del fatto che essi attiravano numerosi visitatori, che a loro volta generavano entrate significative per le casse pubbliche⁽⁵⁵⁾.

Per quanto riguarda le occupazioni compiute da privati, esse erano certamente dovute, come dice il nostro autore, alla relativa scarsità di terreni rispetto alla popolazione nel I sec. d.C., ma egli stesso ricorda che tali atti si verificavano per lo più a seguito del fatto che la natura sacrale del luogo era andata perdendosi con il decorso del tempo: *Sunt et loca sacra quae re uera priuatis finibus rei p. coloni debent. haec plerumque interuentu longe obiiuionis casu a priuatis optinentur, quamquam in tabulariis forme eorum plurimae extent*⁽⁵⁶⁾.

Qui sembra comunque trattarsi di contenzioso intorno alla natura (e dunque alla spettanza) della *res controversa*⁽⁵⁷⁾; in effetti, per molti versi i boschi sacri non presentano significative differenze rispetto a qualsiasi altra *res sacra*⁽⁵⁸⁾.

Si tratta di beni *extra commercium*, non usucapibili, ed è ragionevole pensare che la loro tutela passasse in primo luogo attraverso l'interdetto *ne quid in loco sacro fiat*⁽⁵⁹⁾, al quale era legittimato chiunque avesse il compito di provvedere alla cura del luogo sacro⁽⁶⁰⁾.

Il bosco, come si diceva più sopra, è quasi una sorta di tempio naturale, che richiede di essere mantenuto, ossia disboscato e in generale tenuto libero da detriti. È dunque necessario in qualche modo violarne la sacralità per assicurarne il buon mantenimento. Vi è poi la possibilità che qualcuno, per ignoranza della natura del luogo o, peggio, con dolo ne asporti dei materiali.

(55) Id., 57, 20 (Lachmann): *Sed et inter res publicas frequenter eius modi [20] contentio agitur de his locis in quibus conuentus fiunt maiores et aliquod genus uectigalis excigitur.*

(56) *Ibid.*

(57) Cfr. B. BRUGI, *Le dottrine Giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Verona-Padova, 1897, pagg. 274 ss.

(58) Su questo tema mi limito a rinviare al già citato G. GROSSO, *Corso di diritto romano*, cit., pagg. 18 ss.

(59) D. 43.1.2.1 (Paul. 63 ad ed.); D. 43.6.1-3. Cfr. C. BUSACCA, *Riflessioni sull'interdetto ne quid in loco sacro fiat*, in *Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche*, XLVII (1978), pagg. 61 ss.

(60) D. 43.6.1.3: *Sed et cura aedium locorumque sacrorum mandata est his, qui aedes sacras curant.*

Occorreva dunque regolare la prima ipotesi e sanzionare la seconda, che costituiva un illecito contro la pratica della religione⁽⁶¹⁾.

Inoltre, occorre distinguere fra atti compiuti con dolo, che sono illeciti cosiddetti inespiables, tali da richiedere sanzioni anche severe, da altri atti, commessi per colpa, ignoranza o - nel caso della manutenzione - necessari, che sono espiati attraverso un sacrificio espiatorio (*piaculum*)⁽⁶²⁾.

Abbiamo notizie, in realtà alquanto frammentarie, circa la previsione della pena capitale per atti sacrileghi del primo tipo; gli escerti di Paolo Diacono da Festo riferiscono di un *capitalis lucus, ubi si quid violatum est caput violatoris expiatur*⁽⁶³⁾.

È difficile trarre considerazioni generali dalla sola notizia risalente a Festo, per almeno due ragioni; in primo luogo perché il «bosco capitale» di cui si parla potrebbe essere uno specifico luogo sacro, connesso al culto di Minerva Capita, presso il Colosseo⁽⁶⁴⁾.

In secondo luogo perché, anche ipotizzando il carattere generale della previsione, vi sono buone ragioni per supporre che il termine *capitalis* non vada inteso - almeno per i periodi meno remoti - come un riferimento alla pena capitale, e si debba leggere in modo per così dire astratto (non fisico), come sappiamo essere accaduto anche in altre occasioni⁽⁶⁵⁾.

Di certo la sottrazione di beni dal bosco sacro avrebbe potuto integrare la fattispecie del *sacrilegium*, che come sappiamo era passibile della pena capitale⁽⁶⁶⁾, ma va tenuto presente che il regime, anche sanzionatorio, dei boschi sacri sembra fosse demandato soprattutto a regolazioni locali, nella forma delle singole *leges* dedicatorie, le cosiddette *leges lucorum*. Questi testi contengono le regole vincolanti previste per il bosco sacro e - pur con qualche cautela - potremmo tradurne la denominazione con «statuti». Si tratta di atti giuridici unilaterali imperativi che erano di spettanza dei magistrati locali, nella forma, appunto, di *leges dictae*⁽⁶⁷⁾.

In materia di *luci sacri* abbiamo una discreta quantità di materiale epigrafico; al suo interno si trovano due epigrafi che in questa sede meritano certamente di essere segnalate, perché danno un'idea del tipo di sanzioni che colpivano i profanatori.

(61) Uso il termine nel senso in cui lo adopera J. SCHEID, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in AA.VV., *Le délit religieux dans la cité antique*, Roma, 1981, pagg. 121 ss.

(62) T. MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, vol. 3, Paris, 1907, pagg. 125 ss.

(63) Paul., *Ex. Fest. s.v. capitalis lucus*.

(64) H. BRUNN, *I monumenti degli Aterii*, in *Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica*, XXI (1849), pagg. 377-378.

(65) Cfr. R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli, 1996, pag. 59.

(66) T. MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, vol.

(67) A. MAGDELAIN, *Ius, imperium, auctoritas. Études de droit romain*, Roma, 1990, pagg. 34; 769.

La prima è la cosiddetta *lex lucerina*, di poco posteriore alla data di fondazione della colonia di Lucera (315 a.C.): *In boce loucarid stircus | / ne [qu]is fundatid, neve cadaver proiecitad, neve parentatid. / Sei quis arvorsu hac faxit, [in] ium / quis volet pro ioudicatod n(ummm) ((quinqua ginta)) / manum iniect<i>o estod. Seive mac[iz]stertatus volet moltare, / [li]cetod⁽⁶⁸⁾.*

Il testo contiene il divieto di gettare rifiuti (*stircus*) o cadaveri nel bosco, così come di svolgervi cerimonie funebri. Il trasgressore potrà essere perseguito da chiunque (*quis volet*) attraverso l'applicazione immediata dell'esecuzione personale nella forma della *manus iniectio pro iudicato* per un valore di cinquanta nummi, ferma restando la potestà del magistrato di infliggere anche una multa. La *manus iniectio* è - come è noto - la principale forma del procedimento esecutivo in età arcaica, ma in taluni casi - come quello in esame - poteva essere esperita anche in via stragiudiziale. In ogni caso, ciò che qui importa rilevare è che si tratta di sanzione assai severa in quanto diretta contro il *caput* dell'autore dell'illecito che si trova così privato della propria libertà personale⁽⁶⁹⁾, che avrebbe potuto essere recuperata solo grazie al pagamento della cifra di cinquanta nummi.

La *lex lucerina*, come si vede, sanziona il comportamento sacrilego di chi immetta qualcosa (di insalubre) nel luogo sacro. Più ampio le previsioni della *lex spoletina*, di poco posteriore (metà del II sec. a.C.) e pervenutaci in due copie quasi identiche: *Honce loucom nequ<i>s violatod, neque exvebito, neq/ / ue exferto quod louc/ / i siet, neque cedito nesei quo die res de/ / ina anna fi et; eod die, quod rei dinai cau/ / [s]a fi at, sine dolo ced/ / re [l]icetod. Seiquis violasit, Iove bov/ / id piaculum datod; seiquis scies violasid dolo mâl/ / o, Iovei bovid piacul/ / m datod et a(sses) ((trecenti)) moltai suntod; eius piaculi moltaique dicator/ / [ei] exactio est[od]⁽⁷⁰⁾.*

Vale la pena di considerare la traduzione che ne ha dato il compianto Silvio Panciera: «Questo bosco sacro nessuno profani, né alcuno asporti su carro o a braccia ciò che al bosco sacro appartenga, né lo tagli, se non nel giorno in cui sarà fatto il sacrificio annuo; in quel giorno sia lecito tagliarlo senza commettere azione illegale in quanto lo si faccia per il sacrificio. Se qualcuno [contro queste disposizioni] lo profanerà, faccia espiazione offrendo un bue a Giove; se lo farà consapevole di commettere azione illegale, faccia espiazione offrendo un bue a Giove ed inoltre paghi trecento assi di multa. Il compito di far rispettare l'obbligo tanto dell'espiazione quanto della multa sia svolto dal *dicator*»⁽⁷¹⁾.

(68) C.I.L. I2 401. Cfr. S. PANCIERA, *La lex luci spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana, in Monteluco e i Monti Sacri, atti dell'incontro di studio - Spoleto 1993*, Spoleto, 1994, pagg. 33 ss.

(69) C.G. BRUNS, *Le azioni popolari romane*, in *Archivio giuridico*, XXVIII (1882), pagg. 172 ss.

(70) C.I.L. XI, 4766.

(71) S. PANCIERA, *La lex luci spoletina*, cit., pag. 30.

Come si vede, in questo caso si prevedono sanzioni a carico di chi sottragga al bosco qualsiasi cosa gli appartenga, con o senza il taglio, salvo che questo avvenga in occasione della manutenzione del bosco. La manutenzione è lecita un solo giorno all'anno, in concomitanza con il sacrificio alla divinità, che in questo caso sembra assorbire il sacrificio espiatorio espressamente previsto da altre *leges* per la manutenzione del bosco, e del quale non vi è qui menzione⁽⁷²⁾.

Qualora venga posto in atto un comportamento illecito, ma senza dolo, l'illecito dovrà essere espiato con il sacrificio a Giove di un bue a titolo di *piaculum*. Ancora, se invece l'azione è compiuta consapevolmente, *dolo malo*, allora al *piaculum* si somma la multa pari a trecento assi, che dovrà essere riscossa per cura del *dicator*, ossia del magistrato che ha compiuto la *dicatio*, o del suo successore⁽⁷³⁾. Vale la pena di notare, fra l'altro, che un bue costituiva un bene di valore economico non indifferente.

I boschi sacri costituivano, dunque, luoghi per certi versi intoccabili e antropizzati solo entro limiti rigorosamente imposti. Per quanto fossero diffusi, il loro rilievo in termini economici era sicuramente modesto, e il loro significato era esclusivamente culturale. Con la fine del paganesimo essi usciranno dal paesaggio che per secoli avevano segnato, cadendo nell'oblio. Oblio dal quale, almeno per quanto riguarda la scienza del diritto, usciranno parzialmente solo nel XIX sec., con la scoperta di una «giurisprudenza forestale» ispirata dalla crescente esigenza di tutelare i beni paesistici e ambientali per ragioni di salute pubblica, idrogeologiche e così via. Un accostamento suggestivo ma che, per le ragioni già dette, non può essere accolto.



(72) *Ibid.*, pagg. 36 ss.; H. BROISE, J. SCHEID, *Etude d'un cas*, cit., pagg. 145 ss.

(73) S. PANCIERA, *La lex luci spoletina*, cit., pagg. 41 ss.

Bibliografia

- > C. AMPOLO, *Boschi sacri e culti federali*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 159-167;
- > M. BEARD, *Frazer et ses bois sacrés*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 171-180;
- > T.F.C. BLAGG, *Le mobilier archéologique du sanctuaire de Diane Nemorensis*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 103-109;
- > P. BONFANTE, *Corso di diritto romano. La proprietà*, Milano 1966;
- > H. BROISE, J. SCHEID, *Etude d'un cas: le lucus Deae Diae à Rome*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 145-157;
- > B. BRUGI, *Le dottrine Giuridiche degli agrimensori romani comparate a quelle del Digesto*, Verona-Padova 1897;
- > B. BRUGI, *Subseciva I*, in *Archivio Giuridico*, XXXVIII (1887), pagg. 489-500;
- > J.L. BRUNAUX, *Les bois sacrés des Celtes et des Germains*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 57-65;
- > H. BRUNN, *I monumenti degli Aterii*, in *Annali dell'Istituto di Corrispondenza Archeologica*, XXI (1849), pagg. 363-410;
- > C.G. BRUNS, *Le azioni popolari romane*, in *Archivio giuridico*, XXVIII (1882), pagg. 166-214;
- > C. BUSACCA, *Riflessioni sull'interdetto ne quid in loco sacro fiat*, in *Accademia Peloritana dei Pericolanti, Classe di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche*, XLVII (1978), pagg. 61-116;
- > F. COARELLI, *I luci del Lazio: la documentazione archeologica*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 45-52;
- > O. DE CAZANOVE, *Suspension d'ex-voto dans les bois sacrés*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 111-126;
- > A. DI BÉRENGER, *Dell'antica storia e giurisprudenza forestale in Italia*, Treviso-Venezia 1859-1863;
- > A. DI PORTO, *Res in usu pubblico e beni comuni. Il nodo della tutela*, Torino 2013;
- > A. ERNOUT, A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris 2001;
- > G.M. ESPOSITO, F. FASOLINO (a c.d.), *Cura e tutela dei beni culturali*, Milano 2020;
- > R. FIORI, *Homo sacer. Dinamica politico-costituzionale di una sanzione giuridico-religiosa*, Napoli 1996;

- > E. FORCELLINI, *Totius latinitatis lexicon*, t. 2, Padova 1805;
- > G. GROSSO, *Corso di diritto romano. Le cose*, Rist. in *Rivista di diritto romano I* (2001);
- > R. HÄUSSLER, G.F. CHIAI (ed.), *Sacred Landscapes in Antiquity. Creation, Manipulation, Transformation*, Oxford 2020;
- > K. HARPER, *Il destino di Roma*, Milano 2017;
- > S. ILES JOHNSTON, *Ancient Greek Divination*, Oxford 2008;
- > O. KARLOWA, *Römische Rechtsgeschichte*, vol. I, Leipzig 1885;
- > M. LEJEUNE, "Enclos sacré" dans les épigraphies indigènes d'Italie, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 93-101;
- > F. LÜBCHER, *Lessico ragionato dell'antichità classica*, Bologna 1989;
- > A. MAGDELAIN, *Ius, imperium, auctoritas. Études de droit romain*, Roma 1990;
- > U. MATTEI, *Beni comuni. Un manifesto*, Bari 2011;
- > T. MOMMSEN, *Le droit pénal romain*, vol. 3, Paris 1907;
- > T. MOMMSEN, *Droit public romain*, vol. 3, Paris 1893;
- > S. PANCIERA, *La lex luci spoletina e la legislazione sui boschi sacri in età romana*, in *Montelucio e i Monti Sacri*, atti dell'incontro di studio - Spoleto 1993, Spoleto 1994, pagg. 25-46;
- > J. SCHEID, *Le délit religieux dans la Rome tardo-républicaine*, in AA.VV., *Le délit religieux dans la cité antique*, Roma 1981, pagg. 117-171;
- > J. SCHEID, *Lucus, nemus. Qu'est-ce qu'un bois sacré?*, in O. DE CAZANOVE, J. SCHEID, *Les bois sacrés: Actes du Colloque International* (Naples 1989), Napoli 1993, pagg. 13-18;
- > V. SCIALOJA, *Teoria della proprietà nel diritto romano*, Roma 1928;
- > H. THÉDENAT, s.v. *lucus*, in C. DAREMBERG, M.E. SAGLIO, *Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, vol. III t. II, Paris s.d, pagg. 1351-1356;
- > B. VERSCHUUREN, R. Wild, J. McNEELY, G. OVIEDO (eds.), *Sacred Natural Sites, Conserving Nature and Culture*, London - Washington 2010.



OSSERVATORIO INTERNAZIONALE



Sottotenente
Daniela Gulino (*)



Professoressa
Stefania Mabellini (**)

Dai “beni culturali” all’“arte” contemporanea *Le nuove frontiere della tutela* (***) (prima parte)

Il nostro Paese raccoglie la più significativa ricchezza di beni culturali al mondo; la loro capillare diffusione li espone, da sempre, al concreto pericolo di trafugamento e di illecita commercializzazione, per arricchire collezioni private e, talvolta, anche musei esteri. Nell’ultimo trentennio, l’intero mercato dell’arte ha conosciuto una crescita mondiale repentina con elevatissimi volumi d’affari (spesso vere e proprie bolle speculative), che hanno moltiplicato l’interesse delle organizzazioni criminali, sempre più infiltrate nel settore con il loro *modus operandi* predatorio, sostenuto da un raffinatissimo *expertise* economico-finanziario. Tutto ciò ha costretto il legislatore nazionale a correre ai ripari, reinterprestando la valenza giuridica del patrimonio artistico-culturale e affinando gli strumenti di legge per prevedere contromisure ancora più efficaci in termini di prevenzione. Il presente contributo si prefigge l’arduo e ambizioso obiettivo di offrire una sintesi efficace della più recente evoluzione del nostro ordinamento in materia, ed evidenziare quei processi di revisione ancora in corso, in relazione sia al recepimento delle novità introdotte da convenzioni e collaborazioni internazionali in seno alle organizzazioni preposte, sia al costante monitoraggio del panorama contemporaneo del mercato dell’arte (e dei cambiamenti radicali ivi introdotti dalle nuove tecnologie digitali) e, *oborto collo*, degli effetti collaterali dell’attuale pandemia da Covid-19 sullo stato di protezione del patrimonio culturale in Italia e nel mondo.

(*) Allievo frequentatore del 2° corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, Roma; laureata in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali.

(**) Professore associato presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”.

(***) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

Il presente lavoro è stato discusso congiuntamente dalle due Autrici, il *paragrafo 1* è stato redatto da Stefania Mabellini, mentre i paragrafi restanti da Daniela Gulino.

From an international perspective, Italy - without any doubts - detains the most significant amount of cultural goods in the world. In particular, the widespread distribution of cultural assets makes them vulnerable in terms of the high percentage of risks related to stealing and illegal commercialization, especially due to the dynamics involving the illicit market fostered by private collectors and foreign museums. Globally, during the last thirty years, art business has known a consistent and abrupt growth with trade's volumes completely exploded, causing - quite often - speculative bubbles. Accordingly, the criminal infiltrations in the field have substantially multiplied, showing an extremely sophisticated modus operandi not only from a predatory angle, but also from an economic and financial outlook. All these facets of the problem have forced the Italian legislator to reinterpret the legal framework involving cultural heritage and they have also made compulsory the refinement of legal instruments, in order to predict efficient countermeasures in terms of prevention and fight against illegal actions. The following analysis aims to offer a meaningful synthesis of the recent evolution of Italian legislation applied to the protection of cultural heritage, underlining some revision processes that are still ongoing. In particular, the attention will be focused on these three main topics: the implementation of the legal innovations introduced by international conventions and collaborations promoted by the competent organizations; the mechanisms of supervision of the contemporary art business and of the changes introduced by digital technologies; and, finally, the negative effects that the spread of Covid-19 caused in the field of cultural heritage protection both in Italy and in the world.



SOMMARIO: 1. L'evoluzione tecnico-giuridica del concetto di "bene culturale" e la rilettura in chiave contemporanea della sua tutela. - 2. Le condotte predatorie verso siti ed opere d'arte e la loro esportazione illecita all'estero. - 3. Arte contemporanea, tecnologie digitali e nuove problematiche aperte.

1. L'evoluzione tecnico-giuridica del concetto di "bene culturale" e la rilettura in chiave contemporanea della sua tutela

La dimensione culturale della Costituzione

Frequentemente si osserva che la discussione in Assemblea costituente sulle tematiche culturali e, più specificamente, sulla protezione del patrimonio storico e artistico non sia stata all'altezza della consolidata tradizione che l'ha preceduta⁽¹⁾.

Nondimeno deve riconoscersi che il dibattito che in essa si è svolto nonché la formulazione che ne è conseguita hanno assunto un rilievo di prim'ordine, superando, in concreto, anche i dubbi sulla pretesa superfluità della previsione⁽²⁾.

(1) V., in tal senso, F. S. MARINI, *Lo statuto costituzionale dei beni culturali*, Milano, 2002, pag. 10.

(2) Cfr., E. CASETTA, *La tutela del paesaggio nei rapporti tra Stato, Regioni ed autonomia locali*, in *Le Regioni*, 1984, 1183, il quale rileva che l'articolo «all'inizio addirittura [fu] fatto oggetto di ironici commenti»; M. AINIS, *Cultura e politica. Il modello costituzionale*, Padova, 1991, pagg. 26 ss.

Emblematicamente, hanno trovato spazio in Assemblea costituente non solo la questione del rapporto tra Stato e cultura, emersa nel principio generale espresso nell'art. 9, comma 1, e nei successivi artt. 33 e 34⁽³⁾, ma anche le specifiche esigenze di tutela del patrimonio storico e artistico, scolpite nel comma 2 dell'art. 9 Cost.

Nel panorama comparato, non erano molti i precedenti a cui poteva attingere per approdare a tali scelte. Prova ne è stata la Costituzione italiana ad assurgere, in seguito, a modello, riscuotendo anche un consistente seguito⁽⁴⁾.

Ciononostante, è indiscutibile che il salto di qualità nello sviluppo della legislazione di tutela si debba all'affermazione, inizialmente a livello sub-costituzionale, della nozione di "bene culturale".

Essa - secondo la definizione elaborata dalla Commissione Franceschini negli anni Sessanta del secolo scorso e positivizzata dapprima nel Testo unico (D.Lgs. n. 490 del 1999), poi, nel Codice dei beni culturali (D.Lgs. n. 42 del 2004), e solo in ultima ascesa a livello costituzionale con la riforma del 2001 (l. cost. n. 3) - è intesa come "testimonianza materiale avente valore di civiltà".

La nozione, trapiantata, invero, dal diritto internazionale (in particolare, si pensi alla Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, stipulata all'Aja del 1954), segna, rispetto al passato, un ampliamento dell'oggetto di tutela, favorendo il passaggio da un approccio esteriore, quello proprio della legge cosiddetta "Bottai" n. 1089 del 1939 - un approccio estetizzante, prevalentemente concentrato sulla rarità e sul pregio della *res* e ripiegato su una dimensione essenzialmente conservativa -, ad uno storico e documentale, che fa, della cosa, quand'anche, in sé, non rara né di pregio, il veicolo di trasmissione di una testimonianza del passato, ponendo, con ciò, le premesse perché sia orientata alla fruizione.

L'accoglimento di una tale innovativa prospettiva, integrandosi con la prospettiva dinamica della tutela del patrimonio culturale *ex* art. 9, comma 2, Cost., ha ampliato l'orizzonte dei "beni culturali", ricomprendendovi cose la cui rilevanza culturale - anziché conseguire da qualità estetiche - discende dal valore di testimonianza di fatti o situazioni, delle quali rappresentano una memoria (si pensi, ad esempio alle raccolte librerie delle biblioteche, alle collezioni numismatiche e agli archivi)⁽⁵⁾.

(3) Cfr., F. MERUSI, *Significato e portata dell'art. 9 della Costituzione*, in AA.VV., *Scritti in onore di Costantino Mortati. Aspetti e tendenze del diritto costituzionale*, III, Varese, 1977, pagg. 793 ss.

(4) V., N. AICARDI, *L'ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione*, Torino, 2002, pagg. 3 ss.

(5) Più ampiamente, sia consentito rinviare a S. MABELLINI, *La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello*, Torino, 2016, *passim*, spec. pagg. 32 ss.

2. Le condotte predatorie verso siti ed opere d'arte e la loro esportazione illecita all'estero

La nozione di bene culturale, come anticipato, è entrata all'interno del Codice dei beni culturali e del paesaggio (*ex* D.Lgs. 42/2004) che, all'art. 2, comma 2, recita testualmente: “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”⁽⁶⁾.

La loro qualificazione non si basa pertanto sulle sole qualità intrinseche dei beni, ma sull'esistenza di una relazione particolare tra questi e la collettività, la cui verifica è demandata nei casi previsti dall'art. 12 all'autorità statale (d'ufficio o su richiesta dei soggetti cui le cose appartengono), in particolare alle Soprintendenze del Ministero dei beni culturali e ambientali attraverso un procedimento amministrativo⁽⁷⁾.

La successiva revisione portata avanti dalla Commissione Rodotà⁽⁸⁾ nell'ambito della distinzione proposta tra beni comuni, pubblici e privati, ha espressamente inserito i beni archeologici e culturali nella prima categoria in quanto “a titolarità diffusa”, rilevando altresì per tali realtà il persistere di una situazione altamente critica per la scarsità delle risorse devolute, il loro progressivo

(6) Nel tempo “alla protezione di singole cose si è gradualmente sostituita l'idea che i beni culturali non vadano considerati uti singuli, bensì anche come *universalitas* identificativa di un paesaggio, di un orizzonte, di un contesto”. Vedasi in proposito C. NAPOLITANO, Il Tar Lazio e la tutela del patrimonio culturale (nota alle sentenze Tar Lazio, II-quater, 27 maggio 2020, n. 5646; 29 maggio 2020, n. 5757; 5 giugno 2020, n. 5972), reperibile in <https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-e-processo-amministrativo/1200-il-tar-lazio-e-la-tutela-del-patrimonio-culturale>.

(7) Tra le categorie di cui all'art. 10 rientra, anzitutto, quella dei beni culturali *ex lege* che, in quanto tali, non necessitano di alcun accertamento (comma 2): è il caso delle raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi, archivi e biblioteche. Seguono, *ex* comma 1 e 4, i beni culturali appartenenti a soggetti pubblici (o a persone giuridiche private senza fine di lucro compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti) che divengono tali solo a seguito della verifica del loro interesse culturale. Infine, sono contemplati i beni culturali appartenenti a privati o a chiunque appartenenti (comma 3 e 4), che diventano tali solo a seguito della dichiarazione di interesse culturale *ex* art. 13. Ulteriori novità sono state apportate dall'art. 1 comma 175 della legge 124/2017 che, all'art. 10, comma 3, del Codice, dopo la lett. d) ha inserito la: «d-*bis*) le cose, a chiunque appartenenti, che presentano un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico eccezionale per l'integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione», e dall'art. 6 della legge 153/2017 per cui la dichiarazione di interesse culturale può includere anche quella di “monumento nazionale”.

(8) La Commissione Rodotà fu nominata il 14 giugno 2007 con decreto del Ministro della giustizia e incaricata di redigere uno schema di disegno di legge delega per la riforma delle norme del Codice Civile sui beni pubblici, norme mai modificate dal 1942 nonostante l'entrata in vigore della Costituzione Italiana e le trasformazioni sociali, economiche, scientifiche e tecnologiche (si pensi solo alla televisione e a internet) intervenute nell'arco di ben oltre mezzo secolo.

depauperamento e, soprattutto, l’assoluta insufficienza delle garanzie giuridiche fino ad allora previste in loro difesa.

La protezione del patrimonio culturale *tout court* contiene al suo interno una intrinseca dicotomia: alla tutela, in genere di stampo conservativo e vincolistico (statica), si contrappone la valorizzazione (dinamica), che interpreta il bene culturale in ogni sua potenzialità, quale vettore identitario di conoscenza e direttamente legato alla produttività economica *lato sensu*.

Il delinearsi di una matura presa di coscienza sul tema ha portato ad un *corpus* normativo più strutturato ed interdisciplinare, che ha di volta in volta recepito le diverse pronunce del legislatore costituzionale a partire dalla separazione delle competenze (*ex* art. 117 Cost., la tutela dei beni culturali è affidata allo Stato, mentre la valorizzazione alle Regioni), ripensando l’applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale ai sensi dell’art. 118, comma 4, Cost. (ad esempio con l’adozione di partenariati pubblico-privato finalizzati alla tutela dei beni culturali) e, *last but not least*, rafforzando la tutela dei predetti beni attraverso lo strumento penalistico, a cominciare dalla disciplina del loro trasferimento all’estero⁽⁹⁾.

Sul punto il legislatore nazionale ha adottato il modello del “divieto con riserva di permesso” (*Verbot mit Erlaubnisvorbehalt*) che muove da un generalizzato divieto di trasferimento, salvi i casi consentiti dalla legge⁽¹⁰⁾; le disposizioni di riferimento sono quelle contenute nell’art. 65 D.Lgs. n. 42 del 2004, che individua tre categorie di beni in riferimento all’uscita dal territorio nazionale:

- a) beni culturali assolutamente non esportabili (art. 65, comma 1 e 2);
- b) beni la cui uscita è sottoposta ad autorizzazione (art. 65, comma 3);
- c) beni liberamente esportabili (art. 65, comma 4).

La legge n. 214 del 2017 ha ampliato sensibilmente il catalogo di beni sottoposti a libera circolazione:

➤ in primo luogo, ha innalzato da cinquanta a settanta anni il limite temporale previsto dall’art. 11, comma 1, lett. d);

(9) Sulla diaspora del patrimonio culturale italiano, raccontata solo per episodi isolati e in modi sporadici, alla base di quei depositi della nostra “cattiva coscienza” (come li ha definiti) generatisi proditoriamente decontestualizzando il passato mediante la rimozione dalle nostre radici identitarie di storie e tradizioni, v., F. ISMAN, *L’Italia dell’arte venduta*, il Mulino, 2017, pag. 13.

(10) A cui fa da contraltare quello del “permesso con riserva di divieto” (*Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt*), che assume quale regola la libera circolazione del bene, salve le eccezioni previste dall’ordinamento. Nel caso del Codice nazionale dei beni culturali tale modello è stato previsto (come misura di temperamento della disciplina prevista dall’art. 65) negli artt. 66 e 67 relativi all’uscita temporanea del bene: questa è di regola autorizzata, a meno che la stessa non comprometta l’integrità e la sicurezza del bene.

> in secondo luogo ha esteso il regime di libera circolazione alle opere di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, sempre che il valore delle stesse non superi i 13.500 euro, scattando in caso contrario l'obbligo di autorizzazione⁽¹¹⁾.

La tutela penale in materia di illecito trasferimento all'estero di beni culturali è invece affidata all'art. 174 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che:

> al comma 1 punisce le condotte di esportazione illecita e, più esattamente, il trasferimento all'estero di cose⁽¹²⁾ di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché di quelle indicate dall'art. 11, co. 1, lett. f), g) e h), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione (restando dunque esclusi i soli beni soggetti al regime di libera circolazione);

> al comma 2 punisce, attraverso un reato omissivo proprio, il mancato rientro nel territorio dello Stato, alla scadenza del termine, di beni per i quali era stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea;

> al comma 3 prevede la confisca obbligatoria delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato.

L'ultima tappa, in ordine cronologico, di questo percorso di normazione di settore è rappresentata dallo schema di “Disegno di Legge Recante Ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sui Reati Contro il Patrimonio Culturale”, elaborato nel marzo 2019 dall'Ufficio Legislativo dell'allora MIBACT. Questo, recependo le novelle introdotte dalla cosiddetta Convenzione di Nicosia (approvata il 19 maggio 2017 e di cui l'Italia è per ora solo firmataria) nelle *International Guidelines* e nelle *Operational Guidelines*⁽¹³⁾ già in

(11) L'autorizzazione all'uscita può assumere non solo la forma dell'attestato di libera circolazione (ex art. 68 del Codice e riferito alle cose previste dall'art. 65, comma 3), ma anche quella della licenza di esportazione (prevista dall'art. 2 del Regolamento (CE) n. 116/2009 e richiamata dagli artt. 73 e 74 del Codice): la licenza è sempre necessaria, qualunque ne sia il valore, per i reperti archeologici aventi più di cento anni, per gli elementi di monumenti aventi più di cento anni e per gli incunaboli e i manoscritti. Per gli altri beni, invece, il regolamento prevede precise soglie di valore, superate le quali si rende necessaria l'autorizzazione.

(12) Il legislatore si riferisce qui alle cose e non ai beni di interesse culturale: in tal senso la Relazione ministeriale allo schema del Codice dei beni culturali chiariva che, in linea generale, il termine “bene” si dovesse riservare alle cose per le quali la sussistenza dell'interesse culturale fosse stata positivamente accertata, mentre il termine “cose” dovesse indicare l'oggetto preso nella sua materialità, a causa del suo presumibile o possibile interesse culturale.

(13) Si fa riferimento alle *International Guidelines for crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property and other related offences*, adottate il 18 dicembre 2014 dall'Assemblea Generale dell'ONU, nonché alle *Operational Guidelines for the Implementation of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Properties* (Paris, 1970), adottate il 18-20 maggio 2015 dal *Meeting of States Parties* in sede UNESCO.

vigore, introduce un apposito Titolo VIII-*bis* (Dei delitti relativi ai reati contro il patrimonio culturale) ad integrazione dei reati contro il patrimonio culturale già puniti (*ex* D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, legge 23 ottobre 2009, n. 157 e legge 16 aprile 2009, n. 45), prevedendo che:

> le nuove disposizioni penali si applichino anche quando il fatto sia commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale, stabilendo così un'ulteriore forma di giurisdizione extraterritoriale, fondamentale per perseguire tutti quei casi rimasti in passato impuniti per difetto di giurisdizione, o che imponevano alla pubblica accusa di ricorrere ad arzigogolate contestazioni, non sempre supportabili efficacemente in ambito processuale;

> siano introdotti strumenti investigativi speciali, anche in ottemperanza alla Convenzione di Palermo sul crimine organizzato transnazionale, già previsti a livello internazionale⁽¹⁴⁾;

> vengano disposte specifiche sanzioni nei confronti delle persone giuridiche, in ragione del ruolo imprescindibile acquisito dalle entità societarie nel traffico illecito di beni culturali e del riciclaggio di capitali sporchi attraverso investimenti nel mercato dell'arte su scala mondiale;

> sia confermato l'obbligo per il giudice di disporre la confisca dei beni culturali in caso di illecita esportazione (salvo che i beni appartengano a persona estranea al reato), in conformità delle norme doganali relative alle cose oggetto di contrabbando⁽¹⁵⁾. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'art. 444 c.p.p., per uno degli altri delitti contemplati dal progetto di riforma, è sempre ordinata la confisca delle cose servite o destinate a commettere il reato⁽¹⁶⁾ e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Laddove queste non possano essere oggetto di provvedimento ablativo, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità nella disponibilità del reo, anche per interposta persona, per un valore equivalente;

(14) Vedasi ad esempio K. KEENER, *INTERPOL sting operation recovers 19,000 illicitly traded artefacts*, 11 maggio 2020 disponibile da <https://www.art-critique.com/en/2020/05/interpol-sting-operation-recovers-thousands-of-artefacts/>.

(15) È necessario tuttavia evidenziare che dei reperti archeologici non vada disposta la confisca in quanto già appartenenti ab origine allo Stato: la misura potrà essere autorizzata in via eccezionale solo quando il reperto sia stato acquisito prima del 1909, ovvero si trovi all'estero poiché in tal caso lo Stato non sarebbe in grado, senza la cooperazione internazionale, di esercitare i poteri che competono ad ogni proprietario.

(16) Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di p.g. a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

➤ venga sanzionato con apposite contravvenzioni l'uso dei cosiddetti *metal-detectors* in aree archeologiche, in quanto strumenti capaci di monitorare il terreno anche a profondità consistenti.

Il progetto di riforma, per quanto apprezzabile, rischia di rivelarsi ancora una volta parziale o inefficace nella misura in cui, a detta di qualificati osservatori⁽¹⁷⁾, manca di alcuni tasselli essenziali quali, *in primis*, la previsione di ulteriori aggravanti per chi usa il web o aree specifiche di difficile investigazione (come i “porti franchi”⁽¹⁸⁾) per promuovere e perfezionare la sua attività delittuosa, oppure ancora una adeguata formulazione dei delitti di settore (o parte di essi) in termini di “reati permanenti”. Ciò nella misura in cui gli effetti dannosi di tali condotte si rivelano estremamente gravi (talvolta irreversibili) verso il patrimonio culturale offeso, palesandosi sempre dopo svariato tempo in relazione alle modalità occulte con cui vengono perfezionati. Di ciò si avvantaggia la delinquenza di settore che spesso “congela” la commercializzazione dei beni di cui è venuta in possesso clandestinamente, attendendo che maturino i relativi termini di prescrizione.

Rileggere dunque tali delitti come crimini che perdurano nel tempo o, almeno, far decorrere la loro prescrizione dal momento in cui si perfezioni la conoscenza del delitto commesso, appaiono gli unici strumenti di legge all'altezza di garantire il contrasto a tali *modus operandi* criminali. Del resto, dietro al traffico internazionale di opere d'arte e reperti archeologici si cela costantemente una filiera illegale fortemente strutturata e gerarchizzata, dove il furto o il saccheggio corrisponde solo al primo anello della catena, quello della “bassa manovalanza” o in gergo detti “tombaroli”. Il danno arrecato da questi è quasi sempre inestimabile e irreparabile: violare un sito archeologico non significa solamente depauperarlo del suo “valore”, ma anche violare la sua storia nella misura in cui viene reciso il cordone ombelicale tra i singoli oggetti trafugati e il contesto nel quale giacciono, una storia che difficilmente potrà più essere ricostruita *in toto*⁽¹⁹⁾.

(17) P. G. FERRI, *La riforma del sistema di protezione penale dei beni culturali: luci ed ombre*, 6 marzo 2020, disponibile su <http://www.eunomika.com/2020/03/06/la-riforma-del-sistema-di-protezione-penale-dei-beni-culturali-luci-ed-ombre/>.

(18) Trattasi di zone in cui si applica un regime doganale-normativo speciale per tutte le merci in esse importate, qualunque ne sia la provenienza, così da caratterizzarsi per prerogative affini alla extraterritorialità, con condizioni e regole deroganti rispetto al restante territorio di appartenenza.

(19) Vedasi in proposito il reportage televisivo di D. GIAMMARIA, *Ladri di Bellezza*, all'interno della trasmissione *Petrolio*, andato in onda su Rai 3 il 6 giugno 2018 e disponibile al sito <https://www.raiplay.it/video/2018/05/Petrolio---Ladri-di-bellezza-d281420a-c6e8-4225-828056e37efa381.html>.

I “ladri d’arte” agiscono per conto di intermediari, solitamente nazionali, che a loro volta fanno riferimento a *brokers* internazionali⁽²⁰⁾.

Al vertice della struttura gerarchica spiccano, infine, prestigiosi musei stranieri, collezionisti esperti, gallerie d’arte, accademici facoltosi: il loro ruolo all’interno del mercato si rivela fondamentale poiché, di fatto, costituiscono l’anello di congiunzione tra il traffico illecito e il mercato legale di opere d’arte, dei veri e propri “tombaroli dal colletto bianco” inclini a “chiudere un occhio” circa la provenienza di reperti e opere di dubbia provenienza, se non addirittura mandanti spregiudicati di “prelievi coatti” commissionati a trafficanti di fama. La dimensione di questo mercato parallelo non conosce confini: né geografici, né artistici⁽²¹⁾, né ideologici⁽²²⁾.

La pandemia da Covid-19 nel corso del 2020 non ha fatto che incrementare i numeri degli eventi delittuosi: la chiusura imposta ai musei e ai siti archeologici li ha infatti resi più vulnerabili ai furti⁽²³⁾, come ha denunciato l’*Athar Project*⁽²⁴⁾.

-
- (20) È rimasto celebre il caso di Gianfranco Becchina e Giacomo Medici, referenti rispettivamente per il Sud e per il Centro Italia, che facevano capo a un intermediario internazionale, Robert Hecht, uno dei più grandi fornitori del *Getty Museum* di Malibù (USA) tra gli anni Settanta e Novanta del secolo scorso.
- (21) Lo testimoniano gli innumerevoli ritrovamenti del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, da cui riaffiorano alla luce opere provenienti da musei, collezioni private e financo istituzioni pubbliche. La cronaca più recente, ad esempio, ci ha raccontato di come i Carabinieri, dopo una serie di perquisizioni coordinate su Milano, Bologna e in provincia di Firenze, siano riusciti a recuperare, il 21 dicembre 2020, il quadrante e tutti gli altri pezzi dell’orologio realizzato a metà Ottocento dall’artista Mariano Trebellini (su commissione di Pio IX) per la torre del Palazzo del Quirinale. Qui è rimasto fino al 1961, quando venne sostituito da un meccanismo più moderno e, in seguito, trafugato dopo la cessione all’Istituto statale Armellini di Roma per un istituendo Museo dell’Orologio, mai realizzato.
- (22) Un furto di memoria, cultura, identità, un tentativo di cancellare l’anima stessa di un popolo: così si può definire la spoliazione di beni di cui furono vittime, a partire dalla promulgazione delle leggi razziali del 1938, gli ebrei italiani. A riparare almeno in parte quel torto mira il Protocollo d’Intesa firmato il 24 giugno 2020 presso i giardini del Tempio Maggiore di Roma, dalla Presidente della Comunità *Ruth Dureghello* con il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. Obiettivo dell’accordo: recuperare i beni d’interesse culturale che, strappati, alla comunità israelitica tra il 1938 e il 1945, non sono mai stati restituiti. Diciannove di quei beni, preziosi volumi sottratti alla Biblioteca del Collegio Rabbinnico di Roma e recuperati dai Carabinieri, sono stati riconsegnati in occasione della firma del protocollo.
- (23) Vedasi ad esempio R. SCORRANESE, *Il furto del Van Gogh in Olanda e altri «colpi» recenti: la sicurezza dei musei in tempo di quarantena*, Corriere della sera, 30 marzo 2020.
- (24) *Athar* (راثال) rappresenta in lingua araba la parola “antichità” e, sebbene si riferisca a manufatti e/o monumenti storici, è usata comunemente per descrivere un “frammento di passato”, specie se andato perduto per mano dell’uomo. Il *Antiquities Trafficking and Heritage Anthropology Research (ATHAR) Project* costituisce un’iniziativa di studio a carattere investigativo condotta da uno *staff* di antropologi ed esperti di storia dell’arte specializzati nel monitorare il mondo sotterraneo dei traffici internazionali legati alla criminalità organizzata e al finanziamento al terrorismo.

Nel 2019, solo in rete, esistevano novanta gruppi *Facebook*⁽²⁵⁾ dedicati a questo genere di transazioni, con circa 300mila partecipanti; l'anno dopo siamo saliti a centotrenta, e gli utenti a 500mila, la maggior parte proveniente da Paesi arabi. Colpa della pandemia, o meglio, colpa delle sue conseguenze indirette: Ottone Ramirez⁽²⁶⁾, vice-direttore generale per la Cultura dell'Unesco, l'ha definita "un flagello... Quando tutte le forze sono impiegate nel mantenimento della sicurezza sanitaria, è facile che vengano ridotte o tagliate le operazioni di pattugliamento nelle aree archeologiche, in particolare quelle più lontane dalle città".

Dopo le continue segnalazioni da parte dell'Unesco e di altre organizzazioni interessate alla conservazione dei beni culturali, *Facebook* e *Instagram* hanno deciso di prendere di petto il problema, modificando il regolamento per impedire che le piattaforme vengano impiegate come luogo di scambio e commercio di beni rubati. Una vittoria di Pirro in realtà secondo alcuni addetti ai lavori in quanto il rischio maggiore è che, chiudendo le pagine, vengano cancellate tutte le immagini che, al momento, costituiscono l'unica prova circa l'esistenza e la circolazione di tali manufatti. I due *social* dovrebbero pertanto, più che rimuoverle per mettersi al riparo da eventuali azioni legali, archivarle in appositi database allertando all'uopo le Forze di polizia e gli organi inquirenti dei Paesi competenti per territorio. Ma senza un'iniziativa normativa di respiro internazionale tutto ciò rimarrà esclusivamente una vana chimera.

Talvolta l'attività di contrasto sul campo a ladri e trafficanti d'arte porta a fortunate conseguenze: ha avuto una vasta eco mondiale l'ultima scoperta di un carro da parata⁽²⁷⁾, avvenuta il 27 febbraio scorso negli scavi di Civita Giuliana,

(25) Lo stesso trend in crescita si riscontra su tutti i *social network*, gruppi *Whatsapp* e perfino vetrine dedicate su *eBay*. Il meccanismo dell'algoritmo su cui si basa il loro funzionamento, cioè proporre di continuo sempre più pagine su argomenti simili, favorisce la crescita di queste attività poiché diventa più facile vendere e acquistare e, soprattutto, scambiarsi informazioni (movimenti delle pattuglie di polizia, trucchi per aprire una tomba antica, immagini e fotografie di opere d'arte e pezzi di monumenti). Il tutto alla luce del sole, poiché non ci troviamo nel *darkweb*.

(26) Vedasi D. RONZONI, *La sparizione dei beni culturali. Con la pandemia sono esplosi i saccheggi di siti archeologici e opere d'arte*, 12 novembre 2020, da <https://www.linkiesta.it/2020/11/monumenti-saccheggio-pandemia/>.

(27) Il grande carro cerimoniale a quattro ruote è stato rinvenuto nel porticato antistante alla stalla, dove nel 2018 erano emersi i resti di tre cavalli. Il reperto preserva i suoi elementi in ferro, le bellissime decorazioni in bronzo e stagno, i resti lignei mineralizzati, le impronte degli elementi organici (dalle corde a resti di decorazioni vegetali). "È una scoperta straordinaria per l'avanzamento della conoscenza del mondo antico - dichiara Massimo Osanna, Direttore uscente del Parco archeologico - A Pompei sono stati ritrovati in passato veicoli per il trasporto, come quello della casa del Menandro, o i due carri rinvenuti a Villa Arianna, ma niente di simile al carro di Civita Giuliana. Si tratta infatti di un carro cerimoniale, probabilmente il *Pilentum*, utilizzato non per gli usi quotidiani o i trasporti agricoli, ma per accompagnare momenti festivi della comunità, parate e processioni". Il 7 gennaio 2021 è emerso, dalla col-

a nord di Pompei, nel corso di una vera e propria attività di “archeologia giudiziaria”, come l’ha definita non a caso il ministro della cultura Dario Franceschini.

Il ritrovamento infatti è maturato all’interno di una complessa operazione tecnico-operativa che ha visto realizzarsi una sinergia virtuosa (quanto “chirurgica”) tra componenti istituzionali molto diverse tra loro (Parco Archeologico di Pompei, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata e Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, coadiuvati dagli investigatori del Comando Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata): avviata nel 2017, la collaborazione è stata poi formalizzata in un Protocollo d’Intesa (sottoscritto nel 2019) per il contrasto agli scavi clandestini finalizzati alla spoliatura dei siti archeologici, all’interno e fuori l’area urbana dell’antica Pompei. Il progetto di scavo “assistito” che ne è derivato ha una duplice finalità: da un lato cooperare nelle indagini con la Procura di Torre Annunziata, per arrestare il depredamento del patrimonio culturale ad opera di clandestini che nella zona avevano praticato diversi cunicoli per intercettare tesori archeologici, dall’altro portare alla luce una delle ville più significative del territorio vesuviano.

Gli scavi, che hanno permesso di verificare l’estensione dei cunicoli già fabbricati in modo occulto e i danni perpetrati al patrimonio (il carro stesso era stato già lambito su due lati, per fortuna senza vederne compromessa la struttura), sono stati accompagnati costantemente da attività di messa in sicurezza⁽²⁸⁾ e restauro⁽²⁹⁾ di quanto emerso via via.

tre di materiale vulcanico che aveva invaso il portico, un elemento in ferro che dalla forma lasciava ipotizzare la presenza di un manufatto di rilievo sepolto. Sin dal momento della sua individuazione, i lavori di recupero del carro si sono rivelati particolarmente complessi per la fragilità dei materiali e le difficili condizioni di lavoro; si è quindi dovuto procedere con un vero e proprio microscafo, condotto dalle restauratrici del Parco specializzate nel trattamento del legno e dei metalli. Parallelamente, ogni volta che si rinveniva un vuoto, è stato colato del gesso per tentare di preservare l’impronta del materiale organico non più presente: in tal modo si sono potuti conservare il timone e il panchetto del carro, ma anche impronte di funi e cordami, restituendo così il carro nella sua complessità.

(28) Lo scavo, infatti, ha mostrato fin dall’inizio una notevole complessità tecnica-operativa in quanto gli ambienti da indagare sono in parte al di sotto e a ridosso delle abitazioni moderne, con conseguenti difficoltà sia di tipo strutturale che logistico. Gli interventi portati avanti nel corso degli ultimi mesi hanno richiesto un’attenta pianificazione da parte di un *team* interdisciplinare che ha coinvolto archeologi, architetti, ingegneri, restauratori, vulcanologi, operai specializzati ma anche, man mano che lo scavo procedeva, arceobotanici e antropologi. Si è quindi proceduto ad uno scavo che ha raggiunto i sei metri di profondità rispetto al piano stradale, mettendo in sicurezza sia i fronti di scavo che le possenti strutture murarie (conservate fino a quattro metri) che emergevano nel corso delle indagini.

(29) Terminato il microscafo in situ, attualmente i vari elementi del carro sono stati trasportati in laboratorio all’interno del Parco archeologico di Pompei, dove le restauratrici stanno procedendo a completare la rimozione del materiale vulcanico che ancora ingloba alcuni elementi metallici e a iniziare i lunghi lavori di restauro e ricostruzione del carro.



Fig. n. 1: Particolare del carro da cerimonia rinvenuto nell'area archeologica di Pompei

Questa collaborazione ha portato anche alla partecipazione di tecnici specializzati del Parco al processo in corso contro i presunti scavatori clandestini che negli ultimi anni hanno così pesantemente colpito la villa.

Alla luce del successo di questo modello di cooperazione inter-istituzionale il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, insieme al Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'università di Lecce, e grazie al contributo del Raggruppamento Carabinieri Aeromobili, ha messo a punto ed applicato, nel corso del 2019, un sistema informatico di georeferenziazione che ha permesso il censimento ed il monitoraggio delle aree archeologiche più a rischio, fornendo agli Uffici territoriali del MIBAC notizie utili per intraprendere ulteriori scavi scientifici mirati, che hanno portato a significativi ritrovamenti in sicurezza.

Alle attività sul campo, l'Arma dei Carabinieri affianca anche un uso sempre più diffuso delle nuove tecnologie per contrastare il traffico illecito di oggetti d'arte.

La banca dati "Leonardo" dei beni culturali illecitamente sottratti è stata, in ordine cronologico, la prima risorsa tecnologica ad alto impatto allestita dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale (di cui è prerogativa esclusiva): risalente al 1980 e successivamente prevista a livello normativo *ex art.* 85 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004),

questa rappresenta la prima banca dati costituita nello specifico settore, oggi unanimemente riconosciuta come il *database* dedicato più ampio esistente al mondo, ma soprattutto uno strumento unico nella sua concezione per flessibilità degli applicativi, quantità dei dati trattati e capacità della risposta operativa⁽³⁰⁾.

Grazie al progetto europeo *Protection System for Cultural HEritage* (PSYCHE) del quale il suddetto Comando è stato capofila, le informazioni sui beni rubati provenienti dalle varie nazioni possono giungere telematicamente alla banca dati Interpol in un formato unico e codificato che rispecchia i criteri e la filosofia della banca dati "Leonardo", in modo da facilitare la ricerca da parte di tutte le Forze di Polizia del mondo.

Tuttavia, al fine di sfruttare al massimo la diffusione capillare dei *mobile devices* (più del sessanta per cento degli italiani possiede uno *smartphone* o un *tablet* di ultima generazione) e sensibilizzare sul tema le coscienze individuali, nella duplice veste di cittadini e di potenziali clienti e/o vittime di truffe, il Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, in collaborazione con la "Reply S.p.a", ha ideato e sviluppato l'applicazione "iTPC"⁽³¹⁾.

È la prima App del genere al mondo ad essere stata realizzata: questo agile strumento multilingue consente ai cittadini di fotografare un oggetto con il proprio *smartphone* e verificare se possa essere rubato o illecitamente esportato. Rappresenta un modo per rendere ciascuno "parte attiva" nella tutela dei beni culturali, evitando che anche in buona fede si possano compiere azioni *contra legem* ai loro danni.

(30) In essa sono inserite tutte le informazioni descrittive e fotografiche relative ai beni culturali da ricercare, provenienti dai Reparti territoriali dell'Arma, dalle altre Forze di Polizia, dalle Soprintendenze, dagli Uffici Doganali e da Interpol per i beni all'estero.

Inoltre il personale addetto, grazie ad uno specifico accordo, può accedere al sistema informativo della Conferenza Episcopale Italiana relativo al patrimonio culturale ecclesiastico.

In ragione della sua sofisticata tecnologia informatica e della mole di dati presenti, essa consente l'elaborazione e l'analisi dei fenomeni criminali concernenti i beni culturali, così da indirizzare l'attività preventiva e investigativa dei vari Reparti.

In particolare:

> alimentata giornalmente, è strutturata in moduli che consentono sia l'inserimento e la ricerca di eventi, persone, oggetti e loro relazioni, sia l'elaborazione di statistiche;

> impostata su interfaccia *web* e supporto multilingua, permette modalità di ricerca visuale e capacità di georeferenziazione di eventi (appositi applicativi consentono il posizionamento delle entità sul territorio in base al collegamento tra dati alfanumerici e geografici, nonché l'individuazione di zone a rischio e dei percorsi legati alla criminalità e la rappresentazione grafica di tutte le connessioni logiche tra le informazioni censite);

> interagisce in tempo reale con palmari e *personal computer* portatili, agevolando la redazione di documentazione sul luogo dell'intervento e la consultazione e l'alimentazione dirette.

(31) Scaricabile da <https://play.google.com/store/apps/details?id=it.carabinieri.itpc&hl=it>.



Fig. n. 2: Schermata dell'app “iTPC” scaricabile da Google Store.

L'applicazione in particolare offre i seguenti servizi:

- *consultazione dei bollettini* sulle ricerche delle opere d'arte trafugate, pubblicazioni realizzate dal Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale ed edite dal Comando Generale dell'Arma in cui sono contenute le opere di maggior rilevanza trafugate nel tempo comprensive di tutte le informazioni idonee alla loro identificazione;
- *ricerca visuale* con cui il cittadino può scegliere un'immagine e compararla con quelle contenute in un archivio informatico dedicato alle opere d'arte trafugate;
- *creazione del documento dell'opera d'arte (Object ID)*, una “carta d'identità” del bene custodita dal legittimo proprietario che:
 - a) consente una esaustiva descrizione (fotografica e testuale) delle opere;
 - b) risulta fondamentale in caso di furto, in quanto consente al personale operante di disporre di elementi oggettivi per l'identificazione del bene;

> *acquisizione delle informazioni* su come contattare o raggiungere la sede del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, geo-localizzata come più vicina all’utente che sta consultando l’App.

Gli alti profitti in gioco e la relativa facilità di immettere sul mercato oggetti rubati, soprattutto con lo sviluppo dell’*e-commerce*, contribuiscono alla crescita del traffico di beni culturali: per vincere la sfida c’è bisogno di un approccio innovativo che sappia coniugare testi normativi efficaci, strumenti tecnologici avanzati e buone prassi operative. Ma soprattutto, la partecipazione consapevole di tutti. Un traguardo, oggi più che mai, a portata di un *click*.

3. Arte contemporanea, tecnologie digitali e nuove problematiche aperte

Il rafforzamento della normativa penalistica costituisce solo una delle componenti (peraltro non la principale) del più ampio dibattito giuridico, amministrativo e politico volto a riattualizzare l’intero assetto di norme, procedure, sinergie a supporto della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. L’esplosione delle tecnologie digitali ha rivoluzionato fortemente l’arte contemporanea consentendo da una parte la sua manifestazione sotto innovative forme estetiche (nonché di fruizione), dall’altra innescando una sua radicale metamorfosi tanto che:

> è oggi pienamente giunta a compimento la sua trasmutazione in vero e proprio “prodotto finanziario”, con annessa generazione di figure professionali associate⁽³²⁾ e servizi dedicati;

(32) Tra le quali annoveriamo:

> gli *art broker*, liberi professionisti che aiutano artisti, gallerie, musei, collezionisti, investitori istituzionali, mercanti d’arte e case d’asta nella ricerca di una controparte. Forti di un vasto portafoglio di contatti nel sistema, mettono dunque in relazione domanda e offerta, offrendo alle controparti anche tutta una serie di servizi accessori (ad es. valutazione, contrattualistica e logistica, consulenza legale, fiscale e assicurativa);

> gli *art advisor*, professionisti preposti a consigliare i collezionisti, gli investitori istituzionali e i musei in merito alla loro attività di investimento. I consulenti d’arte svolgono a volte la propria professione per conto di banche e altri istituti finanziari, venendo così chiamati *art bankers*. Questi sono assimilabili ai consulenti finanziari, trattando le opere d’arte come una strategia per la diversificazione del portafoglio. I clienti in genere afferiscono dal settore del *private banking* [i cosiddetti *High Net Worth Individuals* (HNWI)], che dispongono di ingenti liquidità da investire. Il ruolo degli *art broker* e degli *art advisor* è, dal punto di vista economico, quello di ridurre le asimmetrie informative che vengono a crearsi tra venditore e acquirente; nella prassi del mercato di settore, inoltre, costituiscono spesso una corsia preferenziale per i collezionisti per attingere alle liste di attesa dei galleristi. Un collezionista sconosciuto, che si avvallesse della consulenza di un affermato *art advisor*, verrebbe infatti preso in considerazione molto più seriamente da una galleria piuttosto che presentandosi direttamente ad essa. Non di rado, tuttavia, si palesano dei conflitti di interessi all’interno della loro attività, dando origine a quello che gli economisti definiscono un azzardo morale (*moral hazard*). Il classico esempio è quello di un *art broker* che svolge un’attività di consulenza per collezionisti, investitori istituzionali o musei ed è parallelamente legato da rapporti professionali continuativi con gallerie o case d’aste.



Fig. 3: "Everydays, the first 5000 days", opera digitale certificata il 16 febbraio 2021 da Beeple con blockchain

> sono messi costantemente in discussione processi e definizioni finora dati per assodati nel mondo dell’arte (come quelli di riproducibilità vs autenticità⁽³³⁾, diritti d’autore⁽³⁴⁾, ecc).



Fig. 4: “The Flower Thrower”, murale di Banksy, Gerusalemme, 2005

- (33) La tecnologia *blockchain*, finora conosciuta principalmente perché alla base delle cosiddette “crypto-monete”, rappresenta ad oggi uno dei principali *hot players* del mercato dell’arte. Questa si fonda su di un registro digitale e decentralizzato, con possibilità per gli utenti di archiviare le informazioni in modo sicuro e stabile poiché i dati inseriti vengono memorizzati in blocchi crittografici che vanno a formare una catena incorruttibile, immutabile e tracciabile, che solo il suo “titolare” è in grado di decifrare. Attraverso di essa le opere d’arte digitali, apparentemente disponibili per chiunque *online*, vengono certificate assumendo un valore di unicità effettivamente riconosciuto dal mercato poiché le informazioni ad esse associate e così codificate si rivelano idonee ufficialmente ad attestare che l’opera sia “quella originale” e che qualcuno ne è proprietario. Ma di quali opere d’arte stiamo parlando? Di quelle ricomprese nell’acronimo *non fungible token* (NFT), non più oggetti materiali ma in formato digitali quali video, immagini e animazioni [*Graphics Interchange Format* (GIF), lett. “formato di interscambio grafico”]. L’11 marzo scorso si è conclusa l’attesissima asta dell’opera *Everydays: the first 5000 days* dell’artista Beeple, lanciata da Christie’s come la prima dedicata a un’opera completamente digitale, segnando l’entrata ufficiale di questo tipo di “oggetto digitale” nel mercato dell’arte tradizionale. L’opera, venduta per oltre tredici milioni di dollari, è costituita dalla composizione di cinquemila file che l’artista ha aggiunto ogni giorno per cinquemila giorni a partire dal 1° maggio del 2007. Vedasi in proposito C. DAMATO, *Merci immateriali e gattini digitali. La crypto-art tra novità e pericoli*, 16 marzo 2021, su <https://www.tribune.com/progettazione/new-media/2021/03/crypto-art-nft-mercato/>, oppure *L’arte certificata con la blockchain*, 3 marzo 2021, da <https://www.ilpost.it/2021/03/03/arte-blockchain-nft/>.
- (34) Significativa della complessità attuale del tema è la sentenza del 17 settembre 2020 con cui l’Ufficio dell’UE per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha respinto l’istanza dell’artista britannico Banksy per il riconoscimento dei diritti sul murale *The Flower Thrower*, apparso a Gerusalemme nel 2005 e divenuto in breve tempo un’icona diffusa in tutto il mondo, tanto da essere utilizzato nel 2018 dal produttore di biglietti di auguri *Full Colour Black* per una cartolina. Per poter esercitare il proprio *copyright* bisogna infatti che l’autore dichiarati in prima persona di essere il proprietario dell’opera: ma ciò comporterebbe la perdita dell’anonimato per il celebre *street artist*, che sulla sua identità nascosta ha costruito un paradigma della sua cosiddetta guerrilla art (oltre che una remunerativa narrativa pubblicitaria).

Il tema, in verità, non è affatto nuovo nel suo complesso. Già il filosofo Walter Benjamin⁽³⁵⁾ aveva sollevato la questione dell’impatto delle più recenti tecnologie di riproduzione (all’epoca fotografia e cinema) sul mondo dell’arte: questa, fino all’epoca pre-industriale, risultava avvolta da un’aura che la rendeva, in quanto oggetto unico, autentico poiché uscito tal quale dalle mani del suo autore, un vero e proprio oggetto di culto capace di esercitare un’*auctoritas* di tenore quasi sacrale⁽³⁶⁾ sullo spettatore, tenuto a distanza reverenziale rispetto all’opera.

La possibilità, invece, di riprodurre in quantità industriali copie della stessa opera non solo la avvicina drasticamente al suo fruitore, ma ne dissolve definitivamente quella dimensione di absolutezza che conferiva all’arte un forte carattere epifanico, così da “degradarla” a manufatto artificiale, traccia tangibile della *praxis* dell’artista e allo stesso tempo “feticcio” dal valore di mercato quantificabile (pertanto “democraticamente” appetibile ai più). Ma la rivoluzione artistica del digitale si è spinta in realtà ben oltre. Come ricorda lo stesso Benjamin, attraverso tecniche manuali quali il conio, il calco, l’incisione (dalla xilografia alla puntasecca alla litografia) l’arte è sempre stata riproducibile, e quindi anche falsificabile.

“L’arte è la menzogna che ci permette di conoscere la verità” (Pablo Picasso): mai parole furono più profetiche, anche per svelare in questo caso la faccia nascosta del mondo che ruota attorno ad essa!

Il passaggio dalla riproduzione manuale a quella meccanica (prima) e digitale (poi) ha, infatti, determinato una vera e propria mutazione dell’idea stessa di “arte” (e quindi del “bene culturale” da tutelare *ope legis*).

Attraverso lo sdoganamento definitivo del concetto di serialità⁽³⁷⁾, operato da numerose avanguardie del secolo scorso⁽³⁸⁾, e la nascita di una nuova estetica di massa che ne celebrasse la dignità recuperata rispetto agli anatemi dell’epoca romantica, si è pervenuti in pochi decenni alla moltiplicazione esponenziale degli oggetti artistici, all’amplificazione nazionale e internazionale del

(35) W. BENJAMIN, *L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica*, 1935.

(36) Vengono alla mente le parole di PAUL KLEE: *l’arte non rappresenta mai il visibile, ma l’invisibile che è nel visibile*.

(37) Concetto peraltro dalle radici antiche: tutta l’arte classica, con la riproduzione continua di *topos* narrativi attraverso canoni figurativi pre-determinati, si può definire in tal senso “seriale”. Vedasi, ad esempio, S. SETTIS, A. ANGUSSOLA, D. GASPAROTTO, *Serial/Portable Classic - The Greek Canon and its Mutations*, Progetto Prada Arte, Milano 2015.

(38) Due su tutti: Marcel Duchamp, nel cui dadaismo si mescolano il disincanto unito alla coscienza dell’impatto dell’industria sull’arte, e Andy Warhol per il quale l’immersione nella serialità delle merci assurge ad autentica condizione esistenziale dell’artista contemporaneo (tanto da derivarne il nome del suo studio, *The factory*).

loro collezionismo, al progressivo ampliamento del numero delle attività umane ascrivibili al campo dell’arte (molte delle quali contigue ai campi della comunicazione e della pubblicità), alla sperimentazione sempre più spinta di nuovi materiali e supporti impiegati per produrre arte.

Come effetti collaterali assistiamo, invece, all’esplosione di falsi “d’autore” e di opere contraffatte in vario modo⁽³⁹⁾, che inquinano anche forme storicizzate di produzione artistica quali quelle del “multiplo”⁽⁴⁰⁾.

Esaminando le condotte con cui l’illecito si manifesta, ai sensi dell’art. 178, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 se ne distinguono tre tipi:

> *contraffazione*⁽⁴¹⁾, consistente nella creazione integrale di un falso, poi spacciato come autentico;

> *alterazione*, consistente nell’intervento su un’opera originale con adattamenti e modifiche tali da rendere la stessa più appetibile o seducente agli occhi dei potenziali acquirenti;

> *riproduzione*, creazione pedissequa della copia di un’opera autentica, così che possa essere confusa con l’originale o con una replica dello stesso autore dell’opera originale.

L’apporto delle nuove tecnologie (tra cui stampanti 3-D con relativi *software* CAD⁽⁴²⁾) ha permesso sia di innalzare i livelli qualitativi delle operazioni tecni-

(39) L’incompletezza dell’attuale disciplina del commercio storico-artistico (circostrita alla Legge “Pieraccini” 20 novembre 1971, n. 1062 e poi in larga parte trasfusa nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, specie negli artt. 63 e 64) ha favorito a suo modo la conseguente moltiplicazione di mercanti d’arte improvvisati e, in assenza di un albo degli storici dell’arte, delle cosiddette “perizie truffaldine” rilasciate da chi non abbia titoli adeguati alle attribuzioni (laddove per autenticazione si intende una pronuncia solenne di paternità, mentre per attribuzione o accreditamento il conferimento di un semplice credito di autenticità fondato su una opinione “autorevole”, che non esclude quelle di segno contrario).

(40) Per “multiplo” si intende un’opera d’arte pensata e progettata *ab ovo* per essere realizzata in più repliche, pertanto ogni pezzo è da considerarsi un esemplare d’autore. In realtà, anche una forma d’arte standardizzata come questa si presta ad un margine di personalizzazione: si pensi ad alcune produzioni in serie di Warhol o di Schifano, semplici fotografie su cui gli autori intervengono con pennellate atte a creare dettagli unici, così da rendere di fatto ogni singola immagine diversa dall’altra per esprimere nel loro insieme una molteplicità ed una varietà di stati d’animo.

(41) L’arte della contraffazione risale all’antichità: è noto che anche il grande maestro Michelangelo ha simulato un “Cupido addormentato”, invecchiandolo artificialmente per venderlo al cardinale Raffaele Riario di San Giorgio.

(42) Acronimo inglese correntemente utilizzato per indicare due concetti correlati, ma differenti:
> *computer-aided drafting* (disegno tecnico assistito dall’elaboratore), in riferimento all’uso di *software* di grafica per supportare l’attività di disegno tecnico (*drafting*) partendo dalla creazione di un modello, tipicamente in 2-D, del disegno tecnico che descrive il manufatto da realizzare in ultima battuta;

> *computer-aided design* (progettazione assistita dall’elaboratore), in riferimento all’uso di *software* di grafica per supportare la progettazione (*design*) di manufatti, sia virtuali che reali, partendo dalla creazione di modelli in 3-D, del manufatto.

che che ricorrono nei processi di falsificazione⁽⁴³⁾, sia di incrementare a dismisura i volumi di prodotti finali pronti per essere immessi sul mercato⁽⁴⁴⁾.

Riprendendo le parole dell'ex direttore del *Victoria and Albert Museum*⁽⁴⁵⁾, Mark Jones, i falsi costituiscono “prima di tutto, una risposta a domanda, un ritratto in continua evoluzione dei desideri umani. Ogni società, ciascuna generazione, finge la cosa che brama di più”.

I prezzi alle stelle che hanno contraddistinto i mercati dell'arte del XX e XXI secolo hanno creato le migliori condizioni per un vero e proprio tsunami di *fake-art*.

Nicholas Eastaugh, uno dei più grandi scienziati specializzati in perizie tecniche nel mondo dell'arte, stima tra il venti e il cinquanta per cento la percentuale delle opere, tra quelle attualmente presenti sul mercato dell'arte, da includere nella categoria “falsi, contraffazioni o errate attribuzioni”.

E qui arriviamo a toccare forse un nervo scoperto di tutto il sistema. “L'attribuzione è un atto di potere”, ha detto Claudia Andrieu⁽⁴⁶⁾, consulente legale della *Picasso Administration*, parlando alla conferenza *Keeping the Legacy Alive* presso l'*Institute for Artists' Estates* di Berlino (14 - 15 settembre 2016); nel mercato dell'arte di oggi, con lo spropositato flusso finanziario che riesce a movimentare, quel potere è enorme.

-
- (43) Tra quelle più ricorrenti si annoverano:
- > correzioni stilistiche su tavola di artista “minore”, tali da indurre ad una attribuzione più “prestigiosa” e più quotata;
 - > eliminazione del pigmento da dipinto antico al fine di produrre il falso su tela “d'epoca”;
 - > impressionare la tela con immagine dell'originale autentico salvo poi dipingere sulla stampa;
 - > scomporre un dipinto in più parti, tali che possano avere ciascuna un significato estetico autonomo;
 - > produrre sul dipinto “falso” un fitto reticolo di screpolature a simularne l'antichità (craquelè, in italiano crettatura).
- (44) Claudia Andrieu, consulente legale della *Picasso Administration*, ha affermato che l'organizzazione riceve oltre mille presentazioni l'anno di opere riconducibili al maestro spagnolo, di cui circa il 5% effettivamente genuine: “L'arte del XX secolo è logisticamente più facile da falsificare; è più facile realizzare qualcosa di astratto o minimalista di quanto non sia invece qualcosa di più naturalistico nello stile degli *old masters* di pittura... I materiali sono il fattore dove i criminali sbagliano più frequentemente. Ottenere vecchi supporti e tipi di pigmenti, questa è la cosa più difficile da fare e di solito è così che sono le persone colte in fallo. I materiali sbagliati sono ciò che l'industria definisce *time bombs*, un termine coniato per la prima volta da Tom Keating”, per inciso uno dei più grandi falsari del secolo scorso.
- (45) Il *Victoria and Albert Museum* (abbreviato in V&A) di Londra rappresenta il più grande museo al mondo di arti applicate, decorative e di *design*, oltre che di scultura, con una collezione permanente di oltre 2,27 milioni di oggetti.
- (46) G. ADAM, *Dark side of the boom. Controversie, intrighi, scandali nel mercato dell'arte*, Johan & Levi, 2019, pag. 83.

Le parole dell'avvocato Nicholas O'Donnell⁽⁴⁷⁾ ci aiutano a chiarire le implicazioni di questo assunto: "Il perito o lo storico dell'arte che esprime un'opinione sull'autenticità o meno di un'opera d'arte finisce nel mirino di tutte le persone coinvolte. Qualcuno potrebbe uscirne molto insoddisfatto del risultato e la sua infelicità potrebbe essere dell'ordine di decine di milioni di dollari. Finora il problema fondamentale non è stato risolto, ovvero come proteggere l'esperto chiamato a pronunciarsi che non può permettersi di essere citato in giudizio da un collezionista per enormi somme di denaro".

Proprio in correlazione con l'esplosione dei prezzi, l'incentivo ad adire alle vie legali per le parti interessate diventa infatti sempre più alto, con la minaccia di chiedere danni molto ingenti qualora non ottengano la risposta desiderata dagli addetti ai lavori interpellati, col risultato di indurre sempre più spesso una vera e propria "sudditanza psicologica" su di essi. Ma gli effetti distorsivi del mercato possono rivelarsi simmetrici: uno degli abusi più comuni è costituito dal rifiuto di certificare un'opera di arte a meno che il proprietario non accetti di venderla all'esperto, o di consentirgli la sua gestione diretta.

Un vero e proprio ricatto sotto mentite spoglie tramite il quale il peso economico del certificato diventa preponderante rispetto alla genuinità artistica dell'opera, tanto da creare una sorta di mercato parallelo delle attestazioni, che possono costituire oggetto di compravendita oppure un grimaldello per accaparrarsi i diritti di vendita del bene.

Tutto ciò a scapito non solo della parte lesa di turno, ma del mercato legale⁽⁴⁸⁾ e, in un'accezione più estensiva, della comunità tutta che vede nell'arte un diritto da proteggere e garantire in quanto valore in sé.



(47) *Ibid.*

(48) L'accettazione di un falso come autentico comporta, ad esempio, la svalutazione indotta su altri pezzi perfettamente autentici, tanto da tramutarsi in una perfetta leva di "drogaggio finanziario" del mercato.



Tenente Colonnello
Silvio Mele (*)

OSSERVATORIO INTERNAZIONALE

Aspetti di polizia giudiziaria per la tutela dei beni archeologici (**) *(prima parte)*

La tutela del patrimonio archeologico ha assunto negli ultimi anni un'importanza straordinaria, tanto da stimolare progressivamente l'attenzione di dottrina e di giurisprudenza in questo delicato settore. L'evoluzione e la diffusione del pensiero internazionale sull'importanza del legame tra il bene archeologico ed il suo contesto di rinvenimento ha comportato una maggiore attenzione al controllo della circolazione, nazionale ed internazionale di questi preziosi beni. Questo lavoro illustra il sistema di tutela del patrimonio archeologico nazionale alla luce dei recenti accordi internazionali e della più attuale giurisprudenza.

The protection of archaeological property has assumed great importance in recent years, and it has been gradually stimulating the attention of national and international scholars and professionals. Furthermore, the global trend focused on giving greater importance to the link between the archaeological item with its area of origin is having a significant impact on the transnational market. The present essay explains the Italian system for protecting national archaeological heritage in the light of recent international agreements and the latest case law.

Sommario: 1. Premessa generale. - 2. La definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. - 3. La proprietà dei beni archeologici. - 4. Il possesso di reperti archeologici.

1. Premessa generale

I beni archeologici costituiscono una specie della più generale categoria di “beni culturali”, dai quali si distinguono per il profondo legame che essi hanno con il territorio nel quale vengono scavati e scoperti.

(*) Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino.

(**) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

Nel maggio 2015, l'Italia ha ratificato la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico della Valletta⁽¹⁾ che, oltre a delineare le misure di protezione e a dettare per gli Stati membri le regole generali della sua conservazione integrata, elabora una generale definizione del patrimonio archeologico.

La convenzione ha segnato un passo importante per la tutela del patrimonio archeologico giacché - finalmente si potrebbe dire - ha inteso diffondere a livello internazionale una nozione di reperto archeologico incentrata sulla sua connessione all'ambiente nel quale è stato rinvenuto, ribadendo dunque l'importanza del concetto di contesto.

Il patrimonio archeologico è definito nella Convenzione come l'insieme di tutti i reperti, i beni e le tracce dell'esistenza dell'uomo nella storia che possiedono "congiuntamente" tre fondamentali caratteristiche. Ai fini della convenzione, infatti, si deve trattare di reperti, beni e tracce⁽²⁾:

- 1) la cui salvaguardia e studio permettono di descrivere l'evoluzione della storia dell'uomo e del suo rapporto con la natura;
- 2) per i quali le escavazioni o le scoperte e gli altri metodi di ricerca sull'uomo in relazione all'ambiente, costituiscono i principali mezzi di informazione;
- 3) che si trovano su territori soggetti alla giurisdizione delle Parti contraenti.

È facile rilevare come, per ognuna delle tre necessarie caratteristiche, la Convenzione della Valletta inserisca l'essenziale presenza dell'elemento ambientale - ossia di contesto nel quale è stato rinvenuto - in modo da sottolineare l'importanza del reperto non solo in quanto bene rilevante per l'arte e la tecnologia, ma per la sua «*testimonianza dell'esistenza dell'umanità nel passato*», nonché per essere «*fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico*».

(1) *The European Convention for the Protection of the Archaeological Heritage (revised) replaced and updated the original London Convention of 1969. It reflected the change in the nature of threats to the archaeological heritage, which now came less from unauthorized excavations, as in the 1960s, and more from the major construction projects carried out all over Europe from 1980 onwards. There are 46 total number of ratifications/accessions: Albania; Andorra; Armenia; Austria; Azerbaijan; Belgium; Bosnia; and; Herzegovina; Bulgaria; Croatia; Cyprus; Czech Republic; Denmark; Estonia; Finland; France; Georgia; Germany; Greece; Hungary; Ireland; Italy; Latvia; Liechtenstein; Lithuania; Luxembourg; Malta; Monaco; Netherlands; Norway Poland; Portugal; Republic of Moldova; Romania; Russian Federation; San Marino; Serbia; Slovak; Republic of Slovenia; Spain; Sweden; Switzerland; The former Yugoslav Republic of Macedonia; Turkey; Ukraine; United Kingdom; Holy See.*
<https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/143>.

(2) Per una interpretazione il più possibile aderente al dettato normativo originale, si veda il testo in lingua originale inglese: «*To this end shall be considered to be elements of the archaeological heritage all remains and objects and any other traces of mankind from past epochs: I the preservation and study of which help to retrace the history of mankind and its relation with the natural environment; II for which excavations or discoveries and other methods of research into mankind and the related environment are the main sources of information; III which are located in any area within the jurisdiction of the Parties*».

La profonda conseguenza che ne deriva è che gli elementi intrinseci del reperto non rilevano in modo *esclusivo* nella determinazione del suo valore archeologico. Il pregio artistico del manufatto o la sua rarità nel panorama della sua produzione ovvero la preziosità del materiale con il quale è stato costruito, sono elementi che *concorrono* alla determinazione dell'importanza del reperto archeologico ma non sono gli unici. Dunque, il bene archeologico deve essere considerato, oltre a tali ultimi elementi di valutazione, soprattutto in relazione alla importanza che esso riveste come “testimonianza nel suo ambiente”, della civiltà e del passato⁽³⁾ che rappresenta.

2. La definizione del Codice dei beni culturali e del paesaggio

I beni archeologici, nel contesto generale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, meglio noto come Codice dei Beni culturali e del Paesaggio⁽⁴⁾ (di seguito Codice dei beni) sono definiti come le «cose immobili e mobili che presentano interesse... archeologico...»⁽⁵⁾ e, come il resto del patrimonio culturale, costituiscono un mezzo per «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e promuovere lo sviluppo della cultura»⁽⁶⁾.

Secondo il Codice dei beni, sono beni archeologici:

> «le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse (...) archeologico»⁽⁷⁾;

(3) Il concetto di «bene culturale» come «testimonianza materiale avente valore di civiltà» risale alla cosiddetta Commissione Franceschini (1964-67) istituita con la legge 26 aprile 1964, n. 310. Si trattò di una Commissione di indagine, istituita su proposta del Ministro della pubblica Istruzione, per una riforma legislativa sulla tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio. I lavori della Commissione, così chiamata per il nome del suo presidente Francesco Franceschini, terminarono nel 1966 con l'elaborazione di 84 “Dichiarazioni”. Le prime riguardano i profili generali della materia (da 1 a 21), le altre sono suddivise in quattro grandi categorie: i beni archeologici (22-31), i beni artistici e storici (32-38), i beni ambientali (che comprendono anche i centri storici, 39-49), i beni archivistici (50-53) e i beni librari (54-57). Le ultime dichiarazioni si occupano di materia amministrativa e finanziaria. Il concetto elaborato dalla Commissione sul valore del bene culturale come «testimonianza materiale avente valore di civiltà» è stato ripreso dalla Convenzione per la Protezione dei Beni Culturali (Parigi 1972) fino ad approdare nell'attuale Codice dei beni. Essi comprendono: le «cose di interesse artistico o storico», «cose d'arte», «antichità e belle arti», individuate dalla legge 1089/1939); le località archeologiche e i complessi di interesse archeologico» introdotte dalla Convenzione di Parigi; i beni paesaggistici di natura archeologica, ovvero i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico, in quanto rivestono notevole interesse pubblico.

(4) Anche noto come Codice Urbani, sostitutivo del precedente testo legislativo in materia, il D.Lgs. n. 490/1999, Testo Unico Melandri-Veltroni.

(5) Art. 2 del Codice dei beni.

(6) Art. 1 del Codice dei beni.

(7) Art. 10, comma 1, del Codice dei beni.

> «de cose immobili e mobili che presentano interesse archeologico (...) particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi dallo Stato, dalle Regioni allo Stato, dagli altri enti pubblici territoriali, nonché da ogni altro ente ed istituto pubblico e dalle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e per le quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse dell’Autorità Amministrativa⁽⁸⁾;

> «le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che rivestano nel loro insieme un eccezionale interesse archeologico, numismatico e che interessino paleontologia, preistoria e le primitive civiltà»⁽⁹⁾.

L’uso della sottolineatura e del grassetto tipografico nelle definizioni che precedono evidenziano che, nella classificazione offerta dal Codice dei beni, la culturalità del bene archeologico discende dal bilanciamento di due elementi fondamentali: l’appartenenza del reperto e l’intensità del suo interesse culturale.

3. La proprietà dei beni archeologici

a. Premessa

La classificazione delle categorie nelle quali sono divisi i beni archeologici, si fonda in primo luogo sulla proprietà dell’oggetto. L’accertamento della proprietà costituisce pertanto, nel riscontro di polizia giudiziaria, l’antecedente logico all’individuazione della corretta ipotesi di reato. I beni archeologici presenti in Italia si presumono, «*salva prova contraria gravante sul privato che ne rivendichi la proprietà, provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini italiani ed appartengono, pertanto, al patrimonio indisponibile dello Stato*». È questo il principio stabilito dalla Corte di cassazione⁽¹⁰⁾.

(8) Art. 10, comma 3, lett. a), del Codice dei beni.

(9) Art. 10, comma 3, lett. e), del Codice dei beni.

(10) Cass. civ., Sez. Seconda, 26 aprile 2017, n. 10303. Nel caso di specie, la Corte era stata chiamata a dirimere una controversia inerente al sequestro di una collezione di reperti archeologici che il ricorrente dichiarava gli fosse pervenuta per via successoria e a seguito di un possesso familiare durato oltre cinquant’anni. La parte, in particolare aveva contestato la proprietà statale dei beni per i quali il Ministero non aveva fornito prova di un rinvenimento entro i confini nazionali, né accertato degli stessi la speciale prerogativa d’interesse culturale con un procedimento amministrativo. Il ricorrente invocava l’inoperatività della presunzione di proprietà statale e rendeva pertanto inapplicabile il Codice dei beni invalidando l’acquisizione privata dei beni per maturato usucapione. La Corte ha confermato l’orientamento prevalente (tra plurime Cass. civ., Sez. Prima, 10 febbraio 2006, n. 2995) secondo il quale, considerata la natura e le caratteristiche dei beni, nonché la tutela costituzionale garantita al patrimonio storico-artistico nazionale, il privato in rivendicazione deve dimostrare la circostanza del ritrovamento degli oggetti archeologici in aree non appartenenti allo Stato italiano poiché la presenza degli stessi in Italia, ai sensi del citato art. 91 del Codice dei beni, costituisce prova logica della loro provenienza dal sottosuolo o dai fondali marini italiani, salva, appunto, la prova contraria. Ai sensi dell’art. 2697 c.c. la parte avrebbe dovuto fondare le sue ragioni su esiti probatori ben precisi ma non ottenuti in giudizio: la provenienza non italiana della collezione contesa o, quale

Il supremo collegio, in relazione alle cose d'interesse archeologico rinvenute in Italia dopo l'entrata in vigore della legge 20 giugno 1909, n. 364⁽¹¹⁾, ha nuovamente affermato il principio in forza del quale debba essere il privato, agendo in rivendicazione della proprietà, a fornire la prova del loro ritrovamento avvenuto all'estero o comunque dimostrare l'esercizio sulle stesse di legittime cause di possesso. Il principio dell'appartenenza allo Stato dei beni di interesse archeologico scoperti sul territorio nazionale, introdotto per la prima volta dal legislatore italiano con la legge n. 364 del 1909 e poi rafforzato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089 (legge Bottai), è stato costantemente ripreso nell'evoluzione legislativa fino alla definitiva conferma del Codice dei beni, che prevede che le cose mobili o immobili di interesse storico-artistico e archeologico, da chiunque ritrovate o scoperte entro i confini italiani, entrano a far parte del demanio o del patrimonio indisponibile ai sensi all'art. 91⁽¹²⁾.

L'attribuzione al privato rappresenta dunque un'eccezione rispetto alla regola generale della proprietà pubblica. Lo scopo della norma risiede con palmaria evidenza nella finalità di perseguire l'interesse generale della salvaguardia del patrimonio storico nazionale e «*l'acquisizione statale, in deroga agli istituti privati dell'occupazione e dell'invenzione riferiti alla disciplina del "tesoro", prevale sui diritti del proprietario del fondo o dello scopritore ai quali, come già accennato, viene assegnata un'indennità o concesso il rilascio del bene in natura quale premio per il suo rinvenimento*»⁽¹³⁾.

In estrema sintesi, il legittimo possesso del privato potrà derivarsi solo dalla dimostrazione di:

- > un acquisto estero del bene;
- > un impossessamento antecedente la legge 364/1909;
- > una scoperta fortuita legittimamente comunicata alla autorità ovvero derivante da scavo autorizzato cui sia seguita, in ciascun caso, l'assegnazione del bene al privato quale premio del ritrovamento.

circostanza eccezionale che poteva costituire un'ipotesi di legittimo possesso privato, il ritrovamento degli oggetti in data anteriore all'entrata in vigore della legge n. 364/1909. Il mancato accertamento, infine, del requisito di "culturalità" attraverso un iter amministrativo di verifica "non dimostra" ha precisato la Suprema Corte "il carattere privato dei beni e l'impossibilità di ascriverlo al patrimonio indisponibile dello Stato, essendo il requisito culturale insito negli stessi beni, per il loro appartenere alla categoria delle cose di interesse archeologico" (Cass., n. 2995 del 2006, cit.). Di conseguenza, i beni sottoposti a tale vincolo non possono essere sottratti alla loro destinazione (se non nei modi stabiliti dalla legge) e alla pubblica fruizione (artt. 98 e ss. del T.U. Melandri-Veltroni e art. 102 Codice dei beni), ciò escludendo in ogni caso che possano costituire oggetto di possesso valido per l'usucapione (Cass. civ., Sez. Seconda, 28 agosto 2002, n. 12608).

- (11) Legge 20 giugno 1909, n. 364 "Che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti", (G.U. 28 giugno 1909, n. 150).
- (12) Codice dei beni, art. 91: *Le cose indicate nell'articolo 10 - e cioè le cose mobili ed immobili che presentano interesse artistico, storico archeologico e etnoantropologico - da chiunque in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del Codice civile.*
- (13) Cass. civ., Sez. Seconda, 26 aprile 2017, n. 10303.

b. L'orientamento consolidato della giurisprudenza

La pronuncia della suprema Corte del 2017 conferma invero un orientamento sempre più consolidato e ricorrente che sostiene il principio dell'appartenenza allo Stato dei beni culturali archeologici scavati e scoperti dal sottosuolo nazionale o dai fondali marini territoriali.

Si veda, in proposito, una precedente sentenza della Cassazione del 2015⁽¹⁴⁾ che, dirimendo una questione sulla confisca dei beni archeologici in un procedimento a carico di soggetto indagato per il reato di cui all'art. 174 del Codice dei beni (esportazione illecita dei beni culturali) conclusosi con un decreto di archiviazione per prescrizione, così precisava: «*Va ricordato che sui beni archeologici vige una presunzione di proprietà pubblica con la conseguenza che essi appartengono allo Stato italiano in virtù della legge (legge n. 364 del 1909, Regio Decreto n. 363 del 1913, legge n. 1089 del 1939, articoli 828 e 832 del Codice civile), la cui disciplina è rimasta invariata con l'introduzione del decreto legislativo 42 del 2004. Sono fatte salve le ipotesi tassative e particolari nelle quali il privato che intenda rivendicare la legittima proprietà dei reperti archeologici deve fornire la relativa, rigorosa prova dimostrando che:*

- > *i reperti gli siano stati assegnati in premio per il loro ritrovamento;*
- > *i reperti gli siano stati ceduti dallo Stato;*
- > *i reperti siano stati acquistati in data anteriore all'entrata in vigore della legge n.*

364 del 1909...

[...] Da ciò consegue che la disciplina dei beni culturali è retta da una presunzione di proprietà statale che non crea una ingiustificata posizione di privilegio probatorio perché siffatta presunzione fonda, oltre che sull'id quod plerumque accidit anche su una normalità normativa sicché, opponendosi una circostanza eccezionale, idonea a vincere la presunzione, deve darsene la prova.

Pertanto, dal complesso delle disposizioni contenute nel Codice civile nella legislazione speciale, regolante i ritrovamenti e le scoperte archeologiche, ed il relativo regime di appartenenza, si ricava il principio generale della proprietà statale delle cose d'interesse archeologico e della eccezionalità delle ipotesi di dominio privato sugli oggetti».

Invero, gli stessi principi in tema di proprietà dei beni culturali e in tema di prova della stessa erano già stati affermati dalla Corte anche in sede penale nel 29 aprile 2010⁽¹⁵⁾ che così si era espressa: «*a partire dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, le cose di interesse archeologico scoperte appartengono allo Stato, per cui è onere del privato dimostrare la legittimità della provenienza dei reperti detenuti».*

(14) Cass. pen., Sez. Terza, 22 ottobre 2015, n. 42458.

(15) Cass. pen., Sez. Terza, 29 aprile 2010, n. 28239. Si veda altresì anche Cass. pen., 11 novembre 2011, n. 41070, nella quale, sul medesimo tema dell'onere della prova in capo al privato afferma che “secondo la giurisprudenza consolidata (salvo qualche decisione isolata) di questa Corte, dal momento che il possesso di oggetti di interesse artistico, storico o archeologico (appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato fin dal momento della loro scoperta) deve ritenersi illegittimo, il detentore ha l'onere di dimostrare di averli legittimamente acquistati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 43, 44 e 46 (cfr. Cass. pen. Sez. Seconda, n. 12087 del 27 giugno 1995 - Dal Lago)”.

Nella sentenza citata si fa ampio richiamo alla consolidata giurisprudenza precedente nella quale si afferma altresì che, per l'applicazione di tali principi, è sufficiente che un bene rivesta di per sé un mero interesse culturale, cioè artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, secondo le rispettive discipline scientifiche, non essendo richiesto né un "particolare" interesse culturale, né un formale provvedimento della pubblica amministrazione di attribuzione di tale qualifica⁽¹⁶⁾.

c. L'interesse archeologico del bene rinvenuto

Ai fini della sottoposizione alla normativa di tutela, il bene archeologico da chiunque rinvenuto nel territorio dello Stato non deve avere un interesse particolarmente importante.

Questo tema⁽¹⁷⁾, quello della determinazione dell'area di applicazione della normativa di tutela dei beni culturali (tra i quali vi sono quelli archeologici), è stato oggetto di particolare attenzione da parte della prima sezione civile della Corte di cassazione⁽¹⁸⁾. La Suprema Corte ha, in quella occasione, inteso affrontare e dirimere la questione se la normativa protezionistica interessi ogni oggetto che rivesta un mero interesse culturale o soltanto quelli che hanno un interesse artistico, storico, archeologico o antropologico "particolarmente importante".

In un caso di rivendica della proprietà pubblica dei beni archeologici sequestrati nel processo penale conclusosi con l'assoluzione dell'imputato, la parte ricorrente riteneva che non potesse sostenersi l'appartenenza al patrimonio indisponibile dello Stato dei reperti archeologici senza un espresso vincolo della competente Soprintendenza. Sul tema - peraltro estremamente ricorrente nella pratica operativa - la Corte così si è espressa: «*va in primo luogo sgombrato il campo da un palese fraintendimento nel quale incorre il ricorrente, nel momento in cui, proponendosi di dimostrare la non appartenenza al patrimonio pubblico degli oggetti di cui è stato trovato in possesso, assume che per gli stessi (e dunque non avrebbero valore culturale) non è intervenuto riconoscimento dell'autorità al quale soltanto discende la sottoposizione alla legislazione protezionistica. Il riconoscimento, che in gergo è detto notifica, è previsto per le sole cose di proprietà privata al fine di assoggettarle alle limitazioni e agli obblighi della legislazione di tutela (legge numero 1089 del 1939, articolo 3; D.Lgs. 490 del 1999, articolo 5: decreto legislativo numero 42 del 2004, articolo 15) per le quali il presupposto è che si tratti di cose in cui l'interesse culturale sia particolarmente importante. [...] La notifica depone per*

(16) Cass., Sez. Terza, 29 aprile 2010, n. 28239: "quanto alla culturalità dei beni sequestrati, secondo l'indirizzo interpretativo già consolidatosi sotto la vigenza dell'abrogato D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, per l'impossessamento illecito dei beni appartenenti allo Stato non è necessario che i beni siano qualificati come tali, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio".

(17) In linea con l'orientamento internazionale delineato in Premessa.

(18) Sentenza n. 2995 del 10 febbraio 2006

la proprietà privata del bene, mentre per l'assoggettamento della cosa alla proprietà pubblica (il che avviene, per i beni archeologici, al momento del loro rinvenimento) è sufficiente la presenza dell'oggetto dell'interesse storico, artistico, archeologico, anche semplice o generico abbia questo costituito o meno oggetto di accertamento. L'artificiosità di uno sdoppiamento tra categorie delle cose archeologiche e categoria delle cose di interesse archeologico non trova sostegno nel dettato normativo. La legge numero 1089 del 1939, articolo uno, sottopone alla normativa tutte le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico storico archeologico o etnografico e così pure l'articolo 2 del testo unico citato dei Beni Culturali e da ultimo l'articolo 10 del Codice”.

La procedura della “dichiarazione dell’interesse culturale” di cui all’artt. 13 e seguenti del Codice dei beni serve dunque ad accertare «*la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell’interesse richiesto dall’articolo 10 comma 3*» e cioè dell’interesse “particolarmente importante” necessario per poter qualificare come bene culturale le cose artistiche, storiche, archeologiche etnoantropologiche legittimamente “appartenenti ai soggetti privati”, diversi cioè da quelli indicati al comma uno dell’art. 10.

Diversamente, per le cose dello stesso tipo “appartenenti allo Stato” ai sensi dell’art. 91, è sufficiente, affinché vengano assoggettate alla normativa del Codice dei beni, che le stesse abbiano un interesse per la disciplina che le studia, fino a quando non intervenga eventualmente una verifica negativa circa l’esistenza dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 12 del Codice dei beni⁽¹⁹⁾.

Per quanto sopra, i beni che vengono scoperti, rinvenuti o raccolti dal suolo italiano ovvero dal fondale marino delle acque territoriali, “sono sempre

(19) Non mancano tuttavia orientamenti contrari. Si veda ad esempio, l’ordinanza del 12 maggio 2017 (n. 296/2017 SIGE n. 26131/2016, RGNR n. 24544/2016 RGGIP) con la quale il Tribunale di Torino, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, nel rigettare la richiesta di incidente di esecuzione per la restituzione allo Stato dei beni archeologici sequestrati a privato, giudica con motivazione che segue e che, per la migliore interpretazione si riporta integralmente: «Pur conscio dell’esistenza di un differente indirizzo interpretativo della giurisprudenza di legittimità, questo giudice ritiene che il tenore letterale della normativa di riferimento sia tale da non consentire di pervenire a conclusioni diverse da quelle precedentemente assunte. L’art. 176 del testo unico dei beni culturali punisce “chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell’articolo 10 appartenenti allo stato ai sensi dell’articolo 91”. L’art. 91 del medesimo T.U. a sua volta stabilisce che “le cose indicate nell’articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile”. Per quanto riguarda le cose che non appartengano *ab origine* allo stato o ad altri enti pubblici, l’art. 10 comma 3 individua fra i beni meritevoli di tutela le “cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante”. Una lettura del combinato disposto delle norme appena richiamate, conforme al principio di tassatività della norma incriminatrice, impone quindi di ritenere la proprietà in capo allo stato dei beni che, pur appartenendo ad un privato, rivestono un interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante. Fermo restando che, in presenza di una dichiarazione di interesse culturale del bene da parte degli organi preposti, qualunque bene che presenti un seppur minimo interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico è da considerarsi *ipso facto* di proprietà dello stato, al di fuori di tali ipotesi la tutela penale è destinata ad operare soltanto qualora l’interesse culturale sia valutato come “particolarmente importante”».

appartenenti allo Stato” e non è dunque necessario che essi abbiano un interesse culturale qualificato, né che siano qualificati come tali nel provvedimento amministrativo di cui all’art. 13 del medesimo Codice dei beni⁽²⁰⁾.

4. Il possesso di reperti archeologici

L’ordinamento giuridico italiano non prevede un obbligo generale di denuncia del possesso dei beni culturali. Sussiste obbligo di denuncia per:

- > il *ritrovamento* fortuito (art. 90 del Codice dei beni);
- > il *trasferimento* della proprietà di un bene culturale notificato (artt. 55, 56,

59 e 173 del Codice dei beni)⁽²¹⁾.

(20) Cass. pen., 11 novembre 2011, n. 41070, che, proprio dirimendo sull’obiezione del ricorrente che adduceva a propria discolta l’assenza della culturalità del bene in mancanza di una antecedente pronuncia dell’Autorità che ne dichiarasse l’interesse culturale, così di esprime: «*Va ribadito, quindi, l’indirizzo interpretativo, già formatosi sotto la vigenza dell’abrogato D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (Cass., Sez. Terza, 200347922, Petroni, RV 226870; Sez. Terza, 200145814, Cricelli, RV 220742; Cass., Sez. Terza, 200142291, Licciardello, RV 220626) ed anche con riferimento al D.Lgs. n. 42 del 2004 (Cass., Sez. Terza, n. 39109, del 2006, ric. Palombo), secondo cui per l’impossessamento illecito di beni appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell’oggetto, non essendo richiesto neppure un particolare pregio. Non occorre, pertanto, alcun provvedimento formale che dichiari l’interesse artistico, storico, archeologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, quando quest’ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indiziari, che gli stessi sono stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l’accertamento dei requisiti culturali del bene.*».

(21) *Attenzione*. Non manca un orientamento giurisprudenziale di senso opposto che, interpretando con stretto rigore il tenore letterale del secondo comma dell’art. 2 del Codice dei beni, ritiene che debbano essere considerati beni culturali non solo quelli espressamente previsti dalla legge e quelli dichiarati tali bensì anche quelli che abbiano un loro intrinseco valore culturale. Si tratta di un orientamento giurisprudenziale che individua la categoria dei beni culturali reali. Tale è, ad esempio, il tenore l’orientamento della suprema Corte, Sez. Terza delineato con sentenza 21400 del 8 giugno 2005 secondo la quale «*il comma 2, dell’art. 2 del medesimo decreto legislativo (con definizione che riprende l’impianto già delineato nel D.Lgs. n. 490/1999) dispone testualmente che; “sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. A giudizio di questo Collegio, il riferimento alle “altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà” costituisce una formula di chiusura che consente di ravvisare il bene giuridico protetto dalle nuove disposizioni sui beni culturali ed ambientali non soltanto nel patrimonio storico-artistico-ambientale “dichiarato” (beni la cui valenza culturale è oggetto di previa dichiarazione), bensì anche in quello “reale” (beni protetti in virtù del loro intrinseco valore, indipendentemente dal previo riconoscimento di esso da parte delle autorità competenti)». In base a questo assunto, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di cui all’art. 173 del citato Codice dei beni, che punisce l’omessa presentazione della denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali, anche in relazione al patrimonio culturale «reale». Per contro, vi è orientamento opposto - peraltro maggioritario - che, non concordando sulla nozione *realistica di bene culturale* e inoltre sulla finalità della norma ritiene che dalla stessa norma incriminatrice si ricavi che l’obbligo di comunicazione del trasferimento di proprietà riguardi solo i beni privati già notificati. Per approfondimenti si veda G. PIOLETTI, *Considerazioni sull’obbligo della denuncia per il privato del trasferimento di beni culturali non notificati*, in *Cass. Pen.*, 2006.*

Nonostante ciò, per la loro particolare natura e disciplina giuridica, la giurisprudenza considera il possesso di oggetti archeologici quale fatto indiziante dell'avvenuta commissione di altri reati.

Chiarito infatti l'impianto normativo generale relativo alla proprietà statale dei beni archeologici, si deve ben configurare l'ipotesi di reato che debba essere contestato in occasione del possesso ingiustificato dei reperti.

a. Impossessamento dei beni archeologici

Codice dei beni. Art. 176. Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato:

«1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'articolo 91 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'art. 89»⁽²²⁾.

Art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

«1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del Codice civile.

2. Qualora si proceda per conto dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, tra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'impresa di demolizione non sono comprese le cose rinvenienti dall'abbattimento che abbiano l'interesse di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a). È nullo ogni patto contrario».

b. La ratio della norma e l'ambito di applicazione

La norma in esame sanziona la condotta compiuta da chi si impossessa dei beni culturali indicati all'art. 10 appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91⁽²³⁾.

(22) Il delitto in oggetto riprende la formulazione dell'art. 125 del T.U. del 1999 che aveva già modificato, in modo sostanziale sia nell'ipotesi base sia nell'aggravante, il cosiddetto "furto archeologico" previsto dall'art. 67 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Confrontando le enunciazioni del 1939 e del 1999, si rileva che: nella prima, il reato commesso da "Chiunque si impossessa di cose di antichità o d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche o opere in genere", era sanzionato ai sensi dell'art. 624 del c.p. (furto); nella seconda, "Chiunque s'impossessa di beni culturali indicati nell'art. 10, appartenenti allo Stato ai sensi dell'art. 91, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a 516,50". Questa formulazione, pertanto, esplicita direttamente la sanzione.

(23) La disposizione riproduce testualmente il reato già previsto dall'art. 125 del testo unico del 1999 che, a sua volta, aveva innovato la fattispecie in precedenza sanzionata dall'art. 67 della legge 1089 del 1939.

L'ambito di applicazione del precetto penale, derivante dal combinato disposto delle norme richiamate, è espressamente quello del rinvenimento dei beni culturali nel sottosuolo, nei fondali marini o a seguito di abbattimento di un immobile eseguito per conto dello Stato o di altri enti territoriali o pubblici.

La necessità di introdurre una fattispecie di reato autonoma per l'impossessamento dei beni di interesse storico, artistico o archeologico a seguito di rinvenimento da scavo o ricerca⁽²⁴⁾ rispondeva alla necessità di differenziarla dalla condotta tipica del furto per le profonde ed insuperabili differenze di contenuto tanto nella determinazione della condotta punibile quanto nell'elemento psicologico del reato.

1) *La condotta dell'impossessamento*

Il presupposto della condotta di "impossessamento" è il ritrovamento della cosa in seguito a ricerche date in concessione (art. 89 del Codice) o a scoperte fortuite (art. 90 del Codice) ovvero a ricerche illecite (art. 175 del Codice).

Difformemente da quanto previsto per l'ipotesi di furto, non è richiesta - per il perfezionamento dell'elemento oggettivo del reato - la sottrazione della cosa a chi la detiene, concetto che evidentemente mal si concilia con il contesto archeologico di applicazione: la condotta prevista dal legislatore penale speciale consiste nella materiale apprensione del bene dal sottosuolo o dai fondali marini del territorio nazionale e integra de facto la sottrazione del bene dalla proprietà dello Stato. Ogni altra condotta di impossessamento di beni culturali, diversa dall'ipotesi di prelevamento dal sottosuolo o dai fondali marini (o dai materiali di risulta derivanti dall'abbattimento degli immobili solo quando la demolizione sia operata per conto dello Stato o di altro ente pubblico) integrerà gli estremi delle più comuni previsioni penali volte alla tutela del patrimonio⁽²⁵⁾.

(24) L'iniziale formulazione del reato di "furto delle cose d'antichità e d'arte" della legge 1° giugno 1939, n. 1089 prevedeva un richiamo esplicito alla fattispecie del furto creando notevoli problemi di interpretazione poiché il richiamo comprendeva condotte estremamente diverse tra di loro: «*Chiunque si impossessa di cose d'antichità e d'arte, rinvenute fortuitamente, ovvero in seguito a ricerche o opere in genere, è punito ai sensi dell'articolo 624 del Codice penale.* 2) *Quando il reato sia commesso da coloro ai quali venne fatta la concessione o data l'autorizzazione di cui agli articoli 45 e 47, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 635 del Codice penale.* Il rinvio operato dall'art. 67, comma 1, alla punizione, ai sensi dell'art. 624 del c.p. consisteva - secondo l'interpretazione chiarita dalla S.C. - in un rinvio *quoad poenam*, con la conseguente esclusione del sistema della gravanti di cui all'art. 625 del c.p., essendo stato anche rilevato che l'unico elemento in comune con il delitto di furto fosse l'impossessamento.

(25) In questo senso si veda M. A. CABIDDU, N. GRASSO, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Milano, 2007 pag. 383: «*Questa forma specifica di tutela penale è dunque riservata alla fase del ritrovamento: condotte appropriative successive alla materiale apprensione o al conseguimento della disponibilità del bene culturale da parte del soggetto pubblici, rientreranno nelle ipotesi di furto comune o di altro reato comune contro il patrimonio.*»

L'impossessamento di beni culturali appartenenti allo Stato deve consistere in una azione che porta l'agente a poter esercitare un autonomo *potere di signoria* sulla cosa ritrovata. In questo senso, pur potendo riconoscere una certa somiglianza con la previsione normativa del reato di furto, da quello se ne discosta palesemente poiché, per l'ipotesi prevista dall'art. 624, il potere di signoria - inteso quale piena autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva da parte dell'agente - si acquisisce solo con la fuoriuscita dell'oggetto dalla sfera di vigilanza e controllo dell'offeso⁽²⁶⁾.

L'impossibilità - in termini generali - di ritenere esistente un'area nel territorio nazionale esclusa o lontana dal potere di vigilanza e controllo dello Stato, ha reso dunque necessaria, a pena di inapplicabilità della norma, l'elaborazione di una fattispecie di reato autonoma ed indipendente dall'ipotesi di furto comune. Nel reato previsto e punito dall'art. 176 del Codice dei beni culturali, dunque, la soglia di consumazione del reato arretra fino al momento del mero impossessamento del bene conseguente all'emersione dal sottosuolo o dal fondale marino.

La materiale apprensione del bene, che comporta anche solo un minimo allontanamento dal luogo di provenienza, può ritenersi compatibile - come peraltro spesso ricorre nella pratica - con l'accantonamento ed occultamento del materiale in località prossima al ritrovamento se non ne viene comunicato tempestivamente il ritrovamento e l'intenzione è quella di volerla recuperare in un momento successivo.

2) Il dolo

Non essendo richiesta, differentemente dalla ipotesi comune di furto, la sussistenza di un dolo specifico, la contestazione della fattispecie di reato di impossessamento illecito di beni culturali si può ben limitare alla mera conoscenza della culturalità del bene e della volontà di volersene impossessare. La consapevolezza della culturalità del reperto scavato o rinvenuto non deve avere riguardo alla sua precisa identificazione o connotazione storico-artistica, bensì deve solo giungere alla mera comprensione del suo generico valore culturale.

(26) Per un approfondimento su questo tema si veda la pronuncia delle Sezioni Unite della suprema Corte di cassazione che, per comporre un contrasto giurisprudenziale inerente alla corretta qualificazione del tentativo nei reati contro il patrimonio giungono alla affermazione di un principio definitivo. «*La soluzione si colloca in linea di continuità col dictum della sentenza Sezioni Unite, n. 34952 del 19 aprile 2012, Reina, Rv. 253153. Nel risolvere positivamente la questione della configurabilità del tentativo di rapina impropria (anche) in difetto della materiale sottrazione del bene all'impossessamento del quale l'azione delittuosa era finalizzata, la citata sentenza ha argomentato, proprio con espresso riferimento al furto: "finché la cosa non sia uscita dalla sfera di sorveglianza del possessore" e "questi è ancora in grado di recuperarla" tanto fa "degradare la condotta di apprensione del bene a mero tentativo"*». Cass. pen., Sezione Unite, 16 dicembre 2014, n. 52117.

La cognizione di questo elemento dovrà desumersi dal comportamento antecedente e susseguente il rinvenimento ovvero dal particolare uso che l'agente ne abbia fatto una volta impossessatosene.

Non sono necessarie particolari e specifiche competenze accademiche per comprendere il valore culturale di un bene. La valenza culturale di un bene può essere talvolta particolarmente evidente anche secondo una normale diligenza e in assenza di una istruzione specifica e approfondita. Questo è il caso tipico del rinvenimento di materiale ceramico e fittile, ossia quello derivante dalla plasmazione e successiva cottura dell'argilla variamente dipinta o decorata: è evidente a chiunque che un antico vaso in ceramica o un'antica anfora in terracotta implicino un minimo valore culturale. È questo pure il caso del rinvenimento numismatico, per il quale il riconoscimento della culturalità dell'oggetto emerge non solo dalla fusione e coniazione del metallo ma anche dalla presenza di immagini ed incisioni che rendono di palmare evidenza l'interesse culturale del bene: in altre parole, non si può dubitare che chiunque trovi una moneta antica la ritenga di un certo interesse. Meno evidente, nell'esperienza pratica, è la riconoscibilità dell'interesse etnologico o paleontologico dei reperti archeologici, per i quali il valore culturale può essere apprezzato solo grazie all'estrema sensibilità dell'agente o alla sua particolare preparazione culturale. L'etnologia, come la paleontologia, è la disciplina che studia l'evoluzione delle culture umane, con particolare riguardo all'analisi delle tecniche, dei costumi e delle relazioni sociali, per cui molto spesso la natura o la destinazione d'uso degli oggetti rinvenuti sul terreno può essere riconosciuta solo grazie ad una approfondita conoscenza della materia e possono essere confusi facilmente con comuni oggetti di pietra privi di qualsiasi valore. Si pensi ad esempio ad un utensile in pietra utilizzato per la concia delle pelli in età neolitica ovvero ai resti di un'ascia litoide che, ad un occhio inesperto, possono benissimo apparire come degli irrilevanti e comuni ciottoli levigati da una parte e scheggiati dall'altra. In questi casi, dunque, può essere convincente sostenere che, senza una preparazione specifica e solo ricorrendo alla comune sensibilità, l'agente non sarebbe stato in grado di comprendere la valenza culturale dell'oggetto.

Per un completo costrutto probatorio, la sussistenza dell'elemento psicologico del reato deve emergere da un giusto equilibrio tra natura, struttura e foggia del bene e la particolare formazione culturale e professionale del soggetto agente. Il tema dell'errore su un elemento costitutivo della fattispecie penale è stato direttamente affrontato in tema di beni culturali dalla Cassazione penale⁽²⁷⁾ quando è stata chiamata a dirimere una questione sull'impossessamento di due monete e di un'ansa di bronzo di epoca romana da parte di un soggetto che, in fase processuale, aveva contestato l'esistenza dell'elemento psicologico del reato.

(27) Cass. pen., 28 novembre 2006, n. 39109.

In particolare, il ricorrente aveva eccepito che i Carabinieri inquirenti non avevano comprovato la sua consapevolezza circa l'interesse storico o artistico degli oggetti rinvenuti. Peraltro, nel caso in esame, si era dovuto ricorrere, nella fase delle indagini preliminari, al giudizio di un esperto, segno manifesto della non palese evidenza della culturalità del bene. La suprema Corte ha ritenuto infondato il ricorso stabilendo che «preliminarmente non si ravvisano ragioni per discostarsi, dopo la riforma di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dall'indirizzo interpretativo, ribadito da questa suprema Corte con varie pronunce nella vigenza dell'abrogato D.Lgs. n. 490 del 1999, secondo il quale, "ai fini della configurabilità del reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 125, impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato, non è necessario che i beni siano qualificati come tali da un formale provvedimento della pubblica amministrazione, essendo sufficiente la desumibilità della sua natura culturale dalle stesse caratteristiche dell'oggetto, non essendo richiesto un particolare pregio per i beni culturali di cui al citato D.Lgs. n. 490 del 1991, art. 1, comma 1" (Sez. Terza, 200347922, Petroni, RV 226870; Sez. Terza, 200145814, Cricelli, RV 220742; 200142291, Licciardello, RV 220626)⁽²⁸⁾».

Proseguendo nella motivazione, la suprema Corte ha ritenuto congruo che i giudici di merito avessero dedotto l'elemento psicologico della consapevolezza dell'interesse archeologico delle monete dalle contraddizioni riscontrate tra le successive versioni riferite dallo stesso circa le modalità attraverso le quali ne era venuto in possesso (prima avrebbe affermato di averle acquistate presso un mercatino unitamente agli altri oggetti, che si è accertato essere privi di interesse storico, e successivamente di averle ricevute dal nonno) e dalla circostanza del possesso da parte dell'imputato di un *metal detector* abitualmente utilizzato da chi effettua scavi archeologici.

(28) Così prosegue, per dovere di completezza il passaggio della S.C.: «Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 91, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio attualmente vigente, infatti, attribuisce alla proprietà dello Stato tutti i beni immobili e mobili, oggetto di ritrovamento, da "chiunque ed in qualunque modo", che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, analogamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 88, senza che sia necessario un formale provvedimento che riconosca il loro interesse culturale, emesso dall'autorità amministrativa ai sensi del citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 13. Detto provvedimento è, invece, necessario solo per i beni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 3, e, cioè, per quei beni che risultino appartenere a privati in base ad un titolo che ne legittimi la disponibilità. In tutti gli altri casi, perciò, i beni di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10, comma 1, appartengono allo Stato sulla base del mero accertamento del loro interesse culturale. Per integrare la fattispecie criminosa di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 176, comma 1, che si pone in evidente continuità normativa con il reato già previsto dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 125, di cui alla contestazione, pertanto, non occorre alcun provvedimento formale, che dichiari l'interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico delle cose di cui il privato sia stato trovato in possesso, allorché quest'ultimo non dimostri di esserne legittimo proprietario, sicché si possa affermare, anche sulla base di adeguati elementi indiziali, che gli stessi sono stati oggetto di ritrovamento ed essendo, peraltro, sufficiente l'accertamento dei requisiti culturali del bene, secondo le indicazioni contenute nel citato D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 10».

Infine, la suprema Corte ha concluso stabilendo che «*si palesa inoltre inconferente quale argomento addotto a sostegno delle difficoltà di classificazione delle predette monete di epoca romana, il fatto che nel corso delle indagini preliminari sia stato chiesto il giudizio di un esperto, in quanto la consulenza tecnica costituisce, in ogni caso, nelle indagini relative a reati che abbiano ad oggetto beni di interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico uno strumento indispensabile per l'accertamento della configurabilità del fatto. Non sussiste, pertanto, la denunciata contraddittorietà o carenza della motivazione della sentenza in punto di accertamento della consapevolezza da parte dell'imputato del valore archeologico delle monete di epoca romana di cui alla contestazione*».

3) Il tentativo

Dal momento del ritrovamento sorge il dominio da parte dello Stato sul bene e tutte le condotte unicamente finalizzate a ottenerne la materiale disponibilità costituiscono tentativo. Si pensi all'ipotesi in cui, al termine di una mirata ricerca con *metal detector*, l'agente abbia individuato la presenza di alcune monete d'argento nel sottosuolo. Egli procede ad un primo saggio del terreno con gli strumenti di perforazione ed individua l'abside di una necropoli: non si tratta di un rinvenimento fortuito ma della favorevole conclusione di una ricerca clandestina. Attraverso il foro praticato in superficie, l'agente scorge la presenza di un ripostiglio ove possono essere custodite alcune monete: tutte le attività dirette in modo non equivoco a raggiungere le monete e a prelevarle costituiranno il tentativo della consumazione del reato di impossessamento che si consumerà nel momento in cui, raggiunte le monete, le porterà in superficie.

Non possono invece considerarsi tentativo, sebbene inequivoche e dirette, le attività di ricerca prodromiche all'impossessamento. Le ricerche finalizzate al ritrovamento di oggetti archeologici non costituiscono tentativo del delitto in esame, poiché integrano invece la contravvenzione del precedente art. 175 del Codice dei beni che punisce specificamente l'abusiva effettuazione di ricerche archeologiche o, in genere, di opere aventi come scopo il ritrovamento di beni culturali⁽²⁹⁾.

c. L'ipotesi di impossessamento dei materiali provenienti da abbattimento

La scoperta fortuita di beni culturali può derivare non solo da escavazione del suolo o del fondale marino ma anche dalla demolizione di parti di immobili antichi che riveli l'esistenza di strutture, beni e decorazioni di epoche precedenti. L'elemento comune rispetto all'ipotesi precedente è comunque il rinvenimento occasionale di beni culturali dei quali si ignorava la esistenza. Sebbene articolata, la disciplina, derivante dal combinato disposto degli articoli precedenti, è sostanzialmente chiara.

(29) Vedi, nella seconda parte di questa trattazione il paragrafo relativo alle "Violazioni in materia di ricerche archeologiche".

Il legislatore limita questa ipotesi di impossessamento illecito di beni culturali ai soli casi in cui le opere di demolizione degli immobili siano eseguite per conto di enti pubblici. Tale espressa limitazione conduce alla conclusione che l'appropriazione di un bene culturale scoperto tra i materiali di risulta di demolizioni diverse dalla precedente non integra l'ipotesi di reato, né opera il meccanismo di acquisizione a titolo originario della proprietà statale. Il rinvenimento di un bene culturale, dunque, rinvenuto a seguito di una operazione di demolizione o ristrutturazione a titolo privato di un immobile di proprietà, ne consentirà la proprietà a titolo originario da parte del privato.

Permane per lo scopritore l'obbligo di comunicare il rinvenimento alla Soprintendenza entro ventiquattr'ore.

Esemplificando, se l'immobile sottoposto a lavoro è di proprietà pubblica il problema si riconduce alla casistica generale già analizzata in precedenza non essendoci problema sull'attribuzione pubblica del bene: alla comunicazione alla Soprintendenza seguirà quindi una verifica con valore certificativo e non costitutivo dell'interesse artistico e storico del bene rinvenuto.

Se, invece, l'immobile è di proprietà privata, alla comunicazione alla Soprintendenza seguirà l'accertamento e l'eventuale avvio di un procedimento amministrativo volto alla dichiarazione di interesse storico particolarmente importante del bene e gli eventuali vincoli per il proprietario. Si deve trattare di un interesse particolarmente importante poiché l'art. 91, comma 2, del Codice dei beni precisa che le cose di cui si tratta abbiano l'interesse di cui al precedente art. 10, comma 3, lett. a)⁽³⁰⁾.

La maggiore gravità della sanzione prevista per la condotta di cui al secondo comma - commissione del fatto da parte di concessionario di ricerca - deriva dal disvalore aggiuntivo della violazione degli obblighi propri del concessionario e dallo sfruttamento di circostanze che agevolano la commissione del reato.

d. Il rapporto con altri reati

1) L'impossessamento e la ricerca illecita

Il concorso del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato (art. 176 Codice dei beni) con quello di violazioni in materia di ricerche archeologiche (art. 175 Codice dei beni) è sicuramente possibile. Le condotte sono diverse e parimenti lo sono gli interessi tutelati.

(30) Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'art. 13: a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1.

La contravvenzione dell'art. 175 del Codice dei beni è un reato di pericolo astratto o potenziale⁽³¹⁾ volto a tutelare l'interesse dello Stato a che le ricerche archeologiche siano condotte secondo un rigido controllo dell'Autorità. A fianco di questa, concorre il delitto di impossessamento che, al contrario, è reato di danno la cui finalità è quella di assicurare l'integrità del patrimonio dello Stato.

Non sembra invece sussistere spazio per l'ipotesi di un concorso di reato con le fattispecie di cui agli articoli 624 e 648 del Codice penale. Trattandosi di condotta speciale strettamente collegata alla scoperta di un bene mediante il suo disseppellimento dal terreno o a seguito dell'emersione dai fondali marini delle acque territoriali, una condotta appropriativa del bene che derivi dalla sottrazione dell'oggetto da un qualunque altro contesto, rende inapplicabile la norma penale speciale. Parimenti non è verosimile che possa concorrere con la fattispecie in esame, l'ipotesi di chi consegue il possesso del bene archeologico ricevendolo o acquistandolo da altri, negandosi, anche in questo caso la sussistenza del comportamento previsto e punito dalla norma speciale.

2) *La ricettazione dei beni archeologici*

La ricettazione dei beni archeologici merita una analisi più approfondita.

Si è a lungo dibattuto se il reato indiziato dalla detenzione ingiustificata di beni archeologici fosse l'impossessamento illecito previsto dalla norma speciale (art. 176 del Codice dei beni) ovvero la ricettazione prevista e punita dalla norma penale comune (art. 648 del Codice penale).

Da un punto di vista strettamente operativo, quello che, tra i due reati, presenta maggiori difficoltà probatorie è sicuramente l'impossessamento illecito dell'art. 176 del Codice dei beni, data la necessità di dimostrare l'avvenuto impossessamento del reperto nei termini sopra descritti.

Per la configurabilità del reato di ricettazione in capo a colui che viene trovato in possesso di un bene archeologico privo di un legittimo titolo di possesso, incombe la necessità di dimostrare la consapevolezza dell'agente sulla provenienza delittuosa del bene posseduto. Per il reato di ricettazione, dunque, il tema centrale è quello della qualificazione del reato presupposto e della sua conoscenza da parte dell'agente.

Orbene, secondo l'orientamento finora prevalente, i giudici della suprema Corte hanno stabilito che la prova del verificarsi del delitto che costituisce antecedente necessario alla ricettazione, non presuppone un giudiziale accertamento, né l'individuazione del responsabile, né dell'esatta tipologia del reato, potendo

(31) Si veda, nella seconda parte di questa trattazione il paragrafo dedicato a "Le attività di ricerca".

il giudice della ricettazione affermarne l'esistenza attraverso la cosiddetta prova logica⁽³²⁾. Non è pertanto necessario che per aversi il reato di ricettazione il reato presupposto sia stato accertato.

Nondimeno, non è necessario che l'indagato abbia la piena coscienza che il bene che sta ricevendo provenga dalla commissione di un reato specifico. È sufficiente che la consapevolezza poteva desumerla da prove indirette «tali da ingenerare in qualunque individuo di media levatura intellettuale la certezza della provenienza illecita del bene ricevuto»⁽³³⁾.

Deve ovviamente trattarsi di una certezza e non già di un generico sospetto, ma tale concreta possibilità può trarsi anche da fattori indiretti, qualora la loro coordinazione logica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione di malafede⁽³⁴⁾.

Nel caso del possesso di beni archeologici, la prova della certezza della provenienza illecita è sicuramente più agevole giacché si tratta di oggetti che, per le considerazioni che abbiamo visto, appartengono allo Stato e la loro circolazione commerciale è vietata in via assoluta.

Ancor più attenzione, nell'ambito della tutela dei beni culturale meritano le osservazioni che la suprema Corte ha elaborato in tema di qualificazione del profitto⁽³⁵⁾ nella ricettazione.

Sotto questo profilo, è principio oramai indiscusso in giurisprudenza quello secondo il quale il profitto possa avere anche natura non patrimoniale, potendo consistere in qualsiasi utilità, persino di ordine morale.

Con una esemplificazione di massima, la suprema Corte ha dunque ritenuto sussistente il profitto nell'interesse i giovani militanti antisraeliani a detenere una camicia militare dell'esercito israeliano recante iscrizioni in caratteri ebraici, provento di rapina⁽³⁶⁾, ovvero quello derivante dal vantaggio generica-

(32) Questo orientamento giurisprudenziale, da sempre uniformemente accolto in tema di ricettazione (tra plurime Cass. pen. Sez. Seconda, 12 novembre 1977, n. 1523), si sta ora consolidando in tema di riciclaggio (Cass. pen., Sez. Quinta, n. 36940/2008) in merito al quale, la S.C. così si esprime: «*ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio non si richiede l'accertamento giuridiale del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la prova logica della provenienza illecita dell'utilità oggetto delle operazioni compiute*».

(33) Cass. pen., Sez. Seconda, 22 dicembre 2017, n. 113.

(34) Cass. pen., Sez. Feriale, 25 settembre 2018, n. 41448.

(35) Nel Codice penale, questo termine sta ad indicare qualsiasi vantaggio, anche non patrimoniale, traibile dal reato: non va confuso con il prodotto del reato o con il movente che, secondo la giurisprudenza, è solo un mezzo per accertare il dolo. Il movente, infatti, è la causa psichica della condotta umana e costituisce lo stimolo che induce l'individuo ad agire.

(36) Cass. pen., Sez. Seconda, n. 44378 nella quale il Collegio afferma che: «*Il profitto del reato di ricettazione è costituito dal valore economico conseguente al possesso della maglietta, ma anche dal suo valore non patrimoniale costituito, come evidenziato dal Tribunale, dalla disponibilità della camicia che assume valore simbolico in quanto rappresentativa di Israele, ritenuto da Militia uno stato di assassini. Questa Corte, peraltro, ha già ritenuto che il profitto del delitto di ricettazione possa essere anche non patrimoniale*».

mente economico conseguito attraverso l'abbellimento della vetrina con prodotti falsi⁽³⁷⁾.


Proprio seguendo questa interpretazione, la giurisprudenza di merito ha espressamente ritenuto sussistente il profitto nella ricettazione di beni culturali archeologici nell'interesse del rettore di un museo ecclesiastico a ricevere e detenere alcune anfore antiche per mostrarle al pubblico⁽³⁸⁾.

Per quanto sopra, non può dubitarsi che l'utilità del collezionista o dell'estimatore di opere d'arte, derivante dal godimento e dalla fruizione personale del bene, integri il profitto della ricettazione. In definitiva, dunque, potrà senz'altro ipotizzarsi il reato di ricettazione nei confronti di chi sia stato trovato in possesso di elementi archeologici per i quali vi siano elementi investigativi, eventualmente corroborati anche dall'assenza di idonee prove di legittimo possesso, tali da far ritenere che siano stati escavati illecitamente.



(37) Cass. pen., Sez. Seconda, 28 ottobre 2000, n. 11083, nella quale il Collegio individua *«nell'acquisto della borsa e dei due ombrelli di un intento genericamente economico dell'utilizzo come abbellimento all'esterno del negozio e richiamo della clientela in un periodo di notevole incremento degli acquisti, il quale, considerato il riconoscimento della natura anche non patrimoniale del profitto caratterizzante il dolo specifico del delitto di ricettazione (cfr.: Cass. pen., Sez. Prima, 23 gennaio 1990 - ric. Belpiede; Cassazione penale, Sez. Prima, 11 maggio 1987, n. 8245) esattamente è stato riconosciuto idoneo nella sentenza ad integrare l'elemento psicologico del delitto ascritto all'imputato»*.

(38) Corte d'Appello Cagliari, Sez. Prima, 15 giugno 2017.



Dottore
Sirio Zolea (*)

La responsabilità internazionale per i danni cagionati da oggetti spaziali *Una questione attuale (**)*

L'articolo ripercorre e analizza i principali atti di diritto internazionale in tema di responsabilità internazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali, dal Trattato del 1967 sui principi che governano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio esterno fino ai recenti accordi *Artemis*.

La prospettiva, annunciata dalle principali potenze spaziali, di un ritorno umano sulla Luna entro pochi anni, è foriera di una nuova, importante, crescita delle attività e degli investimenti inerenti a questo settore, rendendo il tema della responsabilità spaziale di rinnovata attualità.

This article retraces and analyses the main agreements in international law concerning the international liability for damage caused by space objects, since the Treaty of 1967 on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space until the recent Artemis Accords.

The prospect, announced by the main space powers, of a return of humankind on the Moon within a few years, is a harbinger of a new, important, growth of activities and investments relating to this sector, rendering the issues of space liability once again a topical theme.

SOMMARIO: 1. Le principali convenzioni internazionali che incidono sul tema. - 2. Segue: in dettaglio, la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali. - 3. Brevi considerazioni sul descritto quadro normativo generale di diritto internazionale. - 4. L'attualità del tema giuridico della responsabilità spaziale: gli accordi *Artemis*.

(*) Assegnista di ricerca in Diritto privato comparato presso l'Università di Macerata, docente a contratto di Diritto privato comparato presso l'Università di Teramo.

(**) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

1. Le principali convenzioni internazionali che incidono sul tema

La principale sede di regolamentazione giuridica dello spazio è il diritto internazionale, la cui ossatura, a tale proposito, è data da alcuni trattati negoziati nell'ambito delle Nazioni Unite (Commissione ONU sull'uso pacifico dello spazio extra-atmosferico).

Nel diritto internazionale si rinviene pertanto il primo livello di disciplina della responsabilità nel diritto spaziale, ma con una certa permeabilità concettuale del diritto internazionale con i sistemi di diritto privato, nel cui ambito si sono storicamente sviluppati i principi fondamentali in tema di responsabilità e di risarcimento, e con la comparazione giuridica, la redazione delle norme convenzionali essendo stata resa possibile, quantomeno implicitamente, anche da un dialogo e da una sintesi tra i meccanismi dei principali sistemi nazionali di responsabilità.

Il primo e più importante dei trattati spaziali, vero pilastro della materia, ratificato da moltissimi Stati, tra cui tutte le potenze spaziali, è il Trattato del 1967 sui principi che governano le attività degli Stati nell'esplorazione e nell'utilizzazione dello spazio esterno, compresi la Luna e gli altri corpi celesti. I suoi articoli 6 e 7 contengono i principi fondamentali in tema di responsabilità, che possono dirsi ascisi al rango di principi di diritto internazionale generale, vincolanti per tutti gli Stati⁽¹⁾.

Conformemente all'articolo 6, gli Stati contraenti assumono responsabilità (*responsibility*, nella versione inglese) internazionale per le loro attività nazionali nello spazio extra-atmosferico, siano esse condotte ovviamente da entità governative, ma anche, discostandosi dalla regola generale in tema di responsabilità degli Stati⁽²⁾, da entità non governative - da intendersi, per i privati, nel senso sia di attività effettuate da entità con la nazionalità di quello Stato, sia di attività effettuate dal suo territorio⁽³⁾ - e garantiscono che le attività stesse saranno condotte conformemente alle norme del Trattato.

Le attività di entità non governative devono pertanto essere autorizzate e sottoposte a continua sorveglianza da parte dello Stato "appropriato"⁽⁴⁾; la formula è tutt'altro che limpida ed esaustiva, soprattutto per quanto riguarda le attività spaziali private⁽⁵⁾.

(1) V. KAYSER, *Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects*, Dordrecht, 2004, pag. 35.

(2) M. PEDRAZZI, *Danni causati da attività spaziali e responsabilità internazionale*, Milano, 1996, pag. 302.

(3) F. G. VON DER DUNK, *Private Enterprise and Public Interest in the European 'Spacescape'*, Leiden, 1998, pag. 19.

(4) V., su tale nozione, B. CHENG, *International Responsibility and Liability of States for National Activities in Outer Space, Especially by Non-governmental Entities*, in B. CHENG, *Studies in International Space Law*, Oxford, 1997, pag. 638.

Ove tali attività vengano condotte da un'organizzazione internazionale, la responsabilità del rispetto delle norme convenzionali ricade sull'organizzazione e sugli Stati contraenti che ne fanno parte. L'articolo successivo - che, come si vedrà di seguito, è stato poi sviluppato in un ulteriore trattato *ad hoc* - dispone più specificamente che lo Stato contraente che effettua o fa effettuare il lancio di un oggetto nello spazio extra-atmosferico, come pure lo Stato contraente dal cui territorio un oggetto viene lanciato o le cui installazioni servono al lancio, sono responsabili (*liable*⁽⁶⁾, nella versione inglese) internazionalmente per i danni arrecati ad altri Stati partecipi del Trattato o a loro persone fisiche o giuridiche, procurati da tale oggetto o da suoi elementi costitutivi, sulla Terra, nell'atmosfera o nello spazio extra-atmosferico, compresi la Luna e gli altri corpi celesti.

Il principio della responsabilità internazionale dello Stato di lancio è più volte ribadito e richiamato nei principali trattati spaziali successivi: all'articolo 6 dell'Accordo sul salvataggio degli astronauti, il ritorno degli astronauti e la restituzione degli oggetti inviati nello spazio extra-atmosferico del 1968 e all'articolo 14 dell'Accordo che regola le attività degli Stati sulla Luna e gli altri corpi celesti del 1979, mentre la Convenzione del 1975 sulla registrazione degli oggetti spaziali vi fa riferimento nei considerando.

- (5) Cfr. A. RITHOLZ, *International and Domestic Regulation of Private Launching Ventures*, in *Stanford Journal of International Law*, 1985, pag. 142: "If the State of nationality is presumed to have jurisdiction, several problems arise. The State of nationality of the PLV [Private Launch Venture] could be the State of incorporation, the State where its home office is located, or where its principal place of business is located. If more than one State is involved, conflicts over which State would have primary jurisdiction, for purposes of the 67 Treaty, would be manifold. No matter which State is obligated to exercise 'authority and supervision' over the user or PLV, any activity in outer space by the user or PLV can be legitimized only by the willingness of a State party to assume responsibility for such 'authorization and supervision'. In order to adequately supervise any activity, the supervising State must be able to impose sanctions upon the entity in control of the space object after it is launched. That entity would be either the PLV or the user. Thus the location of the PLV or the user and the whereabouts of their respective assets are relevant to determining which State is 'the appropriate State Party'".
- (6) Per un'analisi critica delle ambiguità e delle problematiche interpretative della terminologia utilizzata nella versione inglese del Trattato del 1967 (nella versione francese, per *liability* e *responsibility* è usato lo stesso termine), v. in part. F. VON DER DUNK, *Liability versus Responsibility in Space Law: Misconception or Misconstruction?*, in *Space, Cyber and Telecommunications Law Program Faculty Publications*, 1991, pagg. 363 ss.; v. anche B. CHENG, *Article VI of the 1967 Space Treaty Revisited: "International Responsibility", "National Activity", and "The Appropriate State"*, in *Journal of Space Law*, 1998, pag. 9; F. G. VON DER DUNK, *Private Enterprise and Public Interest in the European 'Spacepace'*, Leiden, 1998, pag. 22: "space law liability, apart from its substantive contents, presents a particular form of accountability in addition to responsibility. Alternatively, it may be seen as a particular form of responsibility which deals with material damage inflicted by space objects, separated from other, more general forms of responsibility by the terms of space law"; G. CATALANO SGROSSO, *La responsabilità degli Stati per le attività svolte nello spazio extra-atmosferico*, Padova, 1990, pagg. 13-18, riconduce alla nozione di *responsibility* l'obbligo di prevenire i danni e alla nozione di *liability* le conseguenze (riparatorie) della mancata esecuzione dell'obbligo.

In ogni caso, esso è soprattutto riaffermato e precisato nel suo concreto dispiegarsi dalla Convenzione specificamente dedicata alla responsabilità (*liability*, come nelle previsioni dell'articolo 7 del Trattato del 1967) internazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali, del 1972, ratificata da un grande numero di Stati (tra cui l'Italia), ivi comprese le principali potenze spaziali.

2. Segue: in dettaglio, la Convenzione del 1972 sulla responsabilità internazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali

2.1. Principi sostanziali sul risarcimento del danno

La Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati dagli oggetti spaziali è fondata sul presupposto che, malgrado l'adozione delle dovute precauzioni da parte degli Stati nel lanciare oggetti spaziali, questi possano tuttavia provocare dei danni. Nell'intento di rafforzare la pacifica cooperazione internazionale in ambito spaziale, si riconosce allora la necessità di mettere a punto norme sostanziali e procedurali internazionali efficienti, nonché di assicurare il versamento tempestivo di un'indennità totale ed equa alle vittime. Tra i due poli stilistici (nella tradizione occidentale) di *common law* e di *civil law* nella redazione di atti normativi, prevale il secondo, affidando la determinazione dell'*an* e del *quantum* del danno a clausole generali esprimenti principi di ampia portata.

L'articolo 1, con funzione definitoria, include nella nozione di "lancio" anche ogni tentativo di lancio e nella nozione di "oggetto spaziale" (per identificare il quale può anche giovare un'interpretazione combinata con la Convenzione sulla registrazione) pure gli elementi costitutivi di un tale oggetto, il suo vettore e gli stadi di quest'ultimo; per "Stato di lancio"⁽⁷⁾ si intende non solo quello che procede o fa procedere al lancio di un oggetto spaziale, ma anche (senza distinguere tra entità governative e non governative) quello il cui

(7) La maggior parte dei riferimenti agli Stati (non per esempio le norme relative a firme, ratifiche, emendamenti, ecc.) si applicano a ogni ente internazionale che svolga attività spaziali, qualora tale ente (come ha fatto per esempio l'Agenzia Spaziale Europea) dichiari di accettare i diritti e gli obblighi convenzionali e qualora la maggioranza degli Stati membri dell'ente siano partecipi della Convenzione del 1972 e del Trattato sullo spazio extraatmosferico. Se un ente internazionale è responsabile di un danno, esso, e quei suoi membri che sono partecipi della Convenzione, divengono solidalmente responsabili; rimane tuttavia inteso che:

- a) ogni domanda di risarcimento per questo danno dev'essere presentata in primo luogo all'ente stesso;
- b) solo nel caso in cui l'ente non abbia versato, entro il termine di sei mesi, la somma convenuta o stabilita a titolo di riparazione del danno, lo Stato attore può invocare la responsabilità dei membri partecipi della Convenzione in discorso. Ogni domanda di risarcimento per il danno subito da un ente che abbia fatto la suddetta dichiarazione va presentata da un membro dell'ente che sia partecipe della Convenzione.

territorio o i cui impianti servono al lancio di un oggetto spaziale, per garantire il più largamente possibile le *chances* del danneggiato di ottenere un ristoro individuando diversi possibili destinatari della domanda.

Il termine “danno” designa la perdita di vite umane, le lesioni corporee o altre menomazioni della salute, la perdita o il danneggiamento di beni di Stati o appartenenti a persone fisiche o giuridiche oppure a organizzazioni internazionali.

Nell’incertezza del dato testuale⁽⁸⁾ e nel bilanciamento degli interessi coinvolti a cui è in qualche modo chiamato l’interprete di ogni norma giuridica, la tendenza evolutiva comune agli ordinamenti contemporanei a una più solida tutela anche del danno non patrimoniale potrebbe in ogni caso rendere più opportuna un’interpretazione della disposizione convenzionale comprensiva delle lesioni anche non patrimoniali ai beni giuridici contemplati⁽⁹⁾.

L’articolo 2 enuncia il principio per cui uno Stato di lancio ha la responsabilità assoluta (con l’eccezione, successivamente indicata nel Trattato, se il danno risulta, del tutto o in parte, da una colpa grave o da un atto od omissione commessi, nell’intenzione di provocare il danno, dallo Stato attore o da persone fisiche o giuridiche rappresentate da detto Stato⁽¹⁰⁾; non è in ogni caso ammessa liberazione ove il danno derivi da attività di uno Stato di lancio non conformi al diritto internazionale, soprattutto con riferimento al principio di uso pacifico dello spazio) di risarcire il danno cagionato da un suo oggetto spaziale alla superficie terrestre o agli aeromobili⁽¹¹⁾ in volo.

Per garantire la massima protezione dei soggetti estranei danneggiati dalle attività spaziali, non si richiede quindi la prova della colpa del danneggiante, ferma restando naturalmente la necessità di prova del danno e del nesso causale.

(8) V. E. CARPANELLI, B. COHEN, *Interpreting “Damage Caused by Space Objects” Under the 1972 Convention*, in *Proceedings IISL 2013*, L’Aja, 2014, pagg. 1 ss. Nelle trattative per la stesura della Convenzione, un’interessante proposta della delegazione ungherese, non accolta, era di rendere risarcibile anche il danno non patrimoniale solo quando ammesso dal diritto interno dello Stato responsabile: G. CATALANO SGROSSO, *La responsabilità degli Stati per le attività svolte nello spazio extra-atmosferico*, Padova, 1990, pagg. 30-31.

(9) Favorevoli a considerare risarcibili sulla base della Convenzione anche i danni non patrimoniali, v. per es. W. F. FOSTER, *The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, in *Canadian Yearbook of International Law*, 1972, pagg. 172-173; M. PEDRAZZI, *Danni causati da attività spaziali e responsabilità internazionale*, Milano, 1996, pagg. 96-98.

(10) Per fare un paragone, si adotta un approccio assai più severo del nostro Codice civile, che, in caso di responsabilità per esercizio di attività pericolose (art. 2050), ammette comunque la prova liberatoria di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

(11) Per un recente quadro della *vexata quaestio* della delimitazione dei confini tra spazio aereo e spazio cosmico, v. F. GASPARI, *La disputa infinita: la delimitazione dei confini tra spazio aereo e spazio cosmico*, in *Rivista marittima*, luglio-agosto 2020, pagg. 6-13.

Nella dialettica tra fondamento individualistico e fondamento solidaristico della responsabilità, traslando il discorso sul piano dei rapporti tra Stati, sembra, in tali ipotesi, prendere il sopravvento il secondo, in virtù del quale “la riparazione del danno non è più vista come la conseguenza di regole aventi essenzialmente finalità preventive e repressive nei confronti di condotte dannose difformi dai parametri di tollerabilità sociale; ma come compito primario dell’istituto, che trova se mai un limite e non il suo fondamento, nella considerazione del fatto del responsabile. Il principio liberista viene ribaltato: ci si domanda cioè se vi sia una buona ragione non già perché l’autore di un danno debba risponderne, ma piuttosto perché sia negato il diritto della vittima al risarcimento”⁽¹²⁾.

Il testo contiene agli articoli successivi alcune prescrizioni - di differente segno, discostandosi dalla responsabilità assoluta dell’ipotesi di danno alla superficie in ragione della diversità della situazione - se il danno è causato, altrove che sulla superficie terrestre, a un oggetto spaziale di uno Stato di lancio o a persone o beni trovantisì a bordo di un tale oggetto spaziale, da un oggetto spaziale di un altro Stato di lancio: quest’ultimo Stato è pertanto responsabile solo se il danno deriva da una sua colpa⁽¹³⁾ oppure dalla colpa di persone di cui esso deve rispondere (senza possibile prova liberatoria di avere ben scelto e sorvegliato le stesse). Non sono in ogni caso esplicitati specifici *standard* in funzione dei quali determinare la colpa, il che può rendere complicato e oneroso l’accertamento della stessa⁽¹⁴⁾.

L’oggettivizzazione della responsabilità realizzata dalla Convenzione, verso i terzi estranei, appare conforme alla graduale evoluzione di paradigma che ha portato dal regime per colpa (o violazione del *duty of care*) proprio delle

(12) C. SALVI, *Responsabilità extracontrattuale* (diritto vigente), in *Enc. dir.*, vol. XXXIX, Milano, 1988, pag. 1193.

(13) Si manifesta, per le collisioni con altri oggetti spaziali, l’inadeguatezza del regime convenzionale a fronte del problema degli *space debris*, di cui è molto difficile accertare già la provenienza, per non parlare della colpa; più saggia sarebbe probabilmente la costituzione di un fondo internazionale alimentato dai contributi degli Stati coinvolti in attività spaziali, in proporzione alla quota di uso dello spazio, per garantire l’automatico risarcimento di tali danni: M. PEDRAZZI, *Danni causati da attività spaziali e responsabilità internazionale*, Milano, 1996, pag. 89; sui detriti spaziali, v. anche I. H. P. DIEDERIKS VERSCHOOR, *Una disamina delle attuali questioni di responsabilità nello spazio*, Padova, 1994, pag. 215; nonché, *amplius*, P. STUBBE, *State Accountability for Space Debris*, Leiden, Boston, 2018. Cfr. UN Office for Outer Space Affairs, *Space Debris Mitigation Guidelines of the Committee on the Peaceful Uses of Outer Space*, Vienna, 2010.

(14) V. T. MASSON-ZWAAN, M. HOFMANN, *Introduction to Space Law*, IV ed., Alphen aan den Rijn, 2019, pag. 28; cfr. L. J. SMITH, A. KERREST, *Future Perspectives*, in S. HOBE, B. SCHMIDT TEDD, K. U. SCHROGL, *Cologne Commentary on Space Law*, vol. II: *Rescue Agreement, Liability Convention, Registration Convention, Moon Agreement*, Colonia, 2013, pag. 225: “If international liability - as opposed to responsibility - is to remain an important tool within outer space activities, the acceptance of soft law rules relating to state of the art requirements for activities in outer space may well become a necessity”.

grandi codificazioni europee (o della figura di *common law* della *negligence*) al moltiplicarsi di segmenti di disciplina più consoni allo svolgimento di attività rischiose⁽¹⁵⁾, laddove tra soggetti coinvolti che abbiano tutti ugualmente accettato i rischi derivanti dalle attività spaziali riaffiora la più tradizionale prospettiva di una responsabilità colposa, malgrado le difficoltà probatorie che possono presentarsi. Qualora poi un infortunio tra oggetti spaziali di due Stati di lancio cagioni un danno a uno Stato terzo o a persone fisiche o giuridiche sotto la sua giurisdizione, i due Stati di lancio sono solidalmente responsabili verso lo Stato terzo, nei seguenti limiti:

- se il danno è stato inferto allo Stato terzo sulla superficie terrestre o a un aeromobile in volo, la loro responsabilità verso lo Stato terzo è assoluta;
- se il danno è stato inferto a un oggetto spaziale dello Stato terzo, o a persone o beni a bordo di un tale oggetto spaziale, altrove che sulla superficie terrestre, la loro responsabilità verso lo Stato terzo richiede invece la colpa di uno di essi o di persone di cui l'uno o l'altro di essi deve rispondere.

Lo Stato terzo può ottenere il pieno e intero risarcimento da ciascuno degli Stati solidalmente responsabili, laddove tra questi ultimi la ripartizione dell'onere risarcitorio è nella misura in cui erano in colpa (nell'impossibilità di stabilire tale misura, la ripartizione è in parti uguali).

Quando due o più Stati effettuano un lancio in comune, essi sono solidalmente responsabili di ogni danno risultante; uno Stato i cui territori o impianti servano al lancio è reputato come partecipante a un lancio comune. Ferma restando la prerogativa dello Stato danneggiato di ottenere l'integralità del reintegro da ciascuno degli Stati partecipanti al lancio comune, tra questi ultimi sono possibili azioni di regresso, potendo essi, come solitamente accade, concludere accordi di ripartizione dell'onere finanziario derivante dalla responsabilità solidale. Le regole della Convenzione non si applicano per un danno inferto da un oggetto spaziale di uno Stato di lancio ai cittadini di questo stesso Stato - conformemente al principio tradizionale del diritto internazionale per cui esso normalmente non interviene nei rapporti tra uno Stato e i suoi cittadini - e ai cittadini stranieri mentre partecipano alle operazioni del detto oggetto spaziale, a contare dal momento del lancio o in una fase ulteriore qualsiasi sino alla sua ricaduta, o mentre si trovano nella prossimità immediata di una zona destinata a servire al lancio o al ricupero, in seguito a un invito del detto Stato di lancio (*volenti non fit iniuria*)⁽¹⁶⁾.

(15) Cfr. C. CASTRONOVO, *La nuova responsabilità civile*, III ed., Milano, 2006, pagg. 275 ss.

(16) Cfr. in proposito B. A. HURWITZ, *State Liability for Outer Space Activities in Accordance with the 1972 Convention on International Liability for Damage caused by Space Objects*, Dordrecht, 1992, pagg. 44 ss.; B. CHENG, *The 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, in B. CHENG, *Studies in International Space Law*, Oxford, 1997, pag. 308.

In generale, le regole convenzionali non riguardano che la responsabilità di uno o più Stati verso uno o più Stati. Restano pertanto fuori dalla sua sfera di disciplina, rimesse alla varietà delle legislazioni nazionali, in particolare due problematiche fondamentali per la ricostruzione delle conseguenze giuridiche del danno verificatosi nel quadro di un lancio e delle operazioni spaziali conseguenti:

➤ da una parte, il ristoro della persona fisica o giuridica effettivamente danneggiata, deceduta o ferita o proprietaria di beni danneggiati nello spazio - si tratta una problematica la cui certa e chiara regolamentazione appare della massima importanza agli occhi di ogni privato che partecipi al *business* dei lanci spaziali - o sulla superficie terrestre, a tutela di cui gli Stati individuati secondo un ordine di priorità hanno, da un punto di vista di diritto internazionale, la facoltà ma non l'obbligo di attivarsi, sicché la speranza risarcitoria del privato è rimessa all'evento incerto di tale scelta (politica);

➤ dall'altra parte, la possibilità dello Stato che ha ristorato uno Stato terzo di rivalersi del tutto o in parte su una persona fisica o giuridica che ha cagionato il danno o a cui lo stesso è comunque eventualmente attribuibile sulla base di criteri di responsabilità oggettiva.

In ogni caso, una volta che uno Stato abbia percepito un risarcimento, ritiene la dottrina internazionalistica che esso abbia l'obbligo "di versarla al soggetto leso, per conto del quale il risarcimento è richiesto. Ciò discende dall'articolo 7 e, più in generale, dall'insieme della convenzione, che altrimenti viene privata di senso"⁽¹⁷⁾.

Per l'Italia, tale obbligo, implicito nella Convenzione internazionale, si svolge secondo le modalità dettagliatamente previste dalla legge n. 23 del 25 gennaio 1983⁽¹⁸⁾, di attuazione della Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali⁽¹⁹⁾.

2.2. *La procedura per ottenere il risarcimento dello Stato danneggiato e la quantificazione del ristoro*

Una particolare attenzione è anche dedicata, in questo Trattato internazionale, alle norme procedurali per ottenere il risarcimento da parte dello Stato danneggiato, agli articoli 8 e seguenti. Vi si stabilisce che lo Stato che subisce un danno o le cui persone fisiche o giuridiche subiscono un danno può presentare (di regola, per via diplomatica) a uno Stato di lancio domanda di riparazione.

(17) M. PEDRAZZI, *Danni causati da attività spaziali e responsabilità internazionale*, Milano, 1996, pag. 195.

(18) Già in precedenza si era dato luogo ad autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione della Convenzione con la legge n. 426 del 5 maggio 1976.

(19) Su cui si veda S. DE BELLIS, *Le norme italiane di attuazione della Convenzione sulla responsabilità per i danni causati da oggetti lanciati nello spazio extra-atmosferico*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1984, pagg. 794 ss.

Solo se lo Stato di cui le persone fisiche o giuridiche hanno la nazionalità non ha presentato la stessa, un altro Stato può presentarla per il danno subito sul proprio territorio da una persona fisica o giuridica straniera. Ancora, qualora non proceda a presentarla neanche questo Stato, allora può farlo un altro Stato, in ragione del danno inferto a suoi residenti permanenti. Ci si distacca così dal principio generale di diritto internazionale che tende a limitare la legittimazione attiva all'azione al solo Stato di nazionalità dei danneggiati⁽²⁰⁾.

Una serie di soggetti è dunque abilitata alla presentazione della domanda, nell'ordine di sussidiarietà precisamente definito; la domanda è facoltativa e, in pratica, vi si darà luogo in caso di fallimento di una rapida soluzione attraverso la via di un negoziato diplomatico.

Il termine di presentazione è di un anno dalla data in cui il danno è insorto ovvero dall'identificazione dello Stato di lancio responsabile, ma se uno Stato ignora il danno prodotto, o non identifica lo Stato di lancio responsabile, la sua domanda è ricevibile entro l'anno successivo alla data nella quale esso ne viene a conoscenza; tuttavia il termine non può in nessun caso superare un anno dalla data nella quale lo Stato, se avesse agito con dovuta diligenza, avrebbe ragionevolmente potuto averne conoscenza.

Queste regole si applicano pure se l'entità del danno non è esattamente nota: in tal caso lo Stato attore ha comunque facoltà di riadeguare la propria domanda e di presentare documenti aggiuntivi anche una volta trascorso il termine precisato, sino allo spirare del termine di un anno dal momento in cui l'entità del danno è esattamente conosciuta.

Si specifica, discostandosi ancora una volta dalla regola generale di diritto internazionale, che la presentazione di una domanda di riparazione allo Stato di lancio, in virtù della Convenzione, non presuppone l'esaurimento dei mezzi di ricorso interni aperti allo Stato attore o alle persone fisiche o giuridiche di cui esso rappresenta gli interessi.

Il Trattato non preclude a uno Stato, o a una persona fisica o giuridica da questo rappresentata, di adire le istanze giurisdizionali o le agenzie o i tribunali amministrativi di uno Stato di lancio, magari per ottenere il risarcimento di danni anche meno diretti di quelli che l'accordo protegge con certezza, ma esclude la possibilità di cumulare per uno stesso danno una domanda presentata secondo le regole della Convenzione stessa con una domanda risarcitoria di fronte agli organi giurisdizionali o amministrativi dello Stato di lancio o regolata da un altro accordo internazionale che vincola i Paesi coinvolti.

(20) B. CHENG, *The 1972 Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, in B. CHENG, *Studies in International Space Law*, Oxford, 1997, pagg. 306-307.

I privati danneggiati potranno pertanto a loro volta scegliere di invitare il proprio Stato ad attivare la procedura prevista dalla Convenzione o di adire essi stessi i suddetti organi interni dello Stato di lancio⁽²¹⁾.

Il ristoro (salva diversa intesa, nella moneta dello Stato attore o, a domanda di questo, dello Stato convenuto) è determinato nel suo ammontare conformemente al diritto internazionale e ai principi della giustizia e dell'equità, in modo che la riparazione del danno risulti tale da porre la persona fisica o giuridica, lo Stato o l'ente internazionale per conto di cui si presenta la domanda nella situazione che sarebbe esistita qualora il danno non si fosse prodotto. Per la problematica determinazione di tale ammontare - da ritenersi comunque comprensivo del danno emergente e del lucro cessante⁽²²⁾ - la Convenzione, a dispetto della posizione statunitense nelle trattative che hanno portato alla sua stesura, non prevede limiti⁽²³⁾. La formula pare abbastanza ampia da non recepire limitazioni attinenti a una prevedibilità del danno risarcibile, quali particolarmente familiari ai giudici di *common law*⁽²⁴⁾.

Se l'idea di un ristoro in *statu quo* ante sembra più pregnante con riferimento a un danno risarcibile meramente patrimoniale, la menzione dei principi della giustizia e dell'equità può invece deporre a favore di un'implicazione nella sfera della Convenzione anche di lesioni portanti su interessi non patrimoniali. Non trova posto nella Convenzione la cultura, soprattutto della *common law* americana, dei danni punitivi, evidenziandosi nelle sue disposizioni un intento meramente compensativo di questo sistema di responsabilità internazionale.

Se, un anno dopo che lo Stato attore ha notificato a quello di lancio di aver presentato i documenti giustificativi, la domanda di risarcimento non è regolata mediante negoziati diplomatici, le Parti interessate formano, a domanda di una di esse, una commissione di regolamento.

-
- (21) A. KERREST DE ROZAVEL, F. G. VON DER DUNK, *Liability and Insurance in the Context of National Authorisation*, in F. G. VON DER DUNK (edited by), *National Space Legislation in Europe: issues of authorisation of private space activities in the light of developments in European space cooperation*, Leiden, Boston, 2011, pagg. 128-129.
- (22) E. CARPANELLI, B. COHEN, *Interpreting "Damage Caused by Space Objects" Under the 1972 Convention*, in *Proceedings IISL 2013*, L'Aja, 2014, pag. 10.
- (23) La dottrina dibatte se possano ricadere nel campo di applicazione della Convenzione solo danni diretti oppure anche indiretti, con un nesso causale più remoto rispetto all'evento: cfr., *ex plurimis*, W. F. FOSTER, *The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects*, in *Canadian Yearbook of International Law*, 1972, pag. 158; C. Q. CHRISTOL, *International Liability for Damage Caused by Space Objects*, in *American Journal of International Law*, 1980, pagg. 359 ss.; E. CARPANELLI, B. COHEN, *Interpreting "Damage Caused by Space Objects" Under the 1972 Convention*, in *Proceedings IISL 2013*, L'Aja, 2014, pagg. 29 ss.; T. MASSON ZWAAN, M. HOFMANN, *Introduction to Space Law*, IV ed., Alphen aan den Rijn, 2019, pag. 29.
- (24) V. V. ZENO ZENCOVICH, *La responsabilità civile*, in G. Alpa et alii, *Diritto privato comparato. Istituti e problemi*, Bari, 2012, pagg. 385-386.

Come evidenza nella pratica l'unica domanda di risarcimento presentata a norma della Convenzione, vista la delicatezza delle questioni coinvolte nell'esercizio delle prerogative sovrane degli Stati, con implicazioni di sicurezza nazionale, il Trattato lascia ampio spazio ai negoziati diretti tra essi, disponendo soltanto in via sussidiaria, su richiesta, uno specifico meccanismo di conciliazione. Questa commissione si compone di tre membri: uno designato dallo Stato attore, uno designato dallo Stato di lancio e il terzo, fungente da presidente, scelto di comune accordo tra i due Stati (in mancanza di accordo, una delle parti può chiedere al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite di nominarlo entro un termine suppletivo). Ogni parte deve procedere alla designazione entro un termine di due mesi dalla domanda di costituzione della commissione di regolamento: scaduto tale termine, se una delle parti non procede alla designazione, il presidente, a domanda dell'altra parte, costituirà da solo la commissione. La commissione, che di regola decide a maggioranza, determina la propria procedura, volta a decidere della fondatezza e dell'eventuale ammontare della domanda risarcitoria. In presenza di due o più Stati attori o convenuti, essi nominano congiuntamente un solo membro. La decisione della commissione è definitiva e obbligatoria qualora le parti abbiano convenuto ciò⁽²⁵⁾; altrimenti, la sua pronuncia vale solo come raccomandazione, che le parti sono tenute a prendere in considerazione in buona fede. La commissione pronuncia il più rapidamente possibile, comunque entro il termine di un anno dalla data in cui è stata costituita, a meno che reputi necessario prorogare il termine; essa motiva la propria decisione, soggetta a pubblicità. Laddove, come probabile con il crescere delle attività extra atmosferiche, il contenzioso in tema di errore e responsabilità spaziale dovesse farsi più frequente ed economicamente rilevante, sembrerebbe auspicabile che tra gli Stati maturasse la coscienza della necessità di sostituire alla suddetta commissione una più affidabile e oggettiva giurisdizione internazionale permanente, eventualmente creata *ad hoc*.

Si prevede che, qualora il danno cagionato da un oggetto spaziale metta in pericolo, su grande scala, vite umane o comprometta seriamente le condizioni della popolazione o il funzionamento di centri vitali, gli Stati partecipanti al Trattato, segnatamente lo Stato di lancio, sono chiamati a esaminare la possibilità di fornire un'assistenza appropriata e tempestiva allo Stato leso, allorché quest'ultimo ne formuli la domanda, senza pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti dalla Convenzione stessa.

(25) Ma questo consenso appare problematico, laddove le parti che abbiano attivato la procedura avranno probabilmente già fallito nel tentativo di trovare una soluzione per via diplomatica: V. KAYSER, *Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects*, Dordrecht, 2004, pagg. 57-58.

Altre disposizioni concernono il rapporto con altri trattati, i processi di firma, ratifica, entrata in vigore e recesso, eventuali emendamenti e riesami del Trattato e il deposito di esso. È utile menzionare che la Convenzione ha trovato applicazione, nel 1978, in seguito alla caduta dei frammenti del satellite sovietico COSMOS 954, alimentato da un reattore nucleare, sul territorio canadese, fortunatamente in aree molto poco abitate⁽²⁶⁾: complesse operazioni di recupero dei frammenti radioattivi furono messe in atto dalle autorità canadesi, per riportare i suoli coinvolti (essenzialmente beni dello Stato) nella stessa condizione prima del danno⁽²⁷⁾.

Il risarcimento per le spese in cui era incorso il Canada, richiesto per via diplomatica entro le scadenze convenzionalmente stabilite, fu infine concordato nel suo ammontare attraverso trattative che diedero luogo a un protocollo di risoluzione amichevole, senza che si giungesse a istituire la Commissione contemplata dalla Convenzione.

3. Brevi considerazioni sul descritto quadro normativo generale di diritto internazionale

L'insieme delle regole internazionali in tema di responsabilità per danni causati da oggetti spaziali è in ogni caso ritenuto dalla dottrina specialistica senz'altro utile e prezioso, ma non del tutto soddisfacente⁽²⁸⁾, essendo stato concepito in una fase, nella storia dei lanci spaziali, piuttosto lontana da quella attuale, caratterizzata ormai anche da un crescente coinvolgimento di soggetti privati.

Si è osservato che “non ci sono specifici trattati di diritto internazionale privato che affrontano specificamente le questioni di responsabilità derivanti dalle attività spaziali. Pertanto, non c'è un apposito livello di diritto internazionale pubblico o privato tra il Trattato sullo spazio esterno e la Convenzione sulla responsabilità da una parte e il diritto nazionale sulla responsabilità dall'altra parte.

(26) Si vedano in proposito gli articoli del n. 2 del vol. 6, 1978, del *Journal of Space Law*, nonché, *ex ceteris*, S. DE BELLIS, *La caduta del satellite COSMOS 954 e la responsabilità dello Stato di lancio*, in *Rivista di diritto internazionale*, 1981, pagg. 845 ss.; G. CATALANO SGROSSO, *La responsabilità degli Stati per le attività svolte nello spazio extra-atmosferico*, Padova, 1990, pagg. 37-42.

(27) V. Canada: *Claim against the Union of Soviet Socialist Republics for damage caused by soviet Cosmos 954*, in *International Legal Materials*, 18, 1979, pagg. 899 ss.

(28) V. M. S. FORKOSH, *Outer Space and Legal Liability*, L'Aja, 1982, pagg. 69 ss.; cfr. K. H. BÖCKSTIEGEL, *Settlement of Disputes Regarding Space Activities*, in *Journal of Space Law*, n. 1, 1993, pagg. 1-10; F. TRONCHETTI, *The PCA Rules for dispute settlement in outer space: a significant step forward*, in *Space Policy*, 2013, pagg. 182-183.

Le decisioni sul diritto applicabile sono lasciate all'identificazione dello Stato di lancio per coloro che avanzino pretese sulla base della Convenzione sulla responsabilità e alle regole nazionali di diritto internazionale privato per coloro che avanzino pretese di fronte a giurisdizioni nazionali o ad arbitri. Il numero di potenziali punti di contatto è così grande che c'è poca prevedibilità per quanto concerne le corti competenti e il diritto applicabile. Anche il rischio di pretese di terze parti contro ciascuno dei partecipanti al lancio è largamente imprevedibile⁽²⁹⁾.

Rispetto a questo quadro normativo, si avverte pertanto il bisogno di arricchire e precisare i trattati vigenti, magari anche attingendo alle esperienze di *restatement* comparativi di matrice dottrinale e ad altre ricerche di diritto comparato in tema di responsabilità, senza negligenza suggerimenti che possono giungere dai sistemi giuridici in rapida e dinamica evoluzione delle nuove potenze emergenti⁽³⁰⁾.

Si ha comunque già un'ossatura di diritto spaziale della responsabilità, che testimonia, pur nel diverso contesto del diritto internazionale, ispirazioni, nello stile e nel contenuto, provenienti dalle culture giuridiche di maggiore successo su scala globale; su di essa potrà auspicabilmente continuare a formarsi il corpo della *lex aquilia* di una comunità internazionale sempre più avvezza a un utilizzo diffuso dello spazio interstellare, da cui possono purtroppo derivare con crescente frequenza danni tanto tra oggetti spaziali, tra oggetti spaziali e astronauti e tra astronauti, quanto a oggetti e persone a terra, la cui pacifica allocazione tra i soggetti coinvolti diventa pertanto una finalità cruciale, che il diritto deve apprestarsi a soddisfare.

Non sono neanche, oggi, risolte esaurientemente le problematiche del reciproco coordinamento tra i trattati, per esempio tra la Convenzione in tema di responsabilità, quelle in tema di salvataggi spaziali e di registrazione degli oggetti spaziali e il più generale Trattato che pone i principi generali della materia.

(29) V. KAYSER, *Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects*, Dordrecht, 2004, pag. 260.

(30) In presenza di possibilità economiche molto diseguali tra gli Stati, con particolare riferimento ai Paesi in via di sviluppo, per incoraggiare un accesso anche di questi ultimi allo spazio extraatmosferico, qualche spunto potrebbe per esempio pervenire dall'equa considerazione che nel sistema cinese, in alcune situazioni (in particolare, assenza di colpa di ambedue le parti implicate), il giudice può avere delle effettive possibilità economiche delle parti (e quindi della loro diversa capacità di affrontare una perdita economica) nel distribuire tra esse l'allocazione del danno: cfr. H. JIANG, *Chinese tort law: Between tradition and transplants*, in M. BUSSANI, A. J. SEBOK (edited by), *Comparative Tort Law. Global Perspectives*, Cheltenham, 2015, pagg. 405-409.

Pertanto, dalla dottrina sono pervenute proposte d'intervento per integrare i trattati con riferimento a entità non governative⁽³¹⁾, al fine di fornire una più salda certezza del diritto agli attori economici coinvolti, per ovviare alle incertezze del diritto applicabile a cui il ricorso allo strumento assicurativo, per quanto molto diffuso in un settore imprenditoriale così colmo di rischi, non può sopperire pienamente.

4. L'attualità del tema giuridico della responsabilità spaziale: gli accordi *Artemis*

Le problematiche giuridiche della responsabilità per i danni causati da attività spaziali sono tutt'altro che astratte, come testimonia il fatto che le principali potenze mondiali e molti Paesi sviluppati tornano a individuare il cosmo come un settore economicamente e geopoliticamente prioritario, con implicazioni di sicurezza nazionale⁽³²⁾, e mettono in cantiere per gli anni immediatamente a venire ambiziosi programmi di ritorno umano sulla Luna, invio di astronauti pure su Marte e avvio di programmi di sfruttamento commerciale delle risorse presenti in questi corpi celesti e negli asteroidi. Anche il Presidente del Consiglio europeo ha recentemente definito la politica spaziale europea, insieme a un settore spaziale forte e dinamico, essenziale per l'attuazione delle strategie in materia climatica e digitale, avendo peraltro lo spazio un impatto diretto sull'obiettivo geopolitico di autonomia strategica⁽³³⁾. Con una nuova intensificazione delle attività al di fuori dell'atmosfera terrestre, pur assumendo le dovute precauzioni, è inevitabile che aumentino le occasioni di rischio di incidenti, ragion per cui un quadro giuridico chiaro ed efficace in tema di responsabilità risulta sempre più indispensabile. Regole dettagliate in tema di responsabilità si trovano, naturalmente, nei più importanti accordi internazionali di cooperazione spaziale - con effetto tra gli Stati partecipanti - come per esempio nel caso del quadro giuridico della *Stazione Spaziale Internazionale* - ISS (Foto 1) in orbita intorno alla Terra, che è di particolare importanza per il diritto dello spazio anche perché potrebbe presto fungere da modello per un accordo per la nuova stazione da realizzare in orbita intorno alla Luna *Lunar Gateway* (Foto 2).

(31) V. V. KAYSER, *Launching Space Objects: Issues of Liability and Future Prospects*, Dordrecht, 2004, pagg. 257 ss.

(32) Sul tema, nel numero della Rivista marittima di luglio-agosto 2020, v., focalizzati sulla prospettiva italiana, gli articoli G. CIAPPINA, *Il dominio dello spazio: iniziative e prospettive per la Marina*, pagg. 18-27; F. SCIALLA, R. BEVILACQUA, *Innovazione e Marina Militare. Le minacce all'uso dello spazio*, pagg. 58-63.

(33) Intervento del Presidente del Consiglio europeo Charles Michel del 12 gennaio 2021, *L'azione spaziale al centro dell'autonomia europea*, in occasione della XIII Conferenza spaziale europea, in <https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2021/01/12/space-action-at-the-heart-of-european-strategic-autonomy-speech-by-president-charles-michel-at-the-13th-european-space-conference/>.




Foto 1: La Stazione Spaziale Internazionale in orbita intorno alla Terra (Fonte: Wikipedia)

Pertanto, nel principale accordo intergovernativo (IGA) relativo all'ISS⁽³⁴⁾ rilevano in particolare, sulla responsabilità per danni, gli articoli 16 e 17. Il primo di essi è diretto a stabilire una reciproca rinuncia - intesa nel senso più ampio - a ricorsi in materia di responsabilità⁽³⁵⁾, anche per le ipotesi coperte dalla Convenzione internazionale del 1972, da parte degli Stati coinvolti (e delle entità a essi associate), per i danni derivanti dalle operazioni spaziali svolte in applicazione degli atti internazionali che compongono il quadro giuridico dell'ISS, al fine di incoraggiare la partecipazione all'esplorazione, allo sfruttamento e all'utilizzo dello spazio extra-atmosferico attraverso la stazione spaziale.

(34) *Intergovernmental Agreement Among the Government of Canada, Governments of the Member States of the European Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the Government of the United States of America Concerning Cooperation on the Civil International Space Station (ISS IGA)*, firmato a Washington il 29 gennaio 1998; in proposito, v., *ex ceteris*, M. BOURELY, *Les accords relatifs à la Station Spatiale Internationale*, in *Annuaire français de droit international*, 1990, pagg. 925 ss.; F. G. VON DER DUNK, M. M.T.A. BRUS, *The International Space Station. Commercial Utilisation from a European Legal Perspective*, Leiden, Boston, 2006; F. LYALL, P.A.G. B. LARSEN, *Space Law. A Treatise*, II ed., New York, 2017, pagg. 111 ss.

(35) Sono previste alcune esclusioni, al punto 3, lettera d, dell'articolo: *Notwithstanding the other provisions of this Article, this cross-waiver of liability shall not be applicable to:*
(1) *claims between a Partner State and its related entity or between its own related entities;*
(2) *claims made by a natural person, his/her estate, survivors or subrogees (except when a subrogee is a Partner State) for bodily injury to, or other impairment of health of, or death of such natural person;*
(3) *claims for damage caused by willful misconduct;*
(4) *intellectual property claims;*
(5) *claims for damage resulting from a failure of a Partner State to extend the cross-waiver of liability to its related entities [...].*




Foto 2: Gateway Space Station Module Map (Fonte: Wikipedia)

Simili clausole di reciproca rinuncia ad azioni di risarcimento per danni sono frequenti tanto nei contratti commerciali spaziali quanto negli accordi di diritto internazionale di cooperazione spaziale tra Stati⁽³⁶⁾.

Il successivo articolo 17 funge poi da raccordo con la Convenzione sulla responsabilità, precisando che, salvo quanto disposto nell'articolo 16 per i rapporti tra gli Stati membri dell'accordo, tali Stati (e l'Agenzia Spaziale Europea) resteranno internazionalmente responsabili ai sensi della Convenzione. In caso di istanza risarcitoria avanzata conformemente alle disposizioni della Convenzione, essi dovranno prontamente consultarsi su ogni eventuale responsabilità, riparazione e argomento di difesa da opporre alla domanda. Per quanto riguarda la fornitura di servizi di lancio e di ritorno sulla Terra, gli Stati membri interessati (e l'ESA) possono concludere dei distinti accordi sulla ripartizione della responsabilità solidale derivante dalla Convenzione.

Meritano infine attenzione, in quanto atti politicamente e giuridicamente fondativi della nuova ascesa degli USA e dei loro alleati (almeno per cominciare, Australia, Canada, Italia, Giappone, Lussemburgo, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito) allo spazio, gli Accordi *Artemis* del 13 ottobre 2020, che prendono il nome dal programma a guida statunitense che dovrebbe riportare l'umanità sulla Luna entro il 2024, stavolta con l'idea di costituirvi un insediamento stabile.

(36) Si veda per es. l'art. 6 dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013.

Gli accordi contengono principi per la cooperazione nell'esplorazione civile e nell'utilizzo di Luna, Marte, comete e asteroidi per fini pacifici e si richiamano al più generale quadro dei trattati ONU che hanno ottenuto maggiore successo in termini di ratifiche, tra cui quelli del 1967 e del 1972, sviluppandone le regole, con effetto tra le parti coinvolti, in vista delle prossime tappe dell'esplorazione del cosmo. Vi sono più volte riferimenti alla presenza di partner commerciali privati e si promuovono l'estrazione e l'utilizzo delle risorse spaziali, secondo criteri di sicurezza e sostenibilità delle attività, precisando che tali operazioni e i contratti e altri strumenti giuridici impiegati devono essere conformi con i principi del Trattato del 1967 e non comportare appropriazione nazionale di corpi celesti, come da questo vietato. Per le problematiche della responsabilità (*liability*), come per altre, la sezione 2 rinvia a successivi strumenti bilaterali di cooperazione tra gli Stati contraenti. Due altre sezioni sono però particolarmente rilevanti in tema di responsabilità, in quanto volte a cercare di prevenire ed evitare il fatto dannoso. La sezione 12 è opportunamente volta all'attenuazione della minaccia dei detriti vaganti in orbita, richiedendosi l'adozione di misure appropriate in tutte le fasi della missione. Più problematica è invece la sezione 11, pur intitolata al proposito di evitare conflitti nelle attività spaziali. Oltre a prevedersi, tra l'altro, l'astensione degli Stati firmatari da ogni azione che possa creare pericolose interferenze tra le rispettive attività spaziali svolte in conformità degli Accordi e scambi d'informazioni sul luogo e la natura delle operazioni per evitare tali interferenze, si stabilisce la creazione di *safety zones temporanee* (che gli altri contraenti sono tenuti a rispettare), comunicando le attività che vi si svolgono e coordinandosi con ogni soggetto interessato. Queste sarebbero aree in cui ipotetiche operazioni di una rilevante attività o un evento anomalo potrebbero ragionevolmente causare interferenze pericolose, dalle dimensioni e dall'ambito da determinarsi, comportando esigenze di coordinamento, secondo la natura delle operazioni e l'ambiente in cui esse sono realizzate. Malgrado il richiamo del testo al rispetto del principio del libero accesso a tutte le aree dei corpi celesti e degli altri principi sanciti dal Trattato del 1967, resta da vedersi con quali modalità gli Stati firmatari intendano effettivamente applicare la costituzione e la protezione di queste *safety zones* e quanto il resto della comunità internazionale sarà disposta ad accettare tali modalità, anche in relazione al divieto di appropriazione nazionale dello spazio⁽³⁷⁾.

(37) Cfr. F. VON DER DUNK, *The Artemis Accords and the Law. Is the Moon 'back in business'?*, in *The Big Q: Project for Public Interest Media* (University of Auckland), articolo del 2 giugno 2020, <https://www.thebigq.org/2020/06/02/the-artemis-accords-and-the-law-is-the-moon-back-in-business/>; J. W. NELSON, *The Artemis Accords and the Future of International Space Law*, in *ASIL Insights*, vol. 24, issue 31, 10 dicembre 2020. Sulle preoccupazioni del mondo scientifico in merito alle conseguenze degli Accordi Artemis, v. A. BOLEY, M. BYERS, *U.S. policy puts the safe development of space at risk*, in *Science*, vol. 370, issue 6513, 2020, pagg. 174-175.

È certamente opportuno che l'Italia - caratteristicamente propensa, sullo scacchiere delle relazioni internazionali, a spendersi in senso multilateralista e favorevole alla coesistenza pacifica - essendo tra i Paesi coinvolti in questi accordi eserciti il proprio influsso affinché essi siano attuati nella piena conformità, di forma e di sostanza, ai trattati negoziati in sede ONU che la comunità internazionale nel suo insieme riconosce come base del diritto dello spazio.





Professore
Manlio Corselli (*)

STUDI MILITARI

I Carabinieri, lo sbarco alleato in Sicilia e l'*Allied Military Government of Occupied Territories* (AMGOT) (luglio 1943 - febbraio 1944)

La prima parte dell'articolo ricostruisce il convulso periodo in cui i Reali Carabinieri contrastarono lo sbarco alleato in Sicilia, compiendo atti di eroismo portati all'estremo sacrificio, insieme a numerosi militari delle altre Forze Armate italiane; nella seconda parte invece è descritto il contributo fornito dai Carabinieri agli ordini del Tenente Colonnello Charles Poletti, Capo dell'Ufficio Civile del Governo Militare Alleato (AMGOT); ufficiale che amministrava la Sicilia prima che l'isola venisse riconsegnata, il giorno 11 febbraio del 1944, al legittimo Governo italiano del Maresciallo Badoglio. Con questa leale collaborazione anche i Carabinieri Reali contribuirono, in Sicilia, a restaurare la libertà per la rigenerata nazione italiana.

The first part of the article reconstructs the frantic time when the Royal Carabinieri fought against the Allies' landing in Sicily, performing acts of extreme heroism together with the soldiers of all the other Italian Armed Forces. In the second part of this essay, the attention is focused on the contribution of the Carabinieri led by Lieutenant Colonel Charles Poletti, Head of the Civil Office of the Allied Military Government (AMG). Lieutenant Colonel Poletti was in charge of the administration of Sicily right before the 11th of February 1944 when the Italian island has been handed back to the legitimate Italian Government chaired by Chief Warrant Badoglio. Royal Carabinieri contributed efficiently in restoring freedom in Sicily for the new Italian national framework born right after the end of the war.

SOMMARIO: 1. Luglio 1943. Il convulso rovesciamento delle sorti in Sicilia. - 2. Il tempo dell'onore militare. I Carabinieri Reali in difesa della Sicilia. - 3. Il tempo dell'occupazione. I Carabinieri Reali Charles Poletti e l'Amministrazione Militare Alleata (AMGOT).

(*) Docente di Teoria politica presso l'Università degli Studi di Palermo.


1. Luglio 1943. Il convulso rovesciamento delle sorti in Sicilia

Poche volte nella sua secolare storia l'Arma dei Carabinieri si è trovata ad operare in un quadro politico-militare e di pubblica sicurezza come quello nel quale piombò la Sicilia nell'arco dei sette anni che vanno dall'occupazione delle forze armate anglo-americane al ritorno dell'isola nella comunità nazionale. La sua problematica partecipazione e riconfigurazione amministrativa nell'unità nazionale italiana fu sottoposta, in quei cruciali frangenti, a forti spinte fra loro contrastanti che stavano in bilico fra la ricostruzione dell'architettura democratica, costituzionale e organizzativa dello Stato. Un certo disegno insulare di stampo indipendentistico che mirava alla disgregazione dell'unità politica della nazione italiana alimentò, infatti, sentimenti separatisti sconfinando addirittura in molte azioni eversive.

Di questi sette anni - che vanno dal luglio 1943 al 1950, e che registrano importanti modificazioni istituzionali sullo sfondo di rilevanti mutamenti del quadro delle relazioni internazionali dei quali terremo pur conto come chiave di più ampia interpretazione geopolitica - ci occuperemo di ricostruire dapprima, in questa sede, gli avvenimenti iniziali che riguardarono la situazione in cui si vennero a trovare i Carabinieri Reali dinanzi all'invasione dell'isola da parte delle Forze Armate anglo-americane e la posizione che li caratterizzò durante i sette mesi che segnarono l'occupazione e la gestione del territorio da parte della struttura dell'*Allied Military Government of Occupied Territories* (AMGOT).

L'incontro dell'Arma con la Sicilia risale a ottantatré anni prima dell'occupazione militare straniera alleata, allorché un piccolo nucleo di circa trenta Carabinieri Reali aveva combattuto con i Volontari di Garibaldi al Ponte dell'Ammiraglio, cioè presso uno dei luoghi di ingresso a Palermo, per conquistare la città liberandola dalle truppe borboniche⁽¹⁾. Nei decenni successivi l'Arma, sempre fedele alla propria missione, era stata un sicuro presidio di legalità e di difesa delle libertà civili sancite dallo Statuto Albertino contrastando, a prezzo di eroici sacrifici e di valorosi caduti nell'adempimento del proprio dovere, la criminalità organizzata urbana e il rigurgito delle bande armate rurali che con sicumera spadroneggiavano nell'interno vessando con la violenza, le intimidazioni e i soprusi la sicurezza delle plebi contadine.

(1) Erano stati imbarcati a Genova, a supporto della spedizione trentadue carabinieri guidati dal Colonnello Antonio Mosto. Il 14 luglio del 1860 a Salemi, appena nominatosi Dittatore della Sicilia, Garibaldi emanò un Decreto con cui costituì il 'Corpo Carabinieri in Sicilia' e affidò il Comando al Colonnello Angelo Calderari. In agosto giunsero nell'isola trenta Carabinieri dell'Armata Sarda alle dipendenze dal Capitano Francesco Messiera. Questo nucleo fu rafforzato in ottobre dall'arrivo di tre ufficiali e sessanta sottufficiali comandati dal Colonnello Giovanni Serpi. Per tutto il restante 1860, perciò, vi furono in Sicilia due distinti presidi di Carabinieri, quello voluto da Garibaldi e quello composto dai militari piemontesi. Il 29 dicembre di quell'anno i due Corpi dei Carabinieri furono unificati da Massimo Cordero di Montezemolo, Luogotenente in Sicilia di Re Vittorio Emanuele II, che nominò loro Comandante il Serpi promosso al grado di Maggior Generale. L'organico constava di settantatré ufficiali, millequattrocentoventisei Carabinieri a piedi e novecentouno a cavallo.



La Mappa degli Alleati per il piano d'invasione della Sicilia

(Fonte <http://www.giornidistoria.net/>)

Nel corso di poco più di quei otto decenni post-unitari, perciò, i Carabinieri Reali erano riusciti a guadagnarsi la stima generale e l'affetto dei siciliani, essendo la rappresentazione vivente della vicinanza dello Stato ai cittadini perbene ed amanti della integrità della Patria. Nel corso di quel tempo, la loro era stata una indefettibile testimonianza di prossimità alla gente dell'isola. Nel fatidico luglio del 1943, però, i Carabinieri Reali dovettero affrontare in Sicilia una nuova e ancor più difficile sfida, subordinata all'evoluzione della guerra, alla nuova linea del fronte che si andava sempre più nettamente profilando dal mese di giugno sul versante dell'isoletta di Pantelleria e della costa meridionale dell'isola, alle difficoltà di approvvigionamento dei civili non combattenti. Infine, le criticità riferibili alle diffidenze mettevano sempre più in difficoltà la collaborazione fra il Comando italiano e quello germanico riguardo la conduzione delle operazioni militari nell'isola.

I Carabinieri Reali si trovarono, dunque, concretamente in prima linea e dovettero dare una ancor più generosa testimonianza di prossimità agli Italiani di Sicilia proteggendoli dagli infidi alleati tedeschi e poi dai probabili, forse auspicabili, futuri alleati anglo-americani che, se lanciavano promesse propagandistiche di liberazione dell'isola dal Regime fascista, combattevano comunque in quei precisi mesi di luglio e di agosto del 1943 da nemici contro le Forze Armate italiane coadiuvate in Sicilia dalla Divisione corazzata 'Goering' dell'esercito tedesco.

Nella terra di Pirandello si stava maturando, in una rapida sequenza di *historie événementielle*, un epocale capovolgimento delle parti dove i Carabinieri Reali si trovarono a dover fronteggiare una fluidità di tragici avvenimenti in cui - non tanto paradossalmente ma, appunto, pirandellianamente - l'identità del nemico cambiava sembianze diventando rapidamente quella di questo, di quello, di nessuno o di centomila avversari. Alla difficoltà dei bombardamenti degli aerei, del crepitio delle mitragliatrici e del cannoneggiamento dei cingolati, si unisce il rischio di subire, senza una adeguata preparazione, le difficili conseguenze alle ondivaghe prospettive di soluzione del conflitto che, in quelle mutevoli circostanze, i passaggi dal Regime al Governo del Generale Badoglio non avevano del tutto ancora chiarito.

I Carabinieri Reali di stanza nell'Isola, analogamente a tutte le Forze Armate italiane di terra, di cielo e di mare, al Corpo della Guardia di Finanza e a quello della Polizia, piombarono in un vortice di eventi che possono essere ricostruiti soltanto attraverso quella categoria storiografica che i francesi chiamano la 'messa in intrigo'. Questa consente di rendere intelleggibili in una struttura di nesso causale la cronaca degli scambi di fronte degli attori che allora furono in campo, le prese di posizioni concordanti e quelle discordanti, i fatti episodici e quelli che invece non lo furono, producendo anche una narrazione simbolizzata unitaria dei parcellizzati vissuti dei protagonisti.

Lo schema narrativo della 'messa in intrigo' ci permette dunque di dipanare ciò che a posteriori appare ineluttabilmente intrecciato, di dare forma ad una continuità dentro una apparente discontinuità, di afferrare il 'senso di un esito' che non può non essere legato all'inizio di una storia⁽²⁾. Ed infatti l'utilizzazione di questo schema sembra essere pertinente in grado abbastanza elevato per contrassegnare l'essenza della narrazione di questa specifica 'storia della prossimità' all'intera comunità siciliana di tutti i militari dell'Arma. L'intrigo ci fa capire che nella tragedia siciliana del luglio del 1943, che fu vera tragedia causata dal capovolgimento delle sorti militari ma anche determinata dalla destabilizzazione della tenuta sociale, l'Arma dei Carabinieri Reali rappresentò l'espressione di una Istituzione che necessariamente provava a contenere l'urto di mutamenti eccezionalmente perturbanti in uno statuto di concordanze d'ordine e di solidarietà umana fra le componenti sociali dell'isola.

In seguito alle disposizioni emanate dal Ministero della Guerra nel gennaio del 1939 che modificavano le circoscrizioni militari territoriali per il servizio dell'Arma dei Carabinieri Reali, la VI Brigata Carabinieri di stanza a Palermo dalla quale dipendevano le due Legioni in cui essa era articolata, faceva capo all'appena istituita Divisione 'Ogaden', prevista dal RDL del 22 dicembre 1938, con sede a Napoli.

(2) Cfr. Heyden WHITE, *La questione della narrazione nella teoria contemporanea della storiografia*, in Pietro ROSSI (a cura di), *La teoria della storiografia oggi*, Il Saggiatore, Milano, 1983.

Pertanto, per tutta la durata del conflitto subito nell'isola fino al luglio del 1943, la Legione Carabinieri di Palermo, risalente al 1861, mantenne la propria giurisdizione di competenza nella parte occidentale della Sicilia con i Comandi Provinciali di Palermo, di Trapani, di Agrigento e di Caltanissetta, mentre la Legione Carabinieri di Messina, istituita in tempi molto più recenti con Decreto Luogotenenziale n. 1314 del 5 ottobre 1916, l'ebbe nella parte orientale con i Comandi Provinciali di Messina, di Catania, di Siracusa e di Ragusa⁽³⁾.

Va anche detto che nel luglio del 1943 l'Arma, nei suoi massimi gradi, possedeva un'approfondita conoscenza della realtà territoriale dell'isola poiché negli anni intercorsi fra la prima e la seconda guerra mondiale vi prestarono servizio personalità militari che assursero ai suoi supremi vertici di comando: infatti il Generale di Corpo d'Armata Angelo Cerica, che sarà Comandante Generale dal 23 luglio del 1943 all'11 settembre dello stesso anno, era già stato assegnato nel 1920, col grado di Maggiore, alla Legione di Palermo, il Generale di Divisione Giuseppe Pieche, succeduto al Generale Cerica nel Comando Generale dal 19 novembre 1943 al 20 luglio del 1944, era già stato nominato il 17 agosto del 1935 come Colonnello Comandante della stessa Legione. Il Generale Ernesto Sannino verrà invece designato il 3 agosto 1943, durante la ritirata delle Forze Armate italiane dalla Sicilia, quale Comandante dei Carabinieri Reali territoriali che avevano ricevuto l'ordine di restare nell'isola; precedentemente aveva ricoperto, anche lui con la qualifica di Maggiore, l'incarico di Comandante Provinciale di Caltanissetta, e poi nel giugno del 1943 quello di Comandante della VI Brigata Carabinieri con sede a Palermo.

Non si può trascurare di tener conto che, una volta iniziate le operazioni di guerra, la posizione strategica della Sicilia, con i suoi porti da cui partivano i contingenti delle truppe di rinforzo, i mezzi e le materie prime essenziali per i rifornimenti da assicurare sul fronte libico, impegnò l'Arma, fino allo sbarco nemico, nei servizi di sicurezza e di prevenzione dei sabotaggi ma anche nel controllo della rete sovversiva del dissenso clandestino.

Man mano, infatti, che aumentavano i rovesci militari italiani in Libia, in Sicilia accrebbe l'opposizione interna contro il Governo per cui si rese necessaria rafforzare l'attività informativa, che fu intensificata quando la completa perdita della sponda africana agevolò l'infiltrazione di agenti nemici sbarcati segretamente.

(3) Per completezza va ricordato che il Deposito degli Allievi Carabinieri della Legione di Palermo fu più volte soppresso e ripristinato. Per quanto riguarda la costituzione dei Battaglioni mobili in Sicilia, il Ministero della Guerra istituì con proprio Decreto del 20 Maggio 1920 un Battaglione mobile dei CCRR con sede a Palermo (denominato per via delle disposizioni contenute nel RD n. 1680 del 31 dicembre 1922, XII Battaglione mobile CCRR) ed un altro con sede a Catania. Dopo appena tre anni, in data 20 maggio 1923, furono soppressi. Un successivo RDL n. 1430 del 26 luglio 1929 riassegnò un Battaglione mobile alla Legione di Palermo.

Le dicerie popolari favoleggiavano intorno alla presenza in incognito, tra la fine di giugno e i primi di luglio del 1943, perfino del Tenente Colonnello statunitense Charles Poletti⁽⁴⁾, mentre è storicamente documentato l'appello lanciato dal leader sicilianista Andrea Finocchiaro Aprile il 12 Giugno del 1943, cioè in occasione della conquista anglo-americana della ben munita base aeronavale di Pantelleria ad appena un mese prima che i nemici mettessero piede nell'isola, perché costoro sapessero che i siciliani erano contrari al fascismo, al nazismo e a quella guerra italo-tedesca condotta congiuntamente anche in quei giorni dagli eserciti delle due nazioni per tentare di sbarrare l'occupazione del lembo siciliano della penisola.

Sotto questo aspetto appare interessante prendere visione delle relazioni inviate dai preposti organi dell'Arma alle Prefetture siciliane: dalla loro lettura si possono chiaramente cogliere sia i malumori e la progressiva disaffezione della popolazione nei riguardi del Regime⁽⁵⁾, sia il vigile intento dei Carabinieri Reali rivolto a contrastare le deviazioni siciliane scissionistiche dall'unità della Patria camuffate ora come una sorta di resistenza ora come opposizione al Governo di Mussolini, in qualche modo ispirate da una larvata intesa con coloro che si apprestavano alla conquista della Sicilia.

Nel convulso avvicinarsi del 10 luglio del 1943, perciò, l'Arma dei Carabinieri dovette seguire con attenzione la ricostituzione di un tessuto politico siciliano che sembrava devitalizzato durante gli anni del Ventennio e relegato ad una sparuta testimonianza degli esponenti del vecchio mondo liberale e del partito popolare sturziano. La classe politica pre-fascista che attendeva il precipitare degli eventi militari anche come una desiderata opportunità per rifondare il pluralismo civile e politico della vita democratica del Paese dovette anche esercitare una oculata vigilanza di contrasto nei riguardi della rinascita di antiche nostalgie politiche quarantottesche pre-unitarie, invero per lo più imputabile ai ceti dell'aristocrazia latifondista. Si comprende, dunque, a quali grandi e delicate difficoltà in Sicilia andasse incontro l'Arma durante questa delicata fase, dovendo essa rintuzzare gli inevitabili episodi di disfattismo civile e militare, eseguire

(4) Si vociferava che il predetto ufficiale americano si trovava nascosto sotto mentite spoglie nel palazzo dell'Arcivescovato di Monreale, oppure, secondo una testimonianza dell'ex Senatore Cipolla, a casa del Barone Lucio Tasca Bordonaro che era un noto capo del separatismo siciliano. Sul tema è utile leggere Ezio COSTANZO, *Mafia & Alleati. Servizi segreti americani e sbarco in Sicilia. Da Lucky Luciano ai sindaci 'uomini d'onore'*, in *Le Nove Muse*, Catania 2006; Giuseppe CASARUBEA, Mario José CEREGHINO, *Operazione Husky. Guerra psicologica e intelligence nei documenti segreti inglesi e americani sullo sbarco in Sicilia*, Castelvecchi, Roma, 2013.

(5) Cfr. ASPA, Gabinetto di Prefettura (1941-1945), b. 707, fasc. 17: 'scritte sovversive contro il Governo (1941-1945)', dove compaiono anche interessanti documenti della Tenenza dei Carabinieri Porto di Palermo. Analoghe informative, che potrebbero costituire in tal senso un utile materiale da esplorare, sono altrettanto depositate presso gli Uffici delle Prefetture delle altre Province siciliane.

i controlliannonari, reprimere la borsa nera e soccorrere la popolazione dai criminali e devastanti bombardamenti alleati delle città dell'isola che imperversarono da maggio a luglio con vere e proprie finalità terroristiche su obiettivi che non erano assolutamente militari⁽⁶⁾.

Nel disordine generale di un sistema politico che si andava spappolando fin dalle sue fondamenta, l'Arma rappresentò una certezza d'ordine, una affidabile prossimità per tutti i siciliani. Nel caos di quell'estate siciliana di guerra, dove si bruciavano le ultime possibilità di una onorevole sconfitta, fu merito principale dell'Arma dei Carabinieri Reali quello di dare il limpido esempio di saper coniugare l'inflessibilità del dovere con l'umanità della solidarietà. In quelle circostanze i Carabinieri vinsero in Sicilia la loro battaglia morale: essa produrrà ancora maggiori frutti a favore della loro considerazione pubblica nell'immediato secondo dopoguerra isolano.

2. Il tempo dell'onore militare. I Carabinieri Reali in difesa della Sicilia

Come si può arguire in quei mesi di guerra a cavallo dell'inverno del 1942 e l'estate del 1943 l'Arma dei Carabinieri fu allertata in Sicilia per controllare in maniera più stringente alcune dinamiche che potevano prefigurare scenari preoccupanti. La situazione del fronte interno appariva logorata sia sotto l'aspetto degli effetti della sempre più larga dissociazione politica nei confronti della indissolubilità del vincolo dell'Asse italo-tedesco, sia nei riguardi della mistificante propaganda della guerra ad oltranza, sia nel contrastare l'illegalità e, specificamente, i rigurgiti mafiosi che covavano sotto la cenere e che nell'immediato futuro, per turpi calcoli e per inconfessabili acquiescenze, avrebbero spadroneggiato sul territorio.

Sul fronte della prima linea della guerra combattuta in quell'estate siciliana del 1943, l'Arma rispose egregiamente nel suo impiego militare con lo stesso spirito di disciplina e dell'onore che aveva dimostrato nei teatri della Libia, dell'Etiopia, dei Balcani e della Russia. Le Stazioni e i reparti dei Carabinieri Reali inquadrati nel sistema delle forze armate e di sicurezza poste a difesa dell'isola si batterono con decisione per resistere contro la quasi sicura invasione.

(6) Tra i più sconvolgenti bombardamenti si ricorda quello del 9 maggio del 1943 a Palermo, quando oltre duecento aerei delle forze nemiche alleate quasi rasero al suolo l'intera città dell'epoca provocando un migliaio di morti. Per aver subito questa immane ferita, Palermo è stata decorata di Medaglia d'Oro al Valor Militare. Di questo bombardamento sono visibili ancora ampie tracce in quella parte di città che oggi è considerata il suo centro storico e fino alla metà dello scorso settembre gli artificieri dell'Esercito hanno dovuto disinnescare una bomba americana dissepellita durante gli attuali lavori condotti nella zona portuale. A seguire va ricordato il diluvio di bombe abbattutosi il 12 giugno su Catania, poi di nuovo su Palermo, e il 18 e 25 giugno su Messina.

E quando questa avvenne furono proprio quelle Stazioni e quei reparti costieri dei Carabinieri Reali, insieme ai militari del Regio Esercito, a dare prova di eroismo *usque ad mortem*. Dopo che il 12-13 maggio si era disastrosamente conclusa la campagna d’Africa con il ritiro dalla Tunisia dei contingenti italiani e tedeschi, dopo la caduta tra l’11 e il 14 giugno, l’una dopo l’altra, delle piccole isole di Pantelleria⁽⁷⁾, Linosa e Lampione, dopo il famoso discorso tenuto da Mussolini nei primi di luglio durante il quale incitava i siciliani a fermare il nemico sul bagnasciuga, era ormai vicina l’invasione della più grande isola del mediterraneo. Nella concezione strategica anglo-americana, rappresentava soprattutto la via più rapida di accesso al continente europeo proprio in considerazione del fatto che le linee militari italiane di fortificazione della difesa costiera, imperniate principalmente su una serie di distanziati piccoli bunker e di capisaldi poco attrezzati di artiglieria, avrebbero offerto una debole resistenza.

Al di là di queste considerazioni che attengono alle operazioni militari locali, le quali hanno pure un loro peso, il piano Husky, che gli Stati Maggiori anglo-americani avevano elaborato nel febbraio del 1943 a Casablanca, era piuttosto il frutto di un indirizzo di politica militare voluto dal Presidente americano Roosevelt e dal Premier britannico Churchill. Per i due statisti l’attacco alla Sicilia mirava per un verso a distrarre verso il sud della penisola italiana parti delle risorse militari tedesche che altrimenti sarebbero state destinate sul fronte orientale sovietico, mentre per l’altro verso avrebbe agevolato, nelle aspettative inglesi, l’inclusione di questa più grande isola, accanto a quella della più piccola Malta, nella fascia mediterranea controllata dalla Gran Bretagna. E quindi, le forze del separatismo siciliano non potevano non guardare con favore alla eventuale realizzazione di tale disegno.

Naturalmente fu anche prevalente fra gli alleati anglo-americani l’intenzione di motivare l’attacco che stavano sferrando adducendo lo scopo finale di scardinare il Regime fascista e promettendo ai siciliani soprattutto la liberazione e la fine della guerra. Infatti Churchill e Roosevelt, con un loro appello del 15 luglio, sollecitavano la popolazione a non morire più per Mussolini ed Hitler ma a ‘vivere per l’Italia e la civiltà’. Si può ben capire come queste promesse mirassero, da un lato, ad indebolire il morale di una resistenza che veniva presentata come insensatamente solidale ad una guerra che era qualificata come essenzialmente fascista in quanto imposta agli italiani dal Duce ma, dall’altro lato, colpivano l’obiettivo psicologico di accattivare la speranza di pace cui ormai anelavano tutte le famiglie italiane che, in un modo o nell’altro, piangevano pure da oltre tre anni i propri morti in combattimento o i loro congiunti caduti prigionieri e dei quali avevano perso ogni notizia.

(7) Era in quel tempo una munita base della Regia Marina, dotata di siluri per la guerra aeronavale nel mediterraneo, sotto il comando dell’Ammiraglio Pavesi.



Casamatta lungo la strada che da Vittoria conduce a Gela, in provincia di Ragusa

(Fonte <http://www.giornidistoria.net/>)

Tutte le Stazioni dei Carabinieri Reali e i loro militari schierati con le Divisioni costiere quella notte del 10 luglio del 1943 difendevano i confini della patria quando, alle ore 02:45, scattò l'attacco nemico con lanci di paracadutisti e bombardamenti dal mare in appoggio, da un lato, allo sbarco della VIII Armata britannica comandata dal Maresciallo Bernard Montgomery nel settore compreso fra Pachino, Porto Palo, Capo Passero, Punta Castelluzzo, il golfo di Noto, Avola, Santa Teresa di Longarini (Cassibile), e dall'altro lato a quello effettuato alle ore 03:45 sia dalla 45^a Divisione di fanteria della VII Armata statunitense comandata dal Generale George Patton fra Punta Zafagione e Punta Braccetto (abbracciando un arco di territorio che si estendeva più o meno da Scoglitti, a Punta Secca, a Caucana, a Santa Croce Camerina, a Biscari-Acate-San Pietro, fino a Comiso), sia dalle rispettive 1^a e 3^a Divisione americane nel settore dell'ampio golfo di Gela fra le zone di Gela, Licata e Palma di Montechiaro⁽⁸⁾.

(8) Il successo dello sbarco militare nemico fu pure assicurato dalla flotta navale alleata comandata dall'Ammiraglio Andrew Browne e da quella aerea del Maresciallo dell'Aria Arthur Tedder. Va sottolineato che rispetto allo sbarco alleato in Normandia dell'agosto dell'anno successivo dove il primo giorno delle operazioni presero terra cinque Divisioni, in Sicilia invece vi si riversarono nel primo giorno dell'invasione ben sette Divisioni. Sul litorale dell'isola, pertanto, i militari italiani dovettero sostenere ed affrontare da sole la più potente operazione anfibia della seconda guerra mondiale. Va inoltre aggiunto che, in seguito al depistaggio disinformativo dei servizi segreti inglesi che avevano messo in circolo la notizia di uno sbarco delle proprie forze in Sardegna o nel Peloponneso (la cosiddetta operazione *Mincemeat*), la Sicilia fu pure sguarnita di una squadra di dragamine.

La difesa dei territori della fascia meridionale del litorale ionio e mediterraneo fu affidata, dunque, alle sole ed uniche Forze Armate italiane di terra con una minima protezione aerea dalle basi limitrofe della Regia Aeronautica di San Pietro-Biscari-Acate, di Ponte Olivo e di Gerbini, rimanendo esse tuttavia prive dell'intervento di soccorso delle navi della Regia Marina allocate nelle vicine piazzeforti portuali di Augusta e di Taranto⁽⁹⁾. Esse contavano invece alle proprie spalle sul supporto un pò arretrato della Brigata Kampfgruppe del Generale Schmaltz la quale era composta da alcuni reparti della Divisione corazzata 'Herman Goering' che erano stati uniti ad un Reggimento della 15^a Divisione Panzergrenadier posta a guardia della costa sud di Catania. Era al comando della VI Armata italiana il Generale Guzzoni che, con il XII e il XVI Corpo d'Armata, la 4^a Divisione 'Livorno', la 26^a Divisione 'Assietta', la 54^a Divisione 'Napoli', la 28^a Divisione 'Aosta', le cinque Divisioni costiere, le due Brigate costiere, un Reggimento costiero e le forze dei Carabinieri Reali che erano a sua disposizione per impedire con fermezza l'invasione e contrattaccare con altrettanta decisione⁽¹⁰⁾. Dinanzi alle ondate nemiche che si riversavano sulla terraferma, il suolo della costa siciliana, nonostante l'inferiorità degli armamenti e l'esiguità di unità motorizzate italiane, fu infatti difeso aspramente palmo a palmo con grande coraggio e con gravi perdite dei mezzi e degli effettivi.

Nel quadro della ricostruzione degli eventi che furono coevi all'iniziale incalzare dei combattimenti sullo slancio dell'invasione alleata, è un nostro imperativo morale far luce, giunti a questo punto, sull'onore e la dignità dei nostri Carabinieri facendo emergere alcuni episodi di cui tragicamente essi furono vittime e che, per altro verso, macchiarono in maniera efferata in alcuni casi l'onore e la dignità militare di certuni nemici i quali si abbandonarono ad una ingiustificata ed inusitata ferocia nei loro confronti.

Mentre le forze inglesi si dirigevano verso Siracusa appena sbarcate, quell'alba del 10 luglio a Santa Teresa di Longarini-Cassibile presso il casello ferroviario della strada statale 115 sia un posto di blocco del nostro 146^o Reggimento

(9) La base navale di Augusta affidata all'Ammiraglio Leonardi si autodistrusse quasi subito, mentre le quattro corazzate e i sette incrociatori di stanza nei porti di Taranto e La Spezia non poterono intervenire forse perché a corto di carburante.

(10) Il Generale di Corpo d'Armata Rodolfo Corselli riassume sinteticamente la dislocazione in questi termini: "era dislocata nell'isola la 6^a A. Guzzoni, così costituita: 6 Divisioni costiere; il C.A. XII Arisio poi Zingales a Corleone (Div. 'Assietta', 'Aosta'), XVI Rossi a Piazza Armerina (Div. 'Napoli'). Comando e riserva di Armata a Enna con Div. 'Livorno' per 2/3 motorizzata (elemento di manovra), reparti non indivisionati e territoriali. C'erano inoltre tre Div. Germaniche: la Goering corazzata, la 29^a Panzer Grenadiere e la 15^a Divisione Fanteria., più reparti della 1^a paracadutisti. Formavano il XIV C.A. Huber". (Rodolfo CORSELLI, *Cinque anni di guerra italiana*, Roma, 1951, pag. 165); vedi pure Generale Emilio FALDELLA, *Lo sbarco e la difesa della Sicilia*, ed. L'Aniene, Roma 1956. L'Autore era stato Capo di SM dell'Armata italiana in Sicilia comandata dal Generale Guzzoni.

di Fanteria costiera della 206^a Divisione costiera del Generale d'Havet sia il piccolo gruppo del Carabiniere Francesco Cascone della locale Stazione (che era stato preposto ad un servizio di ricognizione dello sbarco nemico) non esitarono invero ad affrontare gli agguerriti contingenti britannici. Al durissimo conflitto a fuoco non sopravvisse nessuno dei militari italiani⁽¹¹⁾.

Particolarmente strenua fu infatti la determinazione del Carabiniere Cascone il quale, essendo originario di Santa Croce di Camerina (in provincia di Ragusa), fu fortemente motivato a difendere i propri conterranei e in particolare la comunità a lui affidata. Francesco Cascone, pur essendo all'inizio della entrata in guerra uno dei siciliani richiamati alle armi, non aveva perduto quello spirito di disciplina interiore che l'Arma dei Carabinieri gli aveva plasmato nel cuore e nella mente quando molti anni prima si era arruolato da volontario. Egli, nonostante fosse consapevole che non aveva scampo, non volle arrendersi e morì nel nome dell'Italia sparando fino all'ultimo colpo di cartuccia contro gli invasori.

La Medaglia d'Argento al Valore Militare alla memoria concessagli dal Presidente della Repubblica ne fotografa il profilo umano e militare, tanto che ci piace riportarne in questa sede la motivazione: "nel corso di un servizio perlustrativo in prossimità del litorale mediterraneo ove erano in atto operazioni di sbarco alleate per l'invasione dell'isola, ingaggiava, da solo, un accanito combattimento contro l'avversario nel tentativo di contrastarne il passo. Ripetutamente e gravemente ferito respingeva l'intimazione di resa, finché colpito a morte cadeva al suolo nel grido di 'viva l'Italia' fornendo un nobile esempio di coraggio e di amore per la Patria, di onore e di salde virtù militari⁽¹²⁾. Affinché il suo fulgido eroismo non sia del tutto cancellato dall'oblio del tempo, l'Arma dei Carabinieri ha voluto intestare la caserma dei carabinieri di Cassibile al Carabiniere Reale Francesco Cascone⁽¹³⁾".

Sempre alle prime luci di quel fatidico giorno dello sbarco, alcuni militi di un gruppo dei nostri Carabinieri Reali furono trucidati sul fronte delle operazioni militari della VII armata americana che mirava a conquistare importanti posizioni sulla SS 115 'Gela-Vittoria' e nell'area dell'entroterra al fine di puntare rapidamente su Caltagirone e neutralizzare gli aeroporti militari italiani di Ponte Olivo (Gela), San Pietro-Biscari-Acate e Comiso.

(11) Caddero il Capitano Valle, che era il Comandante del posto di blocco, il Tenente Ferrari e il Sergente Cicchetti. Per il loro sacrificio furono tutti decorati di Medaglia d'Argento al Valore Militare.

(12) Santa Teresa Longarini, Siracusa, 10 luglio 1943.

(13) Il Carabiniere Francesco Cascone era nato il 7 luglio 1900 a Santa Croce Camarina, si era arruolato il 30 dicembre 1920 ed aveva svolto tutta la propria carriera di militare dell'Arma prestando servizio nelle Stazioni siciliane di Samperi, Castelbuono, Stromboli e Cassibile. Si era congedato il 10 febbraio 1923 ed era stato richiamato il 4 giugno 1940. Morì nello stesso mese in cui era nato, avendo compiuto da qualche giorno quarantatré anni. Soltanto nel 2010 gli è stata dedicata la caserma alla presenza del figlio Giovanni Cascone. La lapide commemorativa è stata posta sulla parete destra della facciata d'ingresso.

Prevedendo che alcune colonne nemiche si sarebbero dirette anche verso la costa di Campobello Licata, la Tenenza dei Carabinieri di Gela dispose che un plotoncino di circa quindici uomini al comando dell'agrigentino Vice Brigadiere Carmelo Pancucci fosse posizionato in una vecchia casa colonica di Passo di Piazza (una località distante circa otto chilometri da Gela) per interdire in qualche modo l'avanzata nemica, difendere le poche famiglie di contadini che lavoravano in quei campi e per far guadagnare tempo alla Divisione 'Livorno' al fine di raggiungere dal centro della Sicilia la costa interessata al contrattacco.

Quel pugnace presidio, come si è saputo mezzo secolo dopo dal racconto di uno dei militari dell'Arma superstiti, il Carabiniere pugliese Antonio Cianci, aveva avvistato un commando americano avanzante contro la casa dove esso stava asserragliato ed aveva aperto il fuoco colpendo mortalmente un soldato statunitense. La risposta di fuoco americana fu potente e immediata riversando una pioggia di raffiche di mitragliatrici e di bordate di colpi lanciate dalle artiglierie navali nemiche su quei nostri Carabinieri che provavano a difendersi sparando dal tetto e dalle finestre delle stanze interne del casolare con i moschetti 91/38.

Lo scontro non fu di breve durata, alternando brevi momenti di sospensione degli spari a momenti di ripresa del fuoco dall'una e dall'altra parte, fino a quando, dopo una tenace resistenza ed essendo ormai circondati, i nostri Carabinieri si arresero esponendo dei drappi bianchi per consegnarsi disarmati. La tensione, invero, fra tutti i protagonisti di quel combattimento era elevata sicché, forse per un equivoco ad essa imputabile, i soldati americani scambiarono le grida impaurite dei contadini nascosti in quel complesso rurale per una reazione di altri combattenti italiani contro di loro.

Pertanto, convinti di essere caduti nella trappola di una finta resa dei Carabinieri, alcuni elementi della 82^a Divisione Aviotrasportata statunitense spararono nel mucchio dei prigionieri raffiche di mitra freddando a sangue freddo i Carabinieri Antonio Di Vetta, Donato Vece e Michele Ambrosiano, ferendone inoltre gravemente numerosi altri di cui a tutt'oggi non si conoscono i nomi (tranne quello di Nicola Villani di Avellino), mentre uno dei colleghi dei militari dell'Arma (forse Francesco Caniglia di Oria) si nascondeva in un pozzo, ed Antonio Cianci riusciva nel contempo a salvarsi perché si gettava a terra come corpo morto terrorizzato perché credeva di essere stato ferito nel torace.

Costui, come dirà quasi dieci anni fa allo storico Fabrizio Carloni⁽¹⁴⁾, ripercorrendo quei drammatici momenti in cui fu sinceramente convinto di trovarsi fra la vita e la morte, di essere stato confortato e rassicurato da un soldato americano che gli si rivolgeva in uno stretto dialetto siciliano. Alla fine sia i nostri

(14) Cfr. Fabrizio CARLONI, *Gela 1943: le verità nascoste sullo sbarco americano in Sicilia*, Mursia, Milano 2011.

militari feriti sia i pochi incolumi del nostro presidio dei Carabinieri di Passo di Piazza furono temporaneamente legati agli alberi di ulivo del podere rurale per essere poi trasportati nelle navi e successivamente condotti nei campi di prigionia americani, inglesi e algerini.

L'Arma dei Carabinieri non ha voluto dimenticare questa pagina gloriosa scritta dai propri uomini del presidio di Passo di Piazza nelle primissime ore delle operazioni belliche di resistenza allo sbarco americano facendo apporre, nel 2012, una lapide di marmo nella sala d'ingresso della Stazione dei Carabinieri di Sommatino (CL), paese natale di Michele Ambrosiano, sottintendendo chiaramente nel ricordo della sua eroica morte anche quella dei suoi colleghi Carabinieri Reali Donato Vece ed Antonio Di Vetta⁽¹⁵⁾.

Gli eventi ricordati valgono come vere e proprie pietre della memoria non solo per il decoro e il vanto dell'Arma dei Carabinieri Reali ma anche per il decoro e vanto delle altre Armi del Regio Esercito italiano, contro cui ottusi ordini nemici comandavano che, nell'avanzare, 'non si dovevano fare prigionieri'.

Si sa bene che la guerra è una terribile fiera della crudeltà in cui si deve uccidere per difendere la propria vita, ma è ormai acquisito, nonostante la lunga segretezza dei documenti, che in quella fase siciliana della guerra condotta dalle Forze Armate attaccanti per la conquista del territorio nazionale italiano vennero meno i principi delle convenzioni internazionali del rispetto dell'incolumità dei militari arresi⁽¹⁶⁾.

Non è privo comunque di alto valore morale il fatto che questi medesimi eventi, riferibili proprio al primo giorno di attacco militare al territorio nazionale italiano, sfatino le alluvionali vulgate pseudo storiografiche che hanno insistito nel sostenere che i militari italiani siciliani e, più in generale, quelli meridionali abbiano desistito dalla lotta senza mostrare un eccessivo spirito di combattimento abbandonando il campo per imboscarsi tra i propri familiari.

(15) In questa targa marmorea si legge la seguente epigrafe sobriamente tacitiana; "In ricordo del Carabiniere Ambrosiano Michele deceduto nell'adempimento del proprio dovere in occasione della Seconda guerra mondiale. Passo di Plezzo Gela (CL) 10 Luglio 1943". Il Carabiniere Michele Ambrosiano era nato infatti a Sommatino il 1° febbraio del 1901. Più recentemente, il 10 luglio del 2017 presso il cimitero monumentale di Gela è stata posta, dopo settantaquattro anni, una corona di alloro a ricordo dei valorosi Carabinieri Reali: Ambrosiano, Di Vetta e Vece alla presenza di S.E. il Prefetto Maria Teresa Cucinotta, il Sindaco di Gela Domenico Messinese, il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello ISSMI Gerardo Petitto, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Gela e numerose Associazioni d'Arma.

(16) Soltanto nei primi anni dell'attuale secolo sono stati pubblicati un maggior numero di libri sulla Campagna di Sicilia. Tra le pubblicazioni con un taglio scientificamente corretto, accanto a quelle già menzionate di Carloni, vanno annoverate a mo' di esempio quelle di Pier Luigi VILLARI, *L'onore dimenticato*, IBN Edizioni, Roma, 2013, e di Salvatore REALE, Giovanni IACONO, *Tre giorni vissuti da eroi. Le voci dei protagonisti. Gela 10-12 luglio 1943*, Independently Published, 2020.

In realtà nelle Battaglie di Gela e dei Monti Iblei sia i Carabinieri Reali sia i Corpi d'Armata, le Divisioni e i Reggimenti del Regio Esercito pagarono un alto prezzo in termini di perdita di uomini e di mezzi, subendo a volte anche le barbare esecuzioni dei propri soldati catturati.

Si vuol qui ricordare, seppure per sommi capi e senza pretesa esaustiva, il doloroso elenco delle uccisioni sommarie di alcuni militari italiani avvenute durante lo sbarco e l'avanzata alleata verso l'interno in quel contesto delle operazioni della Campagna di Sicilia e che furono accertate dalle indagini dei Carabinieri: vengono fucilati il 10 luglio nella spiaggia di Marzamemi, in località di Pachino, le Medaglie d'Oro al Valore Militare alla memoria il Sottotenente cpl costiero Luigi Adorno di Noto e il suo pari grado Vincenzo Barone di Modica; vengono eliminati fisicamente per ordine del capitano John T. Compton i trentasei soldati che si erano arresi all'aeroporto di San Pietro-Biscari-Acate dopo avere difeso un fortino; vengono massacrati i sessanta uomini che avevano depresso le armi dopo la resistenza opposta davanti all'aeroporto di Comiso, (ne è testimone il giornalista inglese Alexander Clifford che era al seguito della 45ª Divisione); vengono freddati col mitra dalla furia omicida del Sergente americano H. T. West del 180º Fanteria i trentasette militari fatti prigionieri sulla spiaggia di Scoglitti che gli erano stati consegnati dal Maggiore Denman per essere interrogati nelle retrovie.

Dei loro poveri cadaveri se ne ebbe notizia il 15 luglio, cioè il giorno successivo, grazie alla coraggiosa denuncia ai propri superiori fatta dal Cappellano militare americano, Colonnello Reverendo W. E. King; sono massacrati i braccianti dell'insediamento colonico 'Arrigo Ventimiglia' di contrada Piano Stella, sito equidistante dalle basi aeree italiane di Comiso e di Ponte Olivo⁽¹⁷⁾.

Man Mano che l'avanzata degli eserciti angloamericani procedeva speditamente, tra i mesi di luglio e di agosto, alla completa occupazione della Sicilia e per converso le Forze italo-tedesche dell'Asse retrocedevano per evacuare dall'isola, non rimase alla popolazione siciliana che sperare nell'intervento dei Carabinieri Reali per proteggersi dalle vessazioni dei nemici e dalle ruberie delle allora alleate truppe tedesche, le quali durante la ritirata brutalmente razziano

(17) Cfr. Gianfranco CIRIACONO, *Le stragi dimenticate. Gli eccidi americani di Biscari e Piano Stella*, Cdb, 2005; dello stesso autore (che è figlio di un maresciallo in pensione dei Carabinieri), *Arrivano...*, Comune di Vittoria, 2003; Giuseppe Federico GHERGO, *14 luglio: il massacro di Biscari*, in *Storia Militare*, ottobre, n. 133, 2004; Carlo D'ESTE, *Lo sbarco in Sicilia*, Mondadori, Milano 1990; Alfio CARUSO, *Arrivano i nostri*, Longanesi, Milano, 2004; Ezio COSTANZO, *Sicilia 1943. Breve storia dello sbarco alleato*, Le Nove Muse, Catania, 2007; Id., *La guerra in Sicilia, 1943. Storia fotografica*, Le Nove Muse, Catania, 2009. Il 30 agosto del 1943 Horace West fu processato dai suoi e fu condannato al carcere a vita. Compton, per l'altro episodio delle esecuzioni sommarie di militari italiani a Biscari, fu dichiarato invece non colpevole e perciò assolto. Successivamente, nel febbraio del 1944, una Commissione militare d'inchiesta americana farà rientrare West nei ranghi dell'esercito commutandogli la pena.

viveri e vettovaglie ai braccianti fino ad uccidere quella povera gente che osava insorgere per non farsi depredate dei propri averi⁽¹⁸⁾.

Come scrisse il Generale di Corpo d'Armata Rodolfo Corselli, commentando quegli ultimi mesi di guerra di alleanza con l'Asse, "nei riguardi dei belligeranti, i Tedeschi erano alleati e i siciliani riconoscevano che combattevano molto valorosamente, ma - come di consueto - facevano soverchierie e prepotenze continue nelle regioni dov'erano dislocati, cosicché in definitiva erano molto malvisti. Viceversa, se erano quasi indifferenti verso gli Inglesi, i siciliani avevano particolari simpatie per i reparti americani, sapendo che in mezzo a loro c'erano molti conterranei provenienti dagli Stati Uniti dove avevano emigrato anni prima"⁽¹⁹⁾.

Non è facile, dunque, riunire i tasselli di siffatto marasma bellico dove, in terra di Sicilia, la popolazione civile rimase intrappolata tra due fuochi di guerra, cioè quello dall'avanzata e quello della ritirata militare delle armate contrapposte, ed è alquanto eufemistico definire come imbarazzante la situazione in cui si vennero a trovare i Carabinieri Reali, sui quali si poggiavano le speranze di salvezza della gente di quei devastati territori. Infatti nell'arco di tempo fra il 10 e il 25 luglio le aree più critiche furono le province di Siracusa, Ragusa, Agrigento e quella di Caltanissetta per il suo sbocco a mare su Gela.

Volendo riassumere in una rapida informazione questo vero e proprio calvario del popolo siciliano che abitava nei luoghi interessati dalle operazioni militari, e non volendo sottacere gli interventi dei militari dell'Arma a sua protezione, ci sembra significativo richiamare alla memoria alcuni episodi nei quali questa ottemperò ai doveri militari e alle leggi di umana civiltà.

A Palazzolo Acreide - che era stato pesantemente bombardato il 9 luglio con 1848 morti - in seguito alla ritirata di un Reggimento comandato dal Colonnello Ronco della 57^a Divisione 'Napoli' del Generale Fiumara verso il bivio di Noto, rimasero nel paese i soli Carabinieri Reali a testimonianza dell'ultima ed indefettibile presenza dell'autorità nazionale italiana; in molti luoghi

(18) Sulla violenza esercitata contro la popolazione civile siciliana è assai opportuno conoscere le inchieste avviate dalla Magistratura militare italiana e dalla Commissione mista italo-tedesca costituita dai rispettivi Ministeri per gli Affari Esteri. Si leggano pertanto gli Atti processuali dell'inchiesta portata a termine dal Procuratore Militare Dott. Enrico Bututta nel 2004 circa gli episodi di cui furono protagonisti elementi delle truppe americane nella penetrazione verso le basi aeronautiche poste all'interno del territorio di sbarco. Il rapporto con cui la Commissione italo-tedesca conclude i propri lavori nel luglio del 2012 segnala che nelle province di Ragusa, Caltanissetta, Catania, Messina, Palermo avvennero da parte dei militari tedeschi in quel tempo alleati circa sessantacinque episodi di violenza. Di questi dodici episodi accaddero fra il gennaio 1942 e il 10 luglio 1943, mentre si registrarono dal 10 al 25 luglio 1943 nell'interno dell'area di Caltanissetta altri venticinque episodi con sessantasei vittime. Sull'argomento delle stragi si consulti, a titolo indicativo, Giuseppe Carlo MARINO (a cura di), *La Sicilia delle stragi*, Newton Compton, Roma, 2007; Giovanni BARTOLONE, *Le stragi alleate e tedesche nella Sicilia dal 1943-44*, Aiello&Provenzano, Bagheria, 2005.

(19) Generale Rodolfo CORSELLI, cit., pag. 168.

dove accaddero degli eccidi di civili, tra cui quello del fondo rurale di Piano Stella, i militari dell'Arma si adoperarono per bloccare i ripetuti vili atti di sciacallaggio compiuti sopra i cadaveri e i feriti.

A Canicattì alleviarono gli abitanti che erano stati mitragliati il giorno 12 luglio dagli allora soldati alleati tedeschi in fuga (i quali provocarono sei morti), mentre il giorno 14 luglio, in linea con i doveri di istituto, organizzarono un servizio di soccorso per i caduti provocati dai numerosi colpi di pistola che il Colonnello americano George Herbert Mc Cafrey aveva sparato sulla folla affamata che voleva assaltare i depositi di generi alimentari⁽²⁰⁾.

Sventarono tragici e paradossali equivoci, come nel caso dei fratelli Filippo e Dante Argento che il 9 luglio, nella loro odissea per raggiungere da Catania la famiglia nella già occupata Gela, furono scambiati per spie inglesi a causa della loro chiara carnagione ed arrestati dai nostri soldati. Salvarono inoltre dal furore tedesco il 3 agosto a Mascalucia (Catania) un soldato italiano che si rifiutava di farsi rubare la motocicletta militare che aveva in consegna. Pur tuttavia - occorre doverlo ammettere - la loro azione fu paralizzata non per paura ma per mancanza di chiare e precise disposizioni di reazione dinanzi agli assassini perpetrati da quelle che erano ancora le truppe alleate germaniche nei paesi della direzione di fuga di Mascalucia, Castiglione dell'Alcantara, Ragalna ed Eremo di Valverde, tanto è vero che il giorno 7 agosto il Vescovo di Acireale inviava una missiva al Segretario di Stato di Sua Santità Pio XII nella quale trapelava lo sconforto sul fatto che le Autorità Militari e l'Arma dei Carabinieri Reali, informate delle stragi tedesche, non avevano potuto far nulla⁽²¹⁾.

“Il 3 agosto - scrive lo storico Virgilio Ilari -, appena decisa l'evacuazione dell'Isola, fu costituito il comando carabinieri Sicilia (generale Ernesto Sannino) per assicurare il servizio di istituto anche dopo l'occupazione nemica. Tuttavia fino al 18 novembre il Governo Militare Alleato (AMGOT) considerò i Carabinieri prigionieri di guerra sulla parola, impiegandoli, disarmati e con bracciale Amgot, alle dipendenze della Polizia Militare Alleata. Con la conseguenza di diminuirne il prestigio a tutto vantaggio della mafia, che del resto era il vero referente politico del colonnello americano Charles Poletti”⁽²²⁾.

(20) Presso il sito del Centro di Documentazione della Città di Canicattì si dà notizia della relazione *On reported atrocity and Canicattì*, July 1943 di John D. Calandra.

(21) Tuttavia va detto che Carabinieri della Legione di Messina non cessarono, in ottemperanza al loro compito di istituto, di raccogliere informazioni e testimonianze sulle angherie e violenze effettuate dai militari tedeschi in quel frangente ma anche quegli analoghi episodi che essi avevano consumato nel periodo dal 1941 al 1943 quando erano dislocati a difesa delle basi militari aeree che saranno poi oggetto dello sbarco nemico. La relativa documentazione è giacente presso l'Archivio di Stato di Ragusa, Prefettura, b. 2524, Legione Territoriale dei Reali Carabinieri di Messina. Nello stesso Archivio è custodita la relazione del 12 maggio 1945 scritta per la Commissione per i crimini di guerra dal Capitano dei Carabinieri Barresi.

(22) Virgilio ILARI, *I Carabinieri. 1814-1993*, (academia.edu/6893023/I_Carabinieri_1814_1993). Su Poletti si consulti, fra i numerosi studi condotti su di lui, Giovanni DI CAPUA, *Il biennio cruciale (luglio 1943 - giugno 1945). L'Italia di Charles Poletti*, Rubbettino Editore, 2005.

Infatti un certo numero di affiliati alla mafia furono nominati sindaci di grossi paesi rurali. In effetti, già alla luce della sconcertante condotta militare italiana, ai primi di luglio del 1943, essendo allora Comandante Generale dei Carabinieri Reali il Generale di Corpo d'Armata Azolino Hazon⁽²³⁾, l'Arma si preoccupò di elaborare alcune disposizioni prevedendo che, nel caso della invasione e della perdita della Sicilia, i reparti dei Carabinieri territoriali restassero nell'isola per rassicurare la popolazione ed assicurare, qualora fosse stato possibile secondo le consuetudini del diritto bellico, quegli indispensabili servizi di mantenimento della sicurezza pubblica, della protezione degli impianti di pubblica utilità e di conservazione della produzione economica del territorio lasciato all'occupazione nemica, mentre i reparti combattenti con le unità del Regio Esercito avevano la consegna di seguire i loro spostamenti.

Il Generale di Corpo d'Armata Angelo Cerica, subentrato nel Comando Generale, nominava il 1° giugno 1943 il Generale di Brigata Ernesto Sannino quale Comandante della VI Brigata dei Carabinieri Reali di stanza a Palermo per designarlo poi, il 3 di agosto, a Capo del ricostituito 'Comando Superiore Carabinieri Reali della Sicilia' mentre gli eserciti anglo-americani avanzavano simultaneamente da Palermo e Catania verso Messina ed invece le truppe italo-tedesche provavano a contrastarle in un estremo arco di contenimento che andava dalla costa tirrenica di Sant'Agata, attraversava l'interno dei monti Nebrodi, e sboccava nello Ionio, a Taormina. Il Generale Sannino, che fino all'8 di maggio era stato sul fronte di guerra greco-balcanico nella carica di Comandante dei Carabinieri Reali inquadrati nella 11^a Armata del Regio Esercito, e poi a disposizione della Divisione 'Podgora', assunse un compito assai gravoso e disperato perché la Sicilia era stata quasi del tutto occupata dagli alleati e tutti i reparti territoriali dell'Arma erano stati disarmati dai nemici e quindi posti in uno stato inoperativo. Lo stesso Comandante Ernesto Sannino, dopo che le truppe italiane e tedesche avevano lasciato definitivamente l'isola, finì nelle mani degli alleati.

3. Il tempo dell'occupazione. I Carabinieri Reali Charles Poletti e l'Amministrazione Militare Alleata (AMGOT)

L'Italia aveva perduto la Sicilia, e giorni ancora più bui l'attendevano sul suolo della penisola nel tempo a venire. In Sicilia l'occupazione militare alleata incominciava a muovere i primi passi, a darsi una struttura organizzativa stabile nel mentre che si auspicava la firma dell'armistizio, il quale finalmente fu siglato il 3 di settembre dal Generale Castellano a Cassibile (Siracusa).

(23) Il Generale di Corpo d'Armata Azolino Hazon fu Comandante Generale dell'Arma dal 23 febbraio 1943 al 19 luglio 1943, data nella quale perì col proprio Capo di Stato Maggiore sotto i bombardamenti di Roma.

Le forze politiche antifasciste siciliane in quel mese di agosto, così tanto segnato dall'accelerazione dei cambiamenti, non restarono tuttavia inerti ed incominciavano a far sentire la loro voce per uscire da vent'anni di un regime dittatoriale e potere finalmente costruire un autentico rinnovamento in senso democratico dello Stato, ma in Sicilia il clima politico era lacerato da un insanabile contrasto fra le ipotesi radicalmente separatiste, rese pubbliche dall'onorevole Andrea Finocchiaro Aprile in una sua lettera del 29 luglio al Tenente Colonnello Charles Poletti, e le tesi autonomistiche, nel quadro dell'unità dello stato italiano, suggerite ai gruppi siciliani di formazione cattolico-sociale da un Alcide De Gasperi ancora in clandestinità.

Anche nell'Arma le conseguenze belliche siciliane incisero, nel contesto di un più generale livello di responsabilità patriottica, a far assumere al Comandante Generale la preparazione di iniziative adatte a fronteggiare l'emergenza nazionale, le quali si tradussero in un piano di intervento eccezionale, senza ombra di dubbio clamoroso, giustificato per avviare le improcrastinabili svolte istituzionali che per volontà del Sovrano si erano rese necessarie.

In quelle circostanze il Generale Angelo Cerica dimostrò una efficiente prontezza, indiscussa lucidità di azione e personale coraggio.

Nella Sicilia conquistata e liberata dal fascismo, i Governi statunitense ed inglese si erano accordati di porre in essere per la prima volta, proprio nel primo territorio sottratto al nemico, quella struttura amministrativa dell'*Allied Military Government of Occupied Territories* (AMGOT) che era stata istituita ad Algeri nel marzo del 1943, seppure presentata nel maggio, e che era stata concepita per fungere da organismo di amministrazione civile nei paesi conquistati. Adesso i Carabinieri erano chiamati dalla storia a scrivere una loro nuova pagina di italianità in Sicilia proprio in relazione alle disposizioni esecutive imposte nell'isola dal responsabile dell'Ufficio Affari Civili dell'AMGOT, Tenente Colonnello Charles Poletti⁽²⁴⁾.

Si trattava di sperimentare un rapporto di collaborazione subordinata negli impieghi loro consentiti dalla Divisione Civilian supply dell'Amministrazione Militare Alleata e, specificamente, stabilite dalle ordinanze del Tenente Colonnello americano di origine italiana. Se per i Carabinieri Reali i mesi del luglio e dell'agosto del 1943 erano stati quelli nei quali essi avevano vissuto il

(24) L'organismo del Governo Militare Alleato dei Territori Occupati sotto il comando del Maggiore Generale britannico Francis Rennell Rodd era articolato per i territori italiani, una volta che erano conquistati e liberati, in diverse 'Regioni di amministrazione' guidate dal personale militare anglo-americano. Queste 'Regioni di amministrazione' erano a loro volta ripartite in un certo numero di settori suddivisi in funzione delle materie da amministrare. Sull'AMGOT abbiamo a disposizione il Resoconto delle attività svolte dal Governo militare alleato e dalla Commissione alleata di controllo in Italia, Presentazione di Lamberto Mercuri, Quaderni della FIAP, Roma 1975.

tempo dell'onore militare, i mesi che seguiranno fino al febbraio del 1944 saranno quelli, di certo non meno significativi, del tempo della fedeltà al territorio e alla popolazione siciliana.

Poletti svolse durante il suo incarico un ruolo simile a quello di un proconsole adeguando la sua azione amministrativa ora alle esigenze di una guerra ancora in corso ora alle istanze di una realtà politica siciliana assai fluida ora agli obiettivi di ricostruzione dello stato italiano non ancora messi a fuoco in maniera definitiva dalle Potenze alleate. In tale contesto le sue primissime mosse furono quelle, in sede amministrativa, di porre come sindaci, per un verso, noti esponenti del separatismo e, per altro verso, come è inconfutabilmente accertato, storiche figure di estrazione mafiosa⁽²⁵⁾, ma non gli dovette sfuggire neppure l'importanza del documento scritto dall'allora avvocato Mattarella, padre dell'attuale Presidente della Repubblica, che a Caltanissetta con Alessi, Restivo e Aldisio, inaugurava la nascita della Democrazia Cristiana siciliana.

Si può allora ben capire in quale misura proprio nei mesi che vanno da settembre a novembre del 1943 (data del loro reimpiego subordinato all'Amministrazione militare dell'isola) - nel quale periodo l'Arma aveva già trasferito il proprio Comando Generale a Bari ove si era insediato il Governo italiano legittimo⁽²⁶⁾ - i Carabinieri Reali della Sicilia subirono una forte lesione di autorità in riferimento alla loro testimonianza di fedeltà ai valori nazionali unitari ed in relazione alla rappresentanza della legalità dell'ordine statale.

Il reimpiego dei Carabinieri Reali da parte delle Potenze vincitrici anglo-americane nel territorio siciliano militarmente occupato e sottratto all'ancora nemico Governo legittimo del Regno d'Italia fu inizialmente reso possibile dalla proposta di Churchill, espressa in una nota del 21 settembre 1943 inviata a Roosevelt, nella quale il Primo Ministro Britannico lo persuadeva che sarebbe

(25) Tra questi l'esponente degli agrari e del movimento indipendentista siciliano Conte Lucio Tasca Bordonaro, che gli successe a settembre quando il Tenente Colonnello americano lasciò la funzione di Commissario del Comune di Palermo assegnatagli dalle autorità militari alleate il 22 luglio, e inoltre alcuni conclamati mafiosi che si avvalevano di presunte benemerienze antifasciste in quanto erano stati condannati al confino mentre, in realtà, avevano subito quella pena poiché erano dediti alla delinquenza comune. È noto, ad esempio, che Calogero Vizzini fu imposto come Sindaco di Villalba (CL) e Giuseppe Genco Russo come Sindaco di Mussomeli. Per quanto riguarda l'Amministrazione comunale di Lercara, paese di nascita di Lucky Luciano, è assai verosimile quanto narra in un suo romanzo ambientato in Adano, alias Lercara, il corrispondente di guerra Jonh HERSEY, in *Una campana per Adano*, Bompiani, Milano, 1946, e ripubblicato recentemente (edizioni Castelvocchi, Roma, 2013). Sempre per quanto riguarda il paese del mafioso Luciano, cfr. Claudio LI GOTTI, *Gli Americani a Licata. Dall'amministrazione militare alla ricostruzione democratica*, Prospettiva editrice, 2008.

(26) La caserma 'Chiaffredo Bergia' di Bari ospitava la Legione CCRR comandata dal Colonnello Romano Dalla Chiesa. Diventò il 12 settembre del 1943 la sede del trasferito Comando Generale dell'Arma che, in una prima fase, assunse la denominazione di Comando dei Carabinieri Reali dell'Italia Meridionale e, in una seconda fase, quella di Comando dell'Arma dei Carabinieri dell'Italia Liberata agli ordini del Generale Giuseppe Picche.

stato strategicamente essenziale far sapere al Re e al Governo del Maresciallo Badoglio che gli Stati Uniti e la Gran Bretagna li avrebbero lasciati liberi di dichiarare guerra alla Germania in guisa che, non appena l'Italia fosse scesa in campo nella posizione di cobelligerante, gli alleati sarebbero stati pronti a riconsegnare alla giurisdizione italiana quei territori che stavano sotto il loro controllo o che andavano via via liberando dai tedeschi.

Le decisioni adottate dal responsabile dell'Ufficio Affari Civili dell'AMGOT, Region I, Tenente Colonnello Charles Poletti⁽²⁷⁾, che riguardavano l'utilizzazione dei Carabinieri Reali si inquadrono nel clima di questo scenario internazionale e seguirono a ruota gli eventi conseguenti alla firma del cosiddetto armistizio lungo del giorno 29 settembre e alla posteriore dichiarazione italiana di guerra alla Germania del 13 ottobre, atti - questi - che infatti indussero gli alleati ad insediare il 1° novembre la Commissione Alleata di Controllo (ACC).

Viene così legittimata, nel riconoscimento di una sua piena dignità professionale, la limitata e circoscritta collaborazione subalterna dei Carabinieri Reali di Sicilia, la quale finalmente poté effettuarsi nell'eseguire i compiti per loro stabiliti da alcune Ordinanze che furono emanate dal Capo dell'Ufficio Affari Civili dell'*Allied Military Government of Occupied Territories* (AMGOT).

Il Bollettino del Governo Militare Alleato documenta che il Tenente Colonnello Poletti, nella Sicilia occupata e separata dall'unione politica con lo Stato italiano, procedette a disegnare una vera e propria architettura ordinamentale⁽²⁸⁾ cercando di mantenere linee di continuità e di discontinuità col personale civile e militare sconfitto. La consultazione di questa raccolta delle pubblicazioni ufficiali delle Ordinanze è pertanto una lettura imprescindibile per la conoscenza dell'apparato amministrativo in vigore nella Sicilia occupata e molto giova per la ricostruzione storiografica di quell'eccezionale periodo.

Charles Poletti già ad ottobre del 1943 affrontava una delle prime emer-

(27) Charles POLETTI (1903-2002), figlio di piemontesi emigrati negli USA, avvocato e legato al Partito Democratico, fu dal 1939 al 1942 Vice Governatore dello Stato di New York, per poi diventarne brevemente Governatore dal 3 dicembre al 31 dicembre del medesimo anno. Successivamente fu Assistente Speciale del Segretario statunitense alla Guerra Henry L. Stimson. Dopo la firma dell'armistizio lungo del 29 settembre, fu reclutato ed inquadrato come un ufficiale dell'AMGOT, seguendo le truppe alleate liberatrici dei territori italiani, operando in posizioni apicali in Sicilia, indi a Napoli, Roma, ed infine nell'aprile del 1945 a Milano come Governatore della Lombardia. In Sicilia, come si è detto, era stato Commissario a dell'Amministrazione Municipale di Palermo dal 22 luglio al 29 settembre del 1943.

(28) Cfr. Bollettino del Governo Militare Alleato della Sicilia. Raccolta dei provvedimenti emanati dal Governo Militare Alleato della Sicilia, Palermo, tipografia Bellotti C., 1944. Risulta assai utile consultare questo testo per la ricostruzione dell'apparato amministrativo voluto dall'AMGOT e realizzato da Poletti nell'isola.

genze in cui versava il territorio dell'isola, uscita solo da due mesi dalla guerra, con l'Ordine n. 5 con cui egli poneva mano alla riorganizzazione del sistema ferroviario siciliano cominciando ad abolire la Milizia Fascista Ferroviaria la quale era stata addetta fino alla vittoria degli alleati al controllo della sicurezza del sistema isolano dei trasporti.

Per sostituirla, egli pensò di mettere su un nuovo servizio per quella funzione, di fissare i numeri degli uomini da reclutare *ad hoc* (1.224, di cui 408 dotati di armi), di indicare i requisiti di intelligenza, di salute, di età (dai diciotto ai cinquant'anni), e di un minimo di conoscenza delle nozioni sulle armi da fuoco, e stabilì che i Carabinieri Reali non fossero estranei alle procedure di costituzione di questo nuovo organo: “occorre prendere accordi localmente per il reclutamento degli uomini necessari. I servizi dei RRCC dovranno essere utilizzati per tale mansione”⁽²⁹⁾.

Appare del tutto chiaro che l'intenzione del Capo dell'AMGOT era quella di valorizzare l'esperienza dell'Arma, ragion per cui i Carabinieri Reali concorsero, dunque, a coadiuvare una procedura assai delicata, che andava assolutamente controllata proprio per evitare il rischio di autorizzare il reclutamento di gente di malaffare.

In quell'Ordine era anche scritto che la dotazione delle armi di questa rinnovata struttura doveva essere efficientemente adeguata per i compiti di polizia ferroviaria e pertanto il Capo dell'Ufficio Affari Civili, non volendo gravare sull'arsenale degli alleati, dichiarava testualmente che “il Governo Militare Alleato (reparto Polizia) si occuperà di prelevare dai Carabinieri di ogni provincia le armi da fuoco necessarie per ogni provincia stessa. Se ciò non fosse possibile e se dopo richiesta la provincia più vicina non potesse venire in aiuto, bisognerà rivolgersi alla Stazione dei Carabinieri di Canicattì (AG) presso i quali esiste un gran numero di armi da fuoco”⁽³⁰⁾. A prima vista sembrerebbe, dunque, che Charles Poletti volesse privare l'Arma dei Carabinieri Reali Siciliani di quel residuo di armamento che, nonostante tutto, non era affatto esiguo in relazione al numero delle diverse centinaia di uomini da essere riforniti e che era ancora ammassato nelle Stazioni e, forse, nella disponibilità. Ma il Tenente Colonnello Poletti non era soltanto un militare, possedeva soprattutto una mente politica per cui quell'Ordine emanato in ottobre autorizzava in realtà, pochissimo tempo dopo la firma dell'armistizio lungo della fine di settembre, una presenza di supplenza armata dei Carabinieri Reali siciliani qualora fosse fallito il reclutamento che era oggetto del bando, precisando: “al presente queste mansioni saranno eseguite sotto la sorveglianza dei Carabinieri.

(29) *Ivi*, pag. 5. Si prevedeva per gli uomini reclutati una paga giornaliera fino a sessanta lire.

(30) *Ivi*.

E se, per il 1° novembre 1943, dato il tempo limitato per completare il reclutamento stesso delle forze necessarie per il funzionamento del servizio di vari punti della ferrovia, non fosse in grado di funzionare, per quanto possibile bisognerà impiegare gli stessi carabinieri per tale servizio sino al reclutamento finale dell'organizzazione stessa⁽³¹⁾". Pertanto, ridando sotto questa forma le armi ai Carabinieri Poletti li ripristinava, in qualche modo, come una Forza Armata di Polizia. Con l'Ordine n. 11, emanato a Palermo il 3 novembre 1943, che riguardava la durata del coprifuoco nell'isola dalle ore undici della sera alle ore cinque del mattino successivo, il Tenente Colonnello Poletti assegnava perentoriamente ai Carabinieri Reali il compito di rilasciare gli eventuali lasciapassare: "bisognerà munirsi di un lasciapassare speciale, facendone richiesta ai Carabinieri"⁽³²⁾.

Con tale disposizione ufficiale egli rafforzava l'immagine dell'Arma nel territorio siciliano e ne restaurava l'autorità sulla popolazione. Questo Ordine aveva, forse, pure lo scopo di lanciare un messaggio di legalità a quanti potevano credere di essere diventati egemoni in un territorio che volevano fosse definitivamente staccato dall'Italia oppure a quanti supponevano che la Sicilia fosse soggiacente e nella disponibilità del dominio di poteri impunibili. In ogni caso va notato che si dava ai Carabinieri l'importante controllo, indirettamente amministrativo, delle eccezioni autorizzate ai movimenti nell'isola nelle ore di divieto notturno.

Il 9 novembre del 1943 il Bollettino dell'AMGOT pubblicava due Ordini di Charles Poletti che erano estremamente rilevanti per conferire una ordinarietà istituzionale all'intelaiatura della sicurezza e dell'ordine pubblico in Sicilia, di cui l'uno riguardava la nomina del Direttore Regionale (di nazionalità italiana) di Pubblica Sicurezza per la Sicilia e l'altro disponeva l'organizzazione del Battaglione d'Istruzione per i RRCC Ausiliari.

Con l'Ordine n. 20 si delineava il quadro della struttura regionale della pubblica sicurezza con la nomina dei Questori (o in qualche caso dei Questori Reggenti) nelle province⁽³³⁾, con l'Ordine n. 21 si conferiva l'incarico al Generale Ernesto Sannino di ricostituire il predetto Battaglione, riconoscendolo con ciò ufficialmente come il Comandante dell'Arma in Sicilia.

(31) *Ivi*.

(32) *Ivi*, pagg. 17-18.

(33) Nel medesimo successivo Ordine n. 21, oltre al conferimento dell'incarico al Generale di Brigata dei Carabinieri Sannino, si pubblicava il seguente organigramma della costituenda struttura di Pubblica Sicurezza nell'isola: il Dott. Vittorio Modica, che era stato Capo di Gabinetto della Questura di Palermo, assumeva l'incarico di Direttore Regionale (italiano) di Pubblica Sicurezza secondo quanto stabilito dall'Ordine n. 20; a Palermo veniva assegnato come Questore il Dott. Garbo, a Messina il Dott. Giammarcaro, a Siracusa il Dott. Guggino, a Ragusa il Dott. D'Elia, ad Enna il Dott. Monteleone; a Catania, Agrigento, Trapani e Caltanissetta venivano nominati come Questori Reggenti, rispettivamente, i Dottori Rejna, Orecchio, Greco e Consoli.

Alla luce dell'insediamento della Commissione Alleata di Controllo (ACC) in data 1° novembre con lo scopo di dare il via al graduale trasferimento del territorio italiano occupato e liberato dal Regime fascista, competeva all'Ufficio Affari Civili dell'AMGOT di porre in essere le decisioni della superiore Commissione che prevedevano nei territori riconsegnati al Governo del Re un organico di ottomila Carabinieri e di seicento Vice Brigadieri. Pertanto, "vista la necessità di organizzare un Battaglione d'Istruzione per l'addestramento dei carabinieri ausiliari per aumentare i servizi attuali, in virtù dei poteri conferitimi, io, Charles Poletti, Tenente Colonnello, Ufficiale Capo degli Affari Civili della Sicilia ORDINO:

1. in base all'autorità già conferitagli, il generale Ernesto Sannino, Comandante dei RRCC della Sicilia, dovrà incominciare immediatamente l'organizzazione di un Battaglione d'Istruzione per l'addestramento dei carabinieri ausiliari per aumentare i servizi attuali;

2. i dettagli del progetto per essere approvati dovranno essere presentati al Capo Divisione di Pubblica Sicurezza, Regione I, Governo Militare Alleato"⁽³⁴⁾.

Il progetto dettagliato dell'esecuzione dell'Ordine n. 21 sarebbe stato gerarchicamente sottoposto al Capo di Pubblica Sicurezza dell'AMGOT per la Regione I della Sicilia.

Con questi due Ordini si può senza dubbio dire che i Carabinieri Reali di Sicilia ritornavano a riappropriarsi del loro compito d'istituto consistente nel presidiare capillarmente il territorio e nel contrastare efficacemente la criminalità nel nome delle leggi dello Stato. Quando l'11 febbraio del 1944 la Sicilia ritornerà a far parte della Patria italiana allora anche i Carabinieri Reali della Sicilia ritorneranno nella comune famiglia dell'Arma accolti dal Comandante Generale Giuseppe Pieche.

In un modo o nell'altro, i Reali Carabinieri erano stati il volto dello Stato italiano quando lo Stato italiano non esisteva più in Sicilia. Al suo ritorno, saranno pronti per scrivere nell'isola nuove pagine di fedeltà all'unità della Patria e all'indissolubilità della nazione. Queste pagine saranno ancora bagnate dal sangue di numerosi Carabinieri che non arretrarono dinanzi alla ferocia delle imboscate organizzate dal banditismo del secondo dopoguerra. Ma questa sarà un'altra storia: un'altra storia, comunque, strettamente connessa al versante dell'indipendentismo armato rispetto a quella che si è fin qui esaminata.

La storia che in queste pagine si è presa in considerazione ha voluto mettere in luce la criticità degli eventi che coinvolsero in Sicilia l'Arma dei Carabinieri Reali (per un periodo di circa sei mesi) all'interno della complessità del quadro militare e politico nazionale e internazionale.

(34) *Ivi*, pagg. 26-27.

L'Arma si trovò del tutto immersa in quella situazione che il giurista e filosofo politico Carl Schmitt ha definito concettualmente nei termini dello 'stato d'eccezione', cioè in una situazione dove la guerra e la sconfitta militare di una avventurosa e deprecabile alleanza aveva determinato una interruzione ordinamentale, un cleavage societario nella realtà siciliana e italiana i cui riflessi saranno forieri di ulteriori scomposizioni del tessuto comunitario. In quelle circostanze - così tanto tormentate in terra di Sicilia - di trapasso dalla guerra alla non belligeranza e da questa all'approdo della riconquistata pace, l'Arma dei Carabinieri diede perciò un limpido esempio di coesione morale e militare volendo esprimere con la propria integrità di Corpo l'essere, nonostante tutto, l'incrollabile custode della sicurezza del popolo siciliano e la vigile sentinella dell'italianità della Sicilia.

Siano, dunque, consentite alcune brevi considerazioni che certamente non hanno nessuna pretesa di essere esaustive. Va innanzi tutto precisato che nella narrazione di quegli accadimenti la storiografia ha prevalentemente privilegiato l'interpretazione alla descrizione dei fatti sovrapponendo con ciò il quadro ermeneutico correttamente intestato all'esito finale della liberazione a quello della guerra combattuta sul fronte del confine siciliano. Il significato di valore dello scopo, cioè la liberazione in seguito allo sbarco alleato, ha affievolito l'interesse di far memoria della resistenza militare opposta dalle nostre Forze Armate.

Volendo contrastarne l'oblio, si è voluto ricordare con questa ricostruzione l'onore militare dei Carabinieri Reali e di tutti i combattenti italiani che, senza tentennamenti, ostinatamente e disciplinatamente, non cedettero agli sbandamenti e compirono il loro dovere fino all'ultimo uomo.

Ma se per un verso nell'isola l'antifascismo non fu un fenomeno di massa essendo per lo più circoscritto in ambienti elitari e mancò, per un altro verso, una sua organizzazione paramilitare di stampo partigiano, è pur vero che ai siciliani fu restituita quella libertà che fortifica la vita e lo sviluppo dei popoli. Sotto questa angolazione si è voluto, allora, mettere in risalto che in Sicilia durante i mesi dell'Amministrazione Militare Alleata maturò un secondo risorgimento grazie alla dignità morale dell'Arma e dei suoi Carabinieri, la quale affiancò lealmente la pur momentanea nuova dirigenza straniera nella consapevole impresa della costruzione della libertà per la nuova e rigenerata nazione italiana.





Professore
Marco Gemignani (*)

STUDI MILITARI

Le navi della Regia Marina e della Marina Militare con il nome *Carabiniere* (terza parte)

Nella prima settimana del 1942 il cacciatorpediniere *Carabiniere* venne impiegato in una missione di scorta indiretta a un convoglio destinato in Libia e fra il 6 e il 14 gennaio la nave fu impegnata a Taranto per eseguire la pulizia della carena insieme ai caccia *Alfredo Oriani* e *Scirocco* avvalendosi del bacino galleggiante 5012⁽⁷⁵⁾.

La sera fra il 15 e il 16 gennaio svolse un'esercitazione di lancio di siluri con il gemello *Fuciliere* e fra il 22 e il 25 successivi partecipò all'Operazione "T. 18" consistente nello scortare un convoglio che venne pesantemente attaccato dai britannici⁽⁷⁶⁾.

Il *Carabiniere* fu poi temporaneamente aggregato alla XIII Squadriglia che risultò così composta, oltre che da questo caccia, dall'*Alpino*, dal *Bersagliere* e dal *Fuciliere*; il 5 febbraio il *Carabiniere*, come tutte le unità da guerra presenti a Taranto, fu passato in rivista da Vittorio Emanuele III che alle 14:30, a bordo di un motoscafo e accompagnato dai vertici della Regia Marina sfilò di prua al caccia, dal quale per tre volte si alzò il grido regolamentare di "Viva il re"⁽⁷⁷⁾.

(*) Docente di Elementi di Storia e Strategia Navale presso l'Accademia Navale di Livorno.

(75) AUSMM, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "RCT Carabiniere. Diario di guerra", annotazioni dal 3 al 14 gennaio 1942.

(76) Questi ultimi con gli aerosiluranti riuscirono ad affondare la motonave *Victoria* carica di truppe, vedi ivi, annotazioni dal 15 al 25 gennaio 1942; ivi, *Scontri navali ed operazioni di guerra*, busta 48: lettera dell'ammiraglio di squadra Carlo Bergamini a Supermarina tramite e per conoscenza Littorio per Forze Navali redatta a bordo della *Duilio* il 1° febbraio 1942, con n. di protocollo 1075 SRP e avente oggetto "Rapporto di missione".

(77) Ivi, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "RCT Carabiniere. Diario di guerra", annotazione del 5 febbraio 1942.



Il cacciatorpediniere *Carabiniere* in navigazione con mare calmo
(Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Il 13 seguente vennero segnalati dei movimenti navali britannici nel Mediterraneo orientale e fu deciso di intercettare le unità della *Royal Navy* facendo salpare da Taranto i caccia della X e della XIII Squadriglia, gli incrociatori della VII Divisione con l'appoggio temporaneo della corazzata *Duilio* al comando dell'ammiraglio di squadra Carlo Bergamini, che si sarebbero uniti ai caccia dell'XI Squadriglia e agli incrociatori della III Divisione partiti da Messina agli ordini dell'ammiraglio di divisione Angelo Parona. Il *Carabiniere* con le altre unità lasciò la base pugliese alle 18:35 del 14 febbraio e alle 19:55 Bergamini ricevette l'ordine di rientrare a Taranto con la *Duilio* e i caccia *Maestrale* e *Scirocco*⁽⁷⁸⁾.

Le altre unità proseguirono la navigazione e alle 08:58 del giorno seguente si unirono a quelle salpate da Messina e cominciarono a pendolare in una zona a sud-est di Malta perché nel frattempo era stato appurato che i britannici stavano inviando un convoglio fortemente scortato di tre mercantili per rifornire l'isola (Operazione "M.F.5"). Esso fu attaccato da aerei dell'Asse che colpirono i tre piroscafi obbligando i britannici ad autoaffondarne un paio e a dirottare il terzo seriamente danneggiato a Tobruk⁽⁷⁹⁾.

Alle 04:45 del 16 febbraio la formazione italiana, che ancora pattugliava le acque vicino a Malta, fu illuminata improvvisamente da alcuni bengala a cui seguì un attacco di aerosiluranti che non provocò danni grazie all'attivazione dei nebbiogeni e alla pronta manovra delle unità della Regia Marina.

(78) Ivi, *Scontri navali ed operazioni di guerra*, busta 49: lettera dell'ammiraglio di squadra Carlo Bergamini a Supermarina tramite e per conoscenza a Littorio per Forze Navali redatto a bordo della *Duilio* il 16 febbraio 1942, con n. di protocollo 115 SRP e avente oggetto "Rapporto di missione".

(79) A. SANTONI, F. MATTESINI, *La partecipazione tedesca alla guerra aeronavale nel Mediterraneo (1940-1945)*, Roma, Dell'Ateneo e Bizzarri, 1980, pagg. 156-158.

Poiché non vi era più la necessità di restare in quell'area, le navi italiane ebbero ordine di rientrare e la XIII Squadriglia con il *Carabiniere*, invece di fare rotta per Taranto, fu assegnata a scortare la III Divisione composta dagli incrociatori pesanti *Gorizia* e *Trento* e pertanto si diresse a Messina. Questa formazione

attraversò l'area dove era in agguato il sommergibile britannico *P 36* del tenente di vascello *Harry Noel Edmonds* al largo di Capo Spartivento.

Il battello era a quota periscopica e il suo comandante avvistò le unità della Regia Marina identificandole correttamente e decise di attaccare uno dei due incrociatori.

Edmonds pensò di lanciare contro quello che gli si presentava per primo, ma nel manovrare il *P 36* l'ufficiale si rese conto che non avrebbe potuto colpirlo per cui alle 13:15, da una distanza di circa novecento metri, lanciò una salva di quattro siluri contro il secondo incrociatore che era il *Gorizia*, dopodiché scese di quota preparandosi alla reazione delle navi italiane⁽⁸⁰⁾.

Una delle vedette di plancia a dritta del *Carabiniere* notò le scie di due dei quattro siluri a proravia del traverso e subito il timoniere accostò a dritta e fu informato il comando della III Divisione per ultra corte dell'avvistamento. Il caccia manovrò e riuscì a evitare i due siluri segnalati ma fu colpito sulla dritta a prora da uno di quelli che non erano stati notati⁽⁸¹⁾.



Il fascicolo contenente le copie dei documenti riguardanti l'Operazione britannica "M.F. 5"

(Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

(80) JÜRGEN ROHWER, *Allied Submarine attacks of World War Two. European Theatre of Operations, 1939-1945*, London, Greenhill Books, 1997, pag. 152.

(81) L'equipaggio di un velivolo tedesco bimotore Junkers Ju 88 del I/NJG.2 che scortava la formazione navale italiana notò la scia di uno dei siluri ma non fece in tempo a segnalare il pericolo per la troppo breve distanza che vi era fra il sommergibile che li aveva lanciati e il *Carabiniere*, vedi AUSMM, *Scontri navali ed operazioni di guerra*, busta 49: lettera del capitano di fregata Virginio Rusca a Supermarina redatta a Messina il 17 febbraio 1942, con n. di protocollo 151 S e avente oggetto "Azione di sommergibile nemico il 16 febbraio 1942".

Anche l'*Alpino* ed altri mas nel frattempo sopraggiunti iniziarono a lanciare bombe di profondità e il *P 36* registrò ben duecentoventicinque esplosioni che non lo danneggiarono ma lo obbligarono a rimanere immerso senza poter dare il colpo di grazia al *Carabiniere*⁽⁸²⁾.



Danni patiti dal *Carabiniere* il 16 febbraio 1942
(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Per rinforzare la scorta a quest'ultimo caccia giunse anche la torpediniera *Generale Marcello Prestinari* e il rimorchiatore *Instancabile* (catturato agli jugoslavi) che sostituì la *Giuseppe Dezza* nel traino del *Carabiniere* che, alla velocità di tre nodi, si ormeggiò al pontile del carbone a Messina alle 08:30 del 17 febbraio.

Nel frattempo nella base siciliana avevano cominciato a rimettere in galleggiamento tutti i natanti che si trovavano nel bacino di carenaggio per far posto al caccia danneggiato; il *Carabiniere* cominciò a sbarcare le munizioni, le bombe di profondità, i siluri e altro materiale e alle 16:00 entrò in bacino per iniziare le riparazioni.

(82) A queste unità si unì alla caccia al *P 36* anche la moderna torpediniera *Pallade* dotata di ecogoniometro, vedi ivi: comunicazione telefonica dell'ammiraglio di squadra Pietro Barone da Messina al contrammiraglio Sergio Fontana a Supermarina del 17 febbraio 1942 alle ore 09:10. Il *P 36* il 1° aprile 1942 venne affondato mentre era alla fonda alla Valletta durante un bombardamento aereo tedesco; il relitto fu recuperato il 7 agosto 1958 per liberare l'area portuale e fu definitivamente affondato al largo di Malta il 22 agosto successivo, vedi Frank Woodgate LIPSCOMB, *The British Submarine*, Greenwich, Conway Maritime Press, 1975, pagg. 104-105; Alberto SANTONI, Francesco MATTESINI, *La partecipazione tedesca alla guerra aeronavale nel Mediterraneo (1940-1945)*, cit., pag. 175.

13 febbraio 1942-XX

R. C. T. "CARABINIERE"

INDIRIZZO VELEGGIATO: NAVE "CARABINIERE"

PROT. N. **341/SRP** ALLEGATI **5**

ARGOMENTO: **RAPPORTO DI NAVIGAZIONE**

SEGRETO = RISERVATA PERSONALE

Riferimento ordine di operazione n° 52998 SRP del 14 febbraio 1942 del Comando in Capo FF.NN.

ESPOSIZIONE CRONOLOGICA:

Giorno 16 febbraio 1942

ore 13,14'35" circa- una vedetta di plancia a dritta avvista scie di siluro a proravia del traverso, dirette verso il C.T. La mia rotta è 290°.

Ordino tutta la barra a dritta e mi porto dal portello di sinistra della plancia, dove sono in quel momento, al portello prodiero di dritta.

Vedo due scie vicinissime l'una dall'altra, esattamente parallele, dirette verso sud, che stanno per tagliarmi la rotta. - Il C.T. ha già iniziato l'accostata verso dritta. - Ordino di trasmettere il segnale "LL 0018". Il segnale viene immediatamente trasmesso.

Le due scie tagliano la mia rotta sotto la prora. - Ho la sicurezza di avere evitato i due siluri.

ore 13,14'53" circa- esplosione a proravia della plancia. Colonna di acqua e nafta che ricade sulla plancia. La esplosione getta tutti sul pagliolo; la nave si apprua rapidamente e fortemente, sbandando a sinistra.

ore 13,15'00" circa- scendo dalla plancia ed ordino di fermare le motrici.

ore 13,15'15" circa- le macchine sono ferme, la nave continua ad accostare sulla dritta mentre si spegne l'abbrivo. La prora è stata completamente asportata fino alla plancia.

ore 13,15'30" circa- ordino al Direttore di Macchina di iniziare le operazioni di esaurimento e bilanciamento, all'ufficiale in 2° di provvedere a radunare la gente verso poppa, di ammainare la motolancia e

R. C. T. "ALPINO"
SEGR. COMANDO SQUADRA

Prot. N. **104/SRP**
Data **24.2.42**
Classifica **Passaggio**


SUPERMARINA
005860 - 4. MAR. 1942
CAT. N°

G. M.

P. Romi
Mano per la parte di esaurimento

La prima pagina del rapporto del comandante del *Carabiniere*, il capitano di fregata Giacomo Sicco, relativo al siluramento del caccia e alle prime disposizione impartite per salvare la nave
(Archivio dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Purtroppo fra i membri dell'equipaggio del caccia si registrarono nove morti, altrettanti dispersi e quarantatre furono ricoverati all'Ospedale Militare Marittimo di Messina ma di essi tre in seguito decedettero⁽⁸³⁾.



Il cacciatorpediniere *Ascari*, gemello del *Carabiniere*, il 24 marzo 1943 incappò in una mina mentre stava trasportando truppe tedesche in Tunisia. L'ordigno esplose asportandogli di netto la prora come era accaduto al *Carabiniere* quando era stato silurato il 16 febbraio 1942, ma non fu altrettanto fortunato perché affondò poche ore dopo aver urtato la mina

(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Comunque, nonostante le perdite e i danni patiti, il *Carabiniere* dimostrò di essere una nave fortunata perché altre unità simili, colpite da un siluro, erano affondate nel giro di pochi minuti con la scomparsa di quasi tutto l'equipaggio.

Mentre il caccia era nel bacino gli fu ricostruita una piccola prora posticcia e il 29 marzo, circa un mese e mezzo dopo il siluramento, il *Carabiniere* tornò in acqua e il giorno seguente fu in grado di effettuare le prove di macchina e la tenuta della nuova prora.

Il 3 aprile al comando del capitano di fregata *Ugo Avelardi* lasciò la base siciliana e il giorno successivo giunse a Napoli, da dove ripartì il 10 per Livorno insieme alla torpediniera *Enrico Cosenz* che lo avrebbe scortato e al caccia *Fuciliere* che avrebbe proseguito per La Spezia per andare ai lavori. Era stato infatti deciso che per accelerare il rientro in servizio del *Carabiniere*, invece di costruire una nuova prora, gli sarebbe stata montata quella di un gemello, il *Carrista*, che in quel periodo era in fase di costruzione nel Cantiere OTO della città labronica⁽⁸⁴⁾.

(83) AUSMM, *Scontri navali ed operazioni di guerra*, busta 49: lettera del capitano di fregata Giacomo Siccò a Supermarina, al Comando in Capo delle Forze Navali, al Comando della III Divisione, a Marigrup redatta il 20 febbraio 1942, con n. di protocollo 341 SRP e avente oggetto "Rapporto di navigazione".

(84) Ivi, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazione del 10 aprile 1942; Elio ANDÒ, Erminio BAGNASCO, *Navi e marinai italiani nella Seconda Guerra Mondiale*, Parma, Albertelli, 1981, pagg. 153-154, 167. Il *Carrista* in seguito fu



Il *Carabiniere* con la prora posticcia applicata a Messina per metterlo in condizione di trasferirsi a Livorno dove gli sarebbe stata montata quella di un gemello in costruzione nel Cantiere OTO, il cacciatorpediniere *Carrista*

(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Durante i lavori al *Carabiniere* fu rimosso uno dei due impianti lanciasiluri e rimpiazzato con un paio di mitragliere da 37 millimetri; l'albero poppiero fu sostituito con uno più piccolo e inoltre venne installato un ecogoniometro per migliorare le possibilità di individuare i battelli subacquei avversari.

La sera dell'11 il caccia arrivò a Livorno e tre giorni dopo Avelardi venne sostituito dal tenente di vascello Franco Marengo che il 1° maggio restituì il comando dell'unità ad Avelardi.

Il 5 ottobre il *Carabiniere* uscì dal bacino e il mese successivo cominciò le prove di accensione delle caldaie e le prove di macchina stando ormeggiato. Il 1° dicembre uscì in mare per testare le motrici ed eseguire tiri per il collaudo delle strutture dell'impianto binato da 120 millimetri di prora e pochi giorni dopo il comando del caccia fu assegnato al capitano di fregata Gian Maria Bongioanni⁽⁸⁵⁾.

Il 7 gennaio 1943 l'unità si trasferì alla Spezia e il 16 successivo uscì in mare per eseguire delle esercitazioni di tiro con le mitragliere antiaeree contro una sagoma di aerosilurante, con le artiglierie principali sia di giorno che di notte contro un bersaglio rimorchiato, e con i siluri effettuando lanci simulati ed effettivi contro la torpediniera *Ardimentoso*.

privato anche della parte poppiera che venne utilizzata per sostituire quella del *Velite* gravemente danneggiata da un siluro lanciato dal sommergibile britannico *Splendid* il 21 novembre 1942 mentre il caccia con il *Bombardiere* e il *Legionario* stava scortando un paio di piroscafi vicino a Ischia. A causa dell'asportazione della prora e della poppa che dovettero essere ricostruite il *Carrista* al momento della proclamazione dell'armistizio l'8 settembre 1943 era ancora nel Cantiere OTO, dove fu catturato dai tedeschi e poi da essi fatto demolire, vedi AUSMM, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 11: "Stato Maggiore della R. Marina. Centro documentazione storica. Nave: Carrista".

(85) Ivi, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere alla dipendenza del Comando Gruppo CC.TT. di Squadra. Mese di dicembre 1943 [sic] XXI".

Nei giorni seguenti il caccia svolse altre esercitazioni e la sera fra il 28 e il 29 gennaio compì la prima missione di guerra dopo il siluramento del 16 febbraio dell'anno precedente, scortando con le torpediniere *Ardimentoso* e *Cassiopea* la nave da battaglia *Littorio* dalla Spezia a Genova.

La mattina del 29 gennaio le tre unità rientrarono nella base spezzina e alle 12:46 il *Carabiniere* salpò nuovamente per testare il radiotelemetro di fabbricazione italiana tipo EC 3ter "Gufo" che era stato montato a bordo durante i lavori di ripristino⁽⁸⁶⁾.

Dopo altre uscite in mare per esercitazioni, il 1° febbraio il caccia fece rotta per Palermo dove si ormeggiò il giorno dopo. La sera del 4 il *Carabiniere* imbarcò otto ufficiali e trecentoventi fra sottufficiali, graduati e soldati tedeschi che trasportò con i caccia *Camicia Nera*, *Mitragliere* e *Vincenzo Gioberti* alla Goletta in Tunisia e nel rientrare a Palermo vi condusse quattro ufficiali, otto sottufficiali e un soldato del Regio Esercito⁽⁸⁷⁾.



Il *Carabiniere* ripreso da un velivolo della Regia Aeronautica. Si può notare il ponte di castello verniciato con strisce trasversali bianche e rosse, segno identificativo pitturato sulle navi italiane dopo quanto era accaduto durante la Battaglia di Punta Stilo del 9 luglio 1940

(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

(86) Ivi: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazioni dal 28 al 29 gennaio 1943; E. BAGNASCO, *In guerra sul mare. Navi e marinai italiani nel Secondo Conflitto Mondiale*, Parma, Albertelli, 2005, pag. 353.

(87) AUSMM, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazioni dal 1° al 6 febbraio 1943.

La sera del 20 sul *Carabiniere* salì un altro reparto tedesco da portare in Tunisia e alle 02:10 del giorno seguente salpò con il caccia *Alpino*.

Tuttavia un'ora dopo la partenza la macchina di sinistra ebbe una grave avaria e dovette essere fermata, cosicché il *Carabiniere* dovette invertire la rotta avvalendosi soltanto della macchina di dritta. Rientrò a Palermo alle 05:45 e per ormeggiarsi ebbe necessità di un paio di rimorchiatori, dopodiché fece sbarcare i militari germanici; il capitano di fregata Bongioanni cercò di far riparare la macchina di sinistra, ma ciò risultò impossibile a Palermo e così alle 05:40 del 24 febbraio lasciò il porto siciliano e, dopo una breve sosta alla Spezia, nel pomeriggio del 26 giunse a Genova⁽⁸⁸⁾.

L'unità rimase ai lavori nel capoluogo ligure fino al 14 marzo, poi si trasferì alla Spezia e infine a Livorno, dove dal 17 riprese pienamente la sua attività bellica proteggendo un convoglio destinato ad Olbia⁽⁸⁹⁾.

Nei mesi seguenti il *Carabiniere* eseguì numerose missioni di scorta nel Mar Ligure e nel Tirreno sia a navi mercantili che da guerra specialmente dopo che l'ammiraglio di squadra Carlo Bergamini era divenuto il 5 aprile 1943 comandante in capo delle Forze Navali da Battaglia stanziato prevalentemente alla Spezia, il quale aveva iniziato un serrato programma addestrativo con frequenti uscite in mare per svolgere esercitazioni di tiro e di coordinazione con gli aerei⁽⁹⁰⁾.

Il *Carabiniere* il 5 giugno si trovò alla Spezia quando la base subì un pesante bombardamento da parte di sessanta quadrimotori B 17 "Flying Fortress" della 12th Air Force dell'Aviazione dell'Esercito degli Stati Uniti partiti dall'Algeria. L'incursione fu contrastata dal tiro antiaereo delle navi presenti nella base ligure e all'azione di fuoco partecipò anche il cacciatorpediniere sparando con le mitragliere da 37 millimetri. Anche in questa occasione il *Carabiniere* dimostrò di essere un'unità fortunata perché non ricevette alcun danno, al contrario delle corazzate *Roma* e *Vittorio Veneto* che riportarono avarie⁽⁹¹⁾.

(88) Ivi: annotazioni dal 24 al 26 febbraio 1943.

(89) Ivi: annotazioni dal 14 al 17 marzo 1943.

(90) Ivi, *Biografie ufficiali*, busta B 1, fascicolo 42: "Ministero della Difesa. Direzione Generale per il Personale Militare della Marina. 1^a Sezione. Documentazione e Matricola Ufficiali. Corpo Stato Maggiore. Estratto matricolare del defunto Ammiraglio d'Armata Carlo Bergamini nato il 24 ottobre 1888 a San Felice Sul Panaro provincia Modena".

(91) Ivi, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazione del 5 giugno 1943; ivi, Attacchi alle basi 1940-1943, busta 8, fascicolo 1079: rapporto dell'ammiraglio di squadra Carlo Bergamini a Supermarina, e per conoscenza al Comando Marina della Spezia redatto a bordo il 6 giugno 1943, con n. di protocollo 965 SRP e avente oggetto "Danni subiti dalle F(orze) N(avali) [da] B(attaglia) nell'attacco su Spezia del 5 giugno 1943-XXI; ivi: rapporto dell'ammiraglio di squadra Carlo Bergamini a Supermarina redatto a bordo il 12 giugno 1943, con n. di protocollo 1024 SRP e avente oggetto "Danni subiti dalle RR. NN. Roma e V(ittorio) Veneto".



Il bombardamento della base navale della Spezia del 5 giugno 1943 durante il quale il *Carabiniere* dimostrò ancora una volta di essere un'unità fortunata perché non subì alcun danno

(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Nelle settimane seguenti il caccia continuò ad essere impiegato in missioni di scorta, trasporto di truppe ed esercitazioni; come è noto il 25 luglio Benito Mussolini fu arrestato e nuovo capo del governo divenne il maresciallo d'Italia Pietro Badoglio che in seguito autorizzò l'inizio di trattative con gli alleati per arrivare ad un armistizio⁽⁹²⁾. Mentre erano in corso questi contatti segreti la Regia Marina continuò ad operare e anche il *Carabiniere* fu molto attivo ed ebbe un'altra occasione per mostrare quanto fosse una nave fortunata. Infatti nel pomeriggio del 9 agosto lasciò La Spezia con i caccia *Vincenzo Gioberti* e *Mitragliere* per scortare l'VIII Divisione Navale costituita dagli incrociatori leggeri *Giuseppe Garibaldi* ed *Emanuele Filiberto Duca d'Aosta* diretta a Genova.


La formazione fu avvistata e attaccata dal sommergibile britannico *Simoom* del tenente di vascello Geoffrey Deryck Nicholson Milner che alle 18:25 lanciò una salva di siluri mirando al *Giuseppe Garibaldi*. Il *Carabiniere* avvistò le scie dei siluri e immediatamente avvertì le altre navi del pericolo che riuscirono ad evitare contromanovrando meno il *Vincenzo Gioberti*, che fu colpito al centro e a poppa da un paio di armi che spezzarono in due il caccia⁽⁹³⁾. Il *Carabiniere* lanciò bombe di profondità contro il *Simoom* che scese, forse troppo appesantito, fino a 144 metri di profondità senza avere la possibilità di attaccare di nuovo le restanti unità italiane che raggiunsero senza altri inconvenienti Genova⁽⁹⁴⁾.

(92) La caduta del Fascismo ebbe delle conseguenze anche sull'onomastica navale in quanto la Regia Marina nei giorni successivi cambiò il nome di tre unità che era troppo legato alla dittatura, ovvero la corazzata *Littorio* e, come già ricordato, i caccia *Camicia Nera* e *Squadrista* (gemelli del *Carabiniere*), che vennero ridenominate rispettivamente *Italia*, *Artigliere* e *Corsaro*, vedi F. BARGONI, *Tutte le navi militari d'Italia 1861-2011*, cit., pagg. 47, 134, 252.

(93) J. ROHWER, *Allied Submarine attacks of World War Two. European Theatre of Operations, 1939-1945*, cit., pag. 196.

(94) AUSMM, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazione del 9 agosto 1943. Il *Simoom* effettuò altre missioni nei mesi successivi, ma non rientrò da una in Egeo nel dicembre del 1943, con la perdita dell'intero equipaggio perché molto probabilmente urtò in una mina nei pressi dell'Isola di Tenedos.

Intanto le trattative condotte con gli alleati portarono il 3 settembre a Cassibile in provincia di Siracusa alla stipula dell'armistizio; il documento fu siglato da parte italiana dal generale Giuseppe Castellano e l'atto ufficialmente entrò in vigore l'8 successivo e, per quello che riguardava la Regia Marina, in base a quanto imposto dagli alleati le navi dovevano trasferirsi in porti da loro controllati⁽⁹⁵⁾.



La nave da battaglia Roma
(Collezione Fulvio Petronio)

La formazione più importante era rappresentata dalle Forze Navali da Battaglia al comando dell'ammiraglio Bergamini che ebbe disposizione inizialmente di trasferirsi nella base della Maddalena dove avrebbe trovato ulteriori ordini. Queste unità, compreso il *Carabiniere*, lasciarono La Spezia nelle prime ore del 9 settembre, e ad esse alle 06:30 si aggiunse l'VIII Divisione, anch'essa alle dipendenze di Bergamini, che era salpata da Genova e insieme proseguirono per La Maddalena. Quest'ultima tuttavia venne occupata di sorpresa da reparti tedeschi e ciò obbligò Supermarina a ordinare alle Forze Navali da Battaglia, ormai quasi giunte nelle Bocche di Bonifacio e in mezzo ai campi minati difensivi, di invertire la rotta e di dirigersi verso Bona.

Nel frattempo, per impedire che queste unità potessero raggiungere porti in mano agli alleati, erano decollati dalla Provenza ventotto bimotori germanici Dornier Do 217K del II e del III Gruppo del 100° Stormo da bombardamento "Viking" che alle 15:37 giunsero sopra le navi italiane e le attaccarono impiegando nuovi tipi di bombe radiocomandate.

Due di queste alle 15:46 e alle 15:52 colpirono la corazzata *Roma*, sulla quale era imbarcato Bergamini, che fu scossa da una violenta deflagrazione e cominciò a rovesciarsi su un fianco in fase di affondamento⁽⁹⁶⁾.

(95) Per le memorie dell'ufficiale italiano relative ai negoziati armistiziali vedi G. CASTELLANO, *Come firmai l'armistizio di Cassibile*, Verona, Mondadori, 1945.

(96) AUSMM, *Commissione d'inchiesta speciale navi*, busta 1, fascicolo "Commissione d'Inchiesta Speciale Roma": "Segreto. Ministero della Marina Militare. Commissione d'Inchiesta Speciale. Relazione di inchiesta sulla perdita della corazzata Roma avvenuta il 9 settembre 1943".

L'ammiraglio di divisione Luigi Biancheri, comandante dell'VIII Divisione, rendendosi conto della situazione della *Roma*, segnalò ai caccia *Carabiniere*, *Fuciliere* e *Mitragliere* di fornire assistenza alla corazzata e di recuperare i naufraghi. Biancheri poi si mise in contatto con l'ammiraglio di divisione Romeo Oliva, responsabile della VII Divisione e imbarcato sull'incrociatore leggero *Eugenio di Savoia*, per informarlo che, essendo Oliva l'ufficiale più anziano, doveva assumere il comando delle Forze Navali da Battaglia poiché Bergamini era probabilmente morto o che comunque era impossibilitato a impartire ordini⁽⁹⁷⁾.

L'ammiraglio Oliva confermò la disposizione impartita da Biancheri ai tre caccia di soccorrere la *Roma* ed estese il medesimo incarico pure all'incrociatore leggero *Attilio Regolo* e alle torpediniere *Impetuoso*, *Libra*, *Orione*, *Orsa* e *Pegaso*. Oliva alle 16:12 segnalò di aver preso il controllo della flotta e dopo circa un quarto d'ora anche la corazzata Italia fu colpita da una bomba che la danneggiò leggermente⁽⁹⁸⁾.

Il *Carabiniere* recuperò centoundici naufraghi della *Roma*, molti dei quali ustionati, e alle 18:12 fece rotta verso l'Arcipelago delle Baleari insieme ai gemelli *Fuciliere* e *Mitragliere*, alle torpediniere *Impetuoso*, *Orsa* e *Pegaso* e all'incrociatore




La nave da battaglia *Roma* in fase di affondamento dopo essere stata colpita da due bombe telecomandate tedesche al largo dell'Isola dell'Asinara nel pomeriggio del 9 settembre 1943

(Collezione Fulvio Petronio)

(97) In effetti nell'affondamento della *Roma* perì l'ammiraglio Bergamini, il capitano di vascello Adone Del Cima il primo e unico comandante della corazzata e altri milletrecentonovantuno uomini. Per la biografia di Del Cima vedi M. GEMIGNANI, *Adone Del Cima comandante della corazzata Roma*, Roma, Rai Trade, 2005.

(98) AUSMM, *Commissione d'inchiesta speciale navi*, busta 1, fascicolo "R. N. Italia (ex Littorio): copia del rapporto del capitano di vascello Sabato Bottiglieri all'Eugenio di Savoia per il Comando delle Forze Navali da Battaglia e alla Vittorio Veneto per il Comando della Divisione redatto il 21 settembre 1943, avente oggetto "Rapporto di navigazione dei giorni 9, 10, 11 settembre 1943".

leggero *Attilio Regolo*⁽⁹⁹⁾. Alle 06:50 del 10 settembre il capitano di fregata Bongioanni fece gettare in mare alcune cassette zavorrate che contenevano i documenti e le pubblicazioni classificate del caccia; alle 07:52 le navi italiane segnarono la propria nazionalità al semaforo della Mole di Minorca e alle 12:00 si ormeggiarono nel vicino Port Mahon dove sbarcarono nel locale ospedale complessivamente circa cinquecento uomini della corazzata Roma⁽¹⁰⁰⁾.



Le unità italiane rimaste internate dopo l'armistizio a Port Mahon nell'Isola di Minorca ormeggiate affiancate. Da sinistra si riconoscono l'incrociatore leggero *Attilio Regolo* e i caccia *Mitragliere*, *Carabiniere* e *Fuciliere*
(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Il governo spagnolo internò queste navi fino al 15 gennaio 1945, quando esse lasciarono Port Mahon insieme alla torpediniera *Orsa* per rimpatriare⁽¹⁰¹⁾.

Dopo una breve sosta ad Algeri, le navi giunsero in Italia e il *Carabiniere* si ormeggiò a Taranto il 23 gennaio; il giorno successivo l'unità andò ai lavori, che sarebbero proseguiti fino al 2 maggio seguente e che avrebbero riguardato anche la sostituzione del radar italiano "Gufo" con uno di produzione britannica⁽¹⁰²⁾.

Mentre il caccia era in Spagna il 13 ottobre 1943 il cosiddetto Regno del Sud con Vittorio Emanuele III aveva formalmente dichiarato guerra alla Germania ed era iniziata la cobelligeranza a fianco degli alleati.

(99) Ivi, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazione del 9 settembre 1943. La *Libra* e l'*Orione*, le altre due torpediniere inviate a soccorrere i superstiti della *Roma*, a causa dell'irregolare funzionamento dei loro apparati motori rimasero indietro e si diressero successivamente a Bona.

(100) Ivi, annotazione del 10 settembre 1943. I comandanti dell'*Impetuoso* e della *Pegaso*, dopo aver messo a terra i sopravvissuti della *Roma* e i propri equipaggi, per evitare l'internamento la mattina dell'11 settembre fecero autoaffondare le due unità nelle acque dell'Isola di Maiorca, vedi PAOLO MARIO POLLINA, *Le torpediniere italiane 1881-1964*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1974, pagg. 326, 330, 350, 363.

(101) ELIO ANDÒ, ERMINIO BAGNASCO, *Navi e marinai italiani nella Seconda Guerra Mondiale*, cit., pag. 308.

(102) ERMINIO BAGNASCO, *In guerra sul mare*, Parma, Albertelli, 2005, pag. 440; AUSMM, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazioni dal 15 gennaio al 2 maggio 1945.



Il *Carabiniere* con la classica mimetizzazione adottata dal naviglio silurante della Regia Marina in due tonalità di grigio (grigio cenerino chiaro e scuro)

(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

L'ammiraglio di divisione Raffaele de Courten, che alla caduta del Fascismo era stato nominato capo di Stato Maggiore della Marina e ministro della stessa Forza Armata, aveva cominciato una leale collaborazione con gli alleati per migliorare la posizione dell'Italia al termine del conflitto che in Europa sembrava ormai prossimo⁽¹⁰³⁾. Egli, al fine di rendere ancora più vantaggioso lo status del nostro Paese alla conclusione delle ostilità, pensò di rafforzare la presenza navale della Regia Marina in Estremo Oriente così da poter combattere contro il Giappone. De Courten pertanto decise di inviargli il *Carabiniere* agli ordini del suo nuovo comandante, il capitano di corvetta Fabio Tani, che salpò da Taranto la sera dell'8 maggio 1945, proprio quando la Germania si stava arrendendo⁽¹⁰⁴⁾. A bordo del caccia, che prima della partenza aveva eseguito un intenso ciclo addestrativo, si imbarcò il nucleo di collegamento britannico, costituito da un ufficiale e sei marinai della *Royal Navy*.

L'11 maggio il *Carabiniere* si ormeggiò ad Alessandria d'Egitto e si rifornì di nafta dalla petroliera britannica *Sagona*, la stessa che era rimasta danneggiata gravemente insieme alle corazzate *Valiant*, *Queen Elizabeth* e al caccia *Jervis* all'alba del 19 dicembre 1941 proprio nella base africana durante l'ardito attacco condotto da tre siluri a lenta corsa, soprannominati "Maiali", comandati dall'allora tenente di vascello Luigi Durand de La Penne⁽¹⁰⁵⁾.

(103) AUSMM, *Biografie ufficiali*, busta D 7, fascicolo 18: "Ministero della Difesa-Marina. Direzione Generale degli Ufficiali e dei Servizi Militari e Scientifici. Divisione II. Sezione II. Matricola Ufficiali. Corpo Stato Maggiore. Estratto matricolare dell'Ammiraglio di Squadra c.a. (deceduto) de Courten Raffaele nato il 23 settembre 1888 a Milano provincia ivi".


(104) Ivi, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazioni dal 3 all'8 maggio 1945.

(105) PAUL KEMP, *I guerrieri degli abissi*, trad. it. a cura di Enzo Peru, Milano, TEA, 1999, pagg. 36-42.

Il 13 maggio il *Carabiniere* imbarcò il vestiario tropicale per tutto l'equipaggio e il giorno successivo il capitano di corvetta Tani e alcuni suoi ufficiali furono ospitati a bordo del caccia britannico Liddesdale ad assistere alla proiezione di una pellicola e a trascorrere la serata sull'unità. Il trattamento riservato agli italiani fu "veramente gentile e cordialissimo" e a Tani dispiacque molto di non ricambiare l'invito perché il 15 il *Carabiniere* lasciò Alessandria d'Egitto dopo aver imbarcato otto ufficiali, cinque sottufficiali, un graduato e un marinaio da trasferire sulle navi da battaglia *Italia* e *Vittorio Veneto* che si trovavano alla fonda nel Gran Lago Amaro lungo il Canale di Suez⁽¹⁰⁶⁾.

Il giorno seguente il caccia si affiancò all'ultima delle due corazzate e vi trasbordò il personale preso ad Alessandria, dopodiché riprese la navigazione sostando a Suez, ad Aden, a Cochin dove si rifornì dalla petroliera inglese *Empire* e il 31 maggio giunse a Colombo nel cui porto erano presenti la nave coloniale *Eritrea* e il sommergibile *Benedetto Brin*.

Lo stesso giorno Tani ricevette a bordo il capitano di fregata Ugo Giudice, comandante dell'*Eritrea*, il capitano di corvetta Attilio Petroni, responsabile del Gruppo Sommergibili nel porto indiano e alcuni ufficiali britannici per prendere i primi accordi sull'attività che avrebbe dovuto svolgere in quell'area⁽¹⁰⁷⁾.



La nave coloniale italiana *Eritrea*
(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Il 1° giugno venne stabilito che il *Carabiniere* sarebbe stato a disposizione del capitano di vascello Addison Joe Baker-Cresswell comandante dell'*East India Escort* imbarcato sul vecchio incrociatore leggero *Caradoc* e i suoi compiti sarebbero consistiti nello scortare le portaerei della *Royal Navy* e recuperare

(106) AUSMM, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazioni dall'11 al 15 maggio 1945.

(107) Ivi, annotazioni dal 16 al 31 maggio 1945.

eventuali piloti che in fase di appontaggio fossero caduti in mare, rimorchiare un bersaglio speciale per far esercitare i velivoli al bombardamento in picchiata, trainare un bersaglio per i tiri navali, costituire il bersaglio per l'addestramento degli aerosiluranti ed essere oggetto di ricerca diurna e notturna su rotte prestabilite. Il giorno successivo il capitano di corvetta Tani si recò in visita ufficiale presso l'ammiraglio Arthur Power comandante della *Fleet Indies Station*, l'ammiraglio Randolph Stewart Gresham Nicholson responsabile della base di Ceylon, il commodoro Renfrew Gotto, locale capo di Stato Maggiore, e il già ricordato capitano di vascello Baker-Cresswell⁽¹⁰⁸⁾.

A partire dal 6 giugno il Carabiniere cominciò ad eseguire le missioni concordate con un cadenza quasi quotidiana, anche se talvolta dovettero essere rinviate a causa del maltempo.

Il 15 luglio l'Italia, sempre nell'ottica di migliorare la propria posizione alla fine del conflitto, dichiarò guerra al Giappone e quattro giorni dopo l'ammiraglio de Courten chiese al capitano di vascello Ferrante Capponi, capo della Regia Missione Navale Italiana presso il Comando in Capo del Mediterraneo alleato a Caserta, di consegnare all'ammiraglio John Henry Cunningham (che aveva sostituito il parigrado e omonimo di cui non era parente) oppure a un suo rappresentante una nota relativa a questo evento⁽¹⁰⁹⁾.

Nel documento era riportato che il governo italiano desiderava che la dichiarazione di guerra al Giappone non fosse un mero gesto formale, ma voleva prendere parte attivamente al conflitto e pertanto offriva per combattere nel Pacifico due corazzate, otto incrociatori leggeri, nove caccia (fra i quali ovviamente il Carabiniere), sei torpediniere e dai dieci ai dodici sommergibili.

Il comandante Capponi preparò un memorandum in inglese che presentò il 25 luglio ma la risposta, pervenuta il giorno seguente, fu che l'ammiraglio Cunningham rifiutava l'offerta perché giudicava le navi della Regia Marina inadatte a operare nel Pacifico⁽¹¹⁰⁾. Il *Carabiniere* comunque continuò a svolgere le missioni concordate nelle acque dell'Oceano Indiano e la sera del 10 agosto, mentre l'unità era ormeggiata a Colombo, si sparse la notizia che erano iniziate le trattative di resa fra gli alleati e il Giappone e gli equipaggi di tutte le navi che

(108) Ivi, annotazioni dal 1° al 2 giugno 1945.

(109) La comunicazione derivava da un articolato studio del Reparto Operazioni dello Stato Maggiore della Marina, che addirittura indicava perfino le aree in Estremo Oriente dove le unità italiane avrebbero potuto essere più proficuamente impiegate, vedi ivi, Donazione de Courten Raffaele, busta 3, fascicolo 89: "Stato Maggiore della Regia Marina. Reparto Operazioni. N. 29, li 13 luglio 1945. Promemoria. Argomento: Partecipazione di unità navali alla guerra contro il Giappone".

(110) Ivi: lettera del capitano di vascello Ferrante Capponi al Ministero della Marina redatta a Caserta il 29 luglio 1945, con n. di protocollo 1274 e avente oggetto "Impiego RR. Navi contro il Giappone".

si trovavano in quel porto festeggiarono l'avvenimento accendendo le luci, i proiettori e sparando i razzi da segnalazione⁽¹¹¹⁾.

La mattina del 15 agosto il caccia alle 07:20 uscì in mare per il quotidiano pianificato ciclo addestrativo a favore degli aerei britannici ma mezz'ora dopo il comandante Tani ricevette l'ordine di rientrare a Colombo perché quel giorno il Sol Levante si era arreso. Nei giorni successivi vi furono le celebrazioni della vittoria e il *Carabiniere* uscì in mare solo il 20 agosto per dare assistenza alla portaerei di scorta britannica *Searcher* che doveva far decollare alcuni velivoli, dopodiché il caccia rimase nel porto per prepararsi al lungo viaggio per rientrare in Italia, che iniziò il 28 settembre⁽¹¹²⁾. Durante la navigazione il *Carabiniere* sostò anche nel Gran Lago Amaro affiancandosi alla corazzata *Vittorio Veneto* e il 24 ottobre il caccia dette fondo a Taranto sbarcandovi alcune decine di prigionieri di guerra italiani che aveva portato dall'Oriente⁽¹¹³⁾.

Con il rientro da questa lunga permanenza nell'Oceano Indiano terminava la partecipazione del Carabiniere alla Seconda guerra mondiale nel corso della quale dal 10 giugno 1940 all'8 settembre 1943 aveva effettuato ben centocinquantanove missioni per la protezione di convogli mercantili, per la scorta alle unità da guerra maggiori, per la posa di mine, per trasferimenti, per la caccia antisommergibile, per bombardamenti contro costa, per esplorazione, per esercitazioni, per trasporto materiali e truppe, percorrendo complessivamente 53.700 miglia per 2.883 ore di moto e rimase inutilizzato per lavori e riparazioni avarie per trecentosettantacinque giorni. Durante il periodo della cobelligeranza e fino alla resa della Germania l'8 maggio 1945 compì altre sei missioni, delle quali tre per trasferimenti e altrettante per esercitazioni, navigando per 2.321 miglia per centoquaranta ore di moto alle quali va sommata la lunga missione che svolse nell'Oceano Indiano dalla quale, come prima riportato, rientrò il 24 ottobre 1945⁽¹¹⁴⁾. Il Carabiniere, in seguito al Trattato di Pace di Parigi del 1947, rimase come il gemello Granatiere all'Italia la cui Marina, dopo l'esito del referendum istituzionale del 2 giugno 1946, aveva cambiato denominazione da Regia Marina a Marina Militare⁽¹¹⁵⁾.

(111) Ivi, *Statini dell'attività bellica delle navi*, busta 8, fascicolo 9: "R.C.T. Carabiniere. Diario di guerra", annotazione del 10 agosto 1945.

(112) Ivi, annotazioni dal 15 agosto al 28 settembre 1945.

(113) Ivi, annotazioni dal 29 settembre al 24 ottobre 1945.

(114) GIUSEPPE FIORAVANZO, PAOLO MARIO POLLINA, GIOVANNI RICCARDI, FRANCESCO GNIFETTI, *I cacciatorpediniere italiani 1900-1971*, cit., pag. 292.

(115) In conto riparazione danni di guerra furono infatti cedute parecchie unità ai Paesi vincitori e, dei superstiti cacciatorpediniere della classe alla quale apparteneva il *Carabiniere*, alla Francia vennero assegnati il *Legionario*, il *Mitragliere* e il *Velite* che furono ribattezzati rispettivamente *Duchaffault*, *Jurien de La Gravière* e *Duperré*, e all'Unione Sovietica il *Artigliere* (già *Camicia Nera*) e il *Fuciliere*, il primo dei quali cambiò denominazione ben cinque volte perché fu chiamato *Neulovimyi*, *Bezposhchadnyi*, *Lovkyi*, *CL-58* e infine *KWN-II* e il secondo quattro:



Il caccia *Carabiniere* al rientro in Italia dopo la sua permanenza nell'Oceano Indiano
(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Il 4 aprile 1949 l'Italia entrò a far parte della NATO e anche nel Mediterraneo cominciò a crearsi quella tensione fra i Paesi dell'Europa occidentale appartenenti a questa alleanza e quelli del blocco sovietico.

Le limitazioni negli armamenti imposte all'Italia con il Trattato di Pace cominciarono così ad attenuarsi e la Marina Militare, per fronteggiare la nuova situazione, ebbe la possibilità di far entrare in servizio altre navi e di rimodernare alcune di quelle che avevano combattuto durante la Seconda guerra mondiale adattandole agli eventuali futuri scenari operativi.



Il *Carabiniere* mentre sta attraversando il Canale Navigabile di Taranto nel 1947
(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Nastoitchivyi, Byedovyi, Legkyi e CL-57, vedi GIOVANNI BERNARDI, *La Marina, gli armistizi e il trattato di pace (settembre 1943-dicembre 1951)*, Roma, Ufficio Storico della Marina Militare, 1979, pagg. 384-385, 401; AUSMM, *Fondo Santoni*, busta 156: "Situazione del naviglio italiano dopo la proclamazione dell'Armistizio".

Questo fu il caso dei due caccia della classe “Soldati” restati alla Marina Militare e il primo che venne sottoposto ai lavori fu il Granatiere dall’aprile del 1950 al marzo del 1952, dopodiché fu la volta del Carabiniere che li iniziò nell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto nel febbraio del 1953 e li completò nell’aprile del 1955.

La *silhouette* delle due unità risultò parecchio cambiata perché fu allungato di circa 13 metri il ponte di castello verso poppa, lavoro che comportò l’innalzamento delle murate e anche la struttura che ospitava la plancia venne pesantemente modificata creandovi la COC (acronimo della Centrale Operativa di Combattimento) che era simile alla CIC (*Central Information Combat*) già presente sulle navi da guerra statunitensi durante la Seconda guerra mondiale.



Il profilo del cacciatorpediniere *Carabiniere* dopo essere stato sottoposto ai grandi lavori fra il 1953 e il 1955

(Fototeca dell’Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

Nella COC allora come oggi convergevano le informazioni provenienti da tutti i sensori (come l’ecogoniometro e il radar) che erano riportate graficamente su un tavolo tattico navale (identificato con la sigla TTN) e su uno schermo trasparente sul quale era rappresentata la situazione aerea generale (abbreviato in TSAG). Inoltre nella COC erano collocate apparecchiature elettroniche ed elettromeccaniche per la scoperta e l’attacco ai battelli subacquei.

Anche l’armamento era stato riconfigurato su tre cannoni da 120 millimetri in un paio di impianti scudati, dei quali uno singolo sul castello e uno binato sulla tuga a poppa, sei mitragliere Bofors da 40 millimetri in tre complessi binati a poppavia del fumaiolo e sul casotto centrale, un paio di lanciabombe modello M a poppavia dell’albero poppiere e due tramogge all’estrema poppa di tipo tedesco in grado ognuna di rilasciare quattro bombe torpedini da getto.

A bordo venne installato un ecogoniometro statunitense QGB, un radar per la navigazione e la scoperta di superficie e un secondo radar per la scoperta aeronavale AN/SPS6⁽¹¹⁶⁾.

(116) *Notiziario*, in *Rivista Marittima*, XCVIII (1965), 3, pag. 104.



Il *Carabiniere* in navigazione. Si nota il distintivo ottico di fiancata dipinto in rosso D 551
(Collezione Fulvio Petronio)

Sia il *Carabiniere* sia il *Granatiere* ricevettero un nuovo distintivo ottico di fiancata, rispettivamente D 551 e D 550, nel quale la lettera D identificava i cacciatorpediniere (dall'inglese destroyer) e con il loro rientro in servizio al termine dei lavori svolsero un'intensa attività addestrativa con le unità maggiori della Squadra Navale. Il 10 aprile 1957 essi vennero classificati come fregate e il *Carabiniere* il 12 gennaio 1960 cambiò nuovamente denominazione in quella di nave esperienze e sulla fiancata di dritta e di sinistra fu dipinto il nuovo distintivo ottico A 5313. L'unità venne ulteriormente modificata per svolgere al meglio questa nuova funzione e fu messa a disposizione della Commissione Permanente per gli Esperimenti sul Materiale da Guerra (Mariperman) alla Spezia⁽¹¹⁷⁾. La nave, mentre era al comando del primo tenente di vascello Luigi Corte, fu radiata il 14 gennaio 1965 nel corso di una solenne cerimonia che si svolse con la *Carabiniere* ormeggiata di punta al Molo Balilla dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia avendo ai suoi lati i cacciatorpediniere lanciamissili *Impavido* e *Intrepido* da poco entrati in servizio a testimonianza del "passaggio di consegne" fra una nave ormai superata e due per l'epoca veramente moderne. Alla cerimonia presenziarono l'ammiraglio di squadra Giulio Cipollini, comandante in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno, e il generale di divisione Giovanni Celi, comandante della I Divisione Carabinieri "Pastrengo" in rappresentanza del comandante generale dell'Arma, il generale di corpo d'armata Giovanni De Lorenzo.

(117) GIORGIO GIORGERINI, AUGUSTO NANI, *Almanacco storico delle navi militari italiane. La Marina e le sue navi dal 1861 al 1995*, cit., pagg. 448-449.



Il *Carabiniere* all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia durante il periodo nel quale servì come nave esperienze con il nuovo distintivo ottico di fiancata A 5314, in cui la lettera A contraddistingue le unità ausiliarie. Di fianco è ormeggiata la fregata antisom *Castore*

(Fototeca dell'Ufficio Storico della Marina Militare, Roma)

L'ultimo ammainabandiera della *Carabiniere* fu preceduto dal discorso dell'ammiraglio Cipollini che, fra l'altro, disse: “Con l'ordine, che tra qualche minuto darò a nome del Capo di Stato Maggiore della Marina, di ammainare bandiere e fiamma, si concluderà la vita di una nave da guerra appartenente a una classe alla quale è toccato il singolare privilegio di portare i nomi dei soldati d'Italia e che all'impegno d'onore che da quei nomi derivava ha saputo corrispondere con un comportamento veramente memorabile nel corso del Secondo Conflitto Mondiale. La Nave *Carabiniere* nella sua lunga vita, dal giorno cioè che entrò a far parte della Marina Militare [...] è stata sempre fedele alla consegna, sia in pace che in guerra. Ne rendono testimonianza i ventun caduti in combattimento fra sottocapi e comuni, e le quasi centomila miglia di navigazione di cui 44.524 nel corso di 91 missioni di guerra tra le quali Punta Stilo, Capo Teulada, Capo Matapan e la Prima Battaglia della Sirte”⁽¹¹⁸⁾.

L'ammiraglio Cipollini inoltre annunciò che la Marina avrebbe consegnato all'Arma la bandiera, quella di bompreso, la fiamma, la ruota del timone e la campana di bordo che sarebbero state custodite nel Museo Storico dei Carabinieri a Roma, mentre il Museo Storico Navale di Venezia avrebbe conservato gli oggetti che nel corso del tempo il Comando Generale della Benemerita aveva donato all'unità aggiungendo che essi vi sarebbero rimasti

(118) Riportato in L'ultimo ammaina-bandiera della Nave “Carabiniere”, in “Notiziario della Marina”, XII (1965), 2-3, pag. 10.

“fino a che un'altra nave prenderà lo stesso nome ed entrerà a far parte delle nostre Forze Navali”⁽¹¹⁹⁾.

L'ammiraglio Cipollini nella parte finale del suo discorso rivolse nuovamente un commosso pensiero ai caduti della Carabiniere come a tutti i marinai e i militari dell'Arma deceduti in guerra e in pace nell'assolvimento del proprio dovere,

dopodiché impartì l'ordine che fece ammainare la bandiera di poppa, quella di bompresso e la fiamma mentre trillava il fischio del nostromo e la Fanfara Dipartimentale suonava l'Inno di Mameli.

Anche il generale Celi a nome dell'Arma volle rivolgere un saluto alle autorità presenti e la Carabiniere, dopo la sua dismissione, continuò ad essere impiegata dalla Marina Militare ancora per alcuni anni ormeggiata nel Seno del Varignano alla Spezia per servire da bersaglio durante le esercitazioni degli arditi incursori.

Con il passare del tempo la sua galleggiabilità divenne precaria, per cui fu sostituita nell'ultima funzione che stava svolgendo da un'altra unità che era stata posta in disarmo, la fregata antisom Altair. La Carabiniere fu così rimorchiata e ormeggiata all'interno dell'Arsenale Militare Marittimo della Spezia nella zona della Varicella in attesa della demolizione.

Nel marzo del 1978 un cantiere di Ortona si aggiudicò il suo smantellamento ma, poco dopo essere salpata a rimorchio per raggiungere la città abruzzese, a causa del mare agitato cominciò ad imbarcare acqua. Il personale impegnato nel trasferimento tentò di trainare la Carabiniere di nuovo dentro l'Arsenale spezzino, ma si rovesciò sul fianco di dritta adagiandosi su un basso fondale.



La cerimonia della radiazione della Nave *Carabiniere* che si svolse a La Spezia il 14 gennaio 1965. Nella foto l'ammiraglio di squadra Giulio Cipollini, comandante in capo del Dipartimento Militare Marittimo dell'Alto Tirreno mentre passa in rassegna con il generale di divisione Giovanni Celi, comandante della I Divisione “Pastrengo”, il picchetto composto da militari dell'Arma e marinai

(*Marina Militare*)

(119) Riportato in *ibidem*.

Sembrava quasi che questa nave, che aveva mostrato di essere davvero un'unità fortunata, volesse opporsi alla sua ingloriosa fine e sarebbe stato opportuno che qualche istituzione se ne fosse presa cura per trasformarla in nave museo per ricordare quello che i marinai d'Italia avevano fatto negli anni difficili in cui questa unità aveva prestato servizio.

Tuttavia neanche quest'ultima possibilità che il vecchio caccia Carabiniere sembrava aver concesso per essere preservato venne colta e la nave, rimessa in galleggiamento, fu rimorchiata alla Spezia e demolita in un suo cantiere.



Due immagini della Nave *Carabiniere* adagiata su un fianco dopo il fallito tentativo di rimorchiarla a Ortona per essere smantellata

(Collezione Fulvio Petronio)





Dottore
Antonio Sabino (*)

La Suprema Corte ritorna sul tema della truffa militare commessa mediante dichiarazioni non veritiere su fogli di viaggio e sulla qualificazione giuridica di tale tipologia di falso

Nota a Cassazione Sentenza n. 23843, Udienza 5 marzo 2021, Depositata 17 giugno 2021 ⁽¹⁾

1. In un pregevole articolo pubblicato nel numero 4 del 2017 di questa “Rassegna”, il dott. Francesco Ufilugelli affrontava l’annosa questione della configurazione del danno patrimoniale in caso di condotte fraudolente volte all’indebito conseguimento di vantaggi economici in occasione di attività di missione fuori sede. Già il titolo (che si concludeva con le parole: *un problema che attende soluzioni*) rendeva plasticamente evidente la rilevata carenza di risposte soddisfacenti alla serie di incertezze interpretative suscitate dalla travagliata vicenda giudiziaria ivi descritta.

Rinviando al citato lavoro per una precisa ricostruzione dello specifico caso, basti in questa sede ricordare che si trattava di rimborsi legati a missioni per le quali il militare aveva optato per il trattamento forfettario, dichiarando nel foglio di viaggio orari di inizio e fine missione diversi rispetto a quelli reali.

La Suprema Corte in proposito, evocando il pur corretto principio secondo cui nel reato di truffa il danno, a differenza del profitto, deve necessariamente avere un contenuto patrimoniale ed economico e consistere in un reale depauperamento del soggetto passivo, aveva affermato che, ai fini dell’accertamento in ordine alla effettiva sussistenza di tali elementi essenziali del fatto

(*) Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.

(1) La sentenza è liberamente consultabile sul sito della Corte di Cassazione al link: <http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snp&id=../20210617/snpen@s10@a2021@n23843@tS.clean.pdf>

tipico, il giudice di merito era tenuto ad effettuare un raffronto tra le somme liquidate a titolo di rimborso forfettario e quelle che sarebbero spettate in caso di opzione per l'indennità ordinaria, ossia con liquidazione su base oraria e rimborso delle spese vive di vitto e alloggio, a partire dal giorno antecedente l'attività svolta e secondo quanto indicato nel foglio di viaggio per l'inizio della missione. Tale raffronto era, quindi, finalizzato a verificare l'effettiva minore economicità per l'Amministrazione della soluzione prescelta dall'imputato, condizione ritenuta necessaria ai fini del perfezionamento del reato.

La soluzione appariva, invero, del tutto insoddisfacente per l'eccessivo "sostanzialismo" di una interpretazione che collegava la prova della sussistenza del danno a parametri di valutazione del tutto ipotetici rispetto alla concreta realtà, segnata dalla percezione di somme maggiori rispetto a quelle dovute, direttamente derivanti dalle false attestazioni rese nel contesto dell'opzione per un determinato regime di trattamento, nella specie quello di natura forfettaria.

Da non trascurare, poi, il senso di profonda "ingiustizia" che derivava dalla legittimazione di condotte dall'evidente carattere fraudolento, apparendo evidente il diretto collegamento causale tra il maggiore rimborso conseguito dall'agente e l'uso degli artifici e raggiri da lui posti in essere mediante le false dichiarazioni annotate nel foglio di viaggio.

Con la sentenza qui in commento, che riteniamo di dover salutare con estremo favore, i giudici di legittimità hanno radicalmente invertito la rotta precedentemente seguita.

Essi, infatti, hanno ritenuto pienamente giustificato il rigetto disposto da parte dei giudici della Corte Militare d'Appello di richieste istruttorie avanzate dalla difesa volte proprio all'accertamento del danno in termini di raffronto tra l'illecito vantaggio conseguito dagli imputati in applicazione del prescelto regime di rimborso forfettario e quanto sarebbe loro spettato in caso di opzione per l'ordinario regime cosiddetto a "più di lista".

In particolare l'accertamento invocato dalla difesa è stato esplicitamente considerato come del tutto superfluo e ininfluenza ai fini della decisione in ordine al reato di truffa militare. La chiarezza del ragionamento svolto nella motivazione del provvedimento suggerisce di riportarne almeno in parte il testo: "*... ai fini della sussistenza degli addebiti accertati, non rilevano le somme che [...] avrebbero percepito nel caso in cui avessero optato per il regime ordinario di rimborso, trattandosi di mera ipotesi non verificatasi per la scelta degli stessi interessati, che avevano effettuato le missioni aderendo al regime di liquidazione forfettario, con rimborso omnicomprendente per ogni 24 ore di lavoro prestato oltre alle spese di viaggio, salvo, poi, falsificare gli orari in modo da far risultare esistente il presupposto essenziale per accedere al rimborso prescelto ossia lo svolgimento continuativo della missione per 24 ore. Conseguentemente, la circostanza che la difesa*

intendeva provare con le richieste istruttorie disattese, ossia il maggiore costo che l'amministrazione avrebbe dovuto sopportare ove gli imputati avessero prescelto il regime ordinario, non assume alcuna rilevanza ai fini della decisione?

Non sembra possibile aggiungere altro a tali lineari affermazioni, se non sottolineare come sia particolarmente significativo il passaggio in cui si fissa perentoriamente un principio interpretativo di carattere generale sul tema dell'accertamento del danno nel reato di truffa e, in particolare, della truffa a danno dell'amministrazione, nel senso che una volta avviato, per scelta dell'interessato o per disposizione normativa, un certo iter amministrativo destinato a produrre l'erogazione di utilità pubbliche in favore di determinati soggetti, tutte le valutazioni in ordine alla sussistenza del danno devono rispondere a parametri "interni" a quel contesto procedurale, non potendosi dare rilievo di efficace controprova a scenari alternativi, del tutto ipotetici e non verificabili.

2. Un altro aspetto che rende interessante la sentenza in esame è legato al problema della qualificazione giuridica della condotta di falso posta in essere dall'agente mediante annotazione sul foglio di viaggio di elementi di fatto non rispondenti al vero.

Anche sul punto ci si è soffermati in questo spazio dedicato al diritto penale militare con uno scritto del dott. Giorgio Rolando, pubblicato sul numero 2 del 2017, a cui, per esigenze di sintesi, non può che farsi integrale rinvio.

Basti in questa sede ricordare che l'autore con dovizia di argomenti aveva sostenuto la tesi, non del tutto estranea alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sentenza n. 14524/2012), secondo cui nel falso in foglio di via, di licenza e simili previsto dall'articolo 220 c.p.m.p. potevano ricomprendersi anche le condotte di falsità ideologica consistenti nel riportare sui documenti ivi indicati (tra cui dovevano ritenersi compresi anche i fogli di viaggio) false dichiarazioni.

La Cassazione in questo suo ultimo intervento sulla questione ha inteso, invece, riaffermare un'altra interpretazione, anch'essa già seguita in altre pronunce (tra cui, ad esempio, la Sentenza n. 47926/2017), che limita la portata del reato militare di falso alle condotte di falsificazione materiale, consistenti come noto nella formazione in tutto o in parte di un atto falso o nell'alterazione di un atto vero, escludendo la falsità ideologica, consistente nell'attestare falsamente fatti di cui l'atto è destinato a provare la verità.

Da ciò l'esclusione nella vicenda affrontata con la sentenza qui in commento del suddetto reato militare e il conseguente riconoscimento del reato comune di cui all'articolo 480 del codice penale, che punisce la falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative.

La decisione, pur non essendo del tutto esente da plausibili critiche alla luce delle considerazioni svolte nel sopra citato scritto di cui al numero 2 del 2017 di questa “Rassegna”, si fonda sul dato letterale che caratterizza i criteri distintivi tra i vari reati di falso previsti nel nostro ordinamento, in cui la tipicità delle forme di falso materiale è legislativamente descritta con le medesime espressioni utilizzate nell’articolo 220 del codice di pace.

Il riconoscimento della fattispecie di cui all’articolo 480 c.p. nelle ipotesi di condotte di falso qui prese in esame costituisce comunque un fatto positivo per la giurisdizione militare, in quanto porta all’esclusione, a nostro avviso definitivamente, dell’applicabilità del reato di falso in atto pubblico previsto dall’articolo 479 c.p., le cui ben più gravi conseguenze sanzionatorie avrebbero determinato il trasferimento della competenza all’Autorità Giudiziaria Ordinaria anche del meno grave reato di truffa militare, in forza del meccanismo di attrazione previsto dall’articolo 13, comma 2, c.p.p.

In proposito, limpidamente la sentenza qui in commento afferma che il tipo di atto ideologicamente falsificato, aveva *“la funzione ed il valore giuridico proprio della certificazione redatta da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni Istituzionali ... in funzione della successiva emissione degli atti pubblici relativi alla liquidazione di un determinato trattamento economico. Ad essere falsificato è, quindi, un atto che, pur provenendo da pubblici funzionari e pur essendo destinato anch’esso alla prova, al pari degli atti pubblici di cui all’articolo 479 c.p., contiene l’attestazione di fatti e dati che sono noti al pubblico ufficiale per scienza privata e non sono stati acquisiti nell’ambito delle specifiche funzioni esercitate e che, come tali, non possono essere oggetto di documentazione fidejacenti”*.

In ogni caso, non può non rilevarsi che la questione della configurabilità nei casi in esame del reato militare di cui all’articolo 220 c.p.m.p. appare ancora suscettibile di essere diversamente affrontata e non è detto che sul punto non vi possano essere ripensamenti da parte della Suprema Corte.





Tenente
Stefano Spampinato (*)

STUDI MILITARI

Gli aspetti disciplinari dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte del personale delle Forze di polizia (**)

Il proposito di questo elaborato è quello di esporre, vagliandola sul piano disciplinare, un'importante e rilevante questione, quella dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di appartenenti alle Forze di polizia italiane (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato e Polizia penitenziaria). Il tema è di assoluto rilievo ed è stato più volte trattato in giurisprudenza, con un orientamento pressoché costante e di sicuro spunto per la definizione di alcuni interessanti principi che caratterizzano l'operato dei corpi di polizia, sia a ordinamento civile sia militare.

The purpose of this paper is to present an important and significant issue, the assumption of narcotic or psychotropic substances by Officers of the Italian Law Enforcement Agencies (Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia di Stato and Polizia penitenziaria). The topic is extremely important and has been repeatedly dealt with in courts, with an almost constant orientation, it is certainly a starting point of defining some interesting principles that characterise the behaviour of Law Enforcement Agencies, both civilian and military.

Volendo circoscrivere il perimetro normativo delle citate organizzazioni, con specifico riferimento alle Forze di polizia a ordinamento militare trovano applicazione le vigenti norme dell'ordinamento militare⁽¹⁾; queste riguardano *in toto* l'Arma dei carabinieri⁽²⁾ e parzialmente, in quanto compatibili, la Guardia di finanza⁽³⁾.

(*) Comandante di plotone presso l'8° Reggimento Carabinieri Lazio.

(**) Articolo sottoposto a referaggio anonimo.

(1) D.Lgs. n. 66 del 2010 "Codice dell'ordinamento militare" e DPR n. 90 del 2010 "Testo unico regolamentare".

(2) Artt. 155 e ss., Cod. mil.

(3) Artt. 2135 e ss., Cod. mil. Altre disposizioni sono contenute nella relativa normativa d'istituto: legge n. 189 del 1959 e i decreti legislativi n. 199 del 1995 e n. 68 e n. 69 del 2001.

Per quanto attiene invece la Polizia di Stato e la Polizia penitenziaria, ai due corpi di polizia nati nella stagione della cosiddetta “smilitarizzazione”, rispettivamente nel 1981 (Legge n. 121) e nel 1990 (Legge n. 395), si applicano, oltre le due citate leggi istitutive, le rispettive normative d’istituto in materia di ordinamento del personale e sanzioni disciplinari⁽⁴⁾.

In primo luogo, è definita ‘sostanza stupefacente’ la “sostanza naturale o sintetica che, anche a piccole dosi, agisce modificando lo stato di coscienza e lo stato emotivo e, nell’uso ripetuto, determina una condizione di sofferenza somatica e psichica, che si traduce in una condizione di dipendenza, inducendo inoltre nell’organismo una progressiva assuefazione”⁽⁵⁾; per ‘sostanze psicotrope’ invece si intendono “tutte le sostanze dotate di attività farmacologica selettiva sulle funzioni superiori del sistema nervoso centrale, che, in base agli effetti che determinano, vengono distinte nelle tre categorie principali di psicoanestetici, psicodislettici e psicolettici”⁽⁶⁾.

Il principale riferimento normativo in tema di sostanze stupefacenti o psicotrope è il DPR 9 ottobre 1990, n. 309⁽⁷⁾, che individua e raggruppa dette sostanze, sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute, in cinque tabelle⁽⁸⁾, allegate al decreto e periodicamente aggiornate dalle autorità ministeriali.

Già nella primissima fase di selezione e successivo ingresso del personale nell’organizzazione militare questo particolare aspetto assume una valenza cruciale⁽⁹⁾; per quanto riguarda infatti il reclutamento nelle Forze armate occorre, tra gli altri requisiti, l’esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico⁽¹⁰⁾; l’esito positivo dei suddetti

(4) Polizia di Stato: DPR n. 737 del 1981, DPR n. 335 del 1982, DPR n. 782 del 1985, D.Lgs. n. 197 del 1995 e D.Lgs. n. 334 del 2000. Polizia penitenziaria: D.Lgs. n. 443 del 1992, D.Lgs. n. 449 del 1992, DPR n. 82 del 1999 e D.Lgs. n. 146 del 2000.

(5) Voce “stupefacente”, in *Vocabolario on line*, su www.treccani.it.

(6) Voce “psicotropo”, in *Vocabolario on line*, su www.treccani.it.

(7) Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(8) V. artt. 13 “Tabelle delle sostanze soggette a controllo” e 14 “Criteri per la formazione delle tabelle”, DPR n. 309 del 1990.

(9) Per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza, v. art. 5, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 69 del 2001 (“Sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalentanti”); analoga disposizione compare tra i requisiti per l’ammissione al corso, tramite concorso pubblico, per la promozione a finanziere o per l’accesso al ruolo ispettori (v. art. 6, comma 1, lett. i) e art. 36, comma 1, lett. b), n. 6 D.Lgs. n. 199 del 1995).

(10) Art. 635, comma 1, lett. n), Cod. mil.

accertamenti diagnostici è anche una delle cause di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma⁽¹¹⁾.

Sul tema della tossicodipendenza, il Codice dell'ordinamento militare dispone che, in deroga alle norme del citato DPR n. 309 del 1990, ai militari tossicodipendenti si applicano le disposizioni di stato in materia di idoneità, di sospensione dal servizio e di disciplina⁽¹²⁾.

Il militare riconosciuto tossicodipendente che dichiara la sua disponibilità a sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, è posto in licenza di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore; al termine del trattamento è sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua idoneità al servizio militare⁽¹³⁾.

In relazione alla rilevante finalità di interesse pubblico di gestione del rapporto di impiego o di servizio, il trattamento dei dati sensibili in materia di disciplina del personale militare, eseguibile da parte dell'Amministrazione della difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, avviene anche nell'ambito della comunicazione al prefetto ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75, DPR n. 309 del 1990, in materia di tossicodipendenza⁽¹⁴⁾.

Dal punto di vista disciplinare l'ordinamento militare fissa specifiche disposizioni. L'esito positivo agli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti e per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico comporta l'espulsione dei frequentatori dai corsi di formazione⁽¹⁵⁾.

In base alle norme di comportamento il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate e in particolare deve evitare l'uso di sostanze che possono alterare l'equilibrio psichico⁽¹⁶⁾; per il personale dell'Arma dei carabinieri, che deve improntare il proprio contegno - oltre che alle norme previste per tutti i militari - anche a ulteriori doveri, costituisce 'grave mancanza disciplinare' fare uso (comunque) di sostanze stupefacenti⁽¹⁷⁾.

(11) Art. 957, comma 1, lett. c), Cod. mil.

(12) Art. 1356 "Militari tossicodipendenti, alcol-dipendenti e assuntori di sostanze dopanti", Cod. mil.

(13) Art. 1499 "Stato di dipendenza dei militari in ferma o in servizio permanente effettivo", Cod. mil.

(14) Art. 1064 "Disciplina", Reg. mil.

(15) Art. 599 "Espulsione dai corsi", Reg. mil.

(16) Art. 732 "Contegno del militare", commi 1 e 3, lett. d), Reg. mil.

(17) Art. 732 "Contegno del militare", comma 5, lett. c), Reg. mil.

Sul punto occorre evidenziare che a parità di *status*, l'ordinamento militare qualifica il comportamento (comunque ritenuto contrario ai principi di moralità e rettitudine, in contrasto con doveri attinenti al giuramento prestato, alla correttezza e all'esemplarità e quindi disciplinarmente rilevante)⁽¹⁸⁾ sotto due profili di gravità diversi a seconda che riguardi un appartenente all'Arma dei carabinieri o altre Forze Armate, la cui condotta, come si vedrà successivamente, assume un disvalore tale da giustificare la massima sanzione di stato, la perdita del grado per rimozione.

Parallelamente per quanto riguarda le Forze di polizia, ancorché l'articolo 124 del citato t.u. in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope preveda per i lavoratori tossicodipendenti l'accesso ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali con conservazione del posto di lavoro, il comma 4 della suddetta norma stabilisce che sono fatte comunque salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché quelle (disposizioni) che disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio per il personale delle Forze di polizia e per quello che riveste la qualità di agente di pubblica sicurezza⁽¹⁹⁾.

Il DPR n. 737 del 1981⁽²⁰⁾ infatti dispone che la sospensione dal servizio può essere inflitta all'appartenente ai ruoli della Amministrazione della pubblica sicurezza in caso di "uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope risultante da referto medico legale"⁽²¹⁾; sempre in tema di assunzione delle dette sostanze sarebbe possibile irrogare la più grave sanzione della destituzione, (facendo quindi cessare il rapporto con l'Amministrazione) in caso di:

> reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio (per esempio una volta accertato un secondo uso non terapeutico) o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;

> per dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio allo Stato o all'Amministrazione della pubblica sicurezza (esigenza di tutela dell'immagine e dell'integrità);

(18) Vedi CARINCI, TENORE, *Il pubblico impiego non privatizzato*, Milano, Giuffrè Editore, 2007, pag. 505.

(19) V. sul punto TENORE, FRISCIOTTI, SCAFFA, *Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle Forze armate e di Polizia*, Laurus Robuffo, Roma, 2010, pagg. 59 e ss.

(20) "Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti".

(21) Art. 6, comma 3, lett. 8), DPR n. 737 del 1981.

> per atti che rivelino mancanza del senso dell'onore o del senso morale (per comportamenti assunti, anche fuori servizio, in contrasto con i valori etici e le necessarie doti morali e attitudinali);

> per atti che siano in grave contrasto con i doveri assunti con il giuramento (per esempio per condotte in tema di stupefacenti più riprovevoli o denotate da rilevante gravità, tali da rendere incompatibile l'ulteriore permanenza in servizio)⁽²²⁾.

Anche il D.Lgs. n. 449 del 1992⁽²³⁾ stabilisce che nei confronti del personale del Corpo della polizia penitenziaria, cui all'interno degli istituti "compete oltre la funzione custodiale anche la partecipazione attiva al recupero dei detenuti (non di rado condannati per reati legati al traffico di stupefacenti o dediti al loro utilizzo)"⁽²⁴⁾, può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio in caso di "uso non terapeutico, provato, di sostanze stupefacenti o psicotrope"⁽²⁵⁾, aggiungendo però (diversamente dalle disposizioni previste per gli appartenenti alla Polizia di Stato) che nell'indicata ipotesi sanzionatoria il decreto di sospensione prevede, altresì, le iniziative di recupero socioterapeutico, ai sensi del t.u. di cui al DPR n. 309 del 1990, e del DPR 23 agosto 1988, n. 395⁽²⁶⁾.

Per quanto riguarda le condotte censurabili con provvedimenti di destituzione si rimanda alle stesse conclusioni esposte per il personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza⁽²⁷⁾.

(22) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 5 marzo 2020, n. 2020, che, in un caso di acquisto della sostanza stupefacente e sviamento delle attività di controllo di polizia giudiziaria, afferma che "la destituzione è legalmente inflitta in presenza anche di un solo isolato episodio di assunzione di sostanza stupefacente e dunque a fortiori al cospetto di una condotta di acquisto e consumo dello stupefacente".

In <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

(23) "Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti".

(24) Vedi Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 5 marzo 2020, n. 1580.

(25) Art. 5, comma 3, lett. f), D.Lgs. n. 449 del 1992.

(26) "Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990". Art. 18 "Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche", 1. In sede di contrattazione di comparto saranno definite modalità di intervento atte a favorire la riabilitazione ed il recupero di pubblici dipendenti portatori di handicaps o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcoolismo cronico o grave debilitazione psico-fisica.

(27) TAR Abruzzo, sent. 7 dicembre 2005, n. 497 del 2006, che respinge il ricorso per un provvedimento di destituzione nei confronti di un appartenente al Corpo (il quale era stato trovato dalla polizia giudiziaria a bordo della propria autovettura, in stato di incoscienza presumibilmente da assunzione di sostanza stupefacente e si era già sottoposto volontariamente ad un programma terapeutico riabilitativo) e afferma che la gravità delle infrazioni riferite ad uso di sostanze stupefacenti motiva sufficientemente, anche sotto il profilo della tutela del pubblico interesse, l'allontanamento dell'istante da un servizio quale quello da lui svolto".
In <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

La giurisprudenza amministrativa, salvo rare e circoscritte pronunce⁽²⁸⁾, ha assunto negli anni un orientamento concorde e comune a tutte le Forze di polizia, di tipo militare o civile, sostenendo la legittimità del provvedimento disciplinare a carattere espulsivo permanente (perdita del grado per rimozione o destituzione). Nel fare ciò i giudici hanno spesso sottolineato che, stante l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione⁽²⁹⁾, l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope da parte di agenti e militari con funzioni di polizia costituisca una chiara situazione di violazione del giuramento prestato⁽³⁰⁾ e di conseguente incompatibilità⁽³¹⁾ con lo *status* rivestito (per contiguità con l'ambiente criminale o lesione del prestigio e dell'immagine del corpo) e con i connessi doveri e obblighi di prevenzione e repressione del traffico illecito⁽³²⁾ (interruzione dell'attività criminosa, obbligo di denuncia e di arresto in flagranza di reato), anche a fronte di singoli episodi isolati (posto che ciò che rileva è proprio il consumo di tale sostanza)⁽³³⁾ e a prescindere da ogni altra considerazione circa i precedenti di servizio dell'incolpato⁽³⁴⁾.

(28) Cons. Stato, Sez. Seconda, 15 ottobre 2019, n. 7037 in tema di unicità dell'episodio di assunzione.

(29) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 12 dicembre 2019, n. 484 del 2020 che richiama la giurisprudenza consolidata (*ex multis*, Cons. Stato, Sez. Quarta, n. 1086 del 2017), affermando il principio in base al quale "l'ampia discrezionalità dell'Amministrazione militare in punto di individuazione e, eventualmente, dosimetria della sanzione, sindacabile in sede giurisdizionale solo *ab externo* in casi di manifesta irrazionalità, insostenibile illogicità, palese arbitrarità". In <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

(30) Sul punto Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 5 marzo 2020, n. 2020 del 2020: "il rispetto del giuramento è vieppiù cogente (...) da parte degli agenti della Polizia di Stato, chiamati a incarnare mediante l'esempio e la pratica quotidiana, i valori di rigore morale, di rispetto delle leggi e dei regolamenti interni, di forza caratteriale che permeano, caratterizzano e qualificano il Corpo". In <https://www.giustizia-amministrativa.it/>

(31) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 30 gennaio 2020, n. 1823 del 2020 che richiama la consolidata giurisprudenza che "ritiene ontologicamente incompatibile, per un appartenente alle Forze di polizia (ad ordinamento sia civile sia militare), il consumo di sostanza stupefacente, pur se occasionale, isolato e non inquadrato in una complessiva situazione di dipendenza (a far data, *ex multis*, da Cons. Stato, Sez. Quarta, 21 aprile 2009, n. 2415; 12 maggio 2009, n. 2904; 13 maggio 2010, n. 2927; 30 giugno 2010, n. 4163; Sez. Terza, 6 giugno 2011, n. 3371; Sez. Quarta, 24 marzo 2016, n. 1120; 31 agosto 2016, n. 3736; 2 novembre 2016, n. 4581; 1 febbraio 2017, n. 413; 8 marzo 2017, n. 1086; 27 ottobre 2017, n. 4957; 30 agosto 2018, n. 5107; 15 gennaio 2020, n. 381; 21 gennaio 2020, n. 484)". In <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

(32) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 30 gennaio 2020, n. 1823 del 2020 che afferma che "l'assunzione di sostanza stupefacente da parte di un appartenente ad un Corpo di polizia (ad ordinamento sia civile sia militare) dello Stato, come tale preposto, tra l'altro, proprio alla repressione della diffusione e dello spaccio di sostanza stupefacente, costituisce in sé, a prescindere da ogni altra considerazione, una condotta frontalmente confliggente con i doveri del ruolo ed oggettivamente incompatibile con la prospettiva prosecuzione nel servizio". In <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

(33) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 30 gennaio 2020, n. 1823 del 2020.

(34) Cons. Stato, Sez. Quarta, sent. 12 dicembre 2019, n. 484 del 2020.

In tema di sindacato giurisdizionale e di scelta discrezionale dell'Amministrazione, una recente pronuncia del Consiglio di Stato (n. 1823 del 2020) ha affermato che “spetta unicamente all'Amministrazione quindi stabilire se soltanto la dedizione all'uso di sostanze stupefacenti giustifichi la massima sanzione di stato, ovvero se sia, in proposito, sufficiente anche un mero consumo isolato ed episodico e, comunque, non inserito in un abituale costume di vita”. Nel prosieguo la citata sentenza sostiene che le considerazioni svolte dall'Amministrazione possono tenere conto di una molteplicità di elementi tali da pregiudicare tranquillamente la prosecuzione del rapporto di lavoro di un soggetto che svolga una funzione pubblica così delicata.

Rientrano in queste valutazioni a carattere generale:

> il noto effetto della sostanza stupefacente, che impatta significativamente, almeno nel periodo immediatamente successivo all'assunzione, sull'integrità psico-fisica dell'assuntore, laddove l'appartenente alla forza di polizia è sempre tenuto a mantenere, anche fuori dal servizio, non solo un contegno dignitoso (che certo la sostanza stupefacente offusca, degrada e deturpa), ma anche la capacità psico-fisica di far fronte ad impreviste esigenze;

> il fatto che il consumo di sostanza stupefacente ne implica il procacciamento da un soggetto che, nel cedere la sostanza, commette un delitto che l'agente ha il dovere di perseguire (si ponga mente, in proposito, all'istituto dell'arresto in flagranza e, più in generale, al dovere di denuncia gravante sui pubblici ufficiali);

> il fatto che il consumo di sostanza stupefacente, a prescindere dalla quantità, oggettivamente ne facilita, ne agevola e ne incrementa il traffico, alla cui repressione la forza di polizia (militare o civile) è istituzionalmente preposta;

> il fatto che un militare o un agente di polizia che cede all'impulso di consumare sostanza stupefacente disvela un'oggettiva fragilità etico-morale che ne frantuma l'affidabilità, laddove il corpo di appartenenza deve poter contare sulla piena, convinta e pronta dedizione del proprio personale allo svolgimento dei compiti d'istituto che, implicando strutturalmente il contatto con ambienti e soggetti malavitosi, richiedono nel militare una decisa forza caratteriale, al fine di essere del tutto impermeabile a condizionamenti, profferte e lusinghe varie.



Fonti e riferimenti

- *Vocabolario on line* (www.treccani.it);
- “Decisioni e pareri” su <https://www.giustizia-amministrativa.it/>;
- CARINCI, TENORE, *Il pubblico impiego non privatizzato*, Milano, Giuffrè Editore, 2007;
- TENORE, FRISCIOTTI, SCAFFA, *Manuale sulla responsabilità e sul procedimento disciplinare nelle Forze armate e di Polizia*, Laurus Robuffo, Roma, 2010.





LIBRI



Stefano Bonino

Sicurezza e *intelligence* nel Regno Unito del Novecento

Rubettino Editore, 2020, pagg. 134, euro 14,00

L'opera del Dott. Stefano Bonino, giovane criminologo italo-britannico, studioso di tematiche di *intelligence* nel mondo anglosassone e già docente in diversi Atenei italiani e britannici, permette al lettore di poter avere una panoramica, in lingua italiana, su quello che è stato il mondo dell'*intelligence* di Sua Maestà nel secolo passato.

L'analisi, frutto perlopiù dello studio di archivi recentemente desecretati della Polizia e del Ministero dell'Interno del governo inglese, fonti aperte e ampia letteratura accademica, parte da aspetti di tipo metodologico e storico, sugli scopi delle attività di *intelligence* e

quelle sotto copertura, non disdegnando un paragone con analoghe azioni compiute oltreoceano dai "cugini" statunitensi.

Vengono affrontati anche alcuni dilemmi etici tipici di ogni agenzia o attività di *intelligence*, quali la segretezza delle attività (che mal si uniscono con un'era di trasparenza e apertura generalizzata, generando dubbi e minor fiducia nell'attività delle agenzie di informazioni e sicurezza) o anche, forse più banalmente ma concretamente, la liceità (non tanto giuridica, quanto etica) di relazioni sentimentali e sessuali e il compimento di reati da parte di agenti sotto copertura.

Segue il vero cuore dell'opera, che vede una carrellata sulle principali sfide che le agenzie e i reparti d'*intelligence* britannici si sono trovati ad affrontare negli ultimi cento anni. Quello che emerge, in tutta la sua forza, è l'evoluzione, con annesso inasprimento del livello di difficoltà, dell'avversario da affrontare.

Infatti il periodo che va, sostanzialmente, dagli anni Venti agli anni Sessanta del XX secolo, ha visto una chiara visione del concetto amico/nemico dove quest'ultimo aveva sempre una evidente piattaforma di partenza in territorio straniero (la Russia bolscevica, la Germania nazista e, nel secondo dopoguerra, di nuovo l'URSS e il blocco sovietico). Questo comportava che le operazioni in territorio britannico fossero di pura *counterintelligence*, alla ricerca di sabotatori e raccoglitori di informazioni nonché di cittadini britannici "passati al nemico". Nessuno però dubitava sia del fatto che queste operazioni fossero perlopiù *covert operations* verso un nemico che si nascondeva (e quindi destinate a reparti ed entità di pura *intelligence*), sia che il pericolo per il regno di Sua Maestà derivante da questi avversari fosse evidente.

Il periodo invece, successivo, che peraltro perdura sin quasi ai giorni nostri, è quello della ricerca e dell'analisi di tutte quelle galassie di movimenti, associazioni e gruppuscoli vari che, per le più diverse cause (da quella sindacale a quella ecologista, da quella jihadista a quella per la difesa dei diritti civili) si trovavano a poter essere dei potenziali pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica. Comprenderne quindi il livello di pericolosità (e quindi la necessità di penetrarli informativamente) era già di per sé una nuova difficoltà perché non sempre chi propugnava una causa, seppur in modo estremistico, poi si rivelava avere intenzioni di tipo criminal-terroristico.

A questo si deve aggiungere che tali entità avevano sempre delle esposizioni pubbliche piuttosto accentuate (manifestazioni di protesta, pubblicazioni di giornali, riunioni pubbliche, ecc.) fatto che da una parte ne permetteva una più agile lettura superficiale, dall'altra rendeva più complicato trovare e penetrare l'eventuale struttura coperta dedita ad azioni "terroristiche" o similari.

Ecco perché, peraltro, alle normali strutture d'*intelligence* si sono affiancate altre unità, perlopiù provenienti dal mondo del *law enforcement*, che sapevano coniugare l'elemento di raccolta informativa ad attività prettamente di polizia. Chiaramente, *ça va sans dire*, l'operatività di queste unità poneva tutta una serie di problematiche etiche e giuridiche che per le strutture di pura *intelligence* si consideravano in misura minore.

Un capitolo, infine, è proprio dedicato all'analisi delle diverse unità e tipologie di strutture deputate all'*intelligence* in territorio britannico.

In definitiva il libro di Stefano Bonino si presenta come un agile e ben fatto volumetto dedicato soprattutto a coloro i quali desiderino avere una prima infarinatura sulla tematica, ampliando gli orizzonti delle ricerche sull'*intelligence* anche al mondo anglosassone nella sua versione britannica.

Capitano
Ferdinando Angeletti



Paolo Gaspari - Paolo Pozzato - Ferdinando Scala

I generali italiani della Grande Guerra

Gaspari editore, 2019, pagg. 560, euro 39,00

Il testo pubblicato nel 2019 integra e completa il precedente volume (A-B) apparso nell'ormai lontano 2011 sempre dedicato ai generali italiani. Questa nuova fatica vede i due autori Paolo Gaspari e Paolo Pozzato integrati dai contributi di Ferdinando Scala che ha dato recentemente alle stampe un importante lavoro sul generale Armando Tallarigo, *ex* allievo della Scuola Militare "Nunziatella" di Napoli e comandante della famosa Brigata Sassari nel corso del Primo conflitto mondiale.

I tre autori, facendo un lavoro di tutto rispetto, si sono impegnati attentamente riuscendo a condensare in quasi seicento pagine i profili biografici dei principali protagonisti delle operazioni militari nel corso della Grande Guerra.

Ogni personaggio biografato è stato descritto con una prima sommaria indicazione della sua importanza. Seguono poi i dati anagrafici essenziali e poi la carriera che è descritta con maggiore puntualità con particolare attenzione per il ruolo ricoperto nel corso del Primo conflitto mondiale. Inoltre, sono menzionate le più importanti ricompense ricevute nel corso del servizio mentre i successivi sviluppi di carriera completano il profilo. Chiude il profilo una essenziale bibliografia.

In tali pagine, si deve riconoscere il grande impegno proferto dagli autori nel tentativo, certamente non facile, di descrivere sommariamente le opere e la vita professionale dei generali dell'Esercito italiano nel corso dei quattro anni della guerra mondiale.

Un onere di non poco conto che, nonostante il lungo tempo tra i due volumi, sembra essere stato assolto ampiamente.

I contributi sono integrati da una piccola serie di immagini di alcuni tra i più importanti protagonisti, nonché da una bibliografia integrativa del volume A-B.

Come ogni atlante biografico che si rispetti un indice dei nomi chiude il testo a stampa.

Si tratta di uno strumento molto importante che aiuta molto gli appassionati e gli studiosi a cogliere i profili essenziali di tanti personaggi di ruolo della Prima guerra mondiale.

Sembra interessante sottolineare, come ricorda lo stesso Filippo Cappellano nella sua prefazione, che questo lavoro può aiutare a superare un pregiudizio ancora fortemente presente in Italia riservato ai generali (e anche ai colonnelli) ritenuti spesso a torto responsabili della cosiddetta "inutile strage".

Si ricorda che nel corso di quella guerra morirono diciotto generali e ne furono feriti trentasei (complessivamente cinquantaquattro), mentre si ebbero cinquanta-due colonnelli caduti e centoquattordici feriti. Tali numeri sono interessanti perché aiutano a comparare i vertici delle unità combattenti italiane con quelli di altri Paesi; così vi furono settantotto generali britannici caduti e feriti, settantuno tedeschi e cinquantacinque francesi.

Dispiace che molti storici non abbiano voluto o saputo leggere attraverso tale filigrana gli episodi di guerra; ciò avrebbe forse fatto comprendere l'impegno di

tutto un Paese, di tutte le componenti della società in una delle esperienze più totalizzanti degli ultimi 150 anni e che vide gli italiani di ogni età, di ogni condizione sociale, di ogni fede religiosa partecipare alla Prima guerra mondiale, vivendo la drammatica esperienza della vita in trincea; che essi fossero soldati o ufficiali poco importa, molti di questi pagarono a un caro prezzo la loro esperienza al fronte.

In chiusura, il lavoro proposto aiuta a colmare una importante lacuna storiografica e diventare, nello stesso tempo, un importante ausilio di studio e di approfondimento per chi abbia intenzione di guardare il Primo conflitto mondiale da una prospettiva più ampia descritta attraverso le biografie dei generali.

Tenente Colonnello
Flavio Carbone

Colonnello
Michele Lippiello

ELENCO AUTORI

> **PROFESSORE ANTONIO BANFI**

Professore Ordinario di Diritto Romano. Titolare presso l'Accademia della Guardia di Finanza.

> **DOTTORESSA MARTA CAMPANELLI**

- *Docente di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università per Stranieri di Siena;*
- *Docente di Lingua Araba presso il Centro Lingue Estere dell'Arma dei Carabinieri - Traduttrice freelance dall'Arabo all'Italiano;*
- *Dottore di Ricerca in Civiltà, Culture e Società dell'Asia e dell'Africa.*

> **TENENTE COLONNELLO FLAVIO CARBONE**

- *Action Officer (Crisis Response Planning/ Current Operations Branch) c/o EUMS - Bruxelles;*
- *dottorato di ricerca in Storia contemporanea;*
- *diploma V.O. di "Archivista paleografo";*
- *dottorato di ricerca in scienze documentarie e librerie presso l'Università degli Studi di Roma "Sapienza".*

> **PROFESSORESSA AGATA CIAVOLA**

Professore associato di Diritto processuale penale Università degli studi di Enna "Kore" Facoltà di Scienze economiche e giuridiche Presidente del Corso di Laurea in Scienze strategiche e della sicurezza.

> **PROFESSORE MANLIO CORSELLI**

Docente di Teoria politica presso l'Università degli Studi di Palermo.

> **AVVOCATO SILVIA DE BLASIS**

Assegnista di ricerca in Diritto Penale Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli Studi "Roma Tre".

> **PROFESSORE MARCO GEMIGNANI**

- *Professore Aggregato di "Storia Navale" presso l'Accademia Navale di Livorno;*
- *Consigliere dello Stato Maggiore della Marina per la pubblicistica navale;*
- *Membro del Comitato Consultivo dell'Ufficio Storico della Marina Militare (COMISTORLA);*
- *Consulente del Museo Tecnico Navale della Spezia.*

> **DOTTORESSA CRISTINA GOBBI**

- *Docenza per il corso integrativo di Diritto penale in lingua tedesca presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";*
- *Ricercatore di Diritto penale a tempo determinato presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".*

- **SOTTOTENENTE DANIELA GULINO**
Allievo frequentatore del 2° corso Applicativo presso la Scuola Ufficiali Carabinieri, Roma; laureata in Scienze e Tecnologie per i Beni Culturali.
- **PROFESSORE GIULIANO LANCONI**
Professore Ordinario di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università Roma Tre.
- **COLONNELLO MICHELE LIPPIELLO**
Redattore Capo della Rassegna dell'Arma dei Carabinieri.
- **PROFESSORESSA STEFANIA MABELLINI**
Professore associato presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".
- **AVVOCATO ELISA MALANGONE**
Avvocato, esperta in criminologia clinica, psicopatologia e scienze forensi.
- **TENENTE COLONNELLO SILVIO MELE**
Comandante Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino.
- **TENENTE GIUSEPPE MONTEBUGLIO**
Comandante di plotone presso la Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze.
- **DOTTORE DONATO MORENA**
Dirigente Medico Psichiatra presso il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL Salerno.
- **COLONNELLO SAVERIO GIAMPIERO NUZZI**
Titolare di Cattedra di Tecniche Investigative presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.
- **DOTTORE ANTONIO SABINO**
Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma.
- **TENENTE STEFANO SPAMPINATO**
Comandante di plotone presso l'8° Reggimento Carabinieri Lazio.
- **PROFESSORE GIORGIO SPANGHER**
Già Ordinario di Procedura Penale.
- **DOTTORE ALFREDO TAMMARO**
Sostituto procuratore militare di Napoli.
- **DOTTORE FILIPPO VERRONE**
Presidente del Tribunale militare di Roma.
- **DOTTORE SIRIO ZOLEA**
Assegnista di ricerca in Diritto privato comparato presso l'Università di Macerata, docente a contratto di Diritto privato comparato presso l'Università di Teramo.

INSERTO

> **GENERALE DI DIVISIONE PASQUALE ANGELOSANTO**

Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale.

> **TENENTE COLONNELLO NICOLA FASCIANO**

Comandante della 1^ Sezione Investigativa del Reparto Crimini Violenti - ROS, Dottore di Ricerca in Istituzioni e politiche comparate.

> **CAPITANO GABRIELE DURANTE**

Ufficiale addetto della 1^ Sezione del Reparto Anticrimine di Roma - ROS, Dottore di Ricerca in Sociologia e Scienze Sociali Applicate.



CARABINIERI

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE 1990 - 2020



GEN. C.A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA



M.M. FELICE MARITANO



Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

M.C. Perrini

La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è un periodico trimestrale a carattere tecnico-scientifico-professionale a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri.

Raggruppamento Operativo Speciale
Trent'anni di promozione dei valori della
Costituzione

INSERTO



**Generale di Divisione
Pasquale Angelosanto (*)**



**Tenente Colonnello
Nicola Fasciano (**)**



**Capitano
Gabriele Durante (***)**

Raggruppamento Operativo Speciale

Trent'anni di promozione dei valori della Costituzione

*Non arrivavano in molti fino ai trent'anni.
La vecchiaia era un privilegio di alberi e pietre.
L'infanzia durava quanto quella dei cuccioli di lupo.
Bisognava sbrigarsi, fare in tempo a vivere
prima che tramontasse il sole,
prima che cadesse la neve.*

da *La breve vita dei nostri antenati*, Wislawa SZYMBORSKA

Notizie allarmanti provengono da dentro e fuori l'Italia. Sul banco degli imputati (per la verità molto meno da noi che altrove) talvolta troviamo la stessa funzione di polizia all'interno dei sistemi istituzionali ispirati al costituzionalismo liberal-democratico: siamo sicuri che sia imprescindibile? A questo livello di attacco, di tipo utopistico, anarcoide o libertario, la difesa potrebbe benissimo svolgersi esclusivamente sul piano teorico, e tutto sommato risulterebbe semplice. Più difficile rispondere alle critiche che suggeriscono d'indagare, in concreto, meccanismi di selezione, programmi e qualità d'istruzione e addestramento, concezioni organizzative, sistemi di "comando e controllo", metri valutativi dell'operato dei dirigenti, prassi investigative, ecc.

(*) Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale.

(**) Comandante della 1^a Sezione Investigativa del Reparto Crimini Violenti - ROS, Dottore di Ricerca in Istituzioni e politiche comparate.

(***) Ufficiale addetto della 1^a Sezione del Reparto Anticrimine di Roma - ROS, Dottore di Ricerca in Sociologia e Scienze Sociali Applicate.

Più difficile rispondere, ma ineludibile, almeno dalle nostre parti: il clamore mediatico di alcuni, orrendi, casi surclassa l'impegno, la correttezza e i successi ottenuti, nel silenzio, dalla quasi totalità, quantunque l'enorme sproporzione non deve costituire un comodo alibi per tollerare le poche "mele marce".

Per quanto ci riguarda il tema incrocia il compimento dei primi trent'anni di vita del Raggruppamento Operativo Speciale, che come ogni anniversario importante già di per sé invita a svolgere una seria introspezione. Tale l'intenzione sottesa anche al convegno che si terrà presso la Scuola Ufficiali di Roma non appena le condizioni lo consentiranno.

La storia del Raggruppamento non può prescindere dalla precedente, rivoluzionaria, opera di Carlo Alberto dalla Chiesa: più che costituire un semplice prologo, siamo noi che, al contrario, dobbiamo considerarci un'appendice di quella. Partendo da come l'Italia (a differenza di altri Stati europei), l'Arma dei Carabinieri, Carlo Alberto dalla Chiesa e i suoi uomini, hanno saputo reagire negli anni di piombo, anni di massimo pericolo per la tenuta della nostra Costituzione, si capisce meglio chi siamo oggi: figli di una cultura investigativa strutturalmente improntata non solo al rispetto o alla salvaguardia della Costituzione, bensì alla diretta promozione dei suoi valori. È lungo questo itinerario che s'incontrano subito il "metodo anticrimine" e l'"analisi", architravi del Raggruppamento nonché progenitori di tante prassi virtuose. Una su tutte: il corretto e proficuo rapporto con coloro che sono privati della libertà personale.

Alarming news comes from inside and outside Italy. In the dock (actually much less in Italy than elsewhere) we sometimes find the same police function within the institutional systems inspired by the Liberal-democratic Constitutionalism. However, are we sure this is mandatory? At this level, this could be considered a utopian, anarchoid or libertarian attack, and the defense may take place exclusively on the theoretical level and, after all, it would be simple. On the other hand, what is more demanding is responding to those criticisms that suggest investigating and, more specifically, applying selection mechanisms, quality educational and training programs, organizational procedures, "command and control" systems, evaluation models of managers' work, investigative practices, and so on.

Considering what happens in our Country, finding the right answer is more demanding due to the media hype of some horrendous cases which outclasses the commitment, the fairness and the successes obtained, behind the scenes, by the majority. Although, the enormous disproportion must not constitute a convenient alibi to tolerate the few "bad apples".

As far as we are concerned, we are asked to find an answer to this topic in conjunction with the completion of the first thirty years of life of the Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) which, like any other important anniversary, represents an opportunity for a deep introspection. This is also the intention behind the conference will be held at the Scuola Ufficiali of Rome when the conditions will allow it.

The history of the ROS cannot be separated from the previous, revolutionary work of Carlo Alberto dalla Chiesa, and more than constituting a simple prologue, we must consider ourselves as an appendix of his work. Starting from how Italy (unlike other European states), the Arma dei Carabinieri, Carlo

Alberto dalla Chiesa and his men were able to react during the Years of Lead, when our Constitution was tested than ever before, we are able to better understand Who we are Today: We are sons of an investigative culture which is structurally characterised not only by respect, or by the Constitution safeguard, but also by the direct promotion of its values. It is in this perspective that the “anti-crime method” and the “analysis” immediately find their place as architraves of the ROS, and also ancestors of many virtuous practices. One of the many: the correct and productive relationship with those who are deprived of personal freedom.



SOMMARIO 1. La funzione di polizia tra monopolio della forza e limiti costituzionali: lo *stress test* terroristico. - 2. La “rivoluzione costituzionale” di dalla Chiesa: il “metodo anticrimine”, l’“analisi”, i tempi delle indagini complesse; la selezione dei militari. - 3. Gli anticorpi prodotti dal “metodo anticrimine”. - 4. L’attacco alle istituzioni negli anni Settanta: le differenti risposte in Europa. - 5. La de-radicalizzazione *ante litteram*. - 6. Custodi del testimone.

1. La funzione di polizia tra monopolio della forza e limiti costituzionali: lo *stress test* terroristico

Potrebbe apparire un fatto scontato: in uno Stato di diritto come quello italiano è ovvio che la polizia, come le altre istituzioni, rispetti la Costituzione; finanche nelle prassi più ignote e segrete. Potrebbe apparire un fatto scontato ma non lo è. Non lo è in generale per tutte le istituzioni e tantomeno lo è per la polizia, come ha recentemente ribadito Gianfranco Pasquino in un intervento, comparso sull’inserito culturale del Corriere della Sera⁽¹⁾, prendente spunto dalla tristissima morte di George Floyd e da quello che ne è conseguito negli Stati Uniti. Sono fioccate nella terra della prima Costituzione scritta (1787) le proposte di *defunding* delle numerose agenzie di polizia, talvolta attuate, e in generale è cresciuto molto il *police abolition movement*.

In Italia dovremmo correttamente parlare delle diverse Forze di polizia, visto che pure nell’articolazione di tale ambito istituzionale si rispecchia l’impronta pluralistica della nostra Costituzione. Nella prima parte dello scritto continueremo però a usare il termine unitario di “polizia”, sia per facilità d’analisi sia per sottolineare la nobilissima etimologia: è preponderante la tesi che derivi direttamente da *polis*, o meglio, da *politeia*; *nomina sunt omina*. La polizia è soggetta strutturalmente a una tentazione. Nello Stato moderno teorizzato da Hobbes incarna la forza, accentrata ed esclusiva, del Leviatano. Detenendo il monopolio, potrebbe naturalmente vivere la tentazione di sfruttare la sua, soverchiante, forza per perseguire prima e meglio il bene supremo della sicurezza pubblica.

(1) G. PASQUINO, *Lo stato della polizia*, in *La Lettura*, 21 giugno 2020, pag. 8.

Al netto delle derive di pochissimi, arginate dal sistema, in Italia l'attività della polizia (giudiziaria o di prevenzione) è pienamente ricompresa nell'alveo costituzionale. La tenuta di una catena si calcola misurando la resistenza dell'anello più debole. Analogamente, per misurare la tenuta costituzionale della polizia italiana conviene osservare come si comporta nel punto di maggiore *stress*. Fenomeni come l'eversione interna o il terrorismo internazionale d'ispirazione religiosa configurano fattispecie appartenenti alla categoria dei "reati contro la personalità dello stato": il bene giuridico protetto attiene ai nessi ultimi della società, soppressi i quali si cadrebbe inevitabilmente nell'*homo homini lupus*. Ovvio che qui più che altrove la risposta possa essere caratterizzata da panico, isterismi, fretta, scorciatoie; e, per finire, dalla regressione dell'«uso legittimo della forza» a pura violenza, per dirla con Weber. Infatti, è proprio in questo ambito che sono racchiusi i capitoli più bui del "libro nero della polizia", intesa senza delimitazioni geografiche e storiche.

Nella nostra Italia assistiamo a un connubio di cui andare fieri: alla massima efficacia delle tecniche investigative antiterrorismo (come anche della correlata azione preventiva) associamo un esemplare rispetto dei dettami della Costituzione. E questo non solo perché gli investigatori italiani antiterrorismo avvertono come invalicabili i confini del lecitamente indagabile, tracciati (*in primis*) dalla nostra Costituzione, ma soprattutto perché hanno capito che proprio il rispetto di tali limiti garantisce l'efficacia della risposta, repressiva e preventiva. Per non incappare in una sempre pericolosa auto-referenzialità conviene citare uno scritto del 2016 di Giovanni Salvi, oggi Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, massima Autorità Giudiziaria requirente italiana: «La magistratura italiana e le strutture investigative che da essa dipendono hanno maturato negli anni di un lungo contrasto del terrorismo interno e di quello internazionale, operante nel Paese, la consapevolezza della necessità di rispetto delle garanzie fondamentali della persona come preconditione *anche* dell'efficacia dell'intervento repressivo»⁽²⁾.

Insomma, l'azione della polizia italiana, finanche nel delicato ambito antiterrorismo, s'inserisce perfettamente nel solco tracciato dalla Costituzione, operante di per sé un perfetto bilanciamento tra due opposti obiettivi: da un lato la tutela della sicurezza pubblica; dall'altro il rispetto della dignità umana, articolata nel riconoscimento di tutta una serie di diritti fondamentali⁽³⁾.

(2) G. SALVI, *Conoscere il terrorismo Jihadista. Strumenti e tecniche di indagine*, in *Questione giustizia*, Speciale 2016, pag. 154. Negli stessi termini vedi A. SPATARO, *La lezione italiana*, in *la Repubblica*, 28 marzo 2019, pag. 28.

(3) N. COLAIANNI, *Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà*, in *Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione nello Stato laico*, Roma, APES, 2020, pagg. 13 ss.

Ma come ha fatto la polizia italiana a ottenere un così mirabile risultato? Da questo punto in poi non possiamo non guardare con orgoglio alla più ristretta storia dell'Arma, la cui eredità, al contempo, pesa ed entusiasma in un modo difficilmente esprimibile.

2. La “rivoluzione costituzionale” di dalla Chiesa: il “metodo anticrimine”, l’“analisi”, i tempi delle indagini complesse; la selezione dei militari

La legge istitutiva del Raggruppamento Operativo Speciale risale al 1991⁽⁴⁾. Ma la sua genesi non è altro che l'evoluzione, mai considerata conclusa, della “visione” di un uomo che ha dato tantissimo alla storia nazionale, compreso la sua vita.

In ambito culturale è lecito parlare di “rivoluzione”: «Quest'opera produrrà certamente, col tempo, una rivoluzione negli animi ed io spero che i tiranni, gli oppressori, i fanatici e gli intolleranti non abbiano a trarne vantaggio. Avremo reso un servizio all'umanità». La frase appartiene a Diderot, che la usò, tutt'altro che esageratamente, per accompagnare la redazione dell'*Encyclopédie, summa* dell'illuminismo. Se di rivoluzione possiamo parlare anche nel più ristretto campo cultural-investigativo, il nostro Voltaire, o meglio, il nostro Montesquieu (teorico della separazione dei poteri), è stato il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa. A dire il vero non sappiamo quanto fosse consapevole della portata rivoluzionaria, germinativa, feconda, ma al contempo strutturalmente costituzionale, del suo approccio investigativo, denominato in gergo “il metodo anticrimine”. Non sappiamo quanto ne fosse consapevole lui, ma di certo non possiamo non esserlo noi. Estesosi anche in campi diversi dall'antiterrorismo, nel cui ambito è stato inizialmente concepito, Giancarlo Caselli lo ha definito, semplicemente, «un metodo che da allora ha cambiato il modo di indagare sui fenomeni criminali del nostro Paese»⁽⁵⁾.

Per descrivere efficacemente la rivoluzione operata da dalla Chiesa conviene usare i termini di una potente metafora, molto nota nel mondo procedurale-penalistico d'oltreoceano: *the fruit of the poisonous tree*. Nel contrastare il crimine non dobbiamo guardare esclusivamente ai fatti-reato più appariscenti.

(4) Il Raggruppamento Operativo Speciale attua per l'Arma dei Carabinieri l'articolo 12 del d.l. n. 152 del 13 maggio 1991, convertito (con modificazioni) dalla legge n. 203 del 12 luglio 1991, che disciplina la creazione dei «Servizi centrali e interprovinciali» di polizia giudiziaria. In realtà l'istituzione effettiva del Raggruppamento va retrodatata al 3 dicembre 1990: nasce, infatti, in applicazione del d.l. n. 324 del 13 novembre 1990, a cui però non è seguita la conversione in legge.

(5) E. BOFFANO, *Caselli: i miei otto anni con il generale Dalla Chiesa* (intervista a G. Caselli), in *la Repubblica*, 3 settembre 2012.



Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa mentre pronuncia la sua allocuzione durante una cerimonia militare

Spesso costituiscono solo i frutti, avvelenati, di un albero velenoso.

Concentrandoci su tali fatti siamo portati a intervenire immediatamente sull'ultimo anello della catena causale che li ha determinati; ma se non puntiamo all'albero a cui erano appesi, lasciamo intatte le possibilità che il veleno ne produca altri. Superando tale miopia - comprensibilmente ingenerata dal desiderio di riequilibrare

quanto prima la bilancia della giustizia -, concedendoci un tempo più lungo, e cambiando approccio investigativo, dobbiamo mirare a estirpare l'intera pianta. Un albero eradicato non darà più frutti avvelenati: stiamo ragionando su un piano repressivo, ma che, a guardare bene, è anche di prospettiva preventiva (definitiva). Ora, per arrivare a inquadrare l'intero albero, e non magari soltanto una delle sue propaggini più robuste, dobbiamo al contempo essere in grado di: ricostruire perfettamente le caratteristiche del terreno in cui è nato, cresciuto e ha fruttificato; saper scegliere i "rami verdi" (metafora usata fin dalla prima comparsa del "metodo anticrimine" sulla scena investigativa⁽⁶⁾) attraverso cui risalire silenziosamente la corrente linfatica; riuscire a capire grandezza, struttura e quindi varie ramificazioni dell'albero; procedere infine al taglio netto. *Vaste programme*, per dirla con un altro grande Generale, Charles De Gaulle. Vero: implica notevoli energie, professionalità, tempi lunghi, pazienza, tensione analitica, ricerca scientifica, grande investimento tecnologico, sacrifici personali, sensibilità tecnico-giuridica⁽⁷⁾.

(6) La cita lo stesso dalla Chiesa nella *Relazione sui risultati conseguiti dal personale dipendente nel corso del semestre dalla costituzione dell'organizzazione*, datata 13 marzo 1979. Si tratta di una delle due relazioni semestrali redatte dal Generale, come normativamente previsto, al fine di illustrare l'operato dell'Ufficio per il Coordinamento e la Cooperazione nella lotta al Terrorismo, creato a fine agosto 1978 e da lui diretto. La seconda *Relazione* è datata 14 ottobre 1979. Entrambe sono riportate integralmente, con allegati annessi, nella *Relazione della Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia* (istituita con legge n. 597 del 23 novembre 1979), Roma, 1995, volume centosettesimo.

(7) Il "metodo anticrimine" deve ovviamente fare i conti con la cornice ordinamentale in cui opera. Vediamo brevemente, a esempio, come vi s'inserisce al giorno d'oggi. Nel ricostruire l'albero avvelenato al fine di eradicarlo definitivamente non si può non tenere conto delle

Ma si tratta in definitiva del modo per essere massimamente efficaci.

Il cosiddetto “metodo” - sulla scia della *méthode* di Cartesio, nel Raggruppamento è spesso declinato senza l’aggettivo “anticrimine” che pur è opportuno aggiungere per non dare l’impressione di considerarlo l’unico, il migliore, o meglio quello idoneo a contrastare tutte le fenomenologie criminali - si struttura fundamentalmente in due grandi attività: una prettamente di studio, denominata nel suo complesso “analisi” (che tra l’altro dà il nome a uno dei tre Reparti del Raggruppamento sui quali si articola il «Servizio centrale di polizia giudiziaria» dell’Arma dei Carabinieri⁽⁸⁾); l’altra decisamente operativa. Il tutto, però, scandito da un tempo “diverso” da imprimere all’investigazione (in senso lato).

Non fosse stato strappato a una lenta e dolorosissima morte dai figli migliori di quella rivoluzione illuministica celebrata *en passant* (Émile Zola su tutti), il Capitano Alfred Dreyfus sarebbe morto sulla famigerata Isola del Diavolo; solo, a meno che non vogliamo considerare la compagnia offerta da ogni genere d’insetto molestatore. È stato il desiderio di recuperare l’onore militare a tenerlo in vita nei cinque durissimi anni di detenzione gratuita, dichiarerà dopo essere stato assolto.

direttive generali contenute nell’articolo 55 c.p.p., massime degli obblighi di: «impedire che [i reati] vengano portati a conseguenze ulteriori»; «ricercarne gli autori»; «compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova». Trattasi di direttive che trovano puntuale attuazione in diversi punti del codice di procedura penale: dagli articoli 380 e ss. che prevedono arresto in flagranza e fermo, alle norme sparse che disciplinano i sequestri probatorio e preventivo ecc. L’insieme di tali obblighi potrebbe costituire, *prima facie*, un ostacolo al perseguimento delle finalità del “metodo anticrimine”, implicante la non-conoscenza di indagini in corso da parte dell’antagonista. Occorre quindi, costantemente, trovare il punto di equilibrio tra il necessario rispetto degli obblighi normativi e la tendenza a indirizzare l’azione investigativa sempre più in profondità. Un espediente spesso usato consiste nel far adottare gli inevitabili provvedimenti pre-cautelari, personali o reali, ad altro reparto investigativo (l’intervento dei militari del Raggruppamento segnalerebbe la presenza di un ampio disegno ricostruttivo), nell’ambito di un procedimento penale creato *ad hoc*. Tuttavia, talvolta è stato lo stesso legislatore a fornire gli strumenti per consentire di applicare fino in fondo, *sine preiudicio*, il “metodo anticrimine”. Vedi a esempio le cause di giustificazione speciali, nonché le connesse facoltà riconosciute all’Autorità Giudiziaria, previste, rispettivamente: dagli articoli 97 e 98 del DPR n. 309/1990, in caso di acquisto simulato di droga; *ex art.* 9 della legge n. 146/2006, in caso di operazioni sotto copertura.

- (8) Per l’Arma dei Carabinieri il «Servizio centrale» di polizia giudiziaria è costituito dai tre Reparti del Raggruppamento: il I e il II Reparto Investigativo; il III Reparto, denominato “Analisi”. Il fatto che un Reparto su tre del «Servizio centrale» sia dedicato interamente all’“analisi” rende bene l’idea del suo peso specifico nella complessiva attività del Raggruppamento. Oltre a quello «centrale», all’interno del Raggruppamento è collocato anche il «Servizio interprovinciale», articolato in Reparti, Sezioni e Nuclei, denominati “Anticrimine”. L’intero «Servizio centrale e interprovinciale» di polizia giudiziaria è posto alle dipendenze del Vice Comandante del Raggruppamento. Questi risponde al Comandante, da cui dipendono altresì: il Reparto Antiterrorismo, il Reparto Crimini Violenti, il Reparto Indagini Tecniche, il Reparto Indagini Telematiche e infine l’Ufficio Comando.

L'accusa mordeva nel punto più esposto della "personalità dello Stato" francese, uscito sconfitto pochi anni prima dal funesto conflitto franco-prussiano del 1871: avere offerto cinque documenti militari segreti, *ab intra*, all'intelligenza del nemico tedesco, Parigi *anno domini* 1894. Le disastrose indagini sono condotte dal Maggiore Du Paty de Clam: grande esperto di teosofia, spiritismo e occultismo, figura quale notevole innovatore nel campo delle investigazioni. Tra il resto ha elaborato una cospicua casistica di "prove psicologiche": in questo quadro, successivamente all'arresto, chiederà, non assecondato, d'interrogare Dreyfus nel sonno, avvicinandosi al letto silenziosamente. Per il Generale Mercier, Ministro della Guerra, Du Paty de Clam è l'uomo giusto per scovare immediatamente il traditore. Appare molto significativo che le uniche parole rivolte al maggiore siano state: «Cherchez-Trouvez»⁽⁹⁾.

Agli antipodi del Generale Mercier troviamo il pari-grado Carlo Alberto: «Il tempo è nostro amico, mentre l'avversario ha fretta», diceva Dalla Chiesa⁽¹⁰⁾, già mostrando tutta la misura copernicana del cambio di prospettiva. Non si faccia l'errore di confondere la "diversa" cadenza impressa all'attività con l'attendismo: prendersi il tempo necessario per inquadrare l'intero albero, e ancor prima studiare con attenzione l'avversario e i fenomeni connessi, non significa sapere incassare; significa tentare di colpire una volta, e per sempre, senza perdere un minuto del tempo concessosi. Anche Montesquieu rivendicava una cadenza compassata per la macchina della giustizia: «gli organismi che hanno il deposito delle leggi non obbediscono mai meglio che quando vanno a lenti passi»⁽¹¹⁾; è il prezzo da pagare a interventi ponderati, corretti, equi; nonché efficaci e risolutivi aggiungeremmo noi. Accennavamo allo studio dell'avversario e dei fenomeni a esso connessi. Nel Raggruppamento usiamo il termine onnicomprensivo di "analisi", che generalmente precede e taglia l'attività investigativa. L'avverbio "generalmente" intende segnalare la possibilità che l'approfondimento dei fenomeni d'interesse non si traduca immediatamente in un'indagine. Nell'"analisi" quello che deve dimostrare l'investigatore è distacco emotivo, freddezza intellettuale, assenza di pregiudizi, apertura mentale, impegno nello studio. Il tutto finalizzato a sviluppare un approccio istologico alla realtà sociale e terroristica (o comunque delinquenziale), seguito da una spiccata capacità di calcolo combinatorio. Quanto di rilevante sul fenomeno criminale e sul relativo "contesto" dev'essere letto, decifrato, assimilato e quindi scomposto.

(9) F. COEN, *Dreyfus*, Milano, Mondadori, 1994. Cfr. anche H. ARENDT, *L'affare Dreyfus*, in *Le origini del totalitarismo*, cap. 4, Torino, Einaudi, 2009.

(10) A. GALLI, *Dalla Chiesa. Storia del generale dei carabinieri che sconfisse il terrorismo e morì a Palermo ucciso dalla Mafia*, Milano, Mondadori, 2017, pag. 170.

(11) MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Milano, Rizzoli, 1996, libro V, cap. X, pag. 204.

I tasselli così ottenuti vanno poi scientificamente ricomposti in un quadro sintetico, coerente, maneggiabile, e, per quanto possibile, predittivo: vengono utili documenti, dati biografici, rivendicazioni, riviste clandestine, messaggi, volantini propagandistici, proclami audio e video, testi nobili d'ispirazione ideologica; informazioni acquisite *ad hoc* da fonti tecniche o umane⁽¹²⁾; dati rinvenuti da indagini, anche se già chiuse e lontane nel tempo⁽¹³⁾.

Schematizzando, la ricomposizione dei tasselli avviene principalmente su quattro direttrici. Una prima necessità attiene alla conoscenza del *modus vivendi* dell'avversario. In questo ambito possiamo collocare l'importantissima, ai fini operativi, ricostruzione della rete relazionale, criminale e non, del sodalizio da aggredire. *In secundis* non si può prescindere dall'individuazione, per quanto possibile, del classico *modus operandi* criminale. Più complicato è ricostruire quello che possiamo definire il *modus communicandi*. In questo ambito facciamo rientrare lo studio dei *media* attraverso cui il sodalizio comunica (dialogo *de visu* effettuato in luoghi precisi, epistole *d'antan*, "pizzini", telefono, "catena umana"; più recentemente *e-mail*, *social network*, *web* in generale, ecc.), ma anche del *medium* per eccellenza: il linguaggio. La conoscenza del linguaggio usato da un sodalizio è tanto più importante quanto maggiore è il suo grado d'ideologizzazione.

Come insegna la "semiotica testuale", infatti, solo l'approfondimento dei prodotti culturali di un'ideologia guida la corretta interpretazione dei successivi (scritti o orali che siano): «l'interprete di un testo, sulla base di "segnali" contenuti in quel testo (e magari sulla base di una conoscenza precedente) decide quale sia il formato della competenza enciclopedica necessaria ad affrontare quel testo.

- (12) Sul necessario equilibrio tra informazioni acquisite massivamente attraverso le «fonti tecniche» e la componente «attribuibile alla *Humint*, cioè i dati acquisiti attraverso le relazioni umane», cfr. M. MORI, *Oltre il terrorismo. Soluzioni alla minaccia del secolo*, Roma, G-Risk, 2016, pagg. 226 s. Il discorso è svolto con riguardo al terrorismo d'ispirazione religiosa ma può essere esteso anche alle altre fenomenologie criminali di cui si occupa il Raggruppamento.
- (13) Nella prima *Relazione sui risultati conseguiti dal personale dipendente nel corso del semestre dalla costituzione dell'organizzazione*, datata 13 marzo 1979 (già citata), dalla Chiesa illustra così le caratteristiche essenziali dell'"analisi", ma soprattutto il peso che essa riveste all'interno del "metodo anticrimine" (anche in termini di formazione cultural-investigativa specialistica dei militari): «Si è voluta disancorare l'attenzione da singoli episodi, per inquadrare questi ultimi in un tutto organico e in una visione globale, onde, resi più ginnasticati dalla lettura e dalla comprensione di una abbondante documentazione già esistente (proveniente dalle carceri) o via via acquisita in sede operativa, fosse più agevole la diagnosi sul divenire, sull'efficienza, sulle crisi ideologiche dei singoli raggruppamenti, nonché l'intelligenza dei loro rapporti reciproci sui vari teatri di intervento criminoso. Tale studio, oltre a rivelarsi di notevole ausilio nel corso di importanti investigazioni, in uno col riesame di molti precedenti, ha condotto gran parte del personale a divenire depositario di una cultura specifica, destinata ad essere meglio articolata e sfruttata nel tempo».

Il che stabilisce anche la discriminante fra *interpretazione* di un testo e *uso indiscriminato dello stesso*⁽¹⁴⁾. Infine v'è l'obiettivo più ambizioso dell'"analisi", che costituisce il coronamento del lavoro svolto su tutti i fronti: l'acquisizione del *modus cogitandi*. Lo hanno notato anche i brigatisti rossi, primi antagonisti del "metodo anticrimine": gli uomini di dalla Chiesa sono «Sbirri temuti: "C'è una specifica pericolosità ed è la loro capacità di analisi politica e di anticipazione delle tendenze del movimento rivoluzionario. Tutti i compagni devono tenerne conto tatticamente, tanto più quelli impegnati in una pratica politica illegale"»⁽¹⁵⁾. Per quanto paradossale possa sembrare, entrare in simpatia con i terroristi/criminali è l'*optimum* dell'investigazione. Simpatia qui va preso nel senso etimologicamente autentico: bisogna cercare di avvertire il medesimo *pathos* che li muove. Per individuarli. Per decifrarne i comportamenti. Per scovare rifugi e luoghi di reclutamento. Per anticiparne le mosse. Nonché per entrare in contatto comunicativo se e quando si presenterà l'occasione⁽¹⁶⁾.

Il "metodo anticrimine", comprensivo dell'"analisi" e implicante nuovi tempi da imprimere all'attività investigativa, forma la base culturale su cui nasce a Torino, il 24 maggio 1974, il Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria, noto come Nucleo Speciale Antiterrorismo⁽¹⁷⁾.

(14) U. ECO, *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino, Einaudi, 1997, pag. 110. Sotto il più ristretto profilo della riconducibilità di un testo al suo autore, il Raggruppamento si è avvalso della consulenza di esperti di linguistica al fine di individuare gli estensori anonimi di documenti clandestini, particolarmente rilevanti dal punto di vista penale, diffusi dalle organizzazioni eversive per motivare le proprie azioni. Ci si riferisce, a esempio, alla relazione di consulenza tecnica svolta nel marzo 2000 dal Professore Domenico Proietti intesa a identificare, attraverso un'analisi linguistico-stilistica e testuale, gli autori/emittenti della rivendicazione dell'omicidio del Professore Massimo D'Antona, firmata dalle Brigate Rosse - PCC, nonché gli autori di alcuni documenti diffusi negli anni precedenti da militanti e gruppi eversivi contigui all'organizzazione brigatista.

(15) A. GALLI, *op. cit.*, pag. 123.

(16) Molto significativi, sul punto, sono i ricordi di un protagonista della prima ora della "rivoluzione" operata da dalla Chiesa, il Generale Mario Mori: «Memori delle direttive di Dalla Chiesa, che ci chiedeva di "studiare" i nostri avversari e di imparare il loro linguaggio per comprenderli e dunque meglio contrastarli, noi tentavamo di instaurare un dialogo. Con tutti. E alcuni lo accettavano. Non sempre questo portava a un loro ravvedimento e a una loro collaborazione con lo Stato. I più rimanevano anzi saldamente radicati nelle proprie convinzioni. Però si riusciva almeno a stabilire quella reciproca comprensione che comunque spesso ci era utile. Vorrei farle capire meglio che cosa poteva significare, nel momento particolarmente difficile e psicologicamente delicato dell'arresto, "scoprire" l'essere umano che stava dall'altra parte della barricata, che usava le tue stesse espressioni gergali e mostrava di conoscere il mondo dal quale provenivi. Sa che cosa accadeva? Che, nel corso degli interrogatori di fronte al magistrato, molto spesso i fermati a un certo punto smettevano di parlare e chiedevano di relazionarsi direttamente con noi dell'Anticrimine. E quando un giudice chiedeva loro perché, si sentiva rispondere: "Preferisco parlare con quello lì, perché parla come me!". M. MORI, G. FASANELLA, *Ad alto rischio. La vita e le operazioni dell'uomo che ha arrestato Totò Riina*, Milano, Mondadori, 2011, pagg. 46 s.

(17) Per più puntuali informazioni storiche vedi G. GOVERNALE, *Il ruolo dell'Arma nel contrasto al*

Ora, in quanto «le idee camminano sulle gambe degli uomini» (Pietro Nenni *docet*), la realizzazione del progetto investigativo non poteva che passare per una peculiare selezione dei militari. A differenza di quanto accade nelle coeve strutture operative di contrasto al crimine, fortemente ancorate al territorio, i componenti del Nucleo sono individuati tra coloro che siano in grado di esprimere, oltre alle consuete capacità investigative



15 gennaio 1993

L'arresto di Totò Riina effettuato dai carabinieri del ROS di Palermo

dei militari dell'Arma: fedeltà assoluta verso il comandante; grande possibilità di mobilità, all'interno e all'esterno dello Stato; tendenziale sradicamento territoriale; prolungato distacco dalla cerchia relazionale; massima segretezza, finanche nei confronti dei familiari; propensione allo studio⁽¹⁸⁾. Che l'accurato reclutamento costituisca la struttura fisica di una svolta cultural-investigativa lo capirà presto anche l'antagonista dell'epoca: «Dalla Chiesa, si legge nella controindagine firmata dalle Brigate rosse, reclutò i suoi uomini “scegliendo i più adatti e i più fidati”. Erano carabinieri “giovani, alcuni decisamente bellocci,

*terrorismo. Il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri, in Rassegna dell'Arma dei Carabinieri, 3, 2016, pagg. 7 ss. Per capire invece quale fosse l'approccio antiterrorismo ante costituzione del Nucleo conviene nuovamente attingere ai ricordi di Mario Mori: «Eravamo impreparati ad affrontare nuove e più virulente forme di violenza politica. Avevamo un forte deficit culturale e professionale. La risposta era di tipo tradizionale, scattava quasi come un riflesso condizionato, un'abitudine. Spesso si procedeva alla cieca. Di fronte a un attentato che non aveva un'immediata rivendicazione, non si sapeva che pesci pigliare. E la soluzione era sempre la stessa: “Intanto con dieci perquisizioni a destra, dieci a sinistra e poi si vedrà...”». M. MORI, G. FASANELLA, *op. cit.*, pag. 17.*

- (18) Prima di essere impiegati sul campo, i militari attualmente selezionati dal Raggruppamento seguono un corso di specializzazione per “Operatore anticrimine” della durata di diverse settimane. La preparazione verte su lezioni *ex cathedra* e attività pratiche, supportate da un corposo *Manuale dell'operatore anticrimine*: redatto a uso interno al Raggruppamento, è consegnato a ogni operatore affinché funga altresì da guida alle attività investigative in cui verrà coinvolto. Il *Manuale*, ciclicamente aggiornato, costituisce la *summa* dottrinale del Raggruppamento in un determinato periodo storico. Nell'ottica del tema affrontato in questo scritto è da sottolineare la conclusione della brevissima, ma estremamente significativa, *Prefazione* all'edizione attualmente in uso: «L'intelligenza, la motivazione, la responsabile capacità di valutazione e di decisione, dovranno guidare sempre attività che incidono direttamente sui diritti delle persone e sulla tutela della collettività, nel solco della tradizione della struttura anticrimine dell'Arma e dei valori etici che ispirano ogni carabiniere» (G. GANZER, *Prefazione*, in *Manuale dell'operatore anticrimine*, Roma, ROS, 2009).

intelligenti (molti si stanno laureando), che vestono con eleganza, leggono molto. Sbirri di classe, insomma”. Sbirri studiati ossessivamente dai terroristi: “Abbiamo controllato che molti non dormono in caserma e girano in abiti civili”»⁽¹⁹⁾. Tra di essi dalla Chiesa riuscì a inserire due donne, ispettrici di polizia assegnate dal Ministero dell’Interno, così anticipando di molti anni l’attuazione dell’art. 51 Cost., *sub specie generis*, nel mondo militare (all’epoca era più o meno un tabù).

Da notare la considerevole specularità della struttura e della disciplina interna del Nucleo con l’organizzazione delle Brigate Rosse⁽²⁰⁾. Corrispondenza massimamente esemplificata dalla comune adozione di nomi di battaglia (tradizione tuttora viva nel Raggruppamento), tendente alla divaricazione massima tra identità personale e identità sociale: se nel caso dei brigatisti si tratta anche di una modalità per collegarsi idealmente all’esperienza partigiana, per i militari tale stragemma è frutto della memoria del Generale dalla Chiesa, protagonista effettivo della Resistenza. Insomma, sostituendo solo poche parole, anche il militare del Nucleo si può riconoscere nell’*incipit* del *Catechismo del rivoluzionario*, anno 1869, opera di quel Sergej Gennadievic Nečaev, ispiratore, tra *I Demoni* di Dostoevskij, del nichilista manipolatore Pëtr Verchovenskij: «Il rivoluzionario è un uomo perduto. Non ha interessi propri, affari privati, sentimenti, legami personali, proprietà, non ha neppure un nome. Un unico interesse lo assorbe e ne esclude ogni altro, un unico pensiero, un’unica passione: la rivoluzione»⁽²¹⁾. Ovviamente è la «passione» ad essere diametralmente opposta: alla «rivoluzione» le donne e gli uomini di dalla Chiesa sostituiscono la Costituzione liberale e democratica.

3. Gli anticorpi prodotti dal “metodo anticrimine”

Uno sforzo analitico così dispendioso per un reparto investigativo determina un effetto secondario di non poco conto.

(19) A. GALLI, *op. cit.*, pag. 123.

(20) Lo stesso Generale dalla Chiesa sostenne che «I nostri reparti dovevano vivere la stessa vita clandestina delle Brigate Rosse. Nessun uomo fece mai capo alle caserme: vennero affittati in modo poco ortodosso gli appartamenti di cui avevamo bisogno, usammo auto con targhe false, telefoni intestati a utenti fantasma, settori logistici ed operativi distanti tra loro», in <http://www.carabinieri.it/arma/curiosita/non-tutti-sanno-che/d/dalla-chiesa-carlo-alberto>.

(21) S. G. NEČAEV, *Catechismo del rivoluzionario*, in M. CONFINO, *Il catechismo del rivoluzionario. Bakunin e l'affare Nečaev*, Milano, Adelphi, 1976, pag. 125. Analogamente, ecco cosa dalla Chiesa disse una volta ai suoi uomini: «da oggi nessuno di voi ha più un nome, una famiglia, una casa. Da adesso dovete considerarvi in clandestinità. Io sono il vostro unico punto di riferimento. Io vi darò una casa, io vi ordinerò dove andare e cosa fare. Il paese è terrorizzato dai brigatisti. Da oggi sono loro ad aver paura di noi e dello Stato» (G. GOVERNALE, *Fedele allo Stato. Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa*, in *Notiziario Storico dell’Arma dei Carabinieri*, 6, 2016, pag. 55).

Approfondire le cause sociali, biografiche, culturali, storiche, di un fenomeno terroristico (o più in generale criminale) inevitabilmente accorcia quell'impressione di "distanza abissale", di "alterità assoluta", che spesso segue l'esperienza di crimini efferati. Per dirla con Nietzsche, più si studia, più tutto appare «umano, troppo umano» (l'originale tedesco, limitato a due sole parole, mostra meglio la bellezza poetica di questo titolo: «menschliches, allzumenschliches»), per essere oggetto d'odio cieco.



8 settembre 1974

Arresto dei capi storici delle Brigate Rosse Renato Curcio e Alberto Franceschini effettuato dai militari del Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria a Pinerolo (TO)

Insomma, se, come insegna un pessimista Carl Schmitt, il nucleo più profondo della politica risiede nella dialettica amico-nemico, Carlo Alberto dalla Chiesa ci ha fornito un potentissimo antidoto intellettuale a qualsiasi deriva "politica" dell'investigazione. Deriva che spesso costituisce, allo stesso tempo, un obiettivo tattico e un elemento centrale della narrativa dell'antagonista, intriso com'è, a sua volta, di tale dialettica.

Una recente ricerca sociologica ha dimostrato quanto l'adozione del "metodo anticrimine" abbia ridotto, *rectius* annullato, la distanza umana degli operatori antiterrorismo agli ordini del Generale dalla Chiesa verso gli antagonisti terroristi. Il lavoro è stato condotto con la metodologia delle interviste semi-strutturate (registrate e poi trascritte) garantendo l'anonimato degli operatori intervistati (i nomi riportati sono frutto di fantasia), congedatisi da tempo; con alcuni di essi si è anche realizzato un *focus group*⁽²²⁾.

(22) Oltre a garantire l'anonimato degli intervistati si è lasciata loro la facoltà di nominare terze persone o di narrare circostanze che potessero in qualche modo permetterne l'identificazione. Pertanto, per motivi di opportunità, nelle trascrizioni delle interviste, oltre a usare nomi di fantasia per gli operatori antiterrorismo, sono stati omessi i nomi di terze persone che non fossero pubblicamente noti. La ricerca qui menzionata costituisce una parte della tesi di dottorato redatta da G. DURANTE (relatore Prof. A. L. Farro), intitolata *L'antiterrorismo in Italia negli "anni di piombo"*. *Senso e significati*, anno 2017, in corso di pubblicazione, al momento consultabile nella piattaforma IRIS dell'Università "La Sapienza" di Roma, <https://iris.uniroma1.it>.

“Francesco”, a esempio, in riferimento al proprio impegno emotivo e pratico nella lotta al terrorismo, individua empaticamente delle analogie con l’impegno dei ragazzi che avevano sposato la “lotta armata”. In tal senso parla di un proprio «coinvolgimento emotivo totale... uguale a quello loro, perché non ti dimenticare che molti di questi lasciavano dei lavori per fare il militante a tempo pieno lasciavano moglie e figli e prendevano trecentomila lire al mese per le loro spese... quella gente lì aveva probabilmente in segno contrario, i nostri stessi valori sociali... che interpretavano nella maniera patologica, ma secondo me la partenza era uguale alla nostra: la giustizia nel nostro Paese... loro pensavano che dovevano sovvertirle, noi pensavamo che dovevano essere le elezioni con i voti a trasformare un Paese, piuttosto che non la violenza... (...) Avevano la stessa motivazione, ma con un disegno diverso...». “Dario”, invece, si dispiace tuttora del fatto che validissimi ragazzi abbiano potuto sposare un’ideologia violenta, privando il paese legale delle sue energie migliori: «l’Italia ha avuto un *deficit* notevole perché praticamente ha perso una... la parte migliore di una generazione con il terrorismo... perché quelli lì erano i migliori... proprio i migliori volevano combattere per modificare quel mondo che non lo ritenevano veramente idoneo... la dimostrazione è che chi si è salvato... ormai è nei posti chiave... giornalisti... politici... ne troviamo molti, ma i migliori... posso dire lo stesso Curcio, Gallinari, Moretti... anche la Balzerani... li abbiamo persi per strada... sono irrecuperabili... io sono rimasto in contatto tutt’ora con alcuni di loro... ci vediamo... parliamo perché... non come reduci, insomma, perché non c’è nulla da rivangare, ma perché alcuni di loro, a parte quello che hanno fatto... li stimo... perché avevano un ideale... cioè credevano in qualche cosa... poi i metodi erano aberranti... però la sostanza c’era dietro... c’era... erano dei personaggi...». “Fabio”, addirittura, ammira l’elaborazione delle analisi contenute in taluni documenti propagandistici: «Cose sensate ne scrivevano... sotto il profilo socioeconomico spesso e volentieri trovavi approcci e valutazioni che erano antesignane e frutto di menti assolutamente qualificate e di livello... (...) e io quei temi li rileggevo li rivedevo perché volevo capire, e una volta che li avevo capiti mi rendevo conto della profondità del pensiero e non erano scritte come slogan, erano davvero pensieri importanti... non erano solo analisi lucide della realtà, ma erano una proiezione politica, e analitica ed economica di assoluto livello... quello è il tema... (...) Queste persone avevano una lungimiranza di analisi assolutamente qualificata... certo tu sapevi che queste persone che scrivevano queste cose erano quelli che poi andavano sotto casa di... ad ammazzarlo quindi di conseguenza erano delle persone con cui tu avevi una conflittualità a priori... cioè erano i tuoi

nemici... nemici era una parola grossa, erano i tuoi avversari, visto che siamo tutori della legge e non possiamo permetterci di semplificare questa situazione... quindi con tutte le garanzie giuridiche del caso... quindi tolte le parti organizzative loro, che riguardavano l'organizzazione e il proselitismo... la componente dottrinale dei documenti se fosse stata dibattuta in un'aula universitaria avrebbe ricevuto applausi...». “Lorenzo” e “Lucio”, infine, spostano opportunamente l'attenzione dai profili soggettivi di molti terroristi verso il contesto ideologico che in qualche modo li aveva plagiati: «molti di loro... ancora oggi ci sentiamo, ci parliamo... hanno capito che il proselitismo che veniva fatto nelle scuole da alcuni professori era proprio per portarli a un certo punto cioè fare... diciamo il salto nel vuoto...» (“Lorenzo”); «abbiamo fatto colloqui, chiacchierate piacevoli anche con questi ragazzi... Piacevoli nel senso come scambio di opinioni punti di vista... (...) non lo so se dico una corbelleria... sembravano bravi ragazzi tutto sommato... coinvolti in un... trascinati in qualche cosa che era... magari pure loro erano stati inculcati in qualche ideale... A loro era stato inculcato qualche ideale... si erano fatti prendere... nei gruppi... nel gruppo è facile nelle discussioni far capire che lo Stato... (...) sti ragazzi, almeno con quelli con cui ho parlato c'era stato sto percorso... magari erano stati coinvolti... credendoci pure all'inizio però poi si sono resi conto durante la cosa che il percorso... c'era un fondamento sbagliato...» (“Lucio”).

Sul *côté* operativo le ricadute culturali derivanti dall'adozione del “metodo anticrimine” sono, se possibile, ancor più profonde.

Un giovane storico ha recentemente colto con efficacia il nucleo rivoluzionario del “metodo anticrimine”: «Il 1974 è senza dubbio un anno di svolta. Il 24 maggio diviene operativo il Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria dell'Arma dei Carabinieri guidato dal Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, con sede a Torino. Il gruppo Dalla Chiesa inaugura una nuova metodologia di indagini sulle organizzazioni terroristiche: anziché seguire le piste investigative per ogni singolo reato, si considera l'organizzazione nel suo complesso, cercando di comprenderne la struttura e di catturare le figure di maggior peso; anziché arrestare un brigatista nel momento in cui lo si identifica come tale, lo si inizia a pedinare e a controllare per giorni o settimane, in attesa di essere condotti a scoprire altri membri dell'organizzazione»⁽²³⁾.

(23) F. PALAIA, *Una democrazia in pericolo. Il Lavoro contro il terrorismo (1969-1980)*, Genova, Il canneto, 2019, pagg. 207 s. Recentemente anche F. BENIGNO, *Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica*, Torino, Einaudi, 2018, pag. 330 - ha sottolineato la svolta costituita dalla nascita del Nucleo Speciale di Polizia Giudiziaria, giudicando quindi illogico il suo subitaneo scioglimento: «Il nucleo investigativo di Dalla Chiesa, formato nel 1974, nei due anni seguenti aveva ottenuto eccellenti risultati investigativi, procedendo a un numero di arresti tale da mettere all'angolo le BR, ma nel 1976, contro ogni logica, era stato sciolto». Ancor più netto

Tra i diversi elementi riepilogati dallo studioso in queste poche righe è certamente da notare il peso dato all'osservazione paziente e discreta in funzione dell'inquadramento dell'intera organizzazione terroristica.

Al contrario, mai come innanzi al terrorismo, nella prassi investigativa come nella riflessione giuridica, saltano fuori vecchie nostalgie per la tortura, intesa come mezzo *ad eruendam veritatem*. Ovviamente ci stiamo riferendo al campo culturale che generalmente indichiamo con l'aggettivo "occidentale", visto che al di fuori di esso è ancora largamente praticata. Da tali nostalgie non sono esenti neanche esponenti *liberal*. A esempio Alan Dershowitz, anno 2002, avvocato statunitense campione dei diritti umani, in un clima affetto dalle convulsioni *post* 11 settembre 2001, giudica accettabile la tortura qualora sia in pericolo la «sicurezza nazionale»⁽²⁴⁾. Angelo Panebianco, anno 2006, sostiene che «deve essere ammessa l'esistenza di una "zona grigia", a cavallo tra legalità e illegalità, dove gli operatori della sicurezza possano agire per sventare le minacce più gravi»⁽²⁵⁾. Anche un maestro del diritto come Francesco Carnelutti, anno 1947, deplorando le fisime illuministiche sulla incoercibilità della psiche, e sulla premessa che la pena sia una medicina, giudica nell'«interesse reale» dell'imputato uno stimolo che lo aiuti a una «narrazione veritiera»; tutto sta nel tracciare «il giusto limite»; qualora trovassimo il modo di non arrecare «notevole danno al corpo dell'inquisito», «non vi sarebbe alcuna ragione perché non fosse adottato»⁽²⁶⁾. Discorsi futili per chi si muove all'interno del "metodo anticrimine". Anche qualora, contro ogni Carta dei diritti, la tortura divenisse lecita (in ambito antiterrorismo taluni la legittimano anche *rebus sic stantibus* attraverso un'interpretazione *quia omnes necessitates* dello "stato di necessità"), nel suo perimetro non troverebbe comunque spazio. L'impostazione tattica che presiede all'uso della tortura è questa: intercettati uno, due, tre terroristi, li dobbiamo obbligare a rivelare identità, misfatti e progetti degli altri appartenenti all'organizzazione.

è il giudizio sulla soppressione del Nucleo da parte di S. Rodotà, *La risposta dello Stato al terrorismo: gli apparati*, in G. PASQUINO (a cura di), *La Prova delle Armi*, Bologna, Il Mulino, 1984, pag. 86: «Dopo aver condotto importanti operazioni (si pensi soltanto all'arresto di Curcio), il Nucleo di Torino viene, infatti, smobilitato, disperdendosi l'esperienza e dimostrando così di non aver ancora colto la specialità del fenomeno terroristico, di fronte al quale una controstrategia non poteva essere integralmente risolta nelle prassi esistenti». L'esperienza del Nucleo venne comunque interamente recuperata con la costituzione dell'«Ufficio del Generale di Divisione dei Carabinieri per il coordinamento e la cooperazione nella lotta al terrorismo», con a capo dalla Chiesa, avvenuta con DPCM del 30 agosto 1978.

(24) A. M. DERSHOWITZ, *Terrorismo*, Roma, Carocci, 2003, pagg. 125 ss.

(25) A. PANEBIANCO, *Il compromesso necessario*, in *Corriere della sera*, 13 agosto 2006, pag. 1; Cfr. anche: Id., *Guerra e stato di diritto*, in *ivi*, 15 agosto 2006, pag. 1; Id., *La nuova guerra (negata)*, in *ivi*, 3 settembre 2006, pag. 1.

(26) F. CARNELUTTI, *Lezioni sul processo penale*, II, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1947, pagg. 168 s.

Secoli d'esperimenti invitano a diffidare della tortura. Vero, trattasi della via maestra per verificare l'ipotesi investigativa partorita, a patto però che s'intenda il verbo "verificare" in senso letterale: la tortura costituisce la migliore tecnica conosciuta attraverso cui inverare le fantasie dell'interrogante; è autenticamente strumento *ad eruendam veritatem*, ma di una verità prodotta dal torturatore e specchiantesi nelle parole coartate, *rectius* iniettate, al torturato. Il rapporto tra interrogante e interrogato solo apparentemente è un dialogo molto diseguale. Nei fatti, è un monologo, tendenzialmente non governabile dall'autore. Ci vorrà tutto il genio visionario di Kafka per capire che, lungi dall'essere *ad eruendam veritatem*, la tortura è una infallibile, meccanica, fideistica, produttrice di colpevoli: *Nella colonia penale* (anno 1914) è una macchina a praticarla, l'*Apparat*, ed è usata perché sull'isola la colpevolezza non è mai messa in dubbio; finanche dal condannato a morte, ignaro della sentenza, come dell'accusa; al termine del racconto, in un tentativo estremo di difesa della procedura dai venti costituzionali dell'Occidente, è il suo tenentario, «l'ufficiale», a sottoporsi pedagogicamente agli aghi dell'«apparecchio», morendo.

Ora, anche a prescindere dall'inaggrabile problema dell'attendibilità di dichiarazioni coartate, su cui fiumi di inchiostro si potrebbero spendere, l'approccio teorico di questo tipo d'investigazioni poggia su un ineliminabile «fondo alogico». Come insegna Franco Cordero nella sua famosa, dicotomica, «teoria delle prove», qualsiasi «funzione narrativa» ne è affetta. L'operazione psicologica che presiede al relativo vaglio è ben espressa dalla parola "fede": «Il messaggio apparentemente più serio, considerati i contenuti e l'autore, è discutibile all'infinito da chi lo patisce: dovunque l'adesione dipenda dalla "fede", è questione aperta; o la riapre chiunque non voglia credere»⁽²⁷⁾. Nella classe delle «funzioni induttive», invece, sono ricompresi tutti quei segni da vagliare esclusivamente attraverso massime d'esperienza: vi appartengono anche i filmati o le fonoregistrazioni, e la fedeltà all'evento registrato è fornita dalle rispettive scienze di riferimento, tra cui, in questo caso, ottica e acustica.

Il "metodo anticrimine" è pensato per acquisire solo queste ultime. Dopo aver effettuato l'"analisi" dell'avversario e dei fenomeni a esso connessi, si scende in campo, nell'ombra. Servizi di osservazione, controllo e pedinamento, analisi di traffico telefonico e dati, disamina delle comunicazioni effettuate via web, studio dei trasferimenti finanziari, uso di agenti sotto copertura, ma soprattutto

(27) F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2003, pag. 566. Oltremanica Bentham lo sostiene già dal 1827: «Allorché una serie di fatti è presentata al giudice sotto forma di testimonianza ciascuna circostanza in dettaglio può essere oggetto di un giudizio affermativo o negativo: in una parola, egli crede, o non crede». (J. BENTHAM, *Teoria delle prove giudiziarie*, Bruxelles, Tipografia della società belgica, 1842, pag. 30).

intercettazioni (telefoniche, ambientali e telematiche), sono tutti strumenti investigativi (tra gli altri), azionati variabilmente a seconda delle circostanze, intesi a:

- > ricostruire la rete terroristica (o altrimenti criminale);
- > carpire i flussi di comunicazione tra i diversi nodi (della rete).

Un'indagine così impostata si compone di una serie di fotografie di quanto si sviluppa contemporaneamente alle investigazioni, senza che gli indagati se ne accorgano. Il fine del “metodo anticrimine” è di ottenere nelle investigazioni quello che Heisenberg ha dimostrato essere impossibile nella meccanica quantistica: conoscere un sistema senza perturbarlo in quanto l'atto della misurazione modifica il misurato (principio di indeterminazione). Per questo è bandito qualsiasi apporto dichiarativo (come qualsiasi altra attività investigativa che renda nota l'esistenza di un'indagine in corso): la sua attivazione perturberebbe il sistema, rendendo impossibile una sua “misurazione” complessiva e aderente alla realtà. Ovvi, sul piano processuale, gli effetti di un quadro probatorio così costruito: privo di «fondo alogico», riduce la decisione a una grande equazione, spesso resa più rapida dalla richiesta di rito abbreviato conseguente a prognosi infauste.

Insomma, chi adotta a lungo il “metodo anticrimine” perde completamente la possibilità di cadere in quella bulimia di dichiarazioni, prossima alla vera e propria nostalgia della tortura, generalmente prodotta dallo *shock* emotivo causato dall'atto terroristico, o comunque da un crimine efferato. Per un investigatore schiacciato tra panico e rabbia il terrorista potrebbe anche essere visto come un soggetto da “aiutare” a confessare (accade anche nell'Occidente evoluto), magari senza speculare troppo sul contenuto della confessione, oscillante tra la memoria del torturato e la fantasia paranoide del torturatore. Per l'operatore “anticrimine”, invece, il terrorista (o comunque il criminale) è un semplice *target*, da osservare esternamente, senza che se ne accorga: anche la neutralità del gergo illustra la freddezza che presiede all'osservazione.

4. L'attacco alle istituzioni negli anni Settanta: le differenti risposte in Europa

Gli anni Settanta hanno costituito un banco di prova estremamente significativo per più sistemi costituzionali liberal-democratici. Terrorismi di diversa matrice hanno colpito duramente in diversi luoghi dell'Occidente.

Il Paese più martoriato è stato il Regno Unito, segnato in Irlanda del Nord da un violentissimo scontro di matrice nazionalista. Conosciuto anche come *The Troubles*, ha visto contrapporsi organizzazioni estremiste cattoliche (filo-repubblicane), quali la *Provisional Irish Republican Army* (PIRA) e l'*Irish National*

Liberation Army (ILNA), a gruppi paramilitari protestanti (unionisti) come l'*Ulster Volunteer Force* (UVF) e l'*Ulster Freedom Fighters* (UFF). Lo Stato britannico ha reagito principalmente schierando le sue Forze Armate, in particolare l'*Ulster Defence Regiment* (UDR)⁽²⁸⁾, coadiuvato dalla polizia locale dell'Ulster, la *Royal Ulster Constabulary* (RUC). La PIRA⁽²⁹⁾ è nata tra il 1969 e il 1970 a seguito di una scissione interna dell'IRA, poi *Official IRA* (OIRA), determinata da divergenze sulle strategie di lotta per l'affermazione dei diritti dei cattolici nordirlandesi. Attestata inizialmente a difesa delle zone residenziali, ben presto è passata all'azione terroristica contro obiettivi militari, ristoranti, negozi, fabbriche, sia in territorio nordirlandese che su suolo britannico. Il picco della violenza, più o meno come in Italia, è stato toccato nel 1979: il 27 agosto due attentati esplosivi uccidono diciotto soldati inglesi, a Warrenpoint, in segno di rappresaglia per l'uccisione di quattordici manifestanti verificatasi a Derry, il 30 gennaio 1972, a opera dell'esercito britannico (il famoso *bloody sunday*). Sebbene la matrice ideologica tra PIRA e Brigate Rosse (coevamente operative nel nostro territorio) fosse diversa, tra le due organizzazioni emergono notevoli affinità strutturali⁽³⁰⁾. Totalmente diverso, invece, è stato l'approccio istituzionale di contrasto al terrorismo. Se da noi è rimasto nell'alveo poliziesco-giudiziario, pur nella complessità della strategia assunta l'approccio britannico è qualificabile come (prettamente) "militare", da "guerra civile". Tanto che il "conflitto" è stato scandito da "tregue" e "accordi", culminanti in un trattato di pace cosiddetto "accordo del Venerdì Santo", datato 10 aprile 1998. Con l'*Operation Banner*, 1969-2007, le Forze Armate britanniche hanno militarizzato i territori nordirlandesi, affidando compiti di vigilanza, ordine pubblico, pattugliamento, *intelligence* e sicurezza interna (attività antiguerriglia, perquisizioni, arresti ecc.) direttamente alle truppe.

(28) Reggimento di fanteria del *British Army* stanziato nell'Ulster, istituito nel 1970.

(29) Per approfondimenti sulla PIRA si rimanda a T. P. COOGAN, *The IRA*, London, Harper Collins, 1995; P. BISHOP, E. MALLIE, *The Provisional IRA*, London, Corgi, 1987; E. MOLONEY, *La storia segreta dell'IRA*, Milano, Baldini, Castoldi & Dalai, 2004; R. ENGLISH, *La vera storia dell'IRA*, Roma, Newton & Compton, 2004; J. BOWYER BELL, *The secret army*, Dublin, Poolbeg, 1997; B. O'BRIEN, *The long war. The IRA and Sinn Féin*, Dublin, O'Brien, 1999; P. TAYLOR, *Provos. The IRA and Sinn Féin*, London, Bloomsbury, 1997; T. HARNDEN, *Bandit country. The IRA & South Armagh*, London, Hodder & Stoughton, 1999; T. SHANAHAN, *The Provisional Irish Republican Army and the morality of terrorism*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009; L. BOSI, *Vite di lotta armata. Storia dell'attivismo nella Provisional IRA*, Roma, Carocci, 2017.

(30) A esempio l'organo di vertice della PIRA, il "Consiglio dell'Esercito", ricalca per funzioni la "Direzione Strategica" brigatista, mentre entrambe le organizzazioni si erano date un organo esecutivo di governo (Comitato Esecutivo). Inoltre, la suddivisione della PIRA in "Dipartimenti" è molto simile all'articolazione dei "Fronti" brigatisti ("carceri", "logistico", "fabbriche", "della lotta alla controrivoluzione"). Infine, le due organizzazioni erano dotate di cellule operative integrate nel territorio ("Brigate", "Battaglioni" e "Unità di Servizio Attivo" nel caso della PIRA, "Brigate", "Colonne" e "Nuclei" nel caso delle BR).

Tra queste, oltre al citato UDR, è stato schierato lo *Special Air Service* (SAS), primo reparto d'incursori al mondo a essere impiegato in operazioni antiterrorismo. Tra le azioni tattiche su vasta scala si può ricordare, a esempio, l'*Operation Motorman*, un rastrellamento condotto nel 1972, in alcune zone controllate dall'IRA, da circa ventiduemila militari dotati di armi pesanti e mezzi corazzati, al quale è seguito un presidio militare del territorio durato circa quattro mesi. Non meno importanti sono da considerarsi le operazioni della Marina e dell'Aeronautica: le prime caratterizzate prevalentemente da attività di sorveglianza delle coste (finalizzate al controllo del traffico di armi e degli spostamenti via mare dei militanti, nonché alla prevenzione di attacchi terroristici con missili terra-aria); le seconde costituite da missioni di ricognizione aerea e di supporto alle truppe di fanteria.

Analogo al terrorismo di matrice politico-ideologica sperimentato nella nostra penisola è stato invece quello subito dai cugini d'oltralpe, sebbene in scala molto ridotta. Le prime manifestazioni risalgono alla metà degli anni Settanta con i *Groupes d'Action Révolutionnaires Internationalistes* (GARI)⁽³¹⁾ e i *Noyaux Armés Pour l'Autonomie Populaire* (NAPAP)⁽³²⁾, nel 1979 confluiti nell'organizzazione *Action Directe*⁽³³⁾. Quest'ultima è l'organizzazione terroristica francese più conosciuta. Ha rivendicato numerose azioni terroristiche, tra cui gli attacchi contro: enti relativi al mondo del lavoro (Confindustria, Ufficio del Lavoro, Direzione dell'Ispettorato del Lavoro, Ministero della Cooperazione e quello dell'Industria a Parigi), comandi di polizia e militari (una sede della Criminalpol e una caserma dell'antiterrorismo a Parigi, un commissariato della polizia di Tolosa, la Scuola di Guerra, il Ministero della Difesa), sedi istituzionali di carattere sia locale che nazionale (uno dei Municipi di Parigi, il Ministero dei Trasporti).

-
- (31) Ai GARI sono riconducibili il sequestro del direttore dell'agenzia francese della Banca di Bilbao nel 1974 e il fallito attentato contro il Ministro dell'Interno nel 1976.
- (32) I NAPAP sono stati responsabili di un attentato dinamitardo contro il Ministero di Giustizia nel 1977, dell'omicidio di un guardiano della Renault nello stesso anno, del ferimento di alcuni militari spagnoli nel 1975, nell'omicidio dell'Ambasciatore boliviano nel 1976, nel sequestro di un dirigente della Renault nel 1972, nonché complessivamente di diversi danneggiamenti, prevalentemente contro sedi di case automobilistiche.
- (33) Per una disamina dettagliata sull'organizzazione terroristica francese *Action Directe* si rinvia a: P. G. CERNY, *France: Non-Terrorism and the politics of repressive tolerance*, in J. LODGE, *Terrorism. A challenge to the State*, Oxford, Martin Robertson, 1981, pagg. 91 ss.; M. Y. DARTNELL, *Action Directe: Ultra Left Terrorism in France 1979-1987*, London, Frank Cass Publishers, 1995. Per una disamina più approfondita sul terrorismo negli anni Settanta e Ottanta in Francia cfr. M. WIEVIORKA, *Société et terrorisme*, Paris, Fayard, 1988; G. FERRAGU, *La Francia e i suoi "secoli di piombo": una storia francese del terrorismo*, in *Rivista di Politica* (a cura di M. MARCHI, *Il Malessere della Francia tra politica, storia e memoria*), 2, 2016, pagg. 211 ss.; I. SOMMIER, *La violence révolutionnaire*, Paris, Presses de Sciences Po, 2008.

Numerose sono state altresì le rapine in banca, alcune delle quali culminate con il ferimento o l'uccisione di poliziotti. In tutto *Action Directe* ha compiuto quattordici omicidi, dei quali la maggior parte non premeditati. Tra quelli pianificati ricordiamo l'omicidio del direttore generale degli armamenti del Ministero della Difesa, del gennaio 1985, e quello del presidente della Renault, del novembre 1986. Nel 1987 l'organizzazione è stata definitivamente smantellata con l'arresto degli ultimi militanti rimasti in libertà.

Nel combattere il loro terrorismo i francesi non hanno ritenuto di dover guardare troppo alla storia. L'approccio antiterrorismo è stato improntato alla riedizione di una certa "giustizia politica". Un po' come accadde nel famoso *affaire*, prima citato.

Errori giudiziari come quello subito da Dreyfus procedono inevitabilmente su due gambe: indagini asinine e procedure storte. Indagini ben fatte mascherano le seconde, mentre una corretta procedura generalmente intercetta l'impegrizia investigativa. Nel caso del povero Capitano, alle disastrose indagini di Du Paty de Clam, prima accennate, segue un processo in Corte Marziale privo di una corretta dialettica, ben definibile "politico". Il *clou* della procedura filogovernativa cade il 22 dicembre 1894. Ai sette giudici militari viene mostrato un documento, non allegato agli atti del processo: resterà ignoto allo stesso imputato e al suo difensore. Si tratta di un incarto ottenuto ricomponendo i rifiuti dell'addetto militare all'Ambasciata tedesca a Parigi (attraverso lo stesso canale s'era ricostruita la cessione di documenti segreti al nemico teutonico): in una lettera indirizzatagli dall'omologo della sede diplomatica italiana a un certo punto si legge: «Quella canaglia di D». Il cerchio, fino a quel momento piuttosto debole, si chiude: i sette ufficiali, salvando l'onore dell'esercito e la "personalità internazionale dello Stato", sospinti da una rabbiosa stampa revanscista e antisemita (l'imputato è di origini tedesche ed ebreo), condannano Dreyfus alla degradazione e alla deportazione perpetua in un recinto fortificato sull'Isola del Diavolo (allestita *ad hoc* prima di Dreyfus e dei suoi carcerieri ospitava un lebbrosario).

La verità processuale è già confutata nel marzo 1896, a poco più di un anno dalla traduzione verso l'isola luciferina: Picquart (l'unico che terrà alto l'onore dell'esercito insieme allo stesso Dreyfus), divenuto nel frattempo capo del controspionaggio francese, scopre e comunica superiormente che l'infedele non è l'ufficiale ebreo, bensì il maggiore Esterhazy. In cambio, ottiene: prima l'estromissione dai servizi segreti, poi l'invio sul fronte africano, quindi il congedo dall'esercito; infine, arresto, processo, condanna, pena detentiva. Mentre la parabola funesta di Picquart si compie, qualcosa trapela sulle sue scoperte.

Su spinta della famiglia di Dreyfus, una piccola avanguardia di intellettuali (e di politici) sostiene la ricostruzione corretta, o comunque chiede la revisione del processo: non fosse per altro, Dreyfus è stato condannato sulla base di un documento ignoto, macroscopica violazione del diritto di difesa. Il 13 gennaio 1898, su «L'Aurore», Zola pubblica il suo celeberrimo «J'accuse», suscitando enorme clamore. In questo clima la Corte di Cassazione nel giugno 1899 annulla con rinvio la sentenza di condanna. Il 18 luglio Dreyfus rientra in Francia. Il 7 agosto si apre il nuovo processo presso la Corte Marziale, in un'atmosfera surreale. Pressioni di tutti i tipi piovono sulla testa dei giudici: sette uomini non possono screditare l'esercito, e con esso tutte le istituzioni francesi. Dreyfus viene nuovamente condannato per tradimento ma, essendogli riconosciute le attenuanti generiche, prende solo dieci anni. Questa seconda pronuncia del collegio (che passa con due voti contrari) se possibile precede la prima nel repertorio della teratologia forense: questa volta lo sapevano innocente.

Successivamente il Capitano Dreyfus verrà, nell'ordine, prima graziato, poi comunque assolto, infine reintegrato nell'esercito e insignito della Legion d'onore, ma resterà per sempre una vittima esemplare della “giustizia politica”.

Per affrontare il terrorismo nazionalista francese dell'OAS, imperversante in Algeria all'inizio degli anni Sessanta, il legislatore aveva creato nel 1963 una giurisdizione speciale, una sorta di corte marziale mascherata, non limitata ai reati commessi dai militari: la *Cour de sûreté de l'État*⁽³⁴⁾, costituita da magistrati togati e da ufficiali generali o superiori, e caratterizzata da una procedura peculiare: azione penale conseguente a un *ordre* governativo; magistrati nominati dal *Conseil des Ministres* e tutt'altro che inamovibili; tempi di custodia cautelare estesi; perquisizioni e sequestri più semplici per le forze di polizia; limitazioni al diritto di appello; controlli restrittivi sugli avvocati. Bollata immediatamente da François Mitterand come *Le Coup d'État permanent* - così recita il titolo del suo libro datato 1964 -, verrà abrogata nel 1981, subito dopo la sua elezione alla Presidenza della Repubblica. Nel frattempo è stata quindi usata per reprimere il terrorismo politico-ideologico degli anni Settanta. Che si trattasse di “giustizia politica” emerge espressamente anche da quanto detto da François Romério, neo Primo Presidente della *Cour de sûreté de l'État*, rispondendo, durante la cerimonia d'insediamento tenutasi il 27 febbraio 1965, alle enormi critiche provenienti da più parti (come abbiamo visto anche da Mitterand): «Sommes-nous enfin une juridiction politique? N'ayons pas peur des mots. Oui, la Cour de

(34) Cfr. V. CODACCIONI, *Justice d'exception. La cour de sûreté de l'État sous la V^e République: L'État face aux crimes politiques et terrorists*, Parigi, CNRS édition, 2015; V. DELAPORTE, *Aux origines de la Cour de sûreté de l'État. La conquête d'un pouvoir de punir par l'exécutif (1960-1963)*, in *Vingtième Siècle. Revue D'histoire*, 4, 2018, pagg. 137 ss.; P. G. CERNY, op. cit.

sûreté de l'État est une juridiction politique, ce qui ne veut pas dire une juridiction partisane»⁽³⁵⁾. L'anno successivo agli attentati del 2015 (Charlie Hebdo, Bataclan ecc.), Nicolas Sarkozy, ex Presidente della Repubblica, proporrà di ripristinarla, spendendo argomenti tanto franchi quanto significativi: «Comment juger les ennemis de la France, les centaines de djihadistes sur le retour, si nous imposons à nos juges antiterroristes les mêmes règles, les mêmes contraintes procédurales qu'à la justice de droit commun?»⁽³⁶⁾.

Per quanto riguarda l'Italia è anche grazie all'introduzione sulla scena investigativa del “metodo anticrimine” che è possibile definire l'approccio antiterrorismo degli anni Settanta come di tipo “costituzionale”. Non era affatto scontato, tanto più che il legislatore coevo alla nascita del Nucleo Antiterrorismo è sembrato talvolta indirizzarsi verso tutt'altra direzione. Verso un approccio alla sicurezza pubblica definibile *ordre dans la rue* (la felice definizione appartiene a Franco Bricola⁽³⁷⁾), ai confini del costituzionalmente legittimo⁽³⁸⁾.

La legge n. 152 del 22 maggio 1975, meglio nota come “legge Reale”, inaugura il cosiddetto periodo della “legislazione d'emergenza”. Vi compaiono diverse norme restrittive dei diritti fondamentali:

- > limitazioni drastiche alla possibilità di concessione della libertà provvisoria (art. 1);
- > nuove ipotesi di procedimento con rito direttissimo (artt. 12, 17, 26);
- > l'alleggerimento dei presupposti del fermo di polizia giudiziaria (art. 3);
- > l'ampliamento dei poteri di perquisizione (art. 4);
- > l'estensione dell'uso legittimo delle armi da parte degli appartenenti alle Forze di polizia (art. 14), stabilendo una particolare procedura di favore per gli eventuali comportamenti penalmente rilevanti (artt. 27-32).

(35) «Siamo in fin dei conti una giurisdizione politica? Non abbiamo paura delle parole. Sì, la *Cour de sûreté de l'État* è una giurisdizione politica, il che non vuol dire che sia una giurisdizione faziosa». J. M. TH., *La Cour de sûreté de l'État n'est pas une juridiction d'exception mais une juridiction spécialisée déclare le Président Romério*, in *Le Monde*, 1° marzo 1965.

(36) «Come giudicare i nemici della Francia, le centinaia di jihadisti di ritorno, se imponiamo ai nostri giudici anti-terrorismo le stesse regole, gli stessi vincoli procedurali, della giustizia di diritto comune?». V. CODACCIONI, *Dans l'ombre de la Cour de sûreté de l'État*, in *Délibérée*, 2, 2017, pag. 36.

(37) F. BRICOLA, *Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975)*, in *La questione criminale*, 2, 1975, pagg. 221 ss.

(38) Sull'incostituzionalità di diverse norme della “legge Reale” si espressero diversi giuristi. A esempio cfr. G. NEPPI MODONA, *Misure di prevenzione e presunzione di pericolosità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2, 1975, pagg. 3095 ss.; U. ALLEGRETTI, *Leggi sull'ordine pubblico e libertà costituzionali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 1976, pagg. 473 ss.; A. BALDASSARRE, *La giustizia dello sceriffo, la legge sull'ordine pubblico di fronte alla criminalità moderna*, in *Democrazia e diritto*, 1, 1976, pagg. 105 ss.; G. GALLI, *La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977*, Milano, Raffaello Cortina editore, 1978; L. FERRAJOLI, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari-Roma, Laterza, 1997.



5 giugno 1975

Rappresentazione del conflitto a fuoco tra carabinieri e brigatisti avvenuto a Cascina Spiotta d'Arzello (AL) e pubblicata da "La Domenica del Corriere"

Giuseppe Bettiol, autorevole penalista tra i relatori della maggioranza parlamentare approvatrice, prese a prestito una tagliente metafora per sostenere, faticosamente, la correttezza costituzionale della legge: «Onorevoli colleghi, ritengo che questa legge, da qualsiasi punto di vista la si voglia vedere, sotto il profilo della sua costituzionalità, non presenti momenti, come dire? di sviamento. Il nostro caro collega, nella sua onestà così profonda e così rispettosa, ci ha detto che qualche volta si cammina, sul filo del rasoio, ma si cammina. Non è che si caschi dal filo del rasoio: si cammina sul filo del rasoio e mi auguro che non si abbia a camminare sempre sul filo del rasoio [...] un rischio c'è, in qualche determinata disposizione, ma nella sua sostanza questa legge, nelle sue articolazioni penalistiche, è ben formulata, precisa il bene giuridico

tutelato e dà delle sanzioni molto forti»⁽³⁹⁾. Il periodo della “legislazione di emergenza” proseguì per diversi anni. Per rievocare il livello di “debolezza” costituzionale raggiunto dal *corpus iuris* antiterrorismo dell'epoca conviene riportare per esteso il primo comma dell'art. 6 del d.l. n. 625 del 15 dicembre 1979 convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 6 febbraio 1980: «Quando, nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti, se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono procedere al fermo di persone nei cui confronti, per il loro atteggiamento ed in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della sussistenza di comportamenti ed atti che, pur non integrando gli estremi del delitto tentato, possano essere tuttavia rivolti alla commissione dei delitti indicati nell'art. 165-ter del codice di procedura penale o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale».

(39) Atti parlamentari (1975, pag. 21186) richiamati in M. RIBERI, *Sicurezza vs. libertà costituzionali: la «legge Reale» n. 152 del 22 maggio 1975*, in *Italian Review of Legal History*, 6, 2018, pag. 9.

Per distinguerlo dagli altri “fermi” lo si chiamò, riportando schiettamente nel nome la *ratio* dell’istituto, «fermo di pubblica sicurezza», implicante fino a quarantotto ore di privazione poliziesca della libertà personale pur in assenza di reato, anche soltanto tentato. Qualsiasi ulteriore valutazione appare superflua.

Gli strumenti normativi testé accennati (a titolo esemplificativo) non erano confacenti al “metodo anticrimine”, tanto che in ambito antiterrorismo serio non vi si è fatto ricorso. Col passare del tempo sono decaduti o sono stati abrogati, né da parte dei relativi operatori vi è stata mai nel corso degli anni una richiesta di leggi speciali in tal senso. Come vedremo, l’unica disciplina legislativa di cui dalla Chiesa perorò l’adozione al fine di contrastare efficacemente il terrorismo di matrice politico-ideologica fu quella premiale sulla collaborazione di giustizia, considerabile tra le massime espressioni della finalità “rieducativa” cui la pena deve tendere *ex art.* 27 Cost. Non fu facile vincere le resistenze cultural-ideologiche tendenti a valutare non premiabili, *sine die*, coloro che avevano attentato pesantemente alla Costituzione. Alla fine prevalse il *mix* di pragmatismo e idealismo sostenuto dal Generale: agli attacchi sferrati nei confronti della Costituzione si deve rispondere con un *surplus* di Costituzione.

Potrebbe sembrare paradossale affermare che, nel corso degli anni Settanta (ma anche dopo), sia stata più la prassi investigativa che il legislatore a mantenere la risposta antiterrorismo nel solco della nostra Carta. Tuttavia la considerazione non risulterà strana a chi rilegga le riflessioni di un attentissimo osservatore del primo esperimento democratico dell’era moderna: Tocqueville ha valutato la coscienza dei singoli cittadini, ricompresa sotto il nome di «costumi», come il primo e più efficace baluardo costituzionale: «le leggi più che le cause fisiche, e i costumi più che le leggi, contribuiscono a conservare [...] la repubblica democratica»⁽⁴⁰⁾.

5. La de-radicalizzazione *ante litteram*

Tra i neologismi maggiormente diffusisi di recente in campo sociologico troviamo il termine “deradicalizzazione”⁽⁴¹⁾, nato nell’ambito della riflessione contemporanea sul terrorismo d’ispirazione religiosa⁽⁴²⁾.

(40) A. DE TOCQUEVILLE, *La democrazia in America*, Milano, Rizzoli, 1999, pagg. 305 ss.

(41) Nello “Zingarelli” lo troviamo inserito per la prima volta nell’edizione “2020”.

(42) Il tema è oggetto di una interessantissima Proposta di Legge che la fine della precedente Legislatura non ha consentito di approvare: si tratta della n. A.C. 3558, XVII Legislatura, d’iniziativa dei deputati Dambrosio e Manciuoli, pure già approvata dalla camera dei Deputati in data 19 luglio 2017, intesa a disciplinare «misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell’estremismo jahidista».



15 ottobre 1974

Ritratto del Maresciallo Maggiore
Felice Maritano,
Medaglia d'Oro al Valor Civile, ucciso nel
corso di un conflitto a fuoco con le Brigate
Rosse a Robbiano di Mediglia (MI)

Se il termine è nuovo, il concetto è vecchio, ed è perfettamente calzante rispetto all'approccio avuto da dalla Chiesa e i suoi uomini verso i brigatisti arrestati. Immunizzati e preparati dal "metodo anticrimine" - implicante estenuanti approfondimenti analitici su scritti, fenomeni e persone - è stato facile relazionarsi con chi, dotato mediamente di grande intelligenza, aveva solo bisogno di: isolamento dal contesto di provenienza; umanità; un confronto dialettico elevato in chiave di disintossicazione ideologica. Quanto meno di disintossicazione dalla parte violenta dell'ideologia condivisa.

Nella ricerca sociologica prima citata compaiono diverse testimonianze di tale approccio⁽⁴³⁾. Da premettere come *illo tempore* fosse possibile detenere in caserma, per lunghi periodi, coloro che erano privati della libertà personale. Durante tali momenti di "convivenza", dovendo gli uomini di dalla Chiesa provvedere alle necessità quotidiane dei terroristi arrestati, spesso col passare del tempo s'instaurava un clima di reciproca fiducia, viatico ideale per una futura collaborazione. "Alessio" ricorda vividamente l'impatto traumatico dei terroristi con la detenzione, nonché l'abilità sviluppata degli operatori anti-terrorismo nell'avviare un dialogo con loro: «la realtà dell'arresto era dura da superare e alcuni mostravano cenni di cedimento e di crisi in tutti i sensi... alcuni si rendevano conto che le idee politiche in cui credevano si stavano frantumando, si stavano sgretolando in piccoli frammenti... ecco la domanda che percorreva la loro mente "chi sono e per quale motivo sono in carcere?"... di solito sono questi i momenti in cui deve intervenire l'organo di Polizia Giudiziaria, addetto alla Sezione Anticrimine, in questi stati psicologici... con la capacità professionale, nonché umana, riusciamo a costruire il pentito... con tutti i collaboratori di giustizia, ancora oggi, manteniamo ottimi rapporti di cordiale amicizia...». Lo stesso "Alessio" evidenzia gli sforzi operati nel provvedere al reinserimento sociale di un amico, *ex* brigatista, collaboratore di giustizia: «oggi è maestro di musica nella zona sua vicino a Lanciano... ma grazie anche al mio interessamento perché lui stava agli arresti domiciliari a Lanciano e

(43) Ci si riferisce alla ricerca di uno dei co-autori di questo scritto, G. Durante.

l'Università ce l'aveva a Bologna... quindi per ottenere tutti i permessi per potersi recare... perché con gli arresti domiciliari bisogna essere autorizzati dalla Autorità Giudiziaria inquirente... io l'aiutavo, andavo io direttamente in Tribunale a prendere poi andavo a Lanciano, lo prendevo lo portavo a Bologna, poi a Bologna c'era il personale della Sezione che lo prelevava e lo portava all'Università... quindi oggi è laureato anche grazie a tutto quello che è stato l'iter dopo... non è che io una volta che sono riuscito a farlo collaborare l'ho lasciato e l'ho abbandonato... diciamo che siamo rimasti in contatto... (...) quando passeggiavi tra di noi non passeggiavi in mezzo ai torturatori, passeggiavi in mezzo a quelle persone che non solo hanno cercato di coinvolgerlo e riprenderlo e quindi convincerlo a ritornare ad essere una persona libera...



20 agosto 1977

*Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa
con il Colonnello Giuseppe Russo,
ucciso da cosa nostra a Ficuzza, frazione di Corleone (PA)*

noi l'abbiamo anche aiutato dopo, non l'abbiamo abbandonato...». Anche "Enrico" sottolinea lo storico rapporto di amicizia allacciato con un ex brigatista: «considera che sopra c'erano due camere dove dormivano i collaboratori di giustizia e noi dormivamo con i collaboratori di giustizia... io poi sono diventato amico con uno di loro, sono andato al matrimonio... [...] ... ancora oggi mi chiama quando gli serve qualche cosa, si è lasciato con la moglie, si deve comprare casa...». "Francesco", cui competeva il «discorso tecnico» verso gli arrestati, pone l'accento sulla normalità "proletaria" dei suoi colleghi nonché sulla non-violenza dei comportamenti adottati, al cui quotidiano cospetto nei brigatisti arrestati si sgretolava qualsiasi pregiudizio: «abbiamo avuto rispetto agli altri il maggior tasso di pentitismo... io facevo il discorso tecnico e loro vicino si facevano vedere normali, non erano milizia argentina o di Pinochet.. erano ragazzi normali, probabilmente proletari anche loro con i famigliari con qualche problema per arrivare alla fine del mese... (...) perché poi il discorso tecnico che facevo con il brigatista era poi diciamo sostenuto da loro con la loro umanità di testa... tant'è che alla fine tantissimi di questi che si pentivano ci

dicevano che eravamo normali... poi vivendo in Sezione una volta pentiti, hanno visto la cura nel non usare la forza nello stare attenti... hanno visto il meccanismo sano di tutti i discorsi di tutti i momenti, hanno visto il meccanismo... questa è stata la chiave del successo... certo il vecchio codice questo la consentiva molto più agevolmente che non l'attuale ... oggi avrebbe creato dei problemi...». Sulla stessa lunghezza d'onda di "Francesco" troviamo anche "Gaetano": «lo stesso il terrorista... non è che noi l'abbiamo preso, gli abbiamo menato, torturato... non gli abbiamo fatto nulla... è stato solo un rapporto umano e il terrorista ha capito che io ero uno di quelli o lui (l'altro collega) era uno di quelli che passavamo per torturatori, come dicevano, e non era vero... eravamo come loro esseri umani, solo credevamo di fare un servizio al Paese in un modo, loro lo volevano fare in un altro... che hanno capito che era sbagliato... e poi sono diventati parte di noi, si sentono carabinieri a tutti gli effetti pure loro...». "Marco", infine, asserisce che il montare del reciproco rapporto di fiducia ha consentito talvolta di acquisire dichiarazioni che in un primo momento non avevano costituito oggetto della collaborazione: «noi eravamo costretti a instaurare un tipo di rapporto con questi perché si mangiava insieme, si dormiva insieme... nasceva un rapporto quasi di amicizia... questo favoriva la nostra attività perché instaurando questo rapporto di fiducia... tante volte si lasciavano andare a certe dichiarazioni che magari non avevano fatto prima... sinceramente noi a Napoli abbiamo fatto belle operazioni su dichiarazioni che sono intervenute successivamente al loro pentimento...».

A questo clima di empatia creato da dalla Chiesa e i suoi uomini con i brigatisti in vincoli va ascritta anche la prima importante collaborazione con la giustizia: la prima, e la più, importante. Generalmente la vicenda di Patrizio Peci, arrestato dai militari del Generale il 20 febbraio 1980, è considerata il vero inizio della fine delle Brigate Rosse. Tanto che la frangia maggiormente violenta di quella che dall'inizio degli Ottanta stava diventando più una costellazione che un'organizzazione monolitica - frangia che costituirà le "Brigate Rosse - Partito della Guerriglia" - tentò tra il 18 giugno e il 3 agosto 1980 un'azione estrema: sequestrare suo fratello, Roberto, per sottoporlo a un cosiddetto "processo proletario" che del celebre giudizio veritativo inscenato da Dürrenmatt in *La panne* assunse solo la farsa, non il dramma. Macabramente filmato, oltre a fungere da deterrente, presente e futuro, di ogni tipo di collaborazione, tale "processo" avrebbe dovuto svelare la "vera" natura di Patrizio: meschino traditore in combutta con i carabinieri, non brigatista pentito delle violenze commesse. La penosa "confessione" di Roberto Peci, costretto a dichiarare il falso sul conto di Patrizio e di sé stesso - "proletario *doc*",

anche Roberto doveva passare pubblicamente da traditore al fine di giustificare sequestro e “condanna” capitale -, costituisce forse il punto di osservazione migliore da cui intravedere il *Buio a mezzogiorno* (è il titolo del magistrale romanzo di Koestler che, sebbene scritto nel 1940, forse descrive meglio di ogni indagine successiva gli ultimi giorni di vita di Roberto Peci) che avrebbe avvolto l'Italia qualora fosse stata effettivamente ammainata la Costituzione liberal-democratica del 1948.

La decisione di Patrizio Peci di chiudere definitivamente col passato brigatista fu presa dopo qualche giorno di detenzione presso il carcere di Novara. Il 6 marzo 1980 Peci richiamò l'attenzione degli agenti di custodia a cui affidò le sue intenzioni: parlare con dalla Chiesa in quanto avrebbe potuto collaborare con la giustizia. Va dato merito agli operatori del carcere di avere preparato ulteriormente il terreno. Tuttavia, è bene sottolineare come anche il mondo penitenziario fosse stato destinatario di una “rivoluzione” operata dal Generale. Nominato con Decreto Interministeriale del 12 maggio 1977 a capo dell’“Ufficio per il coordinamento dei servizi di sicurezza degli istituti di prevenzione e pena”, meglio noto come “Sicurpena”, dalla Chiesa aveva riscritto le procedure di sicurezza interna (anche nei confronti dei detenuti) ed esterna, e aveva orientato tutta la struttura carceraria in chiave info-investigativa. In estrema sintesi, anche gli operatori carcerari erano divenuti a partire dalla seconda metà del 1977 “uomini di dalla Chiesa”⁽⁴⁴⁾. Ecco perché Patrizio Peci, prima ricercato, poi arrestato e infine vigilato da “uomini di dalla Chiesa”, volle essere accompagnato proprio da quest'ultimo nel suo percorso di pentimento-collaborazione: «Peci possedeva una fortissima volontà di “liberarsi” ma doveva essere accompagnato, forse da solo non sarebbe mai riuscito a rinnegare la lotta armata. Volle dalla Chiesa al suo fianco. E il generale, nel ruolo di protettore, di genitore aggiunto, di fratello maggiore, era perfetto. Aveva una rara capacità di conoscere le parole giuste e saperle impiegare. Scaldava i cuori, diffondeva un senso di fiducia, non giudicava, puntava a capire. Domandava e ancora domandava, mai con il ritmo di un interrogatorio. E portava sempre a casa il risultato»⁽⁴⁵⁾. Tra i numerosi dettagli della complessa vicenda umana dalla Chiesa-Peci potremmo ricordarne tre, estremamente indicativi di un approccio investigativo *in primis* orientato al rispetto e alla sicurezza della persona, fosse anche il più pericoloso dei terroristi.

(44) Sul punto vedi le riflessioni di uno dei migliori eredi di questa tradizione: E. A. GIACALONE, *Origini e fondamenti dell'intelligence penitenziario*, in *Rivista trimestrale della Scuola di Perfezionamento delle Forze di Polizia*, 2-3, 2020, pagg. 23 ss.

(45) A. GALLI, *op. cit.*, pagg. 216 ss.

La notizia di una embrionale volontà di collaborazione di Peci pervenne a un Generale esterrefatto di giovedì. Nonostante l'impazienza, anzi l'inquietudine provata, dalla Chiesa, dopo aver raccolto l'assenso entusiasta di Caselli, per recarsi nel carcere di Cuneo decise di attendere la domenica sera, lontano da occhi indiscreti che avrebbero potuto mettere a rischio Peci (i detenuti già dormivano). Allo stesso modo, un'altra volta che il Generale volle parlare con lui approfittò di una traduzione dal carcere di Cuneo a quello di Torino: fece effettuare ai carabinieri che lo avevano in custodia una "sosta tecnica" presso la Stazione di Grugliasco⁽⁴⁶⁾. Tali comportamenti di dalla Chiesa ovviamente non sono passati inosservati da una persona intelligente come Peci, che ne ricorda un terzo: «Dopo il processo [per direttissima relativo alla detenzione della pistola portata al momento dell'arresto] mi portarono brevissimamente a Cuneo e poi subito alle Nuove di Torino [...] avevo un intero padiglione per me. Avevano vuotato questo padiglione per la mia sicurezza e capii che lo dovevo a dalla Chiesa. Per non destare sospetti nel carcere era stata sparsa la voce che ero un colonnello della Finanza arrestato per chissà quale latrocinio. Come avevo promesso al generale, cominciai a pensarci su seriamente [alla collaborazione]»⁽⁴⁷⁾.

Peci ha scritto un'interessante biografia nel 1983. Nelle sue parole troviamo ampia conferma delle testimonianze prima riportate degli operatori antiterrorismo agli ordini di dalla Chiesa. Sebbene le prime manifestazioni dell'intenzione di collaborare intervennero due settimane dopo l'arresto, Peci riconduce l'inizio del risveglio dal *sonno della ragione* già al primo impatto con carabinieri e magistrati, rivelatisi tutt'altro che «malvagi»: «Quando vivi in clandestinità per anni - e io ci sono stato più di tre anni - anche le cose che agli altri sembrano più strane, per te sono normali, perché finisci per incontrare solo clandestini, dunque hai rapporti solo con gente come te, sei fuori dal mondo. Poi un giorno capita che ti devi confrontare con esperienze diverse a allora dici "ma cosa ci faccio io, chi sono, perché?". È così anche quando ti arrestano e conosci, parli con i carabinieri e i magistrati che volevi ammazzare e scopri che sono bravissime persone»⁽⁴⁸⁾; «quando conosci - viso a viso, uomo a uomo - i carabinieri e i giudici che volevi ammazzare, e capisci che sono persone: che la pensano diversamente da te ma che non sono malvagi di natura, anzi. Allora sì che ti vengono tutte le crisi, e dici: "Ma che cazzo ho combinato?". Solo a quel punto senti il peso e il rimorso per la morte e il dolore che hai sparso»⁽⁴⁹⁾.

(46) Notizie su tali episodi sono rinvenibili in *ivi*, pagg. 212 ss.

(47) P. PECCI, *Io, l'infame*, Milano, Mondadori, 1983, pag. 192.

(48) *Ivi*, pag. 30.

(49) *Ivi*, pag. 194.

L'arresto di Peci fu casuale, merito della memoria fisiognomica di un Maresciallo, poi diventato grande amico dell'*ex* brigatista: «Combinazione, fra quelli appostati c'era anche un maresciallo che mi aveva pedinato mesi prima e che, nonostante avessi fatto crescere i baffi e avessi cambiato occhiali, mi ha riconosciuto. Gli sono passato proprio davanti, io non l'ho visto ma lui sì, e subito ha organizzato in quattro e quattr'otto la mia cattura nel modo migliore. È un bravo maresciallo e un brav'uomo: adesso siamo diventati molto amici e ci vediamo spesso»⁽⁵⁰⁾. Non si tratta dell'unico amico che Peci si è fatto tra i carabinieri. Una volta liberato, infatti, Peci andò a vivere in una caserma, dove ebbe modo di farsene tanti, nonché di ammirare la professionalità e la dedizione che mettevano nel loro lavoro: «In sé la liberazione non mi ha fatto un effetto particolare, perché la mia vita non è cambiata molto: dal carcere sono passato in una caserma, per motivi di sicurezza. Però ero libero. [...] I ragazzi dell'antiterrorismo ormai sono amici, più che una scorta. Ho gratitudine per loro, ma per l'amicizia che mi dimostrano, non perché mi proteggono militarmente. [...] Professionalmente sono bravissimi, molto scrupolosi»⁽⁵¹⁾.

Questa breve rievocazione dei rapporti umani intercorsi tra dalla Chiesa, i suoi collaboratori e i brigatisti arrestati invita a svolgere qualche riflessione in chiave costituzionalistica. La nostra Carta dedica poche ma significative parole alla «pena», sebbene siano numerosi i canoni, tra «Principi fondamentali» e «Parte prima», che indirettamente la disciplinano. Tra le ideologie che storicamente l'hanno giustificata la Costituzione coglie gli aspetti maggiormente filantropici di ognuna, confluiti *in primis* nel bando della sanzione mortale e dei «trattamenti contrari al senso di umanità» (art. 27). L'adesione alla concezione general-prevenzionista, corollario del principio «supremo» di laicità (così qualificato dalla celebre sentenza della Corte Costituzionale n. 203 del 1989⁽⁵²⁾), sgombra il campo da qualsiasi metafisica del bene e del male: il legislatore non è un sacerdote, deve limitarsi a comparare utile sociale e sofferenze soggettive. Per evitare che il primo travolga le seconde, i costituenti hanno inserito un freno retribuzionista: va bene limitare la libertà (solamente) in chi compie un atto socialmente nocivo, in modo tale che la sua minaccia lo prevenga, ma il legislatore non può prescindere dalla proporzionalità che deve informare l'intero sistema:

(50) *Ivi*, pag. 176.

(51) *Ivi*, pagg. 214 s.

(52) Sull'articolazione ampia del principio di laicità - così come delineato nella giurisprudenza della Corte Costituzionale - tale da non potersi circoscrivere all'ambito *tout court* religioso, vedi N. COLAIANNI, *Trent'anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 21/2020, pagg. 52 ss.



Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa con il Generale Enrico Rizziero Galvaligi, ucciso dalle Brigate Rosse a Roma, il 31 dicembre 1980, e l'allora Ten. Col. Cesare Vitale, diventato Vice Comandante Generale dell'Arma, e per lunghi anni Presidente dell'ONAOMAC, recentemente scomparso (25 aprile 2021).

anche qualora il primo problema sociale divenisse il furto delle mele, sarebbe costituzionalmente illegittimo prevedere l'ergastolo per eliminare o ridurre il fenomeno. Qualche problema interpretativo è posto dal recepimento costituzionale del terzo fondamento ideologico: l'inclinazione special-prevenzionista, spingente a conferire un peso specifico alle biografie dei condannati in un sistema normativo inevitabilmente standardizzante, è declinata con

un sostantivo ambiguo, «rieducazione», in vista della quale l'esecuzione della pena deve tendere. «Rieducazione» non è tra le migliori parole contenute nella nostra Carta, generalmente mirabile anche dal punto di vista letterario. Trasuda troppo *Secolo breve* (il significativo sottotitolo di questa celeberrima opera di Hobsbawm è *1914-1991: l'era dei grandi cataclismi*): dai *Gulag* ai *Konzentrationslager* tale periodo ha conosciuto una certa, terrificante, centralità delle istituzioni “rieducative”. Senza contare gli scenari che i progressi delle neuroscienze fanno intravedere sul tema, già prefigurati nell'*Arancia Meccanica* di Burgess (e Kubrick): se e quando sarà possibile, la manipolazione tecnica delle coscienze dei condannati restituirebbe automi, non uomini. Molto più riduttivamente, «rieducazione» va interpretata come «offerta di opportunità»⁽⁵³⁾: lungi dal forzare a condividere nell'intimo i valori sottesi all'ordinamento, il sistema penale deve predisporre le condizioni affinché il condannato possa decidere libera-

(53) F. MANTOVANI, *Diritto Penale*, Padova, CEDAM, 1979, pag. 677. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha variamente tradotto il sostantivo «rieducazione»: la sentenza n. 168 del 1972 parla di «reinserimento nell'ordine sociale»; la n. 204 del 1974 di «riadattamento alla vita sociale»; la n. 126 del 1983 di «reinserimento nel contesto economico e sociale»; la n. 274 del 1983 di «reinserimento nella corpo sociale»; la n. 161 del 1997 e la n. 450 del 1998 di «reinserimento nella società»; la n. 271 del 1998 di «ravvedimento» o «recupero sociale»; la n. 168 del 1994 di «reinserimento del condannato nel consorzio civile»; le n. 282 del 1989, n. 296 del 2005 e n. 257 del 2006 di «risocializzazione». L'espressione dottrinale «offerta di opportunità» pare la più rispondente alla complessiva impostazione liberale della Costituzione, nonché la più lontana dalle accuse (rivolte agli istituti penitenziari) di subdolo disciplinamento sociale dei corpi prospettate da M. FOUCAULT in *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976.

mente di aderirvi. In questo quadro si può dire che gli uomini di dalla Chiesa - quali “esecutori materiali” della pena ovvero, molto più spesso, di provvedimenti, cautelari o pre-cautelari, che in certi ambiti penalistici ne costituiscono il fisiologico prologo - adottando un *modus operandi* favorente la collaborazione con la giustizia e il pentimento, hanno informato la propria azione alla Costituzione prima che lo facesse il legislatore (a sua volta spinto a muoversi anche dalle pressioni in tal senso di dalla Chiesa e Caselli)⁽⁵⁴⁾: senza ergersi a guardiani del bene, bensì cercando immediatamente un confronto dialettico e proponendosi quali punti di riferimento di un futuro reinserimento nel tessuto legale della società, hanno disarmato la logica altrui dei mondi contrapposti e inconciliabili, aprendo la strada al ripensamento, se non al pentimento. Fosse stata adottata la retorica dell’odio verso “il nemico” quale propellente dell’attività antiterrorismo non sarebbe stato neanche pensabile quello che è accaduto.

Insomma, siamo innanzi all’ennesimo cespite filo-costituzionale ereditato da dalla Chiesa e dai suoi collaboratori⁽⁵⁵⁾. E Dio solo sa - è proprio il caso, paradossalmente, di dire - quanto renda questo approccio laico e culturalmente aperto nell’affrontare la minaccia terroristica attualmente prevalente: il terrorismo d’ispirazione religiosa.

6. Custodi del testimone

Milano, 5 giugno 1980, 166° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Come di consueto il comandante della Divisione “Pastrengo” pronuncia un discorso celebrativo. Ogni comandante prima o poi deve confrontarsi con la retorica. I migliori non rinunciano mai a rivolgersi all’intelligenza dei propri ascoltatori oltre che al loro cuore.

(54) Sebbene qualche norma premiale sulla collaborazione di giustizia in materia di terrorismo sia stata introdotta prima con il d.l. n. 59 del 21 marzo 1978, convertito (con modificazioni) dalla legge n. 191 del 18 maggio 1978, e poi con il d.l. n. 625 del 15 dicembre 1979, convertito dalla legge n. 15 del 6 febbraio 1980, una disciplina organica, di grande favore, sui collaboratori di giustizia (suddivisi in dissociati e collaboratori *tout court*, ossia dichiaranti anche su responsabilità altrui) è stata adottata solo con la legge n. 304 del 29 maggio 1982.

(55) Trattasi di un cespite molto proficuo. Figlio diretto di questa impostazione è, a esempio, un particolare uso dei colloqui investigativi disciplinati dall’art. 18-*bis* della legge n. 354 del 26 luglio 1975 (legge sull’ordinamento penitenziario), attualmente molto sfruttato dai militari del Raggruppamento Operativo Speciale: la mano tesa di un rappresentante dello Stato, tra l’altro proprio di colui che meglio ha conosciuto il detenuto indagandolo nell’ombra, appare una delle espressioni più genuine del canone costituzionale che configura la pena quale percorso rieducativo. Che il colloquio investigativo costituisca spesso la via privilegiata all’instaurazione di percorsi di collaborazione con la giustizia emerge anche da F. ROBERTI, L. GIANNINI, *Manuale dell’antiterrorismo. Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi*, Roma, Laurus Robuffo, 2016, pagg. 183 ss.



30 aprile 1980

Foto degli allievi dei due Plotoni Allievi Ufficiali Carabinieri dell'Accademia Militare di Modena del 161° Corso "Esempio", scattata in occasione della celebrazione della Carica di Pastrengo. Al centro il Generale di Divisione Carlo Alberto dalla Chiesa, all'epoca Comandante della Divisione Carabinieri Pastrengo, e - tra gli Ufficiali presenti - il Comandante del I Plotone Capitano Giovanni Nistri, Comandante Generale Emerito dell'Arma dei Carabinieri. La 4° Compagnia Allievi Ufficiali, nella quale erano inquadrati i due Plotoni, era comandata dal Capitano f. (c) Cosimo Basile, fratello del Capitano CC Emanuele Basile, ucciso da cosa nostra a Monreale (PA) il 4 maggio 1980. Tra gli allievi, l'attuale Comandante del ROS Generale di Divisione Pasquale Angelosanto.

Carlo Alberto dalla Chiesa è certamente tra questi. Il suo discorso è tutto fuorché una combinazione di stereotipi, formule misticoidi, interiezioni, tautologie, immagini di maniera, aneddoti noti e gratificanti. Prosa tesa, linguaggio ricercato e sintassi elegante squadrano un messaggio nitido, tutto incentrato sul presente costituzionale: per un uomo così concretamente coinvolto nella storia del suo tempo non poteva essere altrimenti. Se ancora oggi tutte le autorità locali sono qui strette intorno ai militari dell'Arma - sembra sostenere in estrema sintesi il Generale -, se noi carabinieri siamo meritevoli di festeggiare il 166° compleanno, se continuiamo a essere tra i protagonisti della vita istituzionale del Paese in un tempo costituzionale che non è quello in cui siamo stati fondati, è perché di questo tempo, scandito dalla libertà e dalla democrazia, siamo tra gli artefici e tra i massimi custodi. La premessa di dalla Chiesa è chiara: nello svolgere il suo discorso non attingerà a «una tradizione che sa di squadroni e sciabole, di tappe del Risorgimento, di briganti, di lucerne in grigioverde appese ai fili spinati, di bende e sangue e tanto azzurro, su rocce, su steppe, su selle ed acrocori lontani; di una tradizione alla quale noi spesso ancoriamo il diritto a guardare - senza iattanza ma a testa alta - un qualsivoglia interlocutore».

La cronaca quotidiana, stressata da vigorose ideologie illiberali e squassata dal terrorismo *hinc et inde* - il 1979 è stato l'anno con il maggior numero di attentati mentre nel 1980 si toccherà il picco storico delle uccisioni di matrice eversiva -, costringe a guardare con coraggio al tempo presente: «dove la realtà incalza giorno dopo giorno per dirci della sua brutalità, anche la più nobile delle tradizioni apparirebbe oggi quale stinta oleografia, su cui la patina della sufficienza potrebbe aggiungersi a mortificare i credenti».

L'allocuzione del Generale si fonda, infatti, dal punto di vista storico, interamente sul rapporto tra l'Arma e la Costituzione del 1948. In tale ambito sono diverse le «verità» che dalla Chiesa rivendica, a incominciare dal cospicuo numero di carabinieri che hanno sofferto o si sono sacrificati per la nostra legge fondamentale (nel cui novero inserisce doverosamente anche Salvo d'Acquisto; mentre noi, purtroppo, dobbiamo considerare anche lui): «È proprio perché la storia soccorra nel dar vigore alle mie parole, che intendo attingere oggi a qualche verità. È una verità, ad esempio, che la Costituzione nella quale viviamo, che molti rammentano e che ogni giorno noi difendiamo, ha visto tra i suoi artefici più autentici 2.115 Ufficiali, Sottufficiali e carabinieri caduti ed altri 6.500 feriti; e, fra tutti, i nostri martiri di Cefalonia, delle Fosse Ardeatine, di Radicofani, di Fiesole. È una verità quella che, alle vostre spalle, si affaccia e si traduce nella forte figura di un Salvo d'Acquisto, quasi che, con il petto ampio e generoso, voglia difendervi e dirvi - ancora una volta - che quando per la salvezza del nostro prossimo è e deve essere il tributo della vita, è con voi, è con noi la benedizione delle contrade più lontane d'Italia. È una verità quella che, a voi di fronte, pone taluni tra i valorosi tuttora viventi, e tra essi - di quell'epoca - il Comandante della Brigata "Cento Croci", poi elevata dal C.L.N. al rango di Divisione partigiana, operante al confine del Piemonte e della Liguria; una figura eroica, rimasta negli archivi e nella leggenda con il nome di "Richetto"; due volte ferito in combattimento, tre volte evaso dalle mani dei suoi carcerieri, protagonista di decine di scontri vittoriosi. Ebbene questo "Richetto" che, già Comandante eroico di una Divisione partigiana, è oggi tra noi, era ed è un carabiniere semplice! Si chiama Federico Salvestri; fu decorato allora di medaglia d'argento al V.M.; poi scomparve come tanti e tanti altri carabinieri nel vuoto e nel nulla, in quella umiltà donde era emerso, contento di fare lo "stradino" in un piccolo paese della provincia di Parma. È una verità, ancora, che pochi anni orsono un sindaco della provincia di Genova appose sulla facciata di una nostra caserma una lapide in memoria di ben sei carabinieri, trucidati dell'aprile 1944 sugli spalti gloriosi della Resistenza; una lapide con la quale l'eletto del popolo chiedeva al viandante, ad un qualsiasi viandante, anche al miscredente, di fermarsi e di onorare quei caduti, quelle divise.

[...] E su tutto, un'altra verità voglio aggiungere! Che la massima parte di quei corpi torturati, di quei Caduti, non ebbero il culto sollecito dei loro cari, né un fiore depresso ad immediato ricordo: perché? Perché erano originari di terre lontane, perché non avevano combattuto in difesa di un loro particolare interesse o di un loro campanile; perché erano davvero cittadini di una più grande terra, l'Italia, e difensori di una più grande bandiera, quella tricolore».

Il Generale s'è soffermato molto sulla figura di un carabiniere-partigiano presente alla "festa dell'Arma": nome di battaglia "Richetto", al secolo Federico Salvetti. Avrebbe potuto anche parlare del ruolo personale avuto nella Resistenza. Forse un rapido cenno avrebbe fornito ancor più efficacia al discorso. Ma gli animi nobili come dalla Chiesa rifuggono dall'ego («de moi est hais-sable», sostiene Pascal) almeno quanto i mediocri vi affondano. Il *clou* dell'allocuzione è rivolto alle difficili sfide future, o meglio, a come affrontarle: nel solco delle «verità» filo-costituzionali elencate: «Resi più forti da queste verità, che raccolti in tempi meno remoti - tra le inclemenze della terra e le inquietudini del popolo - ancora palpitano e respirano, cari carabinieri, con la vitalità di questi titoli - che altri non hanno - voi rifiutate le violenze ed il loro mercato, i mimetismi ed i facili baratti, i giudizi costruiti sull'opportunismo; voi rifiutate da persone leali, il falso e l'insinuazione eretti a sistema; respingete - anche con il silenzio - ciò che di ottuso e di folle può travolgere il bene di ognuno e di tutti».

Il «patriottismo costituzionale» celebrato da dalla Chiesa il 5 giugno 1980 anticipa di una decina d'anni la relativa teorizzazione, elaborata da Habermas⁽⁵⁶⁾: se è vero che i principi politici universalistici della libertà e della democrazia sono fioriti all'ombra dello stato-nazione, non è un nazionalismo di tipo etnico che ne può costituire il sostegno sentimental-comunitario; un sano patriottismo deve fondarsi sull'orgoglio per le conquiste costituzionali raggiunte dalla comunità nazionale. Il Presidente Ciampi, in qualità di rappresentante dell'«unità nazionale» (*ex art. 87 Cost.*), ne farà l'architrave della funzione d'indirizzo politico-costituzionale del suo settennato, 1999-2006.

Insomma, la costruzione del "metodo anticrimine" operata da Carlo Alberto dalla Chiesa costituisce soltanto un aspetto di una vita votata totalmente ai valori della Costituzione del 1948. Tuttavia con tale "metodo", partorito incredibilmente in un tempo brevissimo ma durato ormai già quarantasette

(56) Vedi J. HABERMAS, *La rivoluzione in corso*, Milano, Feltrinelli, 1990, pag. 151. Il recepimento nel dibattito italiano, politologico e costituzionalistico, del concetto di «patriottismo costituzionale» è avvenuto principalmente a opera di: G. E. RUSCONI, *Se cessiamo di essere una nazione*, Bologna, Il Mulino, 1993; C. T. ALTAN, *Italia: una nazione senza religione civile. Le ragioni di una democrazia incompiuta*, Udine, Istituto editoriale Veneto Friulano, 1995; M. VIROLI, *Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1995.



Roma, 5 giugno 2018

Consegna della Medaglia d'Oro al Merito Civile alla Bandiera dell'Arma dei Carabinieri, per l'attività svolta dal Raggruppamento Operativo Speciale.

anni, è come se il Generale, oltre a fornirci una teoria dell'investigazione estremamente efficace, ci avesse immunizzato permanentemente (metafora attinta dal triste tempo presente) da qualsiasi deriva anti-costituzionale della funzione di polizia. È anche merito del “metodo anticrimine”, infatti, se nel punto più sensibile di attacco alle nostre istituzioni abbiamo risposto, e rispondiamo, in chiave fredda, laica, liberale, scientifica, e al contempo efficace. Se il rispetto della Costituzione è giustamente avvertito dagli investigatori italiani, antiterrorismo e non, come “la pre-condizione” dell'efficacia della risposta dello Stato. Se i diritti fondamentali sono vissuti come degli argini oltrepassando i quali si entrerebbe nel campo dello gnoseologicamente nocivo. Ossia nel campo in cui “le ipotesi finiscono per prevalere sui fatti”, parafrasando il compianto Professore Franco Cordero⁽⁵⁷⁾ (insegnante di intere schiere di ufficiali dei carabinieri nella relativa Scuola). Ma saremmo anche nel campo in cui lo Stato, per estirpare o prevenire il terrorismo, diverrebbe esso stesso fonte di *territio*⁽⁵⁸⁾.

(57) F. CORDERO, *Introduzione*, in A. MANZONI, *Storia della colonna infame*, Milano, Rizzoli, 1997, pagg. 13 ss.

(58) Nella nomenclatura medievale indica la tempesta emotiva suscitata dalla sola vista degli arnesi *ad eruendam veritatem*.

Negando quello che a parole propugna. In questa chiave le istituzioni che incarnano un ordinamento giuridico liberal-democratico hanno sempre il dovere di rispecchiarne i valori, così finendo anche per disarmare la propaganda terroristica tendente a dipingere questo quadro valoriale come uno schermo dietro il quale brulicano interessi meschini, cinismo, soprusi, sfruttamento, appetiti vari, interessi di classe, violenza, razzismo, pregiudizio religioso, ecc. La “contro-narrativa” inizia proprio da come si conducono le indagini.

Terminato il discorso appare chiaro il senso del titolo di questo breve scritto. Il testimone che riteniamo di aver ricevuto e che dobbiamo sforzarci di trasmettere non è limitato al fatto che si è lavorato sempre nel rispetto massimo della Costituzione. Sarebbe il minimo rivendicabile. Né si è voluto sottolineare l’impegno profuso nel difenderla, già ampiamente sottolineato in molti scritti sul Raggruppamento. Quello che si è cercato di illustrare è il silenzioso ma, riteniamo, efficace sbocco della professionalità dimostrata nei primi tre decenni di vita⁽⁵⁹⁾: la promozione sul piano *tout court* culturale, interna ed esterna ai confini nazionali, dei preziosissimi valori della nostra Costituzione.



(59) Che sia stata *in primis* la «professionalità», qualificata «esemplare», a contraddistinguere la storia del Raggruppamento Operativo Speciale è attestato dal Decreto del Presidente della Repubblica, datato 15 maggio 2018, di conferimento alla Bandiera di Guerra dell’Arma dei Carabinieri della Medaglia d’Oro al Merito Civile.



Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, con Decreto in data 15 maggio 2018, ha concesso alla Bandiera di Guerra dell'Arma dei Carabinieri la Medaglia d'Oro al Merito Civile, con la seguente motivazione:

“Salda nella sua articolata presenza sul territorio e fedele ai più alti valori di lealtà e di incondizionata dedizione al servizio del Paese, l'Arma dei Carabinieri, attraverso il Raggruppamento Operativo Speciale, erede delle Sezioni Speciali Anticrimine, già poste alle dipendenze del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ha contrastato, con coraggiosa determinazione ed esemplare professionalità, ogni tentativo della criminalità violenta e organizzata teso a minare le Istituzioni democratiche e la civile pacifica convivenza.

Le eccezionali capacità investigative e di analisi e il generoso impegno dei militari, sovente spinto sino al rischio della propria incolumità in situazioni di particolare criticità, hanno permesso di conseguire significativi successi operativi, affermando la forza della legge con diuturna tenacia e meritando la gratitudine della Nazione”.

1990/2017 - Territorio nazionale ed estero



Motivazione della concessione della Medaglia d'Oro al Merito al Raggruppamento Operativo Speciale.

Bibliografia

- ALLEGRETTI Umberto, *Leggi sull'ordine pubblico e libertà costituzionali*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1, 1976, pagg. 473 ss.;
- ALTAN Carlo Tullio, *Italia: una nazione senza religione civile. Le ragioni di una democrazia incompiuta*, Udine, Istituto editoriale Veneto Friulano, 1995;
- ARENDT Hannah, *L'affare Dreyfus*, in *Le origini del totalitarismo*, cap. 4, Torino, Einaudi, 2009;
- ARMENI G., *La strategia vincente del generale Dalla Chiesa contro le Brigate Rosse e la mafia*, Roma, Edizioni Associate, 2004;
- BALDASSARRE Antonio, *La giustizia dello sceriffo, la legge sull'ordine pubblico di fronte alla criminalità moderna*, in *Democrazia e diritto*, 1, 1976, pagg. 105 ss.;
- BENIGNO Francesco, *Terrore e terrorismo. Saggio storico sulla violenza politica*, Torino, Einaudi, 2018;
- BENTHAM Jeremy, *Teoria delle prove giudiziarie*, Bruxelles, Tipografia della società belgica, 1842;
- BISHOP Patrick, MALLIE Eamonn, *The Provisional IRA*, London, Corgi, 1987;
- BOCCA Giorgio, *Il terrorismo italiano 1970-1978*, Rizzoli, Milano, 1978;
- BOFFANO Ettore, *Caselli: i miei otto anni con il generale Dalla Chiesa* (intervista a G. Caselli), in *la Repubblica*, 3 settembre 2012;
- BOLZONI Attilio, *Uomini soli. Pio La Torre e Carlo Alberto dalla Chiesa, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino*, Milano, Melampo, 2012;
- BOWYER BELL John, *The secret army*, Dublin, Poolbeg, 1997;
- BOSI Lorenzo, *Vite di lotta armata. Storia dell'attivismo nella Provisional IRA*, Roma, Carocci, 2017;
- BRICOLA Franco, *Politica criminale e politica penale dell'ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975)*, in *La questione criminale*, 2, 1975, pagg. 221 ss.;
- CARNELUTTI Francesco, *Lezioni sul processo penale*, II, Roma, Edizioni dell'Ateneo, 1947;
- CERNY Philip George, *France: Non-Terrorism and the politics of repressive tolerance*, in LODGE Juliet (a cura di), *Terrorism. A challenge to the State*, Oxford, Martin Robertson, 1981, pagg. 91 ss.;
- CODACCIONI Vanessa, *Justice d'exception. La Cour de sûreté de l'État sous la V^e République: L'État face aux crimes politiques et terrorists*, Parigi, CNRS édition, 2015;
- CODACCIONI Vanessa, *Dans l'ombre de la Cour de sûreté de l'État*, in *Délibérée*, 2, 2017, pagg. 36 ss.;
- COEN Fausto, *Dreyfus*, Milano, Mondadori, 1994;
- COLAIANNI Nicola, *Sicurezza e prevenzione del terrorismo cosiddetto islamista: il disagio della libertà*, in ALICINO Francesco (a cura di), *Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e deradicalizzazione nello Stato laico*, Roma, APES, 2020, pagg. 13 ss.;

- COLAIANNI Nicola, *Trent'anni di laicità (Rileggendo la sentenza n. 203 del 1989 e la successiva giurisprudenza costituzionale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica* (www.statoechiese.it), 21, 2020, pagg. 52 ss.;
- Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, *Relazione sui risultati conseguiti dal personale dipendente nel corso del semestre dalla costituzione dell'organizzazione* (13 marzo 1979), Volume 107, Roma, 1995;
- Commissione Parlamentare d'Inchiesta sulla strage di via Fani, sul sequestro di Aldo Moro e sul terrorismo in Italia, *Relazione sui risultati conseguiti dal personale dipendente nel corso del semestre dalla costituzione dell'organizzazione* (14 ottobre 1979), Volume 107, Roma, 1995;
- COOGAN Tim Pat, *The IRA*, London, Harper Collins, 1995;
- CORDERO Franco, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2003;
- CORDERO Franco, *Introduzione*, in MANZONI Alessandro, *Storia della colonna infame*, Milano, Rizzoli, 1997;
- DALLA CHIESA Carlo Alberto, *In nome del popolo italiano. Autobiografia a cura di dalla Chiesa Nando*, Milano, Rizzoli, 1997;
- DALLA CHIESA Nando, *Delitto Imperfetto. Il generale, la mafia, la società italiana*, Milano, Melampo, 2007;
- DARTNELL Michael York, *Action Directe: Ultra Left Terrorism in France 1979-1987*, London, Frank Cass Publishers, 1995;
- DE BERNARDINIS Silvia (a cura di), *Brigate rosse: un diario politico. Riflessioni sull'assalto al cielo*, DeriveApprodi, Roma, 2021;
- DELAPORTE Victor, *Aux origines de la Cour de sûreté de l'État. La conquête d'un pouvoir de punir par l'exécutif (1960-1963)*, in *Vingtième Siècle. Revue D'histoire*, 4, 2018, pagg. 137 ss.;
- DERSHOWITZ Alan Morton, *Terrorismo*, Roma, Carocci, 2003;
- DURANTE Gabriele, *L'antiterrorismo in Italia negli "anni di piombo". Senso e significati*, anno 2017, tesi di dottorato (relatore Professor Farro Antimo Luigi) in corso di pubblicazione, al momento consultabile nella piattaforma IRIS dell'Università "La Sapienza" di Roma, <https://iris.uniroma1.it>;
- ECO Umberto, *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino, Einaudi, 1997;
- ENGLISH Richard, *La vera storia dell'IRA*, Roma, Newton & Compton, 2004;
- FERRAGU Gilles, *La Francia e i suoi "secoli di piombo": una storia francese del terrorismo*, in *Rivista di Politica* (a cura di MARCHI Michele, *Il Malessere della Francia tra politica, storia e memoria*), 2, 2016, pagg. 211 ss.;
- FERRAJOLI Luigi, *Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale*, Bari-Roma, Laterza, 1997;

- FOUCAULT Michel, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976;
- GALLI Andrea, *Dalla Chiesa. Storia del Generale dei Carabinieri che sconfisse il terrorismo e morì a Palermo ucciso dalla Mafia*, Milano, Mondadori, 2017;
- GALLI Guido, *La politica criminale in Italia negli anni 1974-1977*, Milano, Raffaello Cortina editore, 1978;
- GANZER Giampaolo, *Prefazione*, in *Manuale dell'operatore anticrimine*, Roma, ROS, 2009;
- GOVERNALE Giuseppe, *Il ruolo dell'Arma nel contrasto al terrorismo. Il Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri*, in *Rassegna dell'Arma dei Carabinieri*, 3, 2016, pagg. 7 ss.;
- GOVERNALE Giuseppe, *Fedele allo Stato. Il Generale Carlo Alberto dalla Chiesa*, in *Notiziario Storico dell'Arma dei Carabinieri*, 6, 2016, pagg. 40 ss.;
- HABERMAS Jürgen, *La rivoluzione in corso*, Milano, Feltrinelli, 1990;
- HARNDEN Toby, *Bandit country. The IRA & South Armagh*, London, Hodder & Stoughton, 1999;
- MANTOVANI Fernando, *Diritto Penale*, Padova, CEDAM, 1979;
- MOLONEY Ed, *La storia segreta dell'IRA*, Milano, Baldini, Castoldi & Dalai, 2004;
- MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Milano, Rizzoli, 1996;
- MORI Mario, FASANELLA Giovanni, *Ad alto rischio. La vita e le operazioni dell'uomo che ha arrestato Totò Riina*, Milano, Mondadori, 2011;
- MORI Mario, *Oltre il terrorismo. Soluzioni alla minaccia del secolo*, Roma, G-Risk, 2016;
- NEČAEV Sergej Gennadievič, *Catechismo del rivoluzionario*, in CONFINO Michael, *Il catechismo del rivoluzionario. Bakunin e l'affare Necaev*, Milano, Adelphi, 1976;
- Neppi Modona Guido, *Misure di prevenzione e presunzione di pericolosità*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2, 1975, pagg. 3095 ss.;
- O'BRIEN Brendan, *The long war. The IRA and Sinn Féin*, Dublin, O'Brien, 1999;
- PALAIA Francescopaolo, *Una democrazia in pericolo. Il Lavoro contro il terrorismo (1969-1980)*, Genova, Il canneto, 2019;
- PANEBIANCO Angelo, *Il compromesso necessario*, in *Corriere della sera*, 13 agosto 2006, pag. 1;
- PANEBIANCO Angelo, *Guerra e stato di diritto*, in *Corriere della sera*, 15 agosto 2006, pag. 1;
- PANEBIANCO Angelo, *La nuova guerra (negata)*, in *Corriere della sera*, 3 settembre 2006, pag. 1;

- > PARRINI Desy, *Collaboratori e testimoni di giustizia. Aspetti giuridici e sociologici*, 2007, consultabile su www.altrodiritto.unifi.it;
- > PASQUINO Gianfranco, *Lo stato della polizia*, in *La Lettura*, 21 giugno 2020, pag. 8;
- > PASQUINO Gianfranco (a cura di), *La Prova delle Armi*, Bologna, Il Mulino, 1984;
- > PATERNITI Fabiola, *Tutti gli uomini del generale. La storia inedita della lotta al terrorismo*, Melampo, Milano, 2015;
- > PECI Patrizio, *Io, l'infame*, Milano, Mondadori, 1983;
- > RIBERI Mario, *Sicurezza vs. libertà costituzionali: la «legge Reale» n. 152 del 22 maggio 1975*, in *Italian Review of Legal History*, 6, 2018, pagg. 1 ss.;
- > ROBERTI Franco, GIANNINI Lamberto, *Manuale dell'antiterrorismo. Evoluzione normativa e nuovi strumenti investigativi*, Roma, Laurus Robuffo, 2016;
- > RODOTÀ Stefano, *La risposta dello Stato al terrorismo: gli apparati*, in PASQUINO Gianfranco (a cura di), *La Prova delle Armi*, Bologna, Il Mulino, 1984, pagg. 77 ss.;
- > RUSCONI Gian Enrico, *Se cessiamo di essere una nazione*, Bologna, Il Mulino, 1993;
- > SALVI Giovanni, *Conoscere il terrorismo Jihadista. Strumenti e tecniche di indagine*, in *Questione giustizia*, Speciale 2016, pagg. 152 ss.;
- > SHANAHAN Timothy, *The Provisional Irish Republican Army and the morality of terrorism*, Edinburgh, Edinburgh University Press, 2009;
- > SOMMIER Isabelle, *La violence révolutionnaire*, Paris, Presses de Sciences Po, 2008;
- > SPATARO Armando, *La lezione italiana*, in *la Repubblica*, 28 marzo 2019, pag. 28;
- > TAYLOR Peter, *Provos. The IRA and Sinn Féin*, London, Bloomsbury, 1997;
- > TOCQUEVILLE Alexis de, *La democrazia in America*, Milano, Rizzoli, 1999;
- > VIROLI Maurizio, *Per amore della patria. Patriottismo e nazionalismo nella storia*, Roma-Bari, Laterza, 1995;
- > WIEVIORKA Michel, *Société et terrorisme*, Paris, Fayard, 1988.



*Emblema delle Sezioni Speciali Anticrimine.
Tra le ali dell'aquila è possibile scorgere il relativo cronimo (SSA)*

Finito di stampare nel mese di settembre 2021
nello Stabilimento Officine Carte Valori e Produzioni Tradizionali
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Via Salaria, 691 - 00138 Roma

CARABINIERI

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE 1990 - 2020



GEN. C.A. CARLO ALBERTO DALLA CHIESA



M.M. FELICE MARITANO



Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

M.C. Perrini

La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è un periodico trimestrale a carattere tecnico-scientifico-professionale a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri.

